

## Svolgimento del processo

Nei confronti di Alberto Stasi (in atti generalizzato) veniva richiesto il rinvio a giudizio da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vigevano con atto datato 31 ottobre 2008.

Nella conseguente udienza preliminare, alla presenza dell'imputato, si costituivano in giudizio come parti civili Poggi Giuseppe, Preda Rita e Poggi Marco prossimi congiunti della vittima del reato, Poggi Chiara.

Preliminarmente il Tribunale respingeva la richiesta (da parte del pubblico ministero) riunione del presente processo con quello (n. 3038/2007 R.G.N.R.) nel quale vengono contestati ad Alberto Stasi i reati di detenzione e divulgazione di materiale pedopornografico.

Le parti depositavano, quindi, diverse memorie tecniche e conseguenti controdeduzioni che il Giudice dell'udienza preliminare ammetteva ai sensi degli artt. 419 e 421 c.p.p. con conseguente concessione di richiesto termine per esame delle suddette produzioni.

La difesa dell'imputato formulava, poi, diverse eccezioni processuali aventi carattere preliminare; il pubblico ministero ed il difensore delle parti civili replicavano ad esse: il Giudice decideva con ordinanze lette all'udienza del 17 marzo 2009.

Il Giudice dichiarava, poi, l'inizio della discussione: il pubblico ministero esponeva i risultati delle indagini preliminari e gli elementi di prova a fondamento della richiesta di rinvio a giudizio.

Al termine della discussione del pubblico ministero, l'imputato personalmente chiedeva di essere giudicato nelle forme del rito abbreviato; le parti civili accettavano il rito abbreviato ai sensi e per gli effetti degli artt. 441 e 75 c.p.p..

Le parti (pubblica e private) svolgevano, dunque, la loro discussione.

In forza dell'art. 441 V comma c.p.p., il Giudice con ordinanza datata 30 aprile 2009 disponeva *ex officio*: un sopralluogo sui luoghi ove si è consumato il delitto, l'audizione di alcuni testimoni e lo svolgimento di quattro accertamenti/valutazioni peritali (tecnico/informatica; medico/legale; chimico/sperimentale; c.d. semi-virtuale).

Svolta questa attività processuale, il pubblico ministero ed il difensore delle parti civili sollevavano alcune eccezioni processuali che venivano respinte dal Giudice: veniva, quindi, disposta l'audizione dei periti nel contraddittorio delle parti. Venivano, inoltre, ammesse le memorie tecniche redatte dai consulenti tecnici delle diverse parti sia nell'ambito dell'operazioni peritali sia come osservazioni conclusive ex art. 121 c.p.p..

Le parti procedevano, dunque, ad una nuova discussione finale: il pubblico ministero rinunciava alla repliche che venivano invece svolte dal difensore delle parti civili e dai difensori dell'imputato.

Il Giudice, ritiratosi in camera di consiglio, dava pubblica lettura del dispositivo ed indicava in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione.

### **Motivi della decisione**

Bisogna svolgere una considerazione di fondo.

Come emerge da quanto sopra riportato in sede di “svolgimento del processo” l'imputato chiedeva di essere giudicato nelle forme del rito abbreviato semplice: il Tribunale provvedeva ad una complessa ed articolata attività d'integrazione probatoria.

Se le specifiche ragioni che hanno indotto all'assunzione *ex officio* di questi diversi elementi istruttori emergeranno analiticamente dalla trattazione dei diversi argomenti che verranno sotto trattati, in linea generale si possono evidenziare a fondamento di tale consistente applicazione nel caso di specie della norma di cui all'art. 441 V comma c.p.p., da un lato, le plurime e significative criticità del quadro istruttorio portato dinnanzi al Giudice dell'udienza preliminare e, dall'altro, un'articolata attività difensiva di natura (anche) tecnica che si è espletata fino in seno all'udienza preliminare (e quindi poco prima che l'imputato chiedesse di essere giudicato allo stato degli atti, ivi compresi, dunque, quelli ammessi ex art. 421 III comma c.p.p.) introducendo anche argomenti nuovi (come le questioni che vedremo delle caratteristiche e tempistiche di essiccamento del sangue e delle c.d. strategie di evitamento implicito) non adeguatamente trattati ed esaminati dalla controparte pubblica.

In presenza di questo quadro lacunoso e sicuramente meritevole di un multidirezionale approfondimento, la strada dell'accertamento dibattimentale era ormai preclusa dalla scelta processuale (divenuta insindacabile ai sensi della riforma di questo rito speciale disposta dalla legge 479/1999) compiuta dall'imputato: tuttavia, in coerenza con un principio dispositivo attenuato ed in previsione di situazioni di questo tipo, il legislatore ha appunto previsto la facoltà che il Giudice possa disporre *ex officio* una attività d'integrazione probatoria anche complessa ed articolata.

La Corte Costituzionale, ripercorrendo l'evoluzione normativa e giurisprudenziale degli ultimi anni in merito al presente rito speciale, ha avallato la ragionevolezza di questo sistema normativo (sentenza n. 115/2001). Del resto, la scelta del legislatore di eliminare la valutazione del giudice sull'ammissibilità del giudizio abbreviato - salvo che nell'ipotesi di cui all'art. 438, comma 5, cod. proc. pen. - si innesca sicuramente nel solco della giurisprudenza costituzionale in materia.

Infatti, la Consulta - sul presupposto che, in presenza delle condizioni per addivenire al giudizio abbreviato, all'imputato che ne abbia fatto richiesta deve essere riconosciuto il diritto di ottenere la

riduzione di un terzo della pena - dichiarava l'illegittimità costituzionale della disciplina che non prevedeva la motivazione del dissenso del pubblico ministero (sentenze nn. 66 e 183 del 1990, n. 81 del 1991) e il controllo giurisdizionale sull'ordinanza di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato (sentenza n. 23 del 1992): con la conseguenza che in entrambe le ipotesi il giudice del dibattimento, ove ritenesse ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, ovvero non fondato il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari aveva dichiarato il procedimento non definibile allo stato degli atti, applicava egli stesso la riduzione di un terzo della pena.

Dal canto suo il legislatore, raccogliendo i reiterati inviti ad evitare che permanesse la più volte constatata distonia dell'istituto con i principi costituzionali (sentenza n. 442 del 1994), eliminava sia la valutazione di ammissibilità da parte del giudice (salvo che nell'ipotesi di cui all'art. 438, comma 5, cod. proc. pen.), sia la necessità del consenso del pubblico ministero. Con riferimento ad entrambe le soluzioni, il legislatore ha evidentemente tenuto presenti le considerazioni svolte dalla Corte Costituzionale circa i profili di incostituzionalità derivanti dall'essere il requisito della definibilità allo stato degli atti subordinato alla scelta discrezionale del pubblico ministero di svolgere indagini più o meno approfondite.

Di fronte, dunque, ad un diritto insindacabile dell'imputato di chiedere il giudizio abbreviato pure dinnanzi ad un quadro istruttorio non adeguatamente completo e ciò anche in conseguenza delle proprie articolate e meritevoli di adeguato approfondimento controdeduzioni difensive, l'art. 441 V comma c.p.p., in quanto norma di garanzia e di rispetto del principio di ricerca della verità processuale, non determina certo (anche ove il giudice disponga d'ufficio una integrazione probatoria lunga e complessa) l'irragionevolezza complessiva del giudizio abbreviato.

Argomenta, infatti, la Corte Costituzionale sul punto che "ove si debbano compiere valutazioni in termini di economia processuale, il nuovo giudizio abbreviato va posto a raffronto con l'ordinario giudizio dibattimentale, e non con il rito esclusivamente e rigorosamente limitato allo stato degli atti previsto dalla precedente disciplina. Movendosi in quest'ottica, non è neppure producente il confronto tra giudizio abbreviato "puro", accompagnato dalla mera eventualità di integrazione probatoria disposta *ex officio*, e giudizio condizionato dalla richiesta dell'imputato di integrazione probatoria. Si deve infatti tener presente, da un lato, che sarebbe incostituzionale, come in precedenza già ricordato, fare discendere l'impossibilità di accedere al giudizio abbreviato da lacune probatorie non addebitabili all'imputato; dall'altro che nelle situazioni in cui è oggettivamente necessario procedere ad una anche consistente integrazione probatoria, non importa se chiesta dall'imputato o disposta d'ufficio dal giudice, il giudizio abbreviato si traduce sempre e comunque in una considerevole economia processuale rispetto all'assunzione della prova in dibattimento: chiedendo il giudizio abbreviato e rinunciando, conseguentemente, all'istruzione dibattimentale,

l'imputato accetta che gli atti assunti nel corso delle indagini preliminari vengano utilizzati come prova e che gli atti oggetto dell'eventuale integrazione probatoria siano acquisiti mediante le forme previste dall'art. 422, commi 2, 3 e 4, cod. proc. pen., espressamente richiamate dall'art. 441, comma 6, cod. proc. pen., così da evitare la più onerosa formazione della prova in dibattimento; infine, presta il consenso ad essere giudicato dal giudice monocratico dell'udienza preliminare. Anche se viene richiesta o disposta una integrazione probatoria, il minor dispendio di tempo e di energie processuali rispetto al procedimento ordinario continua dunque ad essere un carattere essenziale del giudizio abbreviato” (sentenza n. 115/2001).

Tutto ciò premesso, deve essere in primo luogo esaminata l'eccezione di merito sollevata dalla difesa dell'imputato con cui veniva dedotto il consolidarsi di un giudicato cautelare rappresentato dall'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Vigevano depositata in data 28 settembre 2007 la quale, a fronte del provvedimento di richiesta di convalida del fermo eseguito in data 24 settembre 2007 e di richiesta applicazione della misura della custodia cautelare in carcere presentata dal pubblico ministero, riteneva insussistente sia il pericolo di fuga a fondamento della richiesta misura ex art. 384 c.p.p. sia i gravi indizi di colpevolezza a base di tale misura pre-cautelare e della richiesta misura cautelare di carattere custodiale (artt. 384 e 273 c.p.p.). Il pubblico ministero non proponeva impugnazione avverso tale ordinanza: in tal modo, argomenta la difesa, veniva a formarsi un giudicato cautelare *pro reo* rispetto ad un provvedimento decisorio (appunto l'ordinanza del G.I.P. in parola) avente valore vincolante anche per le valutazioni di merito successive.

La richiesta di convalida del fermo e di applicazione della misura cautelare a carico di Alberto Stasi datata 26 settembre 2007 si basava, quanto ai gravi indizi di colpevolezza, sui seguenti elementi: la dedotta presenza di sangue di Chiara Poggi su entrambi i pedali della bicicletta da uomo di colore bordeaux marca “Umberto Dei Milano”; la mancanza di tracce ematiche sotto la suola delle scarpe che Stasi indossava al momento in cui si recava presso la Stazione dei Carabinieri di Garlasco per chiedere soccorso; la contraddizione fra la precisa descrizione della posizione del corpo sulla scala del vano cantina lungo la quale si trovava Chiara Poggi e le condizioni di luce di quell'ambiente riferite dallo stesso indagato, ovvero di non aver accesso l'illuminazione elettrica del vano scala; la telefonata fatta da Stasi al 118 incompatibile per il contenuto e per la tonalità di voce con un immediato ritrovamento del corpo della propria ragazza; la circostanza che Stasi Alberto riferiva durante l'interrogatorio reso dinnanzi al P.M., spiegando che si recava a casa di Chiara con la propria bicicletta nei giorni compresi tra il 5 agosto 2007 ed il 12 agosto 2007, che non aveva a disposizione il telecomando del cancello carraio della sua abitazione in quanto la propria madre gli aveva riferito al suo rientro dall'Inghilterra di averlo consegnato al vicino Riboldi Antonio, il quale

in sede di sommarie informazioni in data 10 settembre 2007 negava di avere avuto il telecomando nei giorni antecedenti al 13 agosto 2007.

Con provvedimento depositato in data 28 settembre 2007 il G.I.P., nel non convalidare il fermo e nel rigettare la richiesta di applicazione di misura cautelare, considerava i dati relativi al rinvenuto DNA di Chiara Poggi come “parziali”; la mancanza di tracce ematiche sulle suole di Stasi una circostanza significativa “da ben valutarsi ed approfondirsi nel prosieguo delle indagini” ma non tale da costituire in quel momento la base per fondare un quadro indiziario confortante; le argomentazioni relative ad una dedotta contraddittorietà delle dichiarazioni di Stasi sulle condizioni del cadavere al momento del rinvenimento prive di substrato oggettivo; le dichiarazioni di Stasi relative al calpestamento di sangue mestruale della fidanzata “un mero tentativo di dare una risposta ad una domanda fondata su un presupposto che risulta, allo stato, non accertato”; le dichiarazioni dell’allora indagato in merito all’utilizzo della bicicletta pochi giorni prima del fatto confermate (al di là della contraddizione emersa in merito alla disponibilità del telecomando) da Curti Sacchi Pier Mario (vicino di casa di Chiara Poggi) in sede di sommarie informazioni testimoniali datate 17 agosto 2007.

Ora, si tratta di valutare se tale provvedimento emesso in fase cautelare e su cui non è stato proposto alcun atto di impugnazione abbia efficacia vincolante nel processo principale come sostenuto dalla difesa dell’imputato.

Per rispondere a tale questione si tratta di valutare una problematica molto dibattuta negli ultimi anni in dottrina e giurisprudenza (anche alla luce di alcuni recenti interventi legislativi), ovvero la possibile reciproca influenza tra procedimento incidentale e quello principale.

Se l’istituto del giudicato cautelare è nato, nella consolidata elaborazione giurisprudenziale, con la funzione endofasica di impedire la riproposizione, *rebus sic stantibus*, di istanze al giudice della cautela basate su motivi già dedotti, è tuttavia in atto una tendenza volta ad attribuire valenza a determinate pronunce emesse in sede cautelare anche nel procedimento principale.

Due sono gli istituti delineati dalla recente legislazione che vanno in questo senso: la richiesta coatta di archiviazione di cui all’art. 405 1 bis c.p.p. ed il giudizio immediato cautelare di cui all’art. 453 c.p.p..

Con riguardo al primo, la Corte Costituzionale con la sentenza 24 aprile 2009 n. 121 dichiarava l’incostituzionalità di tale disposizione normativa in quanto in contrasto con i principi di ragionevolezza ed uguaglianza di cui all’art. 3 Cost. e con il precetto di obbligatorietà dell’azione penale di cui all’art. 112 Cost..

Il primo fondamentale motivo sulla base del quale il Giudice costituzionale giungeva a tale esito attiene alla diversità tra le regole di giudizio che presiedono alla cognizione cautelare e quelle che legittimano l'esercizio dell'azione penale.

Nell'ambito cautelare, la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza implica un giudizio prognostico di elevata probabilità di colpevolezza, "giudizio peraltro di tipo 'statico', in quanto basato sui soli elementi già acquisiti dal pubblico ministero ed essenzialmente funzionali agli scopi della misura, vale a dire alla soddisfazione delle esigenze cautelari allo stato degli atti e durante il procedimento". Viceversa la decisione sull'esercizio dell'azione penale si fonda su una valutazione a carattere "dinamico" basata sull'eventuale utilità del passaggio alla fase processuale alla luce di tutti gli elementi acquisiti al termine delle indagini preliminari. La diversità strutturale del giudizio che opera nell'ambito del potere cautelare si accentua inevitabilmente quando viene ad essere assunto come termine di riferimento non già la valutazione sull'esercizio dell'azione penale ma il giudizio preordinato alla condanna (che è poi quello che nel caso di specie viene in rilievo a seguito della decisione dell'imputato di essere giudicato nelle forme del rito abbreviato): infatti, in quello posto a base della decisione definitiva sulla regiudicanda, "la conclusione è sorretta da un quadro probatorio completo e non suscettibile di ulteriori aggiornamenti o variazioni, con l'effetto che ogni margine d'incertezza resta superato. Nell'accertamento incidentale *de libertate*, invece, (...) la conclusione inferenziale della relativa delibazione è assunta sulla base di dati conoscitivi ancora suscettibili di accrescersi ed evolversi con l'apporto di ulteriori informazioni che stimolano la continua verifica della capacità accusatoria di resistere ad interpretazioni alternative" (sul punto si veda Cass. Sez. Un. 30 maggio 2006).

Dunque, nel processo principale di merito la decisione è basata su un quadro istruttorio sostanzialmente completo e non suscettibile di correzioni ed aggiornamenti ed è sottoposta ad un vaglio di resistenza particolarmente elevato; nel procedimento incidentale di natura cautelare la decisione, invece, è presa allo stato degli atti in un contesto dinamico di indagini ancora in corso nell'ambito del quale eventuali spiegazioni alternative rispetto all'ipotesi accusatoria ben possono convivere con la valutazione di gravità dell'ipotesi accusatoria fermo restando la necessità, appunto, che nel prosieguo tali alternative, nel confronto con le ulteriori informazioni investigative che emergessero, siano attentamente verificate.

Evidenziata la diversità strutturale della base probatoria delle due valutazioni a confronto, nel caso di specie la fase dinamica e provvisoria in cui si colloca la valutazione cautelare espressa dal G.I.P. con il provvedimento summenzionato trova conferma dalla sola parziale sovrapposibilità della base probatoria posta a fondamento della stessa rispetto al complesso istruttorio oggetto dell'attuale processo principale.

Infatti, al termine delle indagini preliminari -a fondamento della propria richiesta di rinvio a giudizio e quindi, a seguito della scelta dell'imputato ex art. 438 c.p.p., della richiesta di condanna dello stesso per il delitto di omicidio aggravato a danno di Poggi Chiara- la pubblica accusa approfondiva sul piano tecnico alcune questioni già presentate al giudice della cautela (le relazioni aggiuntive dei propri consulenti tecnici sull'origine biologica del DNA della vittima rinvenuto sul/sui pedali della bicicletta in uso all'imputato; le relazioni del proprio consulente tecnico (prof. Boccardo, nominato successivamente al provvedimento cautelare) in merito alla possibilità/impossibilità di percorrere il tragitto raccontato da Stasi agli inquirenti nell'abitazione della fidanzata prima di rinvenire il suo corpo senza intercettare alcuna delle tracce ematiche presenti sulla scena del delitto e deduceva due nuovi indizi rispetto al giudizio cautelare: la falsità dell'alibi informatico e la contemporanea presenza sul *dispenser* di sapone liquido presente nel bagno al pian terreno di casa Poggi di un'impronta digitale di Stasi e del DNA di Chiara Poggi. Questo sviluppo investigativo (che peraltro lo stesso art. 405 comma 1 *bis* c.p.p. dichiarato incostituzionale contemplava laddove prevedeva che la sopravvenienza di ulteriori elementi a carico dell'indagato rispetto alla pronuncia della Corte di Cassazione in ordine all'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza escludeva la previsione di una richiesta coatta di archiviazione) che non ha interessato il procedimento incidentale ma che investe solo il processo principale evidenzia chiaramente, come sottolineato in via generale dalla Corte Costituzionale con la sentenza citata, come il processo incidentale sia strutturalmente e funzionalmente differente da quello principale. Tale impermeabilità fra i due procedimenti non esclude, certo, che in taluni casi il procedimento cautelare possa incidere sul procedimento principale, come avviene nell'ambito dell'istituto del giudizio immediato cautelare (art. 453 1 bis c.p.p.): purché, tuttavia, nel rispetto del fondamentale principio di preclusione- inteso, quest'ultimo, come esigenza di sistema volta ad evitare il concorso di due (o al limite, più) decisioni aventi lo stesso oggetto che, sostenute dal medesimo substrato probatorio e assistite da regole di giudizio di pari intensità, giungessero tuttavia contemporaneamente ad esiti opposti. E' evidente, infatti, che esiti di questo tipo andrebbero in contrasto con l'esigenza di un ordinato svolgimento del processo e con la sua ragionevole durata, offrendo inoltre agio ad attività dilatorie che possono costituire forme di abuso del processo. Nell'ambito di queste coordinate di fondo, l'istituto (qui invocato dalla difesa) del giudicato cautelare si fonda proprio sulla legittima esigenza di evitare la reiterazione di giudizi sullo stesso oggetto *rebus sic stantibus* nell'ambito appunto dell'unica articolata fase procedimentale *de libertate* (in questi termini, fra le più recenti, si veda Cass. n. 17986/09). Laddove, invece, tale istituto con i suoi effetti preclusivi lo si voglia applicare al rapporto tra procedimento cautelare e principale, incontriamo il limite dato dalla diversità di attività e di giudizi

propri dei due procedimenti. In altri termini, la natura incidentale del procedimento cautelare rende quasi sempre sfasate (come nel caso di specie) le situazioni processuali da giudicare; inoltre le due decisioni, oltre ad essere non sempre basate sull'identico substrato probatorio, sono assistite da regole di giudizio di intensità qualitativamente differenti.

In presenza di queste differenze strutturali e funzionali fra le due fasi, riconoscere all'ordinanza del G.I.P. depositata in data 28 settembre 2007, con cui si negava la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'imputato, un'efficacia preclusiva rispetto alle questioni in essa già trattate nell'ambito del presente processo principale significherebbe snaturare la funzione incidentale della fase cautelare dilatandola e sovrapponendola, nei presupposti fattual/probatori e nelle regole di giudizio, alla fase principale con conseguenze irragionevoli (perché non supportate, appunto, dal principio di preclusione) ed eventualmente anche paradossali, nella misura in cui un'evidenza probatoria oggetto di valutazione nell'ambito della fase cautelare (in termini positivi o negativi rispetto al giudizio di cui all'art. 273 c.p.p.) non potrebbe più, pure alla luce del complessivo dinamico svolgimento delle indagini preliminari e degli eventuali conseguenti approfondimenti e novità istruttorie anche sollecitati alla pubblica accusa proprio dall'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari, essere diversamente rivalutata e considerata nel procedimento principale di merito.

Ciò posto, nell'ambito della presente fase principale nessun vincolo formal/preclusivo può dunque essere riconosciuto a quanto deciso nella fase cautelare dal Giudice delle indagini preliminari.

Veniamo, quindi, ai fatti oggetto del merito.

Poco dopo le ore 13.50 del 13 agosto 2007 su segnalazione dell'attuale imputato, due carabinieri in servizio presso la Stazione di Garlasco (il brigadiere Serra Andrea ed il carabiniere scelto Moscatelli Gaetano), dopo avere scavalcato il cancello pedonale ed avere aperto la porta d'ingresso che si trovava socchiusa, entravano nell'abitazione di Chiara Poggi sita a Garlasco in via Pascoli n. 8 (trattasi di una strada a fondo chiuso): appena entrati sulla sinistra notavano un paio di pantofole di colore bianco, un portavasò in metallo rovesciato ed il relativo sottovasò a forma di ciotola capovolto. In prossimità delle scale che conducono al piano superiore venivano osservate diverse chiazze di sangue di cui una particolarmente estesa; altre macchie ematiche venivano rinvenute sul telefono e sulla parete ad esso adiacente; davanti alla scala che conduce al vano cantina veniva osservata una estesa chiazza di sangue ed una ciocca di capelli; la porta di accesso alle scale della cantina era aperta e la luce accesa; in fondo alle scale veniva rinvenuto il corpo di una donna (poi identificato in Chiara Poggi) in posizione prona con la testa appoggiata al muro e i piedi rivolti verso l'accesso alla scala dal piano terra; intorno alla ragazza veniva notata una grande quantità di sangue e la stessa non dava segni di vita.



In sede di autopsia il consulente tecnico del pubblico ministero (dott. Ballardini) individuava la causa della morte nelle “grossolane lesioni cranio-encefaliche, di natura contusiva riscontrate sul cadavere. Di queste, assume indubbiamente ruolo letifero predominante quella della regione parieto-occipitale sinistra, in grado di causare un decesso pressoché immediato” (pag. 41 della relazione tecnica). Il medico/legale riscontrava tuttavia ulteriori lesioni in sede mascellare destra, alle palpebre superiori nonché lesioni puramente ecchimotico-escoriate in regione periorbitale bilateralmente ed altre lesioni di carattere contusivo riscontrate agli arti superiori, all’arto inferiore sinistro e alla cresta iliaca destra.

Il collegio peritale (dott. Varetto, Bison e Robino), come del resto i consulenti tecnici della difesa dell’imputato (prof. Avato e dott. Fabbri), giungono alla medesima valutazione in ordine al fatto che l’ampio complesso lesivo occipitale abbia determinato un sanguinamento profuso ed una sopravvivenza limitata della ragazza.

Quanto al mezzo utilizzato per causare le molteplici lesioni riscontrate al capo di Chiara Poggi il consulente tecnico del pubblico ministero in sede di autopsia svolgeva delle valutazioni sulle sue probabili caratteristiche (stretta superficie battente, linearità-regolarità del/dei margine/i; presenza di punta impiegabile di per sé e probabile natura metallica dello strumento impiegato o della sua parte battente): trattasi, secondo il dott. Ballardini, di uno strumento “pesante” vibrato più volte con notevole forza. Il consulente del pubblico ministero evidenziava l’immagine di un mezzo dotato anche di un filo piuttosto tagliente e/o di una punta acuminata proprio in considerazione del fatto che in sede di esame autoptico sono state riscontrate delle lesioni più da punta e da taglio che non propriamente contusive, come le lesioni alle palpebre superiori e la profonda lesione in regione mascellare destra. In sede di successiva memoria tecnica redatta a margine della disposta perizia medico/legale i consulenti tecnici della pubblica accusa (prof. Pierucci e dott. Ballardini) ipotizzano come probabile mezzo utilizzato per la produzione delle lesioni cranio-facciali ed encefaliche - partendo dal presupposto logico che lo strumento impiegato sia unico e basandosi su una puntuale analisi delle caratteristiche delle suddette lesioni- una forbice da sarto: argomentando fra l’altro che il peso dello strumento in parola, se impiegato con opportuna velocità, è idoneo a provocare frattura cranica, lacerazione encefalica e morte.

Il collegio peritale, pur non escludendo la plausibilità di tale oggetto come arma del delitto, evidenzia rispetto a tale ipotesi alcune perplessità, una delle quali legate alla difficile maneggiabilità di una forbice da sarto, il cui utilizzatore, non avendo lo strumento in parola un manico lungo e pesante (come è presente, ad esempio, nei martelli), non riesce agevolmente ad imprimere una forza molto efficace. Inoltre, i periti evidenziano la presenza di una frattura cranica (isolata rispetto al complesso di fratture occipitali) che presenta una particolare morfologia (ovvero una linea retta che

poi si spezza creando una sorta di “scalino”): ebbene, questa frattura evoca l’azione di un oggetto che abbia uno spigolo tagliente ed una certa massa, come il bordo di un oggetto con una superficie quadrata con la presenza di spigoli e che può battere obliquamente.

In questi termini, lo strumento pare più compatibile, secondo l’interpretazione peritale, con un martello da muratore: quello che presenta una massa battente da un parte ed una specie di lama che termina come uno scalpello dall’altra.

Poggi Giuseppe (il padre della vittima) dichiarava in data 14 luglio 2008 che, verificando attentamente dopo il fatto all’interno della propria abitazione in specie nel locale garage, mancherebbe (secondo i suoi ricordi) un martello da carpentiere (quello che ha il battente da un parte ed una specie di punta biforcuta dall’altra): tipologia di martello, dunque, che non sarebbe chiaramente compatibile con le caratteristiche di alcune delle lesioni riscontrate.

Bisogna a questo punto evidenziare in via conclusiva sul punto che, a fronte di queste valutazioni solo orientative sull’arma del delitto fondate su differenti studi medico/legali delle lesioni presenti sul capo di Chiara Poggi, non è stato rinvenuto lo strumento che, compatibile con il quadro lesivo sopra accennato, possa dirsi oggettivamente riferibile all’azione omicidiaria.

Altre preliminari fondamentali questioni da affrontare riguardano l’epoca della morte di Chiara Poggi e la descrizione della dinamica dell’aggressione con la connessa valutazione sulla durata della stessa.

Il consulente medico/legale del pubblico ministero in sede di relazione tecnica datata 5 novembre 2007 valutava l’intervallo in cui collocare l’ora della morte di Chiara tra le ore 10.30 e le ore 12.00 del 13 agosto 2007 con una maggiore “centratura” tra le ore 11.00 e le ore 11.30.

Questa conclusione veniva a basarsi sui rilievi termometrici, sui rilievi relativi all’evoluzione di ipostasi e sul *rigor mortis* (la c.d. triade classica).

In particolare, in base ai rilievi tanatologici registrati alla preliminare ispezione cadaverica effettuata il giorno dell’omicidio alle ore 17.00 (temperatura rettale pari a 33,1° C; temperatura ambientale di 23° C; ipostasi improntabili, in regione ventrale, consone con la posizione prona del cadavere; *rigor* sfumato ed ubiquitariamente rappresentato) ed in sede di autopsia alle 10.30 circa del 16 agosto 2007 (persistenza del *rigor* e, in particolare, la completa migrazione delle ipostasi in regione dorsale, consona con la posizione supina cui fu posta la salma in occasione dell’ispezione nel corso del sopralluogo, del suo trasporto e della sua conservazione presso l’obitorio) il consulente del pubblico ministero riteneva di poter arrivare con “soddisfacente precisione” all’epoca della morte: il dott. Ballardini, infatti, provvedeva ad una lettura integrata dei tre summenzionati dati biologici -fase di migrabilità totale delle macchie ipostatiche al momento dello

spostamento del cadavere, ovvero alle ore 17.00 e quindi l'ora della morte si collocherebbe circa 6/8 ore prima.

La rigidità cadaverica, che non veniva rilevata dalla dott. ssa del 118 (dott.ssa Rubbi Elisabetta) in sede di constatazione del decesso, solitamente comincia a manifestarsi, argomenta il consulente del pubblico ministero, dopo 3 ore della morte e la generalizzazione del fenomeno si verifica per lo più nel giro di 6/12 ore con successivo progressivo incremento di intensità.

Infine, il dato dell'alterazione della temperatura rettale (ovvero 33,1° C a fronte della temperatura ambientale di 23° C) consentirebbe in base ad un metodo empirico e applicando il c.d. monogramma di Henssge (rispetto al quale il consulente del pubblico ministero non era in grado di avere il valore esatto del peso corporeo di Chiara Poggi e quindi stimava in modo empirico un valore pari a 45/50 Kg) di giungere ad un intervallo minimo di 5 ore ed un valore massimo di 6,30 (rispetto alle ore 17.00 del 13 agosto 2007). Dunque, la morte verrebbe a collocarsi secondo il medico/legale del pubblico ministero, appunto, nell'intervallo fra le ore 10.30 e le ore 12.00 con maggiore probabilità fra le ore 11.00 e le ore 11.30.

Dal canto loro, i consulenti della difesa dell'imputato (prof. Avato e dott. Fabbri) criticavano questo risultato: in particolare, secondo un'impostazione volta a riconoscere maggiore affidabilità scientifica per la valutazione tanatocronologica ai rilievi termometrici, contestavano, fra l'altro, il peso del corpo stimato dal dott. Ballardini (stimato per difetto) nonché la stabilità termica dell'ambiente in cui veniva rinvenuto il cadavere di Chiara nelle ore precedenti al rilevamento della temperatura. Sulla base di una complessiva rilettura di questi e degli altri dati ed avvalendosi anch'essi del monogramma di Henssge, i consulenti della difesa dell'imputato incentravano quindi l'intervallo temporale in cui collocare la morte di Chiara fra le ore 9.00 e le ore 10.00 del 13 agosto. Ora, la valutazione sull'epoca della morte espressa dal consulente tecnico della parte pubblica in sede di relazione autoptica è risultata a questo Tribunale insoddisfacente.

Non solo, perché il contestato peso corporeo, su cui si basavano questi calcoli, non era stato misurato nel corso dell'autopsia e quindi era indispensabile svolgere un approfondimento su tale subaspetto che era assunto come uno dei criteri della valutazione medico/legale in parola; non solo, perché la contestata stabilità termica dell'ambiente in cui è stato rinvenuto il corpo ben poteva essere oggetto di un approfondimento istruttorio di carattere sperimentale; quanto per una considerazione di fondo di carattere più generale che investe, da questo punto di vista, anche i risultati della valutazione sul punto formulata dai consulenti della difesa dell'imputato.

Pur nella consapevolezza propria della comunità scientifica in materia che le valutazioni tanatocronologiche presentano margini di errore molto ampi, gli intervalli temporali proposti sia dal

medico/legale del pubblico ministero sia da quelli della difesa dell'imputato risultavano nel caso di specie eccessivamente ristretti.

Nella complessiva ricostruzione processual/probatoria del fatto omicidiario ciò comportava due gravi rischi (strettamente connessi fra loro): ovvero, da un lato, una sorta di radicalizzazione delle differenti stime come se, una volta ritenuti corretti i dati biologici di riferimento, potesse attribuirsi alla valutazione medico/legale in materia un'infallibile attendibilità scientifica; dall'altro, e conseguentemente, di fare "leva" su questa presunta sicura attendibilità dei risultati tecnici conseguiti e quindi sottovalutare o peggio ancora trascurare del tutto altri eventuali dati estrinseci alla metodologia di accertamento scientifico in senso stretto- dati che, se significativi e convergenti fra loro sotto il profilo appunto logico/fattuale, ben possono, invece, integrare e persino correggere la invero intrinseca debolezza del risultato scientifico in materia.

Ciò posto, gli accertamenti e le valutazioni peritali sul punto hanno offerto un prezioso contributo di chiarezza.

Come premessa generale, il collegio peritale evidenziava come la letteratura e l'esperienza quotidiana insegnino che anche i più raffinati (e spesso complicati) metodi di valutazione sull'epoca della morte siano caratterizzati essenzialmente dalla fallibilità dei risultati: pur tuttavia un dato orientativo può essere offerto.

In primo luogo, i periti hanno risolto i dati che erano incerti e controversi fra le parti: peso corporeo ed eventuali oscillazioni della temperatura ambientale nel luogo di rinvenimento del cadavere.

Quanto al primo dato, i periti concludono (sulla base non solo delle dichiarazioni dei genitori acquisite ai sensi dell'art. 228 III comma c.p.p. ma anche dal fatto che le stesse sono coerenti con i dati antropometrici disponibili, ovvero lunghezza del cadavere, taglia degli indumenti, complessione somatica generale come apprezzabile in fotografia) nel senso che il peso corporeo di Chiara Poggi al momento del fatto non era verosimilmente superiore ai 50 kg- in via prudenziale prendono comunque in considerazione un peso compreso tra 45 e 55 Kg circa.

Con riferimento al secondo aspetto, nel corso delle operazioni peritali del 27 giugno 2009 sono state rilevate in diversi orari le temperature al piano terra dell'abitazione, lungo la scala che conduce al seminterrato ed all'esterno: la temperatura dell'ambiente ove fu rinvenuto il cadavere (pari a 23° C in occasione del sopralluogo del dott. Ballardini alle ore 17.00 del 13 agosto 2007) a distanza di circa due anni era di poco differente (ovvero 22° C) e soprattutto è stata verificata la sostanziale stabilità termica dell'ambiente in parola nell'arco della giornata, non modificata neppure dalla prolungata apertura della porta di comunicazione con il piano terreno della casa. Infatti, la porta a soffietto che dà accesso alla scala è stata tenuta chiusa fino alla misurazione delle ore 13.55 e la

temperatura misurata è stata di 22,5° C alle ore 8.00 e poi di 22° C alle misurazioni delle ore 9.00, 9.50 e 13.55: quindi la porta è rimasta aperta e la temperatura è rimasta tuttavia invariata.

Sulla base, dunque, di questi e degli altri dati conosciuti, la teorica epoca della morte (come definita dal collegio peritale) risulta essere significativamente differente secondo i diversi metodi utilizzati: ovvero, secondo quello fondato esclusivamente sul rilievo della temperatura rettale, il decesso sarebbe avvenuto intorno alle ore 11.00/11.30; seguendo un primo metodo di Henssge (calcoli forniti dal sito internet [www.pathguy.com](http://www.pathguy.com)) per un peso di 50 Kg avremmo un intervallo temporale nel 95% dei casi tra le ore 7.00 e le ore 12.30; sulla base di un secondo metodo di Henssge (calcoli forniti dal sito [www.swisswuff.ch](http://www.swisswuff.ch)) per lo stesso peso avremmo un intervallo temporale nel 95% dei casi fra le ore 8.30 e le ore 14.00; in virtù del c.d. metodo di Moritz A la morte si collocherebbe intorno alle ore 12.30; secondo il c.d. metodo di Moritz B la morte si collocherebbe intorno alle ore 10.00.

Questi metodi si basano, sia pure in forme e modalità differenti fra loro, sulle alterazioni della temperatura corporea (generalmente in decremento) che costituisce, secondo la letteratura scientifica più accreditata, l'indicatore più affidabile.

Con riguardo agli altri fenomeni consecutivi alla morte (formazione e migrabilità delle macchie ipostatiche e comparsa ed evoluzione della rigidità cadaverica) anch'essi adottati nella prassi per la valutazione tanatocronologica, il collegio peritale evidenzia in astratto che gli stessi rappresentano, rispetto al decremento termico, dei parametri ancora più inaffidabili e soggetti ad ampi margini di errore ed in concreto, aderendo sul punto ai rilievi formulati dai consulenti tecnici della difesa dell'imputato, che quanto constatato da parte della dott.ssa del 118 alle ore 14.15 (ovvero sull'assenza di macchie ipostatiche e di *rigor mortis*) va considerato con molta cautela.

Le macchie ipostatiche, infatti, si formano nelle parti declivi del cadavere che, nel caso di Chiara Poggi, erano ampiamente imbrattate di sangue ed in una posizione di appoggio ventrale sui gradini tale da rendere difficoltoso ogni apprezzamento anche da parte di medici legali esperti; inoltre, sottolinea il collegio peritale, le macchie ipostatiche (se anche presenti) non potevano che essere scarsissime per via dell'imponente perdita di sangue. La particolare posizione del cadavere può peraltro incidere anche sulla possibilità del rilievo del dato relativo alla rigidità cadaverica.

Sicuramente attendibili, concludono i periti, sono invece i rilievi del dott. Ballardini che possono essere utilizzati, con gli ampi limiti indicati, come fattori correttivi per l'applicazione del metodo di Henssge.

Dunque, dal complesso di questi accertamenti e valutazioni medico/legali il collegio peritale conclude nel senso di collocare l'epoca della morte di Chiara Poggi nel corso della mattinata del 13 agosto 2007.

Questo ampio arco temporale individuato dal collegio peritale risulta sicuramente quello scientificamente più corretto e rispettoso delle incertezze e fallibilità dei diversi metodi che la comunità scientifica e l'esperienza forense hanno nel corso dei decenni elaborato ed adottato nella valutazione sull'epoca della morte.

Ebbene, laddove il dato scientifico risulta poco preciso, compito del Giudice, che deve comunque ricostruire il fatto di reato nelle sue dimensioni storico/temporali, è quello (laddove concretamente possibile, ovviamente) di integrare lo stesso con diverse categorie concettuali proprie del ragionamento giuridico, utilizzando, quindi, elementi circostanziali processualmente emergenti e procedendo alla loro attenta valutazione logico/fattuale sia nell'autonomia di tali dati sia nella loro lettura integrata.

Se tale operazione condurrà a risultati positivi, gli stessi potranno considerarsi doppiamente ragionevoli: non solo perché compatibili con le probabilistiche valutazioni scientifiche fornite dagli esperti, ma in quanto concretamente "plausibili" sotto il profilo logico/probatorio.

In quest'ottica abbiano nel caso di specie diversi significativi elementi circostanziali.

Alle ore 9.12 vi è dall'interno dell'abitazione la disattivazione del sistema di allarme: lo stesso, durante la notte, era attivato e quindi un estraneo poteva entrare nell'abitazione di Chiara senza che si azionasse il dispositivo elettronico o prima delle ore 1.52 di notte (momento, appunto, di attivazione dell'allarme perimetrale) o solo dopo le ore 9,12 del mattino.

Chiara Poggi aveva indosso al momento dell'aggressione un indumento estivo da notte.

Nello stomaco era contenuto materiale alimentare poltaceo (verosimilmente derivante dall'assunzione di alimenti per colazione, in particolare cereali: si veda sul punto relazione autoptica del dott. Ballardini e consulenza tecnica del pubblico ministero di natura chimico/tossicologica, prof. Angelo Groppi). Sul divano della saletta in fondo al primo piano dell'abitazione venivano rinvenuti una confezione di cereali, un cucchiaino e una confezione di biscotti (su queste abitudini alimentari di Chiara, si vedano le dichiarazioni della madre in sede di sommarie informazioni testimoniali datate 14 agosto 2007); in quella stanza è stata trovata la televisione accesa; le persiane delle finestre dell'abitazione di casa Poggi (anche quelle del soggiorno e del bagno, fatta eccezione per la porta finestra della cucina) sono state rinvenute chiuse; le tende da sole non sono state abbassate; il letto della camera di Chiara è stato rinvenuto non riordinato.

Dunque, bisogna partire innanzi tutto dalla circostanza che un sicuro segnale in vita di Chiara quella mattina si colloca precisamente alle ore 9.12 con la disattivazione dell'allarme perimetrale e verosimilmente con l'apertura della porta finestra della cucina; altra sicura attività compiuta dalla ragazza quella mattina è l'aver fatto (o comunque iniziata) la colazione, verosimilmente sul divano

con la televisione accesa: tale cibo in sede di autopsia è stato rinvenuto ancora nello stomaco, quindi non vi è stato il tempo sufficiente (sicuramente variabile da caso a caso, comunque il carattere “leggero” del cibo ingerito avrebbe dovuto ragionevolmente favorire una digestione in tempi non lunghi) per lo svuotamento gastrico. Con riferimento alla tempistica relativa alla colazione, è peraltro interessante la *chat* (datata 30 luglio 2007) rinvenuta sul computer di Chiara dal collegio peritale informatico (ing. Porta e dott. Occhetti) in cui Chiara scrive ad Alberto che si trovava a Londra: “qui sono le nove tra un pò faccio colazione”.

Fatte salve le suddette azioni (disattivazione allarme, apertura della porta finestra della cucina, assunzione di alimenti per colazione), non sono, invece, emerse evidenze oggettive di altre successive attività che ci si sarebbe ragionevolmente atteso che la ragazza dopo il risveglio e la colazione con il passare dei minuti compiesse: come dare luce agli ambienti dell’abitazione -la situazione generale di penombra del primo piano dell’abitazione è infatti maggiormente coerente con un assetto notturno della casa, peraltro Bermani Franca riferiva che la propria figlia (Pisati Maria Carla, che abitava nella villa confinante con quella dei Poggi) le aveva confidato che era abitudine di Chiara aprire abbastanza presto nel corso della mattina le persiane delle finestre, fra cui quelle del bagno- abbassare le tende da sole (il vicino Gavetta Osvaldo, rientrando alla propria abitazione intorno alle ore 12.30, notava come particolare insolito che le tende da sole dell’abitazione dei Poggi non erano ancora stese a differenza dei giorni precedenti tanto da avere pensato che Chiara ed il proprio fidanzato potessero essersi recati al mare), cambiarsi di abito, riordinare la casa (dal divano della saletta/tv ove si trovavano le confezioni di cibo assunto per colazione, alla cucina dove venivano rinvenuti ancora i due cartoni da pizza acquistati la sera prima, al proprio letto ove aveva dormito).

Il motivo di tale interruzione fra queste due fasi -la prima presente, la seconda in nessuna delle modalità sopra accennate riscontrabile- è più che verosimilmente da attribuirsi, appunto, all’intervenuta aggressione omicidiaria da parte di terzi.

D’altra parte, l’individuazione della morte di Chiara nell’intervallo temporale immediatamente successivo alla disattivazione dell’allarme risulta coerente con un importante dato testimoniale che, per la sua autonoma importanza, dovrà essere oggetto di specifica trattazione e che in questa fase deve essere, tuttavia, introdotto ai fini della presente questione.

La Bermani Franca -che dalle ore 9.10 circa fino alle ore 11.00 circa si trovava prima nel giardino e quindi all’esterno dell’abitazione della propria figlia (Pisati Maria Carla) confinante con quella dei Poggi - precisava che al momento del suo arrivo in bicicletta in via Pascoli intorno alle ore 9.10 notava una bicicletta nera da donna appoggiata sul muro dell’abitazione di Chiara in prossimità del cancello pedonale; che intorno alle ore 10.20 riceveva la visita di una propria amica (Bucciarelli

Carla), di suo marito (Farina Ezio) e del loro nipotino e quindi usciva dal giardino dell'abitazione della propria figlia per sostare sulla strada prospiciente l'ingresso delle due abitazioni (quella della figlia e quella dei Poggi) senza più vedere, in tale circostanze di tempo e di luogo, la bicicletta notata circa un'ora prima; dopo una trentina di minuti la Bermani salutava la Bucciarelli e rientrava in giardino per poi riprendere la propria bicicletta che aveva lasciato davanti all'abitazione della figlia per rientrare a casa sua, sita non lontano da via Pascoli.

Ebbene, in questo lasso temporale in cui la donna sostava sulla strada e poi si allontanava in bicicletta la stessa non ricorda alcun percepito segno di attività umana all'interno dell'abitazione dei Poggi e comunque non vedeva né entrare né uscire qualcuno dall'abitazione dei Poggi né tanto meno notava avvicinarsi (in macchina o in bicicletta) alcuno nei pressi della suddetta abitazione: l'unico dato significativo che ricorda è, appunto, la notata presenza di una bicicletta nera da donna nei pressi del cancello pedonale dell'abitazione di Chiara alle ore 9.10, velocipede che intorno alle ore 10.20 la donna, scendendo in strada, non vedeva più.

Ora, se le probabilistiche valutazioni scientifiche dei medici/legali vengono integrate con questi plurimi e convergenti fra loro dati circostanziali- che, pure estrinseci all'accertamento tecnico in senso stretto, sono parimenti significativi nell'ambito del complessivo ed articolato ragionamento logico/probatorio che deve compiere il Giudice nella ricerca della verità processuale- non si può che concludere sulla complessa fondamentale questione dell'epoca della morte di Chiara Poggi nel senso che è più che ragionevole affermare che la morte della ragazza si collochi nel lasso temporale immediatamente successivo alla disattivazione dell'allarme perimetrale avvenuto alle ore 9.12 di quella mattina.

Strettamente connessa con la tematica dell'ora della morte si pone, quindi, la ricostruzione della dinamica dell'aggressione e correlativamente la valutazione (che come vedremo nel presente processo assume una grande importanza ai fini del *thema probandum*) in ordine all'intervallo intercorso tra l'inizio dell'aggressione e la morte della ragazza. Questo arco di tempo deriva dalla somma della durata dell'aggressione e della successiva sopravvivenza della vittima.

Nella ricostruzione della dinamica dell'aggressione i Ris di Parma hanno utilizzato il metodo della "Bloodstain Pattern Analysis" (BPA): settore delle scienze forensi che studia i vari meccanismi fisici con cui si producono le macchie di sangue (traiettorie, proiezioni, gocciolamenti, strofinii, ecc.) ed hanno individuato all'interno dell'appartamento di Chiara Poggi delle aree d'interesse secondo, appunto, la metodica della BPA.

Prima di esaminare nel dettaglio tale studio, è importante svolgere due considerazioni preliminari di fondo su tale specifica branca delle scienze forensi.

La prima attiene al fatto che tale metodologia tecnica negli ultimi anni è stata oggetto di una



crescente applicazione forense (specie all'estero) ed ha ormai acquisito un sempre più diffuso giudizio di validità da parte della comunità scientifica di riferimento: la quale, proprio nello studio di una pluralità di casi e nel reiterato confronto fra gli esperti del settore, ha progressivamente approfondito e migliorato il proprio sapere specialistico in materia, verificando sul campo l'attendibilità dei risultati volta volta conseguiti.

Proprio alla luce di queste considerazioni anche la giurisprudenza italiana ha riconosciuto piena validità scientifica al metodo della BPA.

La seconda, che spetta comunque al giudice di verificare l'attendibilità in concreto dei risultati caso per caso conseguiti mediante tale tecnica di indagine: a tal fine sarà, dunque, necessario interpretare gli stessi integrandoli anche nel contesto degli altri elementi oggettivi desumibili dai dati di sopralluogo, dagli esami di laboratorio sulle varie tracce e/o reperti acquisiti, dagli esami e valutazioni medico/legali relative alla ferite inferte, da ogni eventuale ulteriore risultato proprio di un diverso sapere specialistico che possa venire in concreto in rilievo e comunque da ogni altra valutazione logico/fattuale a cui i dati circostanziali oggetto di studio possono indurre l'attento osservatore. Insomma, rispetto a tale metodica di indagine il giudice deve attentamente verificare in concreto e sulla base di una complessa ed articolata operazione di controllo –che fra l'altro ricerchi e valuti l'eventuale presenza di ulteriori elementi (di carattere tecnico o anche solo logico/fattuale) rispetto a tale specifica metodica che ne confermino i risultati- la sua concreta affidabilità nel caso di specie.

Ciò premesso, vediamo appunto il merito di tale specifica indagine di BPA.

Sul pavimento del soggiorno, in prossimità della scale, accanto alla ringhiera, viene evidenziata una ampia pozza di sangue (*blood pool*) contornata da alcune macchie ematiche, mentre sulla porzione di pavimento antistante la porta del corridoio si notano altri gruppi di tracce ematiche.

I Ris ipotizzano che vi siano tre aree di vuoto (*void area*) determinate dalla testa della vittima che in una fase articolata dell'aggressione era giacente al suolo e con il capo nelle tre differenti posizioni mostrate nella fotografia n. 3 a pag. 4 della consulenza tecnica dei Ris datata 12 dicembre 2007.

Secondo tale interpretazione, le tracce ematiche che interessano quella parte del pavimento devono intendersi come l'effetto dei primi colpi inferti alla testa da parte dall'aggressore il quale brandiva un colpo contundente che generava un debole *cast-off* (ovvero tracce ematiche distaccatesi dall'oggetto contundente) sulla parete retrostante la fioriera ed anche sul divano e non già di un mero gocciolamento di sangue (*dripping*). La testa della vittima avrebbe quindi assunto due diverse posizioni per poi sostare in prossimità dell'ampia pozza di sangue a ridosso delle scale.

La formazione della summenzionata *blood pool* sarebbe la risultante di distinti meccanismi di formazione verificatesi in successione cronologica: proiezione di sostanza ematica dovuta sia ai

colpi inferti al capo della vittima che ha generato gli schizzi di sangue sul primo gradino (fotografia n. 6 a pag. 6) e sul pavimento, sia al fatto che la testa possa essere stata violentemente sbattuta sul pavimento in prossimità della pozza di sangue ove, peraltro, sono stati ritrovati alcuni capelli della vittima; espansione sul pavimento del sangue proveniente dalle ferite inferte alla testa che ha generato la *blood pool* e quindi, secondo i Ris, è necessario ipotizzare che sia trascorso un lasso di tempo sufficiente per consentire la formazione di tale ampia pozza di sangue e quindi che sia avvenuta una pausa nell'aggressione (forse perché l'autore credeva di aver già ucciso la vittima); successivamente è intervenuta un'azione di trascinamento che ha prodotto quelle tipiche macchie da strofinio visibili sulla porzione di pavimento adiacente alle scale (fotografia n.6 a pag. 6). Rispetto a quest'ultime tracce gli esperti del pubblico ministero evidenziano che l'azione di trascinamento è stata passiva con la vittima pressoché esanime; inoltre, la presenza di tracce prodotte dalle mani insanguinate che si incrociano durante la prima fase di trascinamento per poi diventare pressoché parallele solo in corrispondenza del vaso metallico di rame (fotografia n.9 a pag. 7), sono indici del fatto che Chiara fosse inizialmente distesa sul pavimento su un fianco (con la testa appoggiata sul braccio sottostante verosimilmente destro) e che durante il trascinamento verso il corridoio il busto abbia ruotato su se stesso finendo in posizione prona solo a circa metà dell'azione di spostamento. I Ris evidenziano, quindi, che ad un certo punto le mani della vittima si contraggono all'unisono come segno di reattività (fotografia 10 a pag. 8): a quel punto la ragazza, la cui testa si trovava all'altezza della porta del corridoio, è stata nuovamente colpita al capo generando delle proiezioni ematiche che hanno principalmente attinto il telefono, lo stipite, la parete della porta del corridoio nonché la porta stessa ed il pavimento (fotografie n. 11, 12 e 13 a pag. 9). Infine, per quanto attiene al soggiorno, i Ris evidenziano la presenza di tre piccole tracce ematiche da gocciolamento sulla porzione di pavimento prospiciente il divano: le stesse potrebbero essere riferibili, ipotizzano i tecnici del pubblico ministero, ad una fase iniziale dell'aggressione, ovvero la conseguenza di un pugno sferrato al naso della vittima che, poi, scappa verso le altre aree dell'appartamento (fotografie n. 14 e 15 a pag. 10).

Passando al corridoio, i Ris evidenziano una cospicua traccia di sangue, un gruppo di tracce ematiche ed alcuni schizzi molto allungati diretti all'incirca lungo l'asse del corridoio.

In tale zona vengono anche osservati alcuni depositi di sostanza ematica verosimilmente riferibili alla geometria di soles di scarpa. Chiudendo la porta a soffietto, si osserva un gruppo di tracce ematiche aventi un andamento continuo e la forma sufficientemente collimata: ciò indica che durante la genesi di tale macchie di sangue la porta a soffietto doveva essere chiusa e che tali tracce sono verosimilmente conseguenza del brandeggio dell'oggetto contundente (*cast-off*): brandeggio molto energetico in quanto la traiettoria delle gocce di sangue distaccatesi prosegue con continuità

anche sulle altre pareti del corridoio.

Dunque, secondo la ricostruzione dei Ris, Chiara dopo avere ricevuto il violento colpo al capo che ha proiettato sangue principalmente sul telefono, sullo stipite della porta e sul pavimento del soggiorno antistante la porta stessa (di cui sopra), si accasciava in prossimità della ampia pozza di sangue posta dinnanzi alla porta a soffietto (con la testa dentro il corridoio e con il resto del corpo verso il soggiorno) ed in questa fase di accasciamento al suolo la vittima potrebbe avere sbattuto la testa sul pavimento del corridoio proiettando gli schizzi di sangue molto allungati sopra descritti (fot. 18 a pag. 11). In tale quadro è verosimile, secondo i Ris, che le proiezioni di sangue generate dalle ferite inferte alla testa potrebbero avere prodotto quel gruppo di tracce antistanti alla porta a soffietto. Per quanto riguarda la vistosa macchia di sangue presente sullo stipite della porta, la stessa viene attribuita ai capelli insanguinati della vittima: quindi, viene ipotizzato che l'aggressore abbia aperto la porta a soffietto per gettare la vittima lungo le scale ed in tale manovra la ragazza abbia sbattuto il capo insanguinato sullo stipite della porta.

In tale contesto, i Ris ritengono dunque che le tracce di suola di scarpa prodotte per deposito di sostanza ematica sul pavimento antistante la porta a soffietto siano state lasciate proprio da chi ha effettuato tale manovra di spostamento della vittima.

Per quanto riguarda le scale del vano cantina, i consulenti tecnici del pubblico ministero individuano sui gradini (che vengono identificati con i numeri 0,1,2,3 e seguenti, intendendo con gradino "zero" il gradino sullo stesso piano del pavimento del corridoio) alcune tracce ematiche di possibile interpretazione: quelle da gocciolamento dal capo insanguinato della vittima (gradino 0,1,2,3) e quelle proiettate a "pioggia" sulla parete soprastante i gradini 3 e 4 che indicano uno sciame di goccioline di sangue verosimilmente distaccatesi dai capelli carichi di sangue della vittima la quale, sollevata e gettata a faccia in avanti lungo le scale, avrebbe urtato violentemente la testa su uno dei gradini sottostanti (presumibilmente il terzo): si vedano fotografie n. 24 e 25 a pag. 15 della relazione dei consulenti della pubblica accusa.

In una fase immediatamente successiva il capo della vittima è finito sul gradino 4, il *pattern* soprastante ai gradini dal 4 al 7 è diretto verso la parte discendente delle scale e la peculiare forma a "pioggia" è riferibile all'effetto dei capelli insanguinati così come per il *pattern* sopra indicato soprastante ai gradini 3 e 4: i Ris ipotizzano dunque, alla luce di questo dato, o che il capo della vittima abbia ancora una volta sbattuto violentemente la testa sul gradino 4 producendo quel vistoso spruzzo di sangue che si estende sul gradino 4 stesso e su parte del 5 nonché la proiezione del sangue pure sull'alzata tra il gradino 4 e 3 (si veda fotografia 26 a pag. 16) o che la vittima (distesa lungo le scale a testa all'ingiù con il capo adagiato sul gradino 4) abbia ricevuto un ulteriore e definitivo colpo alla testa.

A questo punto il capo ha strofinato sul gradino 4 ed ha toccato anche la parete ad esso soprastante come emerge dalle tracce ematiche presenti sulla suddetta porzione di parete; analogo fenomeno è avvenuto in corrispondenza del gradino 5 e 6 ma, a differenza del 4, il sangue ha avuto sufficientemente tempo per dilagare e formare su entrambi i gradini delle *blood pool*: tale maggiore lentezza nel progressivo scivolamento (suggerita anche dalla forma ad arco delle tracce di contatto prodotte dalla testa insanguinata della vittima inerte che ha strofinato sulla parete soprastante i gradini 4, 5 e 6) è verosimilmente da iscrivere all'inerzia del corpo sottoposto alla naturale azione della forza di gravità piuttosto che ad un'azione di spinta esercitata dall'aggressore.

In questa azione di progressivo scivolamento, si sarebbe verificato un graduale scostamento della testa insanguinata dalla parete delle scale, ciò si ricava anche dall'assenza di tracce ematiche prodotte dallo strofinio del capo insanguinato sulla parete, che si osserva a partire dal gradino 7 in giù (si vedano fotografie n. 28 e 29). La lentezza con cui è avvenuto lo scivolamento lungo questo tratto di scale è testimoniato dalla presenza di ampie pozze di sangue sui gradini 7, 8 e 9 che richiedono per la loro formazione un tempo sufficientemente lungo (si vedano fotografie n. 30 e 31 a pag. 18 della relazione dei consulenti tecnici del pubblico ministero). Il successivo dilagare del sangue sui gradini 10, 11, 12 e 13 (che è l'ultimo gradino della scala) è fisiologico, secondo i consulenti, considerate le lesioni al capo e la postura della vittima a testa in giù: Chiara è stata rinvenuta cadavere con la testa sul gradino 9.

Volendo trarre da questa articolata ricostruzione della dinamica dell'aggressione svolta dai Ris secondo la metodica della BPA alcune ad essa strettamente conseguenti valutazioni sull'intervallo di tempo intercorso tra l'inizio dell'aggressione e la morte di Chiara, da un lato, e fra l'inizio dell'aggressione ed il momento in cui la vittima raggiunge la posizione per così dire finale in cui veniva rinvenuta cadavere, dall'altro, si possono ricavare due importanti elementi.

Il primo: tra la fase di aggressione relativa al locale soggiorno e quelle successive riguardanti il trascinarsi del corpo di Chiara lungo il corridoio, gli ulteriori colpi inferti alla testa della vittima lungo lo stesso, l'apertura della porta a soffietto e l'ultima fase relativa al vano scale è stata individuata dai Ris una pausa nella dinamica omicidiaria - pausa che si ricava dal lasso di tempo necessario per la formazione dell'ampia pozza di sangue presente alla base della scala che conduce al piano superiore dell'appartamento.

Il secondo: l'aggressore terminava la propria azione violenta gettando il corpo della vittima lungo le scale oppure dandole un ultimo definitivo colpo alla testa quando Chiara distesa a testa all'ingiù aveva il capo adagiato sul quarto gradino della scala mentre il successivo scivolamento della ragazza dal quinto fino al nono gradino sarebbe avvenuto, secondo i consulenti del pubblico ministero, per effetto dell'inerzia del corpo sottoposto alla naturale azione di gravità e piuttosto

lentamente -altrimenti non si spiegherebbero le ampie *blood pool* presenti, appunto, dal quinto al nono gradino ove è stata rinvenuta la vittima in posizione di quiete.

Venendo alle valutazioni sulla dinamica e durata dell'aggressione formulate nelle diverse memorie tecniche depositate dai consulenti della difesa (prof. Avato e dott. Fabbri), viene ipotizzato che il trasporto del corpo di Chiara dal locale soggiorno ove si trovava, dopo una prima aggressione, in posizione prona in prossimità della base delle scale che conduce al piano superiore sino alle scale del vano cantina sia avvenuto verosimilmente da due persone. Uno dei due avrebbe sostenuto gli arti inferiori della vittima (rivolti alla porta d'ingresso dell'abitazione con il capo verso il tinello) e l'altro il tronco. Questa ricostruzione si basa principalmente sullo studio delle macchie ematiche presenti sulla scena del delitto: in particolare secondo i consulenti tecnici della difesa dell'imputato assumono particolare significanza l'altezza degli schizzi di sangue trovati sia sullo stipite della porta del corridoio in prossimità del telefono sia sulla porta a soffietto nonché la formazione di pozze di sangue solo a partire dal quarto gradino del vano scale mentre i primi gradini risultano interessati solo da gocciolature.

Quest'ultima circostanza sarebbe indicativa di un corpo che non è stato trascinato ma sollevato e quindi della necessaria presenza per il compimento di tale operazione di due persone. I consulenti della difesa evidenziano, inoltre, a sostegno di questa ipotesi che il corpo sanguinante di Chiara presentava comunque un peso tale da richiedere appunto per il suo trasporto l'intervento di almeno due persone.

Con riferimento alla durata di queste fasi di trasporto del corpo della vittima, i consulenti della difesa dell'imputato evidenziano che la prima pozza collocata sul pavimento del soggiorno ha dimensioni tali da richiedere un tempo di appoggio non inferiore ai 15 minuti; la pozza formatosi sul pavimento antistante l'ingresso alla scala del vano cantina può avere richiesto circa 5 minuti e le pozze collocate dal gradino 4 al 9 della suddetta scala hanno richiesto, ciascuna di queste, alcuni minuti di appoggio: concludono, dunque, nel senso che il trasporto del corpo abbia richiesto circa 45 minuti per il suo completamento.

Il collegio peritale (dott. Varetto, Bison e Robino) nella relazione peritale e nell'audizione in udienza fornisce una verosimile dinamica dell'aggressione omicidiaria nei seguenti termini: in corrispondenza dell'ampia pozza di sangue alla base della scala che conduce al primo piano vi è stato probabilmente un urto della testa della ragazza contro il pavimento (di questo fatto sarebbero indicative le macchie a spruzzo che si irradiano da questa pozza di sangue).

Chiara perdeva quindi conoscenza e non subiva grosse ferite sanguinanti. Infatti, se non vi fosse stata una perdita di conoscenza, probabilmente non si sarebbe formata una pozza di sangue concentrata e gli arti superiori non sarebbero stati trascinati in modo passivo senza segni di reazioni

volontarie. Inoltre, mancando una diffusione ampia di sangue lungo il percorso di trascinamento che invece è riscontrabile a partire dalla metà della scala del vano cantina, è plausibile argomentare in ordine al fatto che le lesioni di questa prima fase fossero non fortemente sanguinanti: ad esempio, epistassi nasale, piccole ferite sulle palpebre, riscontrata ferita da arma impropria alla tempia e non quelle importanti e profonde ferite alla regione mascellare o alla regione occipitale che avrebbero dovuto lasciare segno di sé come sanguinamento ancora attivo sul pavimento durante il trascinamento.

Allo stipite della porta del corridoio è riscontrabile un nuovo importante sanguinamento che causa degli spruzzi vicino al mobiletto dove si trova il telefono ed una pozza di sangue sul pavimento in prossimità della soglia della scala che va in cantina: ciò può trovare spiegazione nel fatto che la ragazza che, prima veniva trascinata passivamente, abbia potuto per qualche attimo riprendersi con il tentativo di assumere una posizione eretta e che l'aggressore l'abbia quindi nuovamente colpita.

Viene, quindi, evidenziata come significativa la circostanza che i primi gradini della scala del vano cantina presentino solo degli imbrattamenti di sangue mentre a partire dal quarto gradino in giù vengono constatate grosse pozze con evidenti segni di scolo lungo i gradini: considerato che la testa del cadavere (unica fonte di sanguinamento) si trovava a valle dei primi gradini ampiamente imbrattati, è ragionevole affermare, secondo il collegio peritale, che il corpo, che in questa fase probabilmente sanguinava in modo più abbondante, abbia soggiornato per un certo tempo in una posizione diversa da quella terminale con la testa situata a livello di uno dei gradini superiori.

Con riferimento alle cause di questo scivolamento il collegio peritale ritiene ragionevole affermare che vi siano stati altri contatti violenti: indicativi in tal senso sarebbero gli spruzzi di sangue sulla parte alta delle pareti del vano scala. In questa ipotesi l'ulteriore scivolamento del corpo lungo la scala potrebbe essere stato causato dalle sollecitazioni meccaniche conseguenti ai traumatismi che hanno determinato l'ampio complesso lesivo occipitale a seguito del quale il sanguinamento fu senz'altro profuso e la sopravvivenza limitata.

I periti non escludono, tuttavia, come causa esclusiva o concorrente uno scivolamento spontaneo del corpo: evidenziano, da questo punto di vista, che la scala in questione è piuttosto ripida e che la presenza di sangue su cui poggiava parte del corpo può avere facilitato tale eventuale naturale discesa.

Infine, il collegio peritale evidenzia che le accertate ecchimosi alla testa, agli arti superiori e agli arti inferiori ben possono essere l'espressione di una prima colluttazione avvenuta anche a mani nude.

Dunque, dal complesso di queste considerazioni ed in particolare dalla presenza di una prima pozza di sangue alla base della scala che conduce al piano superiore, che avrebbe richiesto un apprezzabile

lasso temporale per formarsi, nonché dalla sosta del corpo di Chiara lungo i primi gradini delle scale per poi scendere (spontaneamente o seguito di altri traumatismi) verso la fine delle stesse, il collegio peritale conclude nel senso che l'aggressione non si è ridotta in un atto fortemente concentrato nel tempo, essendo individuabili almeno due fasi cronologicamente ben distinte.

Sulla sopravvivenza della vittima, in sede di relazione autoptica il consulente del pubblico ministero (dott. Ballardini) effettuava indagini istologiche che confermavano il carattere di vitalità delle lesioni cranio-encefaliche (iniziale infiltrazione di granulociti) cronologicamente riconducibili ad un intervallo di tempo nell'ordine di una decina di minuti precedente la morte, mentre le indagini di carattere immunoistochimico davano esito negativo: segno che la sopravvivenza sarebbe stata inferiore al tempo di 30 minuti circa.

Nella successiva memoria tecnica redatta dai consulenti del pubblico ministero (prof. Pierucci e dott. Ballardini) nell'ambito della disposta perizia medico/legale i consulenti tecnici precisavano, tuttavia, che i dati sopra ricordati hanno un valore solo orientativo e che quindi il momento dell'aggressione rispetto a quello della morte può essere oggetto solo di una stima.

Il collegio peritale concordava con il giudizio summenzionato espresso dai consulenti tecnici del pubblico ministero relativo all'attendibilità di queste indagini (istologiche ed immunoistochimiche), evidenziando al proposito che una buona affidabilità di un metodo che aiuti a risalire al tempo di sopravvivenza dopo la produzione di una determinata lesione si può avere per intervalli di tempo di molte ore ma non laddove l'intervallo sia, per esempio, nell'ordine di alcuni diversi minuti.

Ora, dal complesso di queste diverse valutazioni e letture dei dati disponibili è possibile svolgere alcune fondamentali considerazioni sulla dinamica e durata dell'aggressione che presentano una ragionevole plausibilità.

Emergono sicuramente almeno due fasi cronologicamente ben distinte.

Nell'ambito della prima, Chiara cadeva ferita alla base della scale che conducono al primo piano.

Non potendo conoscere l'esatta dinamica dell'aggressione, se ad esempio questo primo importante spargimento di sangue sia stato preceduto da una colluttazione a mani nude, non possiamo sapere quali delle ferite e/o lesioni riscontrate poi in sede autoptica avesse la ragazza in quel momento. Tuttavia, la presenza di schizzi sulla base del primo gradino nonché la constatazione di tracce (pure deboli) dovute all'impatto delle gocce di sangue distaccatesi durante il brandeggio dell'oggetto contundente (c.d. *cast-off*) sulla parete retrostante la fioriera ed anche sul divano del soggiorno portano a ritenere probabile che l'aggressore già in questa fase (o comunque in una parte di questa) avesse colpito alla testa Chiara brandendo un mezzo contundente. Del resto, la presenza di capelli

recisi in presenza della suddetta pozza è ben compatibile con l'effetto dei colpi al capo inferti con il corpo contundente.

E' altrettanto ragionevole affermare che il capo di Chiara sia stato violentemente sbattuto contro la pozza di sangue già esistente: in questo senso depongono le macchie di sangue radiali rispetto alla pozza che già esiste. In questa fase Chiara perdeva conoscenza: la successiva fase di trascinarsi passivo di cui sono indice le strisciate determinate dal dorso delle mani della vittima nonché il carattere concentrato della pozza di sangue formatasi ne sono indici convergenti.

Quanto al tempo necessario per la formazione della suddetta *blood pool*, come correttamente e convincentemente argomentato dal collegio peritale non è possibile svolgere delle precise quantificazioni. In effetti, non conoscendo quali specifiche delle multiple ferite e lesioni poi riscontrate sul cadavere avessero in quel momento interessato la vittima non è possibile fare una valutazione attendibile in termini di minuti. Quello che possiamo tuttavia affermare (e su questo vi è convergenza fra l'analisi della BPA svolta dai Ris e le considerazioni medico/legali dei periti) è che il capo di Chiara è rimasto in quella posizione per un apprezzabile intervallo temporale tanto da determinare una sorta di "pausa" nell'aggressione.

Nell'ambito dell'inizio della c.d. seconda fase si collocano, invece, gli schizzi di sangue che interessano il telefono, lo stipite della porta del corridoio ed il pavimento antistante la porta stessa.

A questo riguardo sono convincenti le valutazioni dei consulenti tecnici del pubblico ministero che hanno evidenziato la differenza morfologica fra le tracce di sangue generate dai capelli insanguinati presenti sulla porta a soffietto dello scantinato e gli schizzi da spruzzo che hanno interessato la zona della porta di passaggio tra salone e tinello: quest'ultimi, dunque, non sono verosimilmente da attribuire all'impatto del capo insanguinato contro lo stipite avvenuto durante il trasporto del corpo ad una certa altezza da terra come sostenuto dai consulenti della difesa ma ad un ulteriore colpo inferto al capo di Chiara. Pure nell'impossibilità (comune con la c.d. prima fase relativa al locale soggiorno) di definizione delle sue esatte modalità concrete di svolgimento, questa c.d. seconda fase è sicuramente caratterizzata da una ancora più accentuata violenza e gravità nei traumatismi inferti. Ciò si ricava dalla lettura integrata e ragionata di alcuni dati.

I Ris secondo la metodica della BPA hanno valutato la presenza di una continuità di tracce ematiche rilevate sia sulla porta a soffietto sia sulle altre pareti del corridoio (si vedano fotografie n. 19, 20, 21 a pag. 12 e seguenti della relazione dei consulenti tecnici del pubblico ministero) come verosimilmente riferibili all'impatto - con la porta a soffietto inizialmente chiusa- delle gocce di sangue distaccatesi durante un brandeggio molto energico del corpo contundente.

Il collegio peritale, da parte sua, ha evidenziato che la presenza di sangue durante il trascinarsi del corpo dal soggiorno fino alla porta che separa tale ambiente dal tinello è relativamente modesta



rispetto, invece, alla ben più abbondante scia ematica (che ha prodotto anche degli evidenti segni di scolo) presente lungo i gradini della scala del vano cantina.

Questa constatazione induce il collegio peritale a ritenere ragionevole che la ragazza nella c.d. prima fase dell'aggressione non avesse subito le più gravi e sanguinanti ferite in regione mascellare ed occipitale.

Dunque, le evidenze di un brandeggio molto energico del corpo contundente nella zona davanti alla porta a soffietto e le abbondanti pozze di sangue rinvenute lungo la scala al termine della quale è stata trovata la ragazza e non lungo il percorso fra la prima pozza di sangue alla base della scala che conduce al primo piano e la porta del tinello inducono concordemente ad affermare come concretamente ragionevole che Chiara abbia subito le più importanti e sicuramente mortali ferite in questa c.d. seconda fase.

La ragione di questo sviluppo dell'azione omicidiaria è probabilmente da attribuirsi ad una qualche forma di reattività della ragazza durante il suo trascinarsi verso la zona prospiciente la porta a soffietto del vano cantina (ipotesi che viene ritenuta plausibile, peraltro, sia dai RIS che dal collegio peritale).

Nello svolgimento di questa c.d. seconda fase, l'aggressore ad un certo momento apriva la porta a soffietto: la ragazza veniva quindi verosimilmente sollevata e gettata a faccia in avanti lungo la scala, urtando violentemente la testa su uno dei gradini sottostanti (presumibilmente il terzo)- in questo senso sono eloquenti (come evidenziato dai consulenti del pubblico ministero) quegli schizzi di sangue proiettati a "pioggia" sulla parete soprastante i gradini 3° e 4° che indicano uno sciame di goccioline ematiche verosimilmente distaccatosi dai capelli carichi di sangue della vittima.

Bisogna, inoltre, evidenziare che alcune delle plurime lesioni di carattere contusivo riscontrate nelle altri sedi corporee (agli arti superiori, all'arto inferiore sinistro e alla cresta iliaca destra) ben sono compatibili con questa azione consistita nel gettare il corpo lungo le scale: dunque, anche da questo punto di vista, non vi sono convincenti elementi oggettivi di riscontro all'ipotesi difensiva secondo cui il corpo di Chiara non sarebbe stato gettato sui primi gradini della scala, ma lì "collocato".

Con riferimento, quindi, all'ultima fase in cui il corpo di Chiara è passato dalla metà (circa) della scala fino quasi al termine della stessa, le cause più plausibili sono tre: un progressivo lento scivolamento spontaneo; i traumatismi causati da altri colpi inferti alla testa della vittima; una spinta verso il basso da parte dell'aggressore.

Queste alternative possono certo coesistere nel senso che ad un colpo finale inferto alla vittima con il capo adagiato sul 4° gradino può essere, ad esempio, seguito il graduale successivo scivolamento per effetto della naturale azione della forza di gravità o una successiva spinta prodotta con il piede dall'aggressore.

Ciò che può dirsi ragionevolmente certo è comunque che il capo di Chiara (unica fonte di sanguinamento) ha soggiornato per un certo lasso temporale in una posizione diversa da quella terminale, con la testa, dunque, situata a livello di uno dei gradini superiori.

Non potendo conoscere l'esatta dinamica di concretizzazione di quest'ultima fase, la determinazione di questo tempo non può che essere oggetto di una valutazione solo orientativa. Certo, in questa fase le ferite poi riscontrate sono tutte (o quasi) presenti e quindi il sanguinamento fu sicuramente profuso, tuttavia le più che abbondanti scie di sangue che scendono a partire dal 4° gradino devono avere richiesto, per la loro formazione, almeno qualche minuto.

Dunque, concludendo su questa complessa tematica relativa alla durata dell'aggressione omicidiaria a danno di Chiara Poggi, il carattere almeno bifasico della stessa, la presenza di un'ampia pozza di sangue alla base della scala che conduce al primo piano e le più che abbondanti pozze di sangue che scendono a partire dal 4° gradino consentono di affermare con ragionevole certezza che la durata complessiva dell'aggressione (intesa come somma della durata degli episodi violenti e della successiva sopravvivenza della vittima e/o comunque del raggiungimento della posizione finale in cui è stato rinvenuto il suo corpo) non si è ridotta in un atto fortemente concentrato nel tempo ma ha richiesto almeno alcuni diversi minuti.

In questi termini si verifica, peraltro, la sostanziale convergenza nelle valutazioni tecniche dei consulenti del pubblico ministero (si veda sia la relazione dei Ris mediante la metodica della BPA datata 12 dicembre 2007, sia l'ultima memoria tecnica datata 28 settembre 2009 redatta dai medici legali prof. Pierucci e dott. Ballardini), dei consulenti della difesa dell'imputato e del collegio peritale. Dal canto suo, il consulente della parte civile (prof. Genitilomo) concorda comunque sulla presenza di almeno due fasi cronologicamente ben distinte e ritiene, inoltre, più verosimile che l'ampio complesso lesivo occipitale sia avvenuto nella c.d. seconda fase.

Nella complessiva ricostruzione della probabile dinamica dell'aggressione non vi sono invece (come sopra argomentato) sicure evidenze dimostrative della presenza di almeno due aggressori come sostenuto dai consulenti della difesa dell'imputato.

Ciò complessivamente posto, viene accusato di questo omicidio il fidanzato di Chiara Poggi, Alberto Stasi.

Uno dei primi elementi addotti dalla pubblica accusa a sostegno di questa ipotesi riguarda i contenuti e le tempistiche della telefonata eseguita al 118 alle ore 13.50.24 (della durata di 059s) da parte dell'imputato.

Per quanto riguarda i contenuti: viene evidenziato che dalla suddetta telefonata emergerebbe un tono "freddo" ed innaturalmente "distaccato" incompatibile con il riferito immediatamente precedente rinvenimento della propria ragazza nelle condizioni in cui effettivamente si trovava.

Per quanto riguarda la tempistica: si sottolinea che a differenza di quanto dichiarato nelle sue prime sommarie informazioni testimoniali (poi sostanzialmente confermate nelle successive dichiarazioni rese in sede di presentazione spontanea in qualità di indagato ex art. 374 cpv c.p.p. in data 22 agosto 2007), secondo cui la telefonata al 118 sarebbe avvenuta negli attimi immediatamente successivi all'uscita precipitosa da casa Poggi, in realtà la suddetta chiamata sarebbe cominciata solo davanti alla vicina caserma dei carabinieri di via Dorno 10 alla quale lo Stasi diceva appunto di recarsi non appena scoperto il corpo della propria ragazza.

Partiamo dalla prima questione.

Entriamo, qui, nell'ambito della complessa problematica inerente alla definizione e rilevanza degli stati emotivi nel mondo giuridico.

Vi sono molteplici esempi nel nostro diritto penale sostanziale di rilevanza giuridica degli stati soggettivi dell'agente o anche del soggetto passivo: la crudeltà come aggravante comune di cui all'art. 61 n. 4 c.p.; la crudeltà come elemento tipico del reato di maltrattamento di animali di cui all'art. 544 *ter* c.p.; l'indifferenza verso gli altrui beni giuridici sottesa all'aggravante comune di cui all'art. 61 n.1 c.p.; l'ira come elemento costitutivo della circostanza attenuante della provocazione di cui all'art. 62 n. 2 c.p.; la paura, l'ansia, il timore come eventi tipici della condotta di atti persecutori di cui all'art. 612 *bis* c.p..

Nella articolata operazione giurisprudenziale di corretto inquadramento giuridico di certi accadimenti storici e/o di valutazione della gravità concreta degli stessi ai fini della determinazione della pena da applicare al responsabile, non possono poi non venir prese in considerazione -come argomentato, peraltro, da un'illustre studiosa nordamericana in una sua recente pubblicazione- gli stati emotivi delle persone (autori o vittime del reato).

Non vi è alcun dubbio, ad esempio, che al fine di decidere se la condotta del soggetto che spari al proprio rapinatore possa integrare la scriminante della legittima difesa reale o putativa o l'omicidio volontario sarà importante accertare se lo stesso abbia agito con una fredda volontà vendicativa oppure sconvolto dalla paura del fatto ingiusto che stava appena subendo; analogamente non potrà ricevere lo stesso trattamento sanzionatorio (ferma ogni questione in tema di imputabilità e di configurabilità dell'"attualità" del pericolo come elemento costitutivo della legittima difesa) la figlia che uccida il proprio padre indotta dall'avidità di conseguire anzi tempo l'eredità o in preda alla disperazione dopo l'ennesimo violento abuso sessuale subito.

A ben vedere, dunque, l'operazione di definizione e rilevanza degli stati emotivi segue il fatto storico come concretamente accertato sia nelle sue modalità concrete di svolgimento sia nella sua attribuzione soggettiva. A titolo esemplificativo: intanto il soggetto passivo di cui all'art. 612 *bis* c.p. può dirsi che versi in uno stato di ansia e/o paura giuridicamente rilevante in quanto siano stati

previamente accertati in concreto gli atti persecutori, il soggetto che li poneva in essere ed il complessivo contesto storico/fattuale in cui si inserisce la vicenda.

Ancora, e tornando al caso di specie, partendo dalle dinamiche concrete di esecuzione dell'aggressione mortale a danno di Chiara Poggi, il pubblico ministero contestava l'aggravante dell'aver agito con crudeltà (artt. 577 e 61 n. 4 c.p.): tale stato emotivo viene, quindi, ricavato sulla base appunto della previa accertata (o comunque ritenuta tale) dinamica concreta dell'aggressione omicidiaria.

Se affrontiamo, invece, la questione della possibile valenza degli stati emotivi/passionali nell'ambito del ragionamento logico/probatorio, il più consistente problema attiene al loro esatto accertamento e quindi, usando appunto il vocabolario processuale, alla loro prova.

Proprio la caratteristica del dato in esame che attiene alla sfera interiore del soggetto valutato impone, infatti, il massimo rigore nella corretta lettura dello stesso.

Con un'ulteriore peculiarità: qui l'elemento concreto oggettivo rappresentato dal fatto delittuoso (nel suo complesso) non può costituire il dato di evidenza dello stato emozionale (come negli esempi precedenti) ma è quest'ultimo che dovrebbe costituire il dato inferenziale per giungere (o comunque concorrere a giungere) al fatto di reato e alla sua ascrivibilità soggettiva.

Dunque, non si può non notare il pericolo di cadere in un evidente vizio logico per cui la circostanza indiziante –la dedotta manifestata freddezza di Stasi parlando con l'operatrice del 118– presupporrebbe, per la sua ragionevole sussistenza, proprio la circostanza (Stasi ha ucciso la propria fidanzata) che dovrebbe, invece, concorrere a provare sia pure in via indiziaria.

Sviluppiamo il ragionamento dell'assunto accusatorio sul punto: Stasi manifesta tutta la “freddezza” ed il “distacco” di una persona che ha da poco ucciso la propria fidanzata e non riesce, quindi, nel primo contatto con il mondo esterno (la telefonata al 118) a qualificarla subito (se non dietro sollecitazione dell'interlocutrice) nel suo pregresso rapporto affettivo.

Vediamo ora alcune soltanto delle ipotesi alternative: in realtà Stasi è molto agitato e spaventato per ciò che di sconvolgente ha visto, la sua reazione è, quindi, la conseguenza di un grave momentaneo shock emotivo: tant'è che, pochi minuti dopo, il carabiniere che era vicino a lui mentre parlava al telefono con i propri familiari davanti all'abitazione dei Poggi notava che Stasi era agitato, nervoso e quasi piangente.

Scegliere fra le diverse alternative possibili avvalendosi di dati storici (processualmente emergenti) diversi dall'attribuzione soggettiva del fatto storico è ragionevolmente impossibile: ad esempio, nel corso della telefonata Stasi confondeva il numero di casa propria con il numero dell'abitazione di Chiara; il Brigadiere Serra e l'appuntato Moscatelli -che sono i primi a ricevere il ragazzo in caserma- constatavano in Stasi una significativa agitazione (specie motoria); dal successivo esame

testimoniale dei due carabinieri emergeva la circostanza che a Stasi all'arrivo della prima ambulanza veniva misurata la pressione.

E' evidente, dunque, che un'operazione di lettura con ragionevole certezza dell'effettivo stato d'animo di Alberto Stasi in quei momenti da utilizzare come base per un ragionamento inferenziale di carattere processual/probatorio sarebbe priva di un valido e plausibile fondamento oggettivo.

Le uniche adeguate "lenti" necessarie ad una affidabile lettura del reale stato emotivo di Alberto Stasi in quelle decine di minuti sono infatti rappresentate, in coerenza con quanto sopra rilevato, dal fatto storico e dalla sua attribuzione soggettiva.

Definire il dato emozionale (scartando le ipotesi alternative) partendo proprio dal *thema probandum*, significherebbe insomma anteporre la conclusione alla premessa.

Affrontiamo, quindi, la seconda connessa questione relativa al momento in cui Alberto Stasi chiamava l'operatrice del 118.

Vediamo, in primo luogo, le dichiarazioni di Stasi in merito.

Nelle sommarie informazioni testimoniali del 13 agosto 2007 ore 16.00 l'attuale imputato dichiarava di essere uscito dall'abitazione dei Poggi, dopo avere visto il corpo di Chiara, e di avere chiamato il 118 mentre si recava in macchina alla caserma dei carabinieri.

In sede di s.i.t. datate 13 agosto 2007 ore 23.45 riferiva di avere composto il numero 118 appena uscito dall'abitazione di Chiara; di avere errato nella digitazione in quanto non premeva, dopo aver composto il numero, il tasto di attivazione della chiamata ma di rifiuto; salendo in macchina e recandosi presso la caserma dei carabinieri, nuovamente chiamava il 118 e parlava con l'operatrice; la conversazione telefonica era ancora in corso quando giungeva in caserma.

In sede di s.i.t. datate 17 agosto 2007 dichiarava di essere uscito dall'abitazione dei Poggi e di avere avviato il motore e ricomposto il numero del 118 o viceversa (dopo un primo tentativo fallito); faceva inversione di marcia dirigendosi verso il fondo della strada ove si trova un lieve allargamento della sede stradale; mentre guidava parlava con l'operatrice del 118 e arrivava in caserma mentre ancora parlava con l'operatrice; arrivato in caserma gli veniva incontro un carabiniere mentre ancora stava parlando al telefono.

In sede di dichiarazioni spontanee rese in qualità di indagato datate 22 agosto 2007, oltre a confermare sostanzialmente le precedenti dichiarazioni, dichiarava sul punto di essere uscito di casa, di avere provato una prima volta a comporre il numero del 118 errando, quindi di aver provato nuovamente: non ricorda se abbia ricomposto la chiamata e quindi messo in moto, disinserendo l'antifurto o viceversa; faceva inversione di marcia portandosi pochi metri avanti lungo la via Pascoli; non escludeva nemmeno di avere attivato nuovamente la chiamata al 118 quando in macchina era in prossimità dell'incrocio fra via Pascoli e via Pavia; comunque, mentre parlava al

telefono guidava l'autovettura per arrivare in caserma; dichiarava di non avere la sensazione del tempo che possa avere impiegato per fare in macchina quel tragitto da casa Poggi sino alla caserma dei carabinieri.

Ciò premesso, in primo luogo emerge dall'ascolto della suddetta telefonata un dato certo: a partire dal secondo 0.29 della chiamata Stasi si trovava dentro la caserma. Ciò si ricava chiaramente in primo luogo dalla ben udibile voce del carabiniere Narcisi Ernesto il quale, dopo essere sceso al piano terra udendo il campanello della caserma suonare più volte, al secondo 0.38 chiamava "Andrea" (ovvero il brigadiere Serra Andrea): si veda sul punto l'annotazione di p.g. datata 20 settembre 2008.

Il brigadiere Serra Andrea, sentito come testimone, confermava effettivamente che intorno alle ore 13.50 veniva suonato il campanello della caserma, al che lo stesso si affacciava dalla finestra e vedeva Stasi al telefono. In secondo luogo, dal fatto che lo stesso Stasi al secondo appunto 0.29 della chiamata informava l'operatrice del 118 di essere appena arrivato dai carabinieri.

Ora, tenuto conto del tempo fisiologico necessario al carabiniere Narcisi per scendere le scale e trovarsi di fronte Stasi che parlava al telefono al secondo sopra indicato (0.38) e considerato che il collegio peritale tecnico/informatico (ing. Porta e dott. Occhetti) ha accertato che non vi è stato un tempo di attesa fra l'attivazione della chiamata e la risposta dell'operatrice, è ragionevolmente certo che la chiamata è iniziata non più di pochi secondi prima che Stasi suonasse il campanello della caserma.

Da questo punto di vista le valutazioni (peraltro solo probabilistiche) fornite dai periti basate sul fatto che la suddetta chiamata agganciava una cella più compatibile con la zona in prossimità di casa Poggi che non quella relativa alla caserma dei carabinieri dove cella miglior servente risulta essere un'altra non sono coerenti con gli attendibili e convergenti elementi testimoniali e fattuali sopra indicati. Del resto, come spiegato dal collegio peritale tecnico/informatico nel corso dell'udienza, è comunque ben possibile che, provenendo dall'area di casa Poggi, il telefono in uso a Stasi avesse mantenuto, pur entrando in prossimità della caserma, come cella miglior servente la cella agganciabile sotto l'abitazione dei Poggi: questo spiega, appunto, il fatto che, pur essendo iniziata la telefonata in prossimità della caserma dei carabinieri, sia stata agganciata l'altra cella. Non si deve, infine, dimenticare che la distanza fra la casa dei Poggi sita in via Pascoli e la caserma dei carabinieri di via Dorno è di soli 600 metri (circa): in uno spazio così ridotto, dunque, il dato della cella agganciata ha un valore solo orientativo.

Ciò posto, se Stasi iniziava la propria telefonata nell'immediate vicinanze della caserma dei carabinieri, possiamo affermare con certezza che lo stesso in sede di sommarie informazioni riferiva una circostanza non esatta con riguardo al momento in cui, durante il più che breve tragitto

effettuato in macchina fra la casa dei Poggi e la caserma, chiamava il servizio di emergenza 118; mentre allo stesso modo dichiarava il vero nel momento in cui riferiva nel corso della telefonata di essere arrivato in caserma.

L'emersa non correttezza del dichiarato esatto momento in cui l'attuale imputato effettuava la chiamata al 118 – non in prossimità della casa dei Poggi bensì, come accertato, a ridosso della caserma dei carabinieri- non può essere indice della falsità del fatto storico narrato (la telefonata al 118) effettivamente avvenuta e conclusasi, come documentato e ammesso da Stasi nel corso della stessa telefonata e quindi nelle sommarie informazioni, dentro la caserma dei carabinieri, quanto piuttosto essere sintomatica di un ritardata azione di circa 60/120 secondi (che è il tempo medio ragionevole per percorrere in macchina la distanza sopra indicata) nel chiedere i soccorsi sanitari una volta scoperto il corpo della propria fidanzata.

Seguendo la lettura della pubblica accusa, Stasi avrebbe successivamente ritenuto innaturale tale ritardo e quindi lo stesso, per essere ritenuto credibile dagli inquirenti, avrebbe voluto nascondere affermando dolosamente che, appena uscito dall'abitazione della vittima e salendo in macchina per fare manovra e dirigersi alla vicina caserma, chiamava il servizio di emergenza.

In questi termini, torniamo tuttavia a voler dare evidenza dimostrativa ad un comportamento sulla base di una lettura dei dati emozionali che si fonda in via circolare proprio sulla supposta commessa azione delittuosa che costituisce invece il *thema probandum* e non il presupposto iniziale.

In altre parole: se Stasi ha ucciso la propria fidanzata ed in quei momenti sta freddamente ponendo in essere la propria messinscena, questa mancata pronta chiamata al 118 può essere effettivamente indice della dimenticanza di chi istintivamente sa bene che questa telefonata è inutile (e dunque non gli viene spontaneo farla) e conseguentemente in sede di prime dichiarazioni vuole in qualche modo porre rimedio al sospettoso ritardo di qualche decina di secondi in cui l'ha effettuata realmente.

Se Stasi, invece, ha davvero scoperto in buona fede il corpo della propria fidanzata e preso dalla paura, come lui afferma, si allontana sconvolto da quel luogo per “rifugiarsi” in caserma, la circostanza di avere chiamato il servizio del 118 uno/due minuti dopo il rinvenimento e di non ricordare esattamente (in sede di sommarie informazioni testimoniali e di dichiarazioni spontanee in qualità di indagato) il momento in cui ha iniziato la telefonata ben può essere coerente e conseguenziale a questa situazione di grande confusione e di shock emotivo.

Secondo questa prospettiva, peraltro, la circostanza da lui riferita di avere sbagliato, dopo avere digitato il numero, ad azionare la chiamata (oltre ad avere contribuito sotto il profilo oggettivo alla perdita di alcuni secondi per iniziare davvero la chiamata) ben può essere spiegata con questa situazione di confusione mentale. Ancora, rispetto alla riferita grande paura provata la condotta di recarsi in macchina dai vicini carabinieri (rispetto al comportamento in astratto forse più

“ragionevole” di fermarsi davanti alla casa di Chiara e chiamare da lì i soccorsi di pubblica sicurezza e di emergenza sanitaria) può essere ben letto come espressione di un reale e genuino vissuto di grande spavento e timore che lo portava ad allontanarsi da quel luogo in quegli istanti percepito, appunto, come pericoloso: sarebbe, quindi, prevalsa nell’immediatezza un’istintiva azione egoistica a cui sarebbe seguito (solo qualche decina di secondi dopo e quando ormai si sentiva al sicuro dinanzi alla caserma dei carabinieri) il concreto pensiero anche per la propria fidanzata.

Come emerge chiaramente da queste opposte interpretazioni psicologiche, questo comportamento di Stasi rispetto alla tempistica della telefonata al 118 e alla non correttezza del riferito momento in cui l’ha eseguita, considerate le modalità concrete sopra delineate (il più che breve tragitto che separa la casa di Chiara e la caserma dei carabinieri, la circostanza che il fatto storico fondamentale dell’avvenuta telefonata e della sua conclusione dentro la caserma corrispondono al vero), non può avere in alcun modo una inequivoca valenza dimostrativa di una dolosa falsità se non assumendo per presupposto un dato emozionale la cui lettura è invece soggetta a diverse ed opposte interpretazioni psicologiche parimenti plausibili.

In concreto, solo l’azione a monte (appunto, l’ipotesi accusatoria che deve essere provata) può costituire la base per un’affidabile interpretazione di circostanze che altrimenti rimangono impalpabili e prive della necessaria consistenza oggettiva per essere validamente spese in un processo penale come indizio di responsabilità.

Possono invece rappresentare, proprio per il carattere ipotetico/abduittivo del ragionamento sottostante, un iniziale sospetto investigativo da cui gli inquirenti possono partire per rinvenire eventualmente gli elementi probatori che confermino l’ipotesi di partenza (sulla definizione di “sospetto” e sulla differenza con il concetto di indizio, si veda fra le più recenti Cass. n.19730/09).

Dunque, a fronte di un fatto nuovo per così dire “sorprendente” (per usare la terminologia di uno dei massimi esponenti del pragmatismo, Charles Sander Peirce): ovvero, nel nostro caso, il contenuto e la tempistica della telefonata di cui sopra, si cerca di risalire alla possibile causa che l’ha determinata in quelle forme e modalità concrete (chi ha fatto quella telefonata è l’omicida: assunto accusatorio). Nell’ambito della filosofia della scienza ed in generale della conoscenza si definisce abduzione o retroduzione proprio l’operazione di adottare una ipotesi come spiegazione causale di un certo effetto: “viene osservato il fatto sorprendente C; ma se A fosse vero, C sarebbe naturale”.

Dunque, a fronte di un fatto nuovo per così dire “sorprendente” (appunto, il contenuto e la tempistica della telefonata nel nostro caso) si cerca di risalire alla causa ipotetica che l’ha determinato (chi ha fatto quella telefonata è l’omicida): viene formulata dunque un’ipotesi causale



(se A fosse vero) sia come semplice interrogazione sia come proposizione in qualche modo degna di fiducia.

Il dato conosciuto e degno di attenzione (la suddetta telefonata) ben può costituire quindi, sotto il profilo investigativo, la valida base di partenza anche solo di natura puramente intuitiva (e quindi non controllabile sotto il profilo strettamente razionale) per lo sviluppo delle indagini alla ricerca, appunto, del materiale probatorio che confermi eventualmente l'ipotesi accusatoria oggetto dell'assunto iniziale secondo cui quel fatto sorprendente è causalmente collegabile proprio a quella ipotesi.

In questi termini, dunque, la telefonata al servizio di emergenza al 118 da parte di Stasi costituisce (nel suo complesso) un iniziale sospetto investigativo ma non certo un conclusivo elemento indiziario.

Sicura valenza indiziaria rivestirebbe, invece, l'eventuale provata falsità dell'alibi adottato all'indagato/imputato.

A differenza dell'alibi non provato che costituisce elemento neutro (non essendo compito dell'indagato/imputato dimostrare la sua innocenza), l'alibi che si riveli mendace, in quanto sintomatico del tentativo dell'interessato di sottrarsi all'accertamento della verità, deve essere, infatti, considerato come indizio a carico (si veda Cass. sentenze nn. 17261 del 2008, 5060 del 2005, 11840 del 2004, 11957 del 1997 e 10469 del 1996).

Ciò posto, vediamo le dichiarazioni di Stasi in merito a dove si trovava e quali attività compiva la mattina del 13 agosto 2007.

In sede di sommarie informazioni testimoniali datate 13 agosto 2007 ore 16.00 Stasi Alberto non faceva menzione del lavoro di scrittura della propria tesi di laurea al computer portatile: dichiarava che alle ore 9.45 effettuava uno "squillo" telefonico di saluto al cellulare di Chiara senza ottenere lo "squillo" di risposta; dopo circa un'ora le faceva un altro squillo senza ottenere risposta; dalle ore 11.15 sino alle ore 12.20 tentava più volte di chiamare Chiara sia con il proprio cellulare che con il telefono fisso di casa Stasi digitando sia il numero di cellulare della ragazza sia il numero della sua abitazione, sempre senza ottenere risposta; analogamente avveniva intorno alle ore 13.30.

Stasi decideva, quindi, di recarsi presso l'abitazione della propria fidanzata con la propria autovettura Volkswagen Golf.

Nemmeno in sede di sommarie informazioni testimoniali datate 13 agosto 2007 ore 23.45 Stasi Alberto faceva menzione del lavoro di scrittura della propria tesi di laurea al computer portatile: dichiarava che alle ore 9.45 effettuava uno "squillo" telefonico di saluto al cellulare di Chiara senza avere lo squillo di "ritorno"; alle ore 10.47 provava a chiamarla senza ottenere risposta; verso le ore 12.20 provava con la propria utenza fissa a chiamare sia il cellulare che l'utenza fissa di Chiara;

dopo le ore 13.31 provava a chiamare la propria fidanzata sulla sua utenza cellulare e con il proprio telefono fisso l'utenza fissa di Chiara sempre senza ricevere risposta. Lo stesso specificava, infine, di avere indicato con migliore precisione gli orari delle telefonate in quanto aveva verificato la memoria del suo cellulare le cui evidenze venivano controllate dagli ufficiali di polizia giudiziaria verbalizzanti.

In sede di s.i.t. datate 17 agosto 2007 Stasi Alberto per la prima volta riferiva del proprio lavoro mattutino alla tesi di laurea mediante scrittura della stessa sul proprio personal computer portatile.

Ma vediamo nel dettaglio le sue dichiarazioni: l'attuale imputato dichiarava di avere messo la prima sveglia alle ore 9.00 e la seconda sveglia alle ore 9.30; di essersi svegliato alle ore 9.00, di avere aperto leggermente la persiana ed acceso la televisione e di essere rimasto a letto sino alle ore 9.30; intorno alle ore 9.45 faceva uno squillo di saluto a Chiara senza avere uno squillo di risposta; tra le ore 9.30 e le ore 10.00 la propria mamma (che era partita per le ferie con il padre di Stasi) lo chiamava sul telefono fisso: la conversazione durava poco tempo in quanto gli chiedeva semplicemente come stesse. Quindi, si metteva a scrivere la tesi in camera sua con il computer e verso le ore 10.45 provava a fare un altro squillo a Chiara senza ottenere risposta.

Lavorava alla tesi fino alle ore 12.20, quindi provava nuovamente a chiamare Chiara dall'utenza fissa della propria abitazione: Stasi giungeva a questa conclusione in quanto, ricontrollando il suo cellulare, non verificava la presenza di chiamate sulla memoria dello stesso a quell'ora.

Intorno alle ore 13.30 provava nuovamente a chiamare la propria fidanzata dal proprio cellulare e dalla propria utenza fissa digitando sia il numero di casa Poggi sia il numero di cellulare di Chiara. Non ottenendo risposta, cominciava a preoccuparsi e decideva di andare a casa di Chiara con la propria autovettura Golf.

In sede di dichiarazioni datate 22 agosto 2007 rilasciate spontaneamente da persona indagata ex art. 374 c.p.p. Stasi Alberto, oltre a confermare le dichiarazioni in precedenza rese in qualità di persona informata sui fatti, precisava -quanto alle attività compiute la mattina dell'omicidio- quanto segue.

Si svegliava intorno alle ore 9.00, apriva come al solito la persiana ed accendeva la televisione, tornava a letto ed alle ore 9.30 suonava la seconda sveglia. Dopo poco si alzava e alle ore 9.45 faceva uno squillo a Chiara; quindi iniziava a scrivere la tesi ed intorno alle 10.00 riceveva sul telefono fisso di casa la chiamata della madre che gli domandava come stava; scriveva poi la tesi al proprio notebook portatile fino alle ore 12.20; l'ora precisa veniva indicata in quanto Stasi ricordava di aver guardato l'ora sul computer e di aver giudicato che fosse giunto il momento di dare da mangiare al cane; dato da mangiare al proprio animale preparava da mangiare per sé; intorno alle ore 13.30 (terminato il telegiornale) provava nuovamente a telefonare più volte a Chiara sia con il

cellulare che con il telefono di casa; non ottenendo risposta, decideva di vestirsi e di andare a controllare recandosi direttamente in macchina a casa della propria fidanzata.

Dunque, considerate nel suo complesso queste dichiarazioni, Stasi Alberto dichiarava che nel corso di tutta la mattinata fino alle ore 13.30 circa del 13 agosto 2007 lo stesso rimaneva nella propria abitazione (di via Carducci 29 a circa 2 km di distanza dalla casa di Chiara Poggi) lavorando alla tesi di laurea e provando più volte senza esito a contattare telefonicamente la propria fidanzata Chiara Poggi.

Dai tabulati telefonici risulta una chiamata effettuata da Ligabò Elisabetta (madre di Alberto Stasi) e diretta verso l'utenza fissa dell'abitazione della famiglia Stasi della durata di 21 secondi: in sede di s.i.t. datate 13 agosto 2007 (ore 21.00) la Ligabò dichiarava di avere telefonato a suo figlio sull'utenza di casa e che lo stesso gli rispondeva dicendole che andava tutto bene e che il loro cane stava bene.

Il vicino di casa di Alberto Stasi, Riboldi Antonio (sentito a sommarie informazioni testimoniali in data 10 settembre 2007 e poi escusso come testimone) dichiarava che alle ore 13.30 circa udiva il rumore tipico della macchina modello Golf di Alberto Stasi che passava sull'acciottolato -rumore che lo stesso con il passare degli anni aveva imparato a riconoscere con sicurezza- e che usciva dalla porta carraia.

Dall'ispezione del telefono cellulare di Chiara Poggi è emerso, con riferimento al periodo temporale in cui Stasi dichiarava di essere rimasto a casa, che la ragazza riceveva alle ore 9.44 una chiamata dal telefono mobile di Alberto Stasi; alle ore 10.47 una chiamata dal telefono mobile di Alberto Stasi; alle ore 11.37 una chiamata da un numero anonimo; alle ore 12.46 una chiamata da un numero anonimo; alle ore 13.26 una chiamata da un numero anonimo; alle ore 13.30 una chiamata da un numero anonimo; alle ore 13.31 una chiamata dal telefono mobile di Alberto Stasi. Tutte queste chiamate risultano non risposte e quindi non trovano riscontro nei tabulati.

Dai tabulati telefonici risulta, invece, per il periodo in parola una chiamata delle ore 13.27 originata dall'utenza fissa dell'abitazione di Stasi Alberto e diretta verso l'utenza fissa dell'abitazione di Poggi Chiara. Risulta una chiamata telefonica risposta della durata di 12 secondi: non è possibile sapere tecnicamente (come argomentato dal collegio peritale tecnico/informatico) se la risposta sia stata data dal sistema antifurto installato presso l'abitazione dei Poggi o da un terzo non meglio identificato presente a quell'ora presso l'abitazione dei Poggi.

Bisogna a questo riguardo rilevare che il sistema antifurto in parola è predisposto alla tele-gestione che, attraverso il collegamento della centralina alla linea telefonica fissa, permette l'accesso al sistema da parte di un'utenza remota. Tale meccanismo consiste nel produrre due chiamate telefoniche consecutive verso l'utenza fissa dell'abitazione (le chiamate devono essere distanti

temporalmente non più di 30 secondi l'una dall'altra e non risulta condizionante il numero di squilli della prima chiamata). Ciò significa che, a fronte di una prima chiamata sull'utenza fissa, il sistema antifurto rimane in attesa per 30 secondi per ricevere una chiamata successiva al fine di avviare la predisposizione all'accettazione dei comandi di centrale, dunque se avviene una seconda chiamata entro i 30 secondi dalla prima il sistema antifurto risponde emettendo un segnale acustico e resta in attesa dell'inserimento del codice di autenticazione che può essere inviato attraverso digitazione direttamente da tastiera telefonica (si veda sul sistema antifurto in dotazione alla famiglia Poggi la relazione peritale tecnico/informatica a pag. 71).

Rimane comunque certo che Stasi Alberto alle ore 13.27 era presso la propria abitazione.

Si pone a questo punto una prima rilevante questione che il Giudice ha dovuto necessariamente approfondire, in difetto di una pregressa analisi specifica, mediante accertamento peritale: risulta, infatti, dalla nota Compagnia CC di Vigevano datata 17 aprile 2008 (con allegata nota della Telecom Italia datata 22 gennaio 2008) che all'epoca dei fatti il numero dell'abitazione di casa Stasi aveva la funzione di "numero riservato".

Ciò posto, bisogna considerare che l'attuale imputato dichiarava di avere provato durante la mattinata a chiamare la propria fidanzata (al suo telefono cellulare e al fisso dell'abitazione dei Poggi) anche con il telefono dell'abitazione di famiglia.

Si pone dunque il più che rilevante problema di verificare se le telefonate riscontrate sulla memoria del cellulare di Chiara alle ore 11.37, 12.46, 13.26 e 13.30 e provenienti da utenze anonime siano davvero riferibili all'utenza fissa relativa all'abitazione di Stasi Alberto: in caso positivo, infatti, non solo Alberto Stasi dichiarava il vero rispetto alla circostanza sopra menzionata di avere più volte cercato la ragazza anche usando il proprio telefono fisso, ma attesterebbe con certezza la propria presenza nella sua abitazione in corrispondenza, appunto, degli orari delle suddette telefonate: uno dei quali (ore 11.37) ricadeva, peraltro, nell'ambito temporale in cui la pubblica accusa riteneva più probabile collocare la morte di Chiara Poggi.

Bisogna premettere che se è vero che sui tabulati telefonici le utenze chiamanti anonime risultano esibite in "chiaro", nel caso di specie le stesse, non essendo state risposte e quindi non avendo generato fatturazione, non risultano riportate nei tabulati.

L'accertamento del collegio peritale è stato, dunque, impostato su un'analisi probabilistica basata sull'occorrenza di utenze anonime che hanno contatto o che sono state contattate da Poggi Chiara nell'arco temporale dei sei mesi precedenti all'omicidio: il criterio di estrazione è risultato la selezione delle chiamate in ingresso e delle chiamate in uscita rispetto all'utenza della ragazza nel lasso temporale suddetto. Sono state, quindi, estratte 40 utenze rispetto alle quali la funzionalità di disabilitazione permanente della visualizzazione del numero chiamante è risultata presente solo per

l'utenza fissa relativa all'abitazione di Stasi Alberto e per l'utenza fissa relativa ad un'agenzia di viaggi la cui sede milanese è risultata tuttavia (da accertamenti richiesti dal collegio peritale) non operativa il giorno 13 agosto 2007 causa chiusura estiva.

Dunque, sulla base di queste valutazioni ed esperiti questi accertamenti il collegio peritale concludeva per l'alta probabilità che l'utenza anonima dalla quale provenivano le chiamate senza risposta ricevute dal cellulare di Chiara Poggi la mattina del 13 agosto 2007 fosse proprio l'utenza fissa relativa all'abitazione di Stasi Alberto.

Tale grado di alta probabilità diventa ragionevole certezza se questi dati vengono combinati con i risultati a cui è giunto il collegio peritale in merito all'attività compiuta da Alberto Stasi quella mattina sul proprio personal computer.

E qui affrontiamo uno dei capitoli più critici dell'intero procedimento.

In data 14 agosto 2007 Stasi Alberto consegnava spontaneamente alla polizia giudiziaria il proprio computer portatile (marca "Compaq").

Da quel momento fino al 29 agosto 2007, quando il reperto informatico veniva consegnato ai consulenti tecnici del pubblico ministero che procedevano all'effettuazione delle copie forensi dello stesso, i carabinieri accedevano ripetutamente e scorrettamente (senza l'utilizzo, cioè delle necessarie tecniche forensi di indagine) alla quasi totalità del contenuto del computer.

Peraltro, già nel verbale di polizia giudiziaria datato 29 agosto 2007 i militari indicavano alcune delle operazioni condotte sul personal computer di Stasi.

In realtà le metodologicamente scorrette attività espletate su tale fonte di prova sono risultate, all'esito dei successivi accertamenti tecnici, ancora più consistenti: sette (e non cinque come riferito) accessi al personal computer di Alberto Stasi; non corretta indicazione dell'avvenuta installazione ed utilizzo di diverse periferiche USB (oltre a quella correttamente indicata); non corretta indicazione dell'avvenuto accesso al disco esterno in uso ad Alberto Stasi; non corretta indicazione di accessi multipli al file della tesi di laurea in vari percorsi di memorizzazione dello stesso: si vedano sul punto i rilievi del collegio peritale tecnico/informatico (ing. Porta e dott. Occhetti).

Il complesso di queste alterazioni veniva rilevato anche dai consulenti tecnici del pubblico ministero (i Ris di Parma) nella loro successiva analisi. Pur tenendo conto di quanto sopra, i Ris, nella loro relazione tecnica e successive integrazioni e chiarimenti, concludevano sostanzialmente nel senso che il giorno 13 agosto 2007 il computer portatile di Alberto Stasi veniva acceso alle ore 9.36; quindi venivano aperte delle fotografie digitali fino alle ore 9.57 e dopo le ore 10.17 non sarebbero presenti tracce informatiche che comportino la presenza attiva di un utente che interagisce con il PC.

Il consulente tecnico della difesa, nel merito, evidenziava che in realtà il file della tesi era stato aperto alle ore 10.17 e che quella mattina erano state ivi scritte e memorizzate due pagine della tesi di laurea. In presenza tuttavia delle alterazioni al contenuto informativo della fonte di prova a causa degli accessi scorretti dei carabinieri e della ritenuta conseguente impossibilità di provare con certezza quanto sopra rilevato, la difesa dell'imputato eccepeva l'inutilizzabilità come fonte di prova del contenuto del computer portatile in parola.

Questo Tribunale respingeva tale eccezione mediante l'ordinanza datata 17 marzo 2009.

Alcune delle questioni colà trattate devono essere qui riassuntivamente richiamate.

Il documento informatico è connotato da un'intrinseca caratteristica di fragilità: nel senso che le tracce elettroniche sono facilmente alterabili, danneggiabili e cancellabili.

Per questa ragione, può essere arduo (e ciò anche a prescindere da ipotetiche manipolazioni dolose ma perfino da eventuali comportamenti colposi posti in essere da chi interviene su di esso) conservare un documento informatico inalterato, in modo da assicurare che la prova sia autentica e genuina.

Di qui la necessità di adottare particolari cautele, quali l'adozione di copie di *hard disk* conformi all'originale, che vengono rese non modificabili mediante appositi procedimenti tecnici.

Al fine di ampliare la possibile valenza dimostrativa della prova informatica (c.d. *digital evidence*) superando alcune incertezze interpretative connesse ad istituti processuali disciplinati dal legislatore prima del consolidarsi sotto il profilo socio/culturale e scientifico dell'era informatica e nel contempo positivizzare questa imprescindibile esigenza (già ben conosciuta nella prassi) legata alla genuina acquisizione del documento informativo e alla successiva attendibile valutazione della prova informatica, la recente legge 18 marzo 2008 n. 48 (in esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica) ha, fra l'altro, modificato la disciplina di alcuni mezzi di ricerca della prova nel senso di estendere espressamente l'oggetto di questi anche ai sistemi informatici e telematici e ha prescritto, nel contempo, la necessità che il soggetto operante adotti idonee cautele tecniche che assicurino la conservazione del documento informatico e ne impediscano l'alterazione. Si veda l'art. 244 cpv c.p.p. in materia di ispezioni; gli artt. 247 e 248 c.p.p. in materia di perquisizioni; gli artt. 254, 254 bis, 256, 259, 260 c.p.p. in materia di sequestri; l'art. 352 c.p.p. in tema di perquisizione nei casi particolari ivi previsti; l'art. 354 c.p.p. in tema di accertamenti urgenti.

A quest'ultimo riguardo, ovvero nel caso di pericolo che le tracce e le cose pertinenti al reato si alterino o si disperdano o comunque si modifichino e il pubblico ministero non possa intervenire tempestivamente ovvero non abbia ancora assunto le indagini, il legislatore ha introdotto la significativa eloquente disposizione: ovvero "in relazione ai dati, alle informazioni e ai programmi

informatici o ai sistemi informatici o telematici, gli ufficiali della polizia giudiziaria adottano, altresì, le misure tecniche o impartiscono le prescrizioni necessarie ad assicurarne la conservazione e ad impedirne l'alterazione e l'accesso e provvedono, ove possibile, alla loro immediata duplicazione su adeguati supporti, mediante una procedura che assicuri la conformità della copia all'originale e la sua immodificabilità; se del caso, sequestrano il corpo del reato e le cose a questo pertinenti". L'art. 259 comma II c.p.p. prescrive, inoltre, che « quando la custodia riguarda dati, informazioni o programmi informatici, il custode è altresì avvertito dell'obbligo di impedirne l'alterazione o l'accesso da parte di terzi, salva, in quest'ultimo caso, diversa disposizione dell'autorità giudiziaria".

Ora, nel caso di specie l'attività di polizia giudiziaria presenta caratteristiche di sommarietà e di mera ricognizione di dati potenzialmente utili ai fini della immediata prosecuzione delle indagini tale da non poter essere correttamente inquadrata nell'ambito né della perquisizione, funzionale ad un sequestro che peraltro formalmente non c'è stato in quanto il computer è stato spontaneamente consegnato alla polizia giudiziaria, né dell'ispezione di cui all'art. 244 c.p.p. (in difetto sia dell'elemento formale del decreto autorizzativo sia dell'elemento sostanziale di un'"operazione tecnica" che richiama un concetto di controllo più penetrante e tecnicamente qualificato di quello effettivamente posto in essere).

Correlato a quanto appena evidenziato, bisogna porsi, inoltre, la questione se le operazioni in parola possano, comunque, rientrare nella nozione processual/penalistica di accertamento tecnico ai sensi degli artt. 359/360 c.p.p.. La risposta è negativa.

Infatti, per configurare tale attività come accertamento tecnico ai sensi degli artt. 359 e 360 c.p.p., sarebbe stato necessario che la stessa fosse consistita in un'analisi completa ed approfondita del documento informatico in sequestro sulla base di un quesito posto dal pubblico ministero, che i soggetti procedenti possedessero le competenze tecniche al fine di svolgere gli accertamenti suddetti e che gli stessi alla fine avessero dato conto, mediante argomentata relazione scritta, dei risultati raggiunti.

In realtà, si è trattato di un'attività compiuta da ufficiali di polizia giudiziaria non esperti in materia, che hanno proceduto senza un previo quesito e che al termine hanno redatto solo un verbale in cui hanno riportato la data del compimento dei suddetti indicati atti. Dunque, siamo dinanzi ad atti di polizia giudiziaria che rientrano, invero, nell'ambito del combinato disposto degli artt. 55 e 348 c.p.p. (attività finalizzata a raccogliere ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e all'individuazione del colpevole) e non integrano la fattispecie dei veri e propri accertamenti tecnici di cui agli artt. 359 e 360 c.p.p..

Ciò posto, non vi è alcun dubbio, tuttavia, che le condotte poste in essere sul computer da parte della polizia giudiziaria, sebbene superficiali, dovessero, proprio per la intrinseca fragilità del contenuto del documento informatico di cui sopra, essere eventualmente svolte (se proprio necessario) con l'assistenza di ausiliari tecnici che avrebbero messo in atto le necessarie preventive cautele tecniche atte ad assicurarne la conservazione e ad impedirne l'alterazione e l'accesso provvedendo, ove possibile, alla loro immediata duplicazione su adeguati supporti, mediante una procedura che assicurasse la conformità della copia all'originale e la sua immodificabilità.

Si deve, dunque, ritenere che questa preliminare e sommaria attività investigativa è stata posta in essere secondo una metodologia sicuramente scorretta, disattendendo i protocolli già invalsi in materia (anche prima dell'entrata in vigore della legge citata) venendo, quindi, a costituire una causa di potenziale alterazione e dispersione del contenuto del documento informatico.

Non emergendo ragioni (e nemmeno la difesa dell'imputato, peraltro, prospettava tale evenienza) per affermare che in tali accessi ed operazioni sommarie da parte della polizia giudiziaria vi fosse stato un dolo di inquinamento probatorio di qualsiasi genere, siamo ragionevolmente di fronte ad errori di metodo compiuti, salva prova contraria, in totale buona fede.

Ciò comporta due conseguenze di fondo.

La prima: la questione se i risultati conseguiti correttamente (secondo il profilo metodologico) dai consulenti del pubblico ministero e della parte civile siano comunque ragionevolmente attendibili (ed in che misura) e/o se alcuni dati ed informazioni siano stati, invece, irrimediabilmente persi a causa, appunto, di tale iniziale errore metodologico da parte della polizia giudiziaria ha una valenza oggettiva. Nel senso che vi è il pericolo (e qui l'eccezione processuale della difesa dell'imputato assume una valenza di merito degna della massima attenzione) che Alberto Stasi non riesca più a provare il proprio alibi che invece, se fossero state salvaguardate al massimo l'integrità e genuinità del documento informatico, sarebbe riuscito per ipotesi a conseguire.

Ma vi è ugualmente il pericolo, all'opposto, che il contestato (dalla difesa dell'imputato) grado di attendibilità del risultato (emerso dalla consulenza tecnico/informatica dei Ris di Parma) sulla falsità dell'alibi offerto dall'imputato (come indizio a carico dello stesso che andrebbe valutato alla luce dell'art. 192 c.p.p.) possa essere (in tutto o in parte) inficiato, appunto, dagli accessi ed operazioni sommarie di cui sopra.

Dunque, una valenza oggettiva, appunto, in quanto emerge, in ultima istanza, il pericolo di un pregiudizio al fondamentale valore neutro dell'accertamento della verità.

Sulla base di queste considerazioni, una volta che l'imputato chiedeva di essere giudicato con le forme del rito abbreviato, affidare ad autorevoli professionisti del settore un accertamento peritale in materia diventava assolutamente necessario ai fini della decisione.



Ebbene, il collegio peritale (ing. Porta e dott. Occhetti) evidenziava che le condotte scorrette di accesso da parte dei carabinieri hanno determinato la sottrazione di contenuto informativo con riferimento al personal computer di Alberto Stasi pari al 73,8% dei files visibili (oltre 56.000) con riscontrati accessi su oltre 39.000 files, interventi di accesso su oltre 1500 files e creazione di oltre 500 files.

Insomma interventi che hanno prodotto effetti devastanti in rapporto all'integrità complessiva dei supporti informatici (in questi termini si esprime il collegio peritale).

Queste alterazioni indotte da una situazione di radicale confusione nella gestione e conservazione di una così rilevante quanto fragile fonte di prova da parte degli inquirenti nella prima fase delle indagini ha comportato, in primo luogo, il più che grave rischio che ulteriori stati di alterazione rimuovessero definitivamente le risultanze conservate ancora nella memoria complessiva del computer. In secondo luogo, gli accessi in questione hanno comunque prodotto degli effetti metastatici rispetto all'esigenza di corretta e complessiva ricostruzione degli eventi temporali e delle attività concernenti l'utilizzo del personal computer portatile nelle giornate del 12 e 13 agosto 2007. Rispetto dunque ad altre questioni probatoriamente rilevanti (come, ad esempio, il movente/occasione dell'omicidio su cui torneremo nel prosieguo) non è più possibile esprimere delle valutazioni certe né in un senso né nell'altro: in questo ambito, il danno irreparabile prodotto dagli inquirenti attiene proprio all'accertamento della verità processuale.

Con riferimento all'alibi informatico, il collegio peritale (ing. Porta e dott. Occhetti) riusciva comunque a ricostruire le attività compiute da Stasi Alberto quella mattina sul proprio computer portatile.

Ciò sulla base dei seguenti passaggi.

I periti avevano a disposizione in primo luogo la versione della tesi di laurea del 12 agosto 2007 alle ore 19.00 quando si verificava un crash del sistema che consentiva di rinvenire i files temporanei che attestano il lavoro pomeridiano alla tesi di laurea. Quindi una versione del 12 agosto alle ore 19.19 acquisita durante le operazioni peritali mediante la produzione di una chiavetta da parte dei consulenti tecnici dell'imputato. Questa versione della tesi riprodotta su tale supporto non presenta, come argomentato dal collegio peritale in udienza, delle anomalie e quindi può essere considerata come una versione della tesi che si colloca attendibilmente fra quella del crash e quella del 14 agosto 2007. Del resto, è ragionevole la condotta di Stasi che, avvenuto il crash, decide di cautelarsi salvando il proprio lavoro su una chiavetta esterna temendo un eventuale successivo disguido (anomalia bloccante che poteva generare ulteriori crash) del sistema operativo.

Infine, la versione della tesi al momento del 14 agosto 2007 quando Stasi Alberto, avendo consegnato agli inquirenti il proprio computer, si presentava presso la caserma chiedendo loro di poter copiare la propria tesi di laurea su una *pen drive*.

Dunque, schematicamente possiamo ricostruire il lavoro alla tesi nelle seguenti fasi: alle ore 19.00 avviene il crash di sistema (sul sistema si cristallizzavano tutti i files temporanei attivi in quel momento non essendo avvenuta una chiusura normale dell'applicativo word), quindi vi è il salvataggio della tesi sulla chiavetta esterna. Da quel momento il sistema rimane praticamente inattivo fino alle ore 21.28 circa quando viene riaperto il file della tesi fino alle ore 21.59; alle ore 22.14 viene ripreso il lavoro alla tesi fino alle 00.10 quando viene chiuso il file di Word e messo in standby il computer.

La circostanza che l'attività sulla tesi di laurea sia stata eseguita anche successivamente al crash era, del resto, stata dimostrata dalla consulenza della parte civile (ing. Reale) che aveva evidenziato per la sera del giorno 12 l'inserimento nel dizionario personalizzato dell'utente informatico di due parole nuove "inerentemente" e "Garbarino".

Dunque, se Stasi aveva lavorato alla tesi anche la sera del giorno 12 era necessario aspettarsi che vi fossero dei files temporanei che attestassero il lavoro della tesi in quel lasso temporale: la circostanza che, invece, gli stessi mancassero era indice inequivocabile di come l'equazione sostenuta dai consulenti tecnici del pubblico ministero -mancanza di files temporanei uguale provata assenza di attività sul computer per la mattina del 13 agosto- fosse logicamente e tecnicamente scorretta.

Partendo da questo dubbio di fondo e tenuto conto della grave anomalia rappresentata dalle alterazioni del contenuto informativo dovute agli accessi dei carabinieri che ben potevano avere determinato la cancellazione delle normali evidenze presenti all'interno del sistema operativo, il collegio peritale (con la collaborazione dei consulenti tecnici delle parti) ricercava delle particolari informazioni che si trovano fuori del sistema operativo (i c.d. metadati).

Questa ricerca dava esito positivo: questi metadati ed il loro contenuto attestano con certezza (e questo è un'evidenza probatoria non contestata dalle parti) l'interazione diretta e sostanzialmente continuativa dell'utente con il computer dalle ore 10.17 fino alle ore 12.20 del giorno 13 agosto.

Dunque, possiamo dire con certezza che Stasi attivava il proprio personal computer alle ore 9.35 ed eseguiva le seguenti operazioni: accedeva al sistema con la digitazione della propria password; quindi alle ore 9.38 (circa) visualizzava una prima immagine di natura erotico/pornografica; alle ore 9.39 (circa) una successiva immagine pornografica; alle ore 9.41 (circa) visualizzava due immagini dello stesso tenore di cui sopra; alle 9.47 (circa) visualizzava un'altra immagine di natura erotico/pornografica. Bisogna precisare che dalle evidenze riscontrate sul registro di windos alle ore

9.50 vengono aperte delle cartelle; quindi alle ore 9.50 visualizzava una nuova immagine di natura erotica/pornografica; alle ore 9.57 visualizzava una nuova immagine di natura erotica/pornografica; alle 10.05 apriva la copertina di un filmato hard e poi utilizzava un programma di modifica delle immagini alle ore 10.07; poi alle 10.17 apriva la tesi.

Da quel momento sono state appunto recuperate le evidenze di un'attività sostanzialmente continua di videoscrittura sulla tesi di laurea dalle ore 10.17 fino alle ore 12.20 (quando il computer veniva messo in *standby* lasciando il file di *word* aperto).

Il collegio peritale ha quindi evidenziato che le informazioni rinvenute consentono di affermare che l'attività svolta sulla tesi è stata progressiva e quindi i salvataggi sono stati eseguiti in presenza di un testo che si è accresciuto progressivamente (la condizione di modifica del file è condizione essenziale per l'esecuzione del salvataggio che altrimenti non avviene): infatti, sia il numero di caratteri che risultano all'interno del documento sia l'andamento delle parole che tende ad aumentare progressivamente ad ogni revisione convergono verso questo risultato (si vedano sul punto i grafici a pag. 54 e 55 della relazione peritale).

Più specificamente possiamo dire che la sera del 12 e la mattina del 13 agosto Alberto Stasi procedeva ad un lavoro sulla sezione della tesi intitolata "credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero": lo stesso è consistito in una complessiva scrittura di nuovo testo e in una revisione di parti di testo relative alle parti di testo già scritto, ad esempio con correzione di alcuni termini, introduzione di riferimenti normativi specifici, elaborazioni su dei calcoli effettuati, eliminazione di alcune parti ed aggiunta, appunto, di nuove parti di testo.

Il collegio peritale, facendo uso dei c.d. strumenti informatici di analisi del testo e considerando che il lavoro svolto la sera del giorno 12 e la mattina del giorno 13 è risultato complessivamente omogeneo non evidenziando anomalie di comportamento informatico, concludeva nel senso che "l'introduzione di revisioni specifiche relative in parte a riferimenti temporali e documentali e in parte a riflessioni in materia distribuite in tutto il corpo del testo sono compatibili con un'attività di concreta concentrazione mentale".

Con riferimento, quindi, al rapporto di tali evidenze informatiche con la questione della presenza effettiva di Alberto Stasi nella propria abitazione, bisogna risolvere due questioni.

La prima è relativa alla natura "portatile" del computer in parola e quindi all'ipotesi che tutta o parte dell'attività informatica rilevata il giorno 13 agosto possa essere stata svolta da Stasi in luoghi differenti dalla propria abitazione.

Questa ipotesi è da escludere con ragionevole certezza nel caso concreto.

In primo luogo, la riscontrata difettosità del cavo di alimentazione e le modeste prestazioni della batteria (che consentiva un'autonomia d'uso del personal computer per circa 2 ore) inducono

convergentemente a considerare che il notebook non potesse essere collocato e utilizzato in luoghi non idonei per svolgere attività di significativa durata.

In secondo luogo, alle ore 9.55 Stasi riceveva sul telefono fisso dell'abitazione la chiamata della madre Ligabò Elisabetta della durata di 21 secondi: in concomitanza a tale evento il personal computer è risultato attivo ed in stato d'uso da parte di Stasi (attività di visualizzazione di immagini). Dal quel momento in poi non emergono circostanze che possano far ipotizzare spostamenti significativi del personal computer dalla posizione nella quale era stato collocato: spegnimenti, sospensioni, standby etc... (si veda sul punto la relazione peritale a pag. 100).

In terzo luogo, la sopra rilevata attività continuativa riscontrata sul personal computer fino alle ore 12.20 non permette ragionevolmente di configurare eventi di spostamento dell'elaboratore elettronico rispetto alla posizione nella quale era stato collocato all'atto della sua riattivazione e al momento della ricezione della chiamata telefonica di cui sopra.

La seconda questione attiene all'ipotesi che i tempi associati alle attività informatiche rilevate sul PC portatile in uso all'attuale imputato possano non essere corrispondenti all'ora reale a seguito di un'attività volontaria di alterazione dei riferimenti temporali di sistema (modifica di data ed ora).

A seguito degli accertamenti peritali sul punto, l'unica astratta possibilità fa riferimento all'avvio di un sistema operativo esterno.

Tale ipotesi, tuttavia, è da escludere in concreto con ragionevole certezza.

Come convincentemente argomentato dal collegio peritale, bisogna infatti considerare che l'operazione descritta avrebbe innanzi tutto richiesto capacità e conoscenze informatiche superiori a quelle accertate in capo ad Alberto Stasi.

In secondo luogo, se un'operazione del genere fosse stata realmente condotta, ciò avrebbe implicato due scenari distinti: il primo relativo al fatto che l'operazione sia avvenuta in epoca precedente all'avvio del personal computer in data 13 agosto 2007 (ad esempio nel corso della notte del 13 agosto); il secondo relativo al fatto che l'operazione sia avvenuta la mattina del 13 agosto dopo le ore 9.36.

Questa operazione avrebbe presupposto una necessaria meticolosa sincronizzazione temporale delle diverse attività, viceversa si sarebbero riscontrati sfasamenti di orario all'atto del riavvio del PC. Infatti, per entrambe le ipotesi tutta l'attività di lavoro sarebbe dovuta essere programmata in modo da rispettare le pause di attività informatica indotte dagli eventi esterni all'attività informatica stessa quali le telefonate effettuate e ricevute da Stasi nella mattina del 13 agosto 2007: telefonate che si inseriscano, appunto, perfettamente nella loro tempistica con l'attività di lavoro sulla tesi e con i relativi riscontri di data ed ora rinvenuti sul personal computer.

Infine, come rilevato ancora dal collegio peritale, una attività di questo tipo appare del tutto inverosimile nella sua attuazione anche in considerazione che non vi era modo per Alberto Stasi di verificare il risultato effettivo di una simile alterazione in termini di credibilità e di assenza di tracce informatiche in grado di palesare le alterazioni di orario in quanto nell'ipotesi dell'alterazione "notturna" il PC non poteva più essere avviato per non inficiare e compromettere l'esito dell'alterazione; nell'ipotesi dell'alterazione "mattutina" i tempi con i quali sarebbe stata condotta l'alterazione non consentivano alcuna verifica.

Dunque, non si può che concludere con elevato grado di credibilità razionale che le attività informatiche rinvenute sul PC portatile in uso a Stasi Alberto in data 13 agosto 2007 sono effettivamente corrispondenti all'ora reale e pertanto si sono verificate in corrispondenza degli orari rilevati.

Se combiniamo queste evidenze informatiche con i riscontri telefonici e quindi con la circostanza per cui le telefonate "anonime" si incastrano perfettamente nell'ambito temporale delle rilevate pause nell'attività di scrittura alla tesi di laurea, è ragionevolmente certo -e non più solo altamente probabile alla luce del ragionamento induttivo del collegio peritale sopra esposto- che l'utenza anonima dalla quale provengono le chiamate senza risposta ricevute dal cellulare di Poggi Chiara la mattina del 13 agosto è l'utenza fissa relativa all'abitazione della famiglia Stasi.

Dunque, vi sono evidenze oggettive della permanenza di Alberto Stasi nella propria abitazione dalle ore 9.35 fino alle ore 12.20 con sostanziale continuità; quindi alle ore 12.46; alle ore 13.26 e alle ore 13.30. Dopo tale ora Alberto Stasi dichiarava di essere uscito dalla propria abitazione per verificare le ragioni per le quali la propria fidanzata non aveva risposto alle sue numerose telefonate per tutta il corso della mattina: sul punto, come visto, vi è il riscontro del vicino di casa Riboldi Antonio.

Con riferimento alle dichiarazioni di Alberto Stasi in merito alle attività compiute prima delle ore 9.35 (l'attuale imputato dichiarava di avere messo la prima sveglia alle ore 9.00 e la seconda sveglia alle ore 9.30; di essersi svegliato alle ore 9.00, di avere aperto leggermente la persiana ed acceso la televisione e di essere rimasto a letto sino alle ore 9.30) il collegio peritale, su indicazione di questo Tribunale, provvedeva ad accertare lo stato di impostazione delle funzioni di allarme o "sveglia" eventualmente presenti sul telefono cellulare che era in uso a Stasi Alberto al momento dei fatti e che è stato acquisito, con il consenso di tutte le parti, in data 18 giugno 2009 nell'ambito delle operazioni peritali. Dall'esame è risultato che nell'apposita sezione "sveglia" all'interno delle funzioni di "agenda" o "calendario" è presente l'impostazione di tre allarmi programmati per le ore 9.00, 9.30 e 14.30 per tutti i giorni della settimana; tutti gli allarmi risultavano disabilitati; inoltre era attiva l'opzione accensione automatica che consente l'attivazione degli allarmi a telefono spento qualora quest'ultimi si presentino abilitati.

In considerazione del fatto che questo cellulare non è stato oggetto nell'immediatezza dei fatti di un'ispezione della polizia giudiziaria avente ad oggetto tale questione e che il presente telefono radiomobile è stato acquisito solo in data 18 giugno 2009, bisogna necessariamente porsi il problema dell'autenticità del contenuto dello stesso.

A questo riguardo è stato accertato che l'ultima traccia di utilizzo del cellulare è datata 22 agosto 2007; che al momento della consegna del cellulare al collegio peritale la batteria era completamente scarica; che mai durante le operazioni peritali e dopo la consegna del cellulare all'ing. Porta e al dott. Occhetti (nemmeno dopo la scoperta dei c.d. "metadati" e quindi dopo il sostanzialmente verificato alibi informatico) l'imputato (mediante i propri consulenti tecnici) chiedeva di verificare le condizioni di programmazione delle funzioni di "sveglia" sul proprio telefono cellulare.

Del resto, le dichiarazioni verbalizzate di Stasi, laddove faceva riferimento alla propria abitudine di avere due sveglie mattutine alle ore 9.00 e alle ore 9.30, non specificavano che si trattasse della sveglia del cellulare e quindi fino al momento della presente verifica peritale non vi era un'indicazione esplicita da parte di Stasi nel senso che le sveglie in parola fossero relative proprio al cellulare.

Ora, già queste convergenti circostanze inducono a ritenere verosimile che l'impostazione dei tre allarmi programmati per le ore 9.00, 9.30 e 14.30 non sia stata oggetto di un'attività successiva al fatto di reato da parte di Alberto Stasi il quale in tal modo volesse adeguare il contenuto del proprio cellulare alle dichiarazioni rese agli inquirenti. E' invece ben più ragionevole che, al momento in cui Stasi decideva di non utilizzare più il cellulare, abbia disabilitato gli allarmi onde evitare che, in presenza dell'opzione accensione automatica, il cellulare iniziasse a squillare come sveglia nelle ore programmate.

Del resto, che le proprie abitudini mattutine fossero sostanzialmente corrispondenti a quanto dichiarato emerge anche da una verifica ulteriore: dall'esame dei tabulati telefonici e del personal computer nel periodo precedente al fatto di reato non emergono evidenze di attività facenti riferimento ad Alberto Stasi prima delle ore 9.00 del mattino, tendenzialmente le evidenze si collocano dopo le ore 10.00 e qualche volta tra le ore 9.00 e le ore 10.00; inoltre, le telefonate che la madre di Alberto Stasi effettuava al figlio nei giorni successivi alla partenza per il mare sono sempre successive alle ore 9.30: precisamente alle ore 9.49 del giorno 11 agosto 2007 (durata 25 secondi); alle ore 9.47 del giorno 12 agosto (durata 83 secondi); quindi, come già rilevato, alle ore 9.55 del giorno 13 agosto (durata 22 secondi).

Ciò posto, questo complessivo accertamento se consente di affermare che le dichiarazioni di Alberto Stasi in merito alle proprie abitudini di svegliarsi tra le ore 9.00 e le ore 9.30 trovano sostanziale conferma, non possono certo costituire la base probatoria di un alibi per quel lasso

temporale. Infatti, la probabile presenza delle sveglie programmate e attivate alle ore 9.00 e 9.30 conformemente con le proprie abitudini non esclude in astratto che la mattina del 13 agosto 2007 Stasi Alberto si sia comunque svegliato prima del solito e sia uscito dalla propria abitazione per poi farvi rientro prima delle ore 9.35.

Dunque, possiamo riassumere il complesso delle considerazioni sopra esposte in merito alla verifica delle dichiarazioni di Alberto Stasi sulle attività da lui dichiarate compiute la mattina nei seguenti termini: è vero che l'attuale imputato ha tentato più volte durante la mattinata di chiamare sia dal proprio telefono cellulare che dal telefono fisso della propria abitazione la propria fidanzata Chiara Poggi; è vero che Stasi Alberto ha lavorato alla propria tesi di laurea fino alle ore 12.20; è vero che Stasi Alberto usciva dalla propria abitazione dopo le ore 13.30; è vero che le sue abitudini mattutine fossero quelle (in specie in quel periodo) di svegliarsi tra le ore 9.00 e le ore 9.30.

Dal punto di vista, poi, dell'accertata presenza di Stasi presso la propria abitazione rimangono solo tre astrattamente possibili finestre temporali in cui collocare una sua eventuale uscita per recarsi in via Pascoli.

La prima: prima delle ore 9.12 (momento in cui viene disinserito l'allarme di casa Poggi) fino alle ore 9.35 (momento in cui Stasi Alberto accende il proprio personal computer).

La seconda: dalle ore 12.20 (quando il computer veniva messo in *standby* lasciando il file di Word aperto) alle ore 12.46 (quando l'attuale imputato dalla propria utenza fissa chiamava senza esito il cellulare di Chiara Poggi).

La terza: dalle ore 12.46 alle ore 13.26 (quando Stasi dalla propria utenza fissa chiamava senza esito il cellulare di Chiara Poggi).

Valutiamo nel suo complesso la prima ipotesi.

Bisogna premettere che questa è l'unica concretamente compatibile con il periodo temporale di inizio mattinata in cui deve ragionevolmente collocarsi (per le ragioni già esposte) l'omicidio di Chiara Poggi.

Stasi Alberto avrebbe avuto, dunque, un tempo massimo di 23 minuti per consumare l'aggressione a danno della propria fidanzata, rientrare in bicicletta (seguendo l'ipotesi accusatoria che individua, come vedremo, un possibile indizio a carico di Alberto Stasi proprio dall'esame della sua bicicletta da uomo di colore bordeaux) presso la propria abitazione che dista circa 2 km da quella di Chiara ed accendere il proprio personal computer alle ore 9.35.

Tale ipotesi ricostruttiva incontra tuttavia, sotto il profilo logico/razionale, plurimi e significativi punti di criticità.

In primo luogo, bisogna rilevare che la dinamica dell'aggressione nel suo complesso ha avuto (come già rilevato) uno sviluppo temporale che non si è risolto in un "tempuscolo" ma che ha

richiesto almeno alcuni diversi minuti. Tale valutazione sulla durata dell'aggressione non esclude che in questa finestra temporale di 23 minuti l'episodio aggressivo in senso stretto si sia risolto, ad esempio, in una decina di minuti e quindi in un lasso temporale non incompatibile sotto il profilo astratto con un rientro in bicicletta presso la propria abitazione.

Con riferimento alla tempistica di tale tragitto risulta congrua la valutazione del collegio peritale tecnico/informatico secondo cui il tempo medio ragionevole (ovvero senza soste e senza eventi particolari sul tragitto) per un velocipede è di 6/7 minuti: considerata, tuttavia, la necessità di riporre la bicicletta e di rientrare nella propria abitazione un tempo medio ragionevole è intorno agli 8/10 minuti.

Dunque, sommando queste due ipotetiche tempistiche “consumiamo” quasi totalmente il tempo massimo di 23 minuti.

Con la conseguenza di lasciare scoperto un problema di fondo: l'azione omicidiaria in questione non può essere considerata irrealisticamente come l'asettica sommatoria della durata dell'aggressione fisica e del tempo necessario per il rientro nella propria abitazione da parte dell'omicida.

In primo luogo, perché un'aggressione di quel tipo che palesa un più che probabile dolo di impeto non può non richiedere -specie se commessa da una persona legata da un pregresso rapporto affettivo con la vittima- una fase “preliminare” consistita in un litigio a cui sia seguita, appunto, la condotta di aggressione fisica. Volendo anche ipotizzare che l'alterco sia avvenuto la sera precedente (sul punto torneremo), è verosimile ritenere che lo stesso sia stato comunque inizialmente “ripreso” prima che l'aggressore sfogasse tutta la sua rabbia contro la vittima.

In secondo luogo, perché, al termine dell'azione omicidiaria, l'aggressore (che, seguendo la presente ipotesi accusatoria, viene identificato nell'attuale imputato) non può non avere posto in essere qualche efficace atto di “autodifesa”: come il disfarsi o il pulire accuratamente l'arma del delitto (che infatti non è stata mai identificata), come il gettare via o lavare i propri abiti più che verosimilmente sporchi di sangue (a Stasi Alberto non sono stati, infatti, rinvenuti indumenti sporchi di sangue della vittima né scarpe compatibili con le impronte rinvenute sulla scena del delitto, e su quest'ultimo specifico aspetto poi ritorneremo), come il lavarsi in tutto o in parte il proprio corpo ragionevolmente imbrattato delle tracce ematiche della vittima.

Dunque, considerando l'azione omicidiaria nella sua integrale realistica concretizzazione, la finestra temporale di 23 minuti risulta di problematica compatibilità.

Consapevoli di queste difficoltà, il pubblico ministero ed il difensore delle parti civili privilegiano delle opzioni ricostruttive diverse fra loro.

L'accusa pubblica propende (come vedremo) per la finestra temporale 12.46/13.26.



L'accusa privata ipotizza che Alberto Stasi non abbia assistito all'intero decorso temporale dell'aggressione (in particolare alla sosta e al progressivo scivolamento/spostamento della vittima dalla metà della scala del vano cantina fino alla fine della medesima) ma che, quando racconta le circostanze del rinvenimento del cadavere, descriva in realtà l'immagine del corpo Chiara (da lui appena uccisa) che si trovava alla metà delle scale e quindi prima del formarsi delle ampie pozze di sangue nei gradini sottostanti.

Ora, questa sorta di correttivo nella ricostruzione dell'ipotesi accusatoria avanzata dal difensore delle parti civili non trova, tuttavia, sostegno nelle dichiarazioni di Stasi il quale in sede di s.i.t. del 13 agosto alle ore 23.35 (prima che gli venisse mostrata la fotografia che ritraeva la esatta posizione del cadavere di Chiara) dichiarava di avere visto il corpo della fidanzata "verso la fine delle scale".

Ora, se Stasi avesse in quel momento rievocato l'immagine di Chiara appena uccisa che sostava sul quinto/sesto gradino, ci saremmo dovuti ragionevolmente attendere che l'imputato dichiarasse di avere visto il corpo alla metà/inizio della suddetta scala.

Si deve infatti ricordare che la scala del vano cantina in parola presenta complessivamente tredici gradini e che la zona intorno al quinto/sesto gradino si colloca prima di una sorta di rientranza ad elle: quindi, anche sotto il profilo di un immediata percezione visiva, un corpo che si trovasse in quella posizione con le gambe peraltro rivolte verso il vertice delle scale si presenterebbe come significativamente "vicino" al soggetto che si trovi appunto in cima alle scale stesse. Questi, dunque, poco verosimilmente descriverebbe la posizione di questo corpo come collocato "verso la fine delle scale".

Né peraltro è ragionevole ipotizzare che Stasi, pur avendo in mente l'immagine di Chiara ancora prossima ai primi gradini delle scale, azzardi (con il rischio del tutto inutile di essere smentito dai carabinieri che aveva appena chiamato) una posizione diversa ipotizzando che durante la sua assenza (fra il momento dell'omicidio e quello del finto ritrovamento) il corpo sia scivolato appunto lungo il basso.

Peraltro, l'azione che Stasi riferisce di avere compiuto, ovvero di essere sceso uno/due gradini per vedere il corpo della propria fidanzata, è pienamente compatibile con la posizione effettiva in cui Chiara è stata rinvenuta. Per superare l'ostacolo di visuale costituito dall'angolo di muro a sinistra (per chi entra) e poter vedere la parte finale delle scale, è necessario scendere uno/due gradini delle stesse. Se Stasi avesse evocato l'immagine del corpo di Chiara lasciato a metà delle scale dopo averla uccisa, non sarebbe stato in alcun modo necessario descrivere tale preliminare azione al fine di giustificare la visione del suddetto corpo.

Insomma, fra la descrizione della posizione del cadavere di Chiara eseguita da Stasi nelle s.i.t. del 13 agosto 2007 (“verso la fine delle scale”) e la descritta azione di avere dovuto previamente scendere uno/due gradini delle scale vi è una sicura coerenza logico/fattuale.

Venendo alla disanima del secondo ordine di ragioni su cui si fondano altri significativi aspetti di criticità rispetto alla ipotesi accusatoria relativa alla finestra temporale 9.12/9.35, bisogna osservare quanto segue.

L’attuale imputato attivava il proprio personal computer alle ore 9.35 ed eseguiva l’accesso al sistema con la digitazione della propria password: quindi a partire dalle ore 9.38 (circa) fino sicuramente alle ore 10.07 (come già sopra specificato) visualizzava immagini di natura erotico/pornografica; alle 10.17 apriva il file della tesi.

Bisogna precisare che le evidenze sopra specificate consentono di affermare con certezza che Stasi ha visualizzato quelle immagini, tuttavia non possiamo escludere che lo stesso ne abbia viste altre all’interno delle medesime cartelle. Questa impossibilità di verificare tale ulteriore dettaglio è dovuta al fatto che i carabinieri successivamente al sequestro hanno acceduto (come più volte sottolineato) ripetutamente e scorrettamente alla totalità del contenuto del computer, tra cui anche, appunto, alle immagini di natura pornografica.

Ebbene, è di grande importanza soffermarsi su questa prima attività informatica compiuta da Alberto Stasi la mattina dell’omicidio in quanto, seguendo l’ipotesi accusatoria, quei momenti si collocherebbero pochi minuti dopo l’uccisione da parte di questi della propria fidanzata.

In primo luogo, bisogna evidenziare che l’accertato inserimento di password errata al riavvio del PC in data 13 agosto alle ore 9:36:21 da parte di Alberto Stasi rappresenta un accadimento del tutto tipico e non può quindi costituire elemento sintomatico di un particolare stato d’animo dell’utente.

In molte sessioni di lavoro precedenti (in data 12 agosto alle ore 19:05:13, 21:27:16; in data 11 agosto alle ore 11:07:01, 15:24:25, 19:27:18) si riscontrano infatti errori di inserimento della password all’atto della riattivazione del PC: in totale dalla data del 25 luglio alla data del 13 agosto occorrono 60 eventi di errato inserimento delle credenziali di autenticazione. Tecnicamente tale circostanza dipende più che verosimilmente, come spiegato dal collegio peritale, da motivi connessi alla riattivazione del PC: “accade, infatti, che la riattivazione determini spesso uno stato in cui trascorre un lasso di tempo prima della completa operatività del sistema operativo, nel quale, se l’utente preme un tasto, perché ad esempio inizia a digitare la password, questo non viene recepito in quanto il buffer della tastiera non appare ancora reattivo e l’esito di questa attività è la digitazione di una password mancante di uno o più caratteri iniziali, pertanto errata” (si veda relazione peritale a pag. 93).

In secondo luogo, la circostanza che Alberto Stasi, prima di iniziare il proprio lavoro alla tesi di laurea, visualizzasse immagini di carattere erotico/pornografico non rappresenta un accadimento anomalo, rientrando al contrario nelle sue non infrequenti abitudini.

Come rilevato dal collegio peritale in sede di relazione peritale e di audizione in udienza, sono stati infatti riscontrati nei giorni immediatamente precedenti al fatto (la ricerca non poteva che ricomprendere per ragioni tecniche solo un breve arco temporale prima del giorno dell'omicidio) le seguenti evidenze: il giorno 12 agosto 2007 l'attività informatica iniziava con una prima visualizzazione di contenuti multimediali espletata nel corso della mattina e quindi nel corso del pomeriggio di una videoscrittura della tesi di laurea; per il giorno 11 agosto 2007 vi è il riscontro di una preliminare visualizzazione, dopo l'accensione (intesa come uscita dallo *standby*) del computer, di immagini erotico/pornografiche e poi dell'inizio del lavoro alla tesi; analogamente nel corso della mattina del giorno 10 agosto Alberto Stasi prima guardava immagini di natura erotico/pornografica e quindi lavorava alla tesi; il giorno 9 agosto alle ore 9.36 l'attuale imputato guardava dapprima immagini pornografiche e quindi iniziava a lavorare alla tesi a partire dalle ore 10.12.

Bisogna a questo punto domandarsi quale fosse lo scopo di questa prima attività informatica del giorno 13 agosto 2007 cominciata da Alberto Stasi subito dopo l'attivazione del proprio personal computer e proseguita per alcune decine di minuti prima di iniziare a lavorare alla propria tesi di laurea.

Possiamo con ragionevole certezza escludere che in tal modo l'attuale imputato volesse cancellare dal proprio personal computer alcuni contenuti di carattere appunto erotico/pornografico ivi contenuti: la circostanza che le immagini ed il video sicuramente visionati quella mattina fossero ancora presenti al momento della consegna del computer agli inquirenti porta, infatti, a respingere questa ipotesi.

Assume allora centrale questione valutare se Alberto Stasi in quelle decine di minuti appena successive all'omicidio che lo stesso (seguendo questa ipotesi accusatoria) avrebbe commesso abbia voluto, mediante tale attività di visualizzazione di contenuti multimediali, crearsi un'iniziale alibi.

Sarebbe, infatti, del tutto ragionevole pensare che le attività che l'autore di un omicidio compia nell'immediatezza successiva al fatto siano logicamente e funzionalmente collegate a tale del tutto eccezionale accadimento e alle connesse istintive reazioni di autodifesa: insomma se Stasi accende il proprio computer e compie una certa attività pochi minuti dopo avere ucciso la propria fidanzata in modo così violento e rabbioso, è del tutto logico attendersi che tale immediatamente successiva attività informatica sia finalizzata a cancellare tracce pertinenti all'omicidio o a preconstituirsì un alibi difensivo.

Ebbene, bisogna escludere anche quest'ultima ipotesi.

Da questo punto di vista, assume infatti valore dirimente la circostanza che Alberto Stasi non ha mai dichiarato agli inquirenti di avere compiuto questa preliminare attività di visualizzazione di contenuti erotico/pornografici sul proprio personal computer durante la mattina del 13 agosto prima di iniziare a scrivere la tesi.

Le ragioni soggettive di tale volontaria omissione possono essere le più diverse: la preoccupazione che tale attività, se riferita, potesse costituire una ragione di sospetto a suo carico; la vergogna di svelare la propria passione per la tematica della pornografica la cui visualizzazione peraltro è ben probabile che fosse talvolta accompagnata da atti di autoerotismo (da un filmato amatoriale datato settembre 2006 avente ad oggetto momenti di intimità fra Alberto e Chiara emerge, infatti, una frequente abitudine di Stasi a tale pratica sessuale) o altro ancora.

Certo è che il compimento di un'attività che l'interessato dimostra chiaramente di voler tenere segreta e nascosta agli altri è radicalmente incompatibile con lo scopo di preconstituersi in tal modo un alibi che richiede invece logicamente il compimento di un'attività che si ha poi, all'opposto, tutto l'interesse ad "ostentare".

Dunque, questa prima attività informatica compiuta da Alberto Stasi quella mattina non può ritenersi connessa soggettivamente e funzionalmente con l'evento omicidiario almeno nei termini di cui sopra. Nel porre in essere tale preliminare e prolungata azione di visualizzazione di contenuti multimediali, è dunque ragionevole affermare che l'attuale imputato quella mattina soddisfaceva, conformemente con la sua passione e le sue abitudini, una propria finalità a carattere essenzialmente ludico.

Viene, quindi, in tutta evidenza il più che problematico rapporto fra la supposta azione omicidiaria commessa dall'attuale imputato pochi minuti prima e la quasi immediata (dopo il supposto rientro alla propria abitazione) attività ricreativa di visualizzazione di immagini a contenuto erotico/pornografico sul proprio personal computer.

Se non supponendo gravi e rari disturbi psichici -di cui però non vi è agli atti del presente procedimento alcun elemento sintomatico, anzi la razionalità che Stasi (se fosse l'aggressore) avrebbe da subito dato prova compiendo, fra l'altro, efficaci e tempestivi atti di autodifesa sarebbe difficilmente compatibile con una qualche grave forma di disordine psichico; la quale, peraltro, il pubblico ministero non ha mai dedotto né fatto oggetto di specifica attività istruttoria- sotto il profilo appunto logico è, dunque, altamente inverosimile configurare concretamente una stretta contiguità temporale fra queste due azioni e fra le affatto diverse finalità che le hanno animate.

Veniamo, quindi, a valutare le altre condotte poste in essere da Alberto Stasi quella mattina presso la sua abitazione.

In primo luogo, le telefonate effettuate al cellulare e all'abitazione di Chiara Poggi.

Seguendo questa ipotesi accusatoria, le stesse si inserirebbero nella volontà dell'imputato di fingere che durante quelle ore stesse cercando la propria fidanzata che, in realtà, ben sapeva essere già morta.

Bisogna preliminarmente evidenziare alcune verifiche effettuate dal collegio peritale.

La prima: nessuna delle telefonate in parola risulta risposta, salvo il dubbio tecnico, che sotto il profilo logico appare tuttavia alquanto remoto, relativo alla telefonata originata dall'utenza fissa dell'abitazione di Stasi e diretta verso l'utenza fissa dell'abitazione dei Poggi delle ore 13.27.

Tali chiamate hanno, infatti, lasciato evidenze sul cellulare di Chiara in forma di "chiamate non risposte": il collegio peritale ha, quindi, accertato che tali chiamate non possano essere state "rifiutate" dalla ragazza in quanto, in tal caso, se ne avrebbe evidenza nel registro delle "chiamate risposte" con associata una durata pari a 0 secondi.

La seconda: il collegio peritale esaminava il telefono fisso dell'abitazione di Chiara Poggi che si trovava sotto sequestro e rilevava la presenza di nove chiamate in ingresso prive di numero chiamante (l'apparecchio in questione non distingue fra chiamate ricevute e chiamate non risposte) delle quali non è concretamente possibile determinare la data (si veda verbale delle operazioni peritali datato 16 settembre 2009). La circostanza che quest'ultime fossero prive di numero chiamante è legata al fatto che, come spiegato dal perito ing. Porta in udienza, la famiglia Poggi aveva una linea fissa analogica di vecchio tipo che non veicolava in automatico il numero chiamante quindi, ogni volta che veniva chiamata su quella linea, il numero chiamante risultava comunque riservato.

Dunque, non si può concretamente escludere che Stasi anche prima delle ore 13.27 abbia provato (come da lui dichiarato) a chiamare dal telefono fisso della propria abitazione il telefono fisso dell'abitazione della propria fidanzata senza ottenere risposta e per questo senza lasciare riscontro nei tabulati.

La terza: su sollecitazione della difesa dell'imputato, il collegio peritale veniva autorizzato a verificare la differenza fra le sette chiamate telefoniche originate dal cellulare di Alberto Stasi (fra le ore 10.46 e le ore 10.48) e dirette verso il cellulare di Poggi Chiara (come risulta dal cellulare in uso allo stesso) e l'evidenza di una sola chiamata sul cellulare in uso a Poggi Chiara occorsa alle ore 10.47.

Il collegio peritale verificava che le telefonate che giungono sul cellulare in uso alla ragazza vengono memorizzate integralmente e vengono suddivise all'interno di un registro organizzato per numero telefonico che riporta i singoli eventi ed orari (si veda integrazione di relazione peritale prodotta all'udienza del 4 novembre 2009). Questo significa che il telefono radiomobile in uso a Chiara Poggi nell'intervallo temporale compreso tra le ore 10.46 e le 10.48 del giorno 13 agosto

2007 ha memorizzato una sola chiamata (l'ultima ricevuta), indicata sul telefono come ricevuta alle ore 10.47.55, proveniente dal numero in uso ad Alberto Stasi.

Dunque, le ipotesi possibili per spiegare questa differenza fra le sette chiamate memorizzate sul cellulare di Stasi e l'unica chiamata memorizzata sul cellulare chiamato sono, come rilevato dal collegio peritale, due: composizione del numero ed interruzione della chiamata prima che la rete prenda in carico la stessa od assenza od insufficienza di copertura del campo radioelettrico della stazione radio che induce l'utente ad eseguire molteplici sequenze di chiamate successive fino a quando non risulta disponibile adeguata copertura. Pur nella plausibilità di tutte e due le ipotesi sopra menzionate, la circostanza che le successive cinque chiamate dirette alla propria fidanzata (alle ore 11.37; alle ore 12.46, alle ore 13.26; alle ore 13.27; alle ore 13.30) provengano dal telefono fisso dell'abitazione di Stasi induce a ritenere non improbabile che la ragione della summenzionata discrasia fosse proprio un'assente o insufficiente copertura di campo.

Premesso ciò, si tratta di valutare se con queste chiamate effettuate quella mattina dalla propria abitazione Alberto Stasi abbia contribuito alla creazione di una messinscena oppure abbia con le stesse manifestato un'effettiva volontà di contattare la propria ragazza.

A questo riguardo vi sono due considerazioni di fondo da svolgere.

In primo luogo, in merito a queste telefonate Alberto Stasi ha palesato nelle dichiarazioni rese agli inquirenti una certa "fisiologica" incertezza ed imprecisione di fondo.

Rivediamole brevemente: in sede di sommarie informazioni testimoniali datate 13 agosto 2007 ore 16.00 Stasi Alberto dichiarava che alle ore 9.45 effettuava uno "squillo" telefonico di saluto al cellulare di Chiara senza ottenere lo "squillo" di risposta; dopo circa un'ora le faceva un altro squillo senza ottenere risposta; dalle ore 11.15 sino alle ore 12.20 tentava più volte di chiamare Chiara sia con il proprio cellulare che con il telefono fisso di casa digitando sia il numero di cellulare della ragazza sia il numero della sua abitazione, sempre senza ottenere risposta; analogamente avveniva intorno alle ore 13.30.

Fermo restando, come sopra rilevato, che non possiamo verificare le telefonate effettuate dal fisso di Stasi al fisso di casa Poggi, sicuramente Alberto Stasi dimostra di non ricordare in questa circostanza la telefonata effettuata a Chiara alle ore 12.46 dal telefono fisso della propria abitazione.

In sede di sommarie informazioni testimoniali datate 13 agosto 2007 ore 23.45 Stasi Alberto dichiarava che alle ore 9.45 effettuava uno "squillo" telefonico di saluto al cellulare di Chiara senza avere lo squillo di "ritorno"; alle ore 10.47 provava a chiamarla senza ottenere risposta; verso le ore 12.20 provava con la propria utenza fissa a chiamare sia il cellulare che l'utenza fissa di Chiara; dopo le ore 13.31 provava a chiamare la propria fidanzata sulla sua utenza cellulare e con il proprio telefono fisso l'utenza fissa di Chiara sempre senza ricevere risposta.

In questa occasione, Stasi Alberto non menziona la telefonata effettuata dal fisso della propria abitazione alle ore 11.37 e continua a non ricordare la telefonata effettuata a Chiara alle ore 12.46: lo stesso la colloca subito dopo aver terminato il lavoro alla tesi mentre in realtà è avvenuta circa 25 minuti dopo. Non ricorda inoltre che nell'ambito delle numerose telefonate effettuate intorno alle ore 13.30 ha provato più volte a chiamare Chiara non solo sul telefono fisso della sua abitazione ma anche sul suo cellulare (alle ore 13.26, alle ore 13.30, alle ore 13.31).

Significativa è poi la circostanza riferita da Alberto Stasi in queste sommarie informazioni: ovvero, il fatto di avere indicato con migliore precisione gli orari delle telefonate (in specie la telefonata delle ore 10.47 che nel precedente verbale veniva genericamente riferita come effettuata circa un'ora dopo il primo squillo di saluto a Chiara) in quanto aveva nel frattempo verificato la memoria del suo cellulare.

In sede di s.i.t. datate 17 agosto 2007 l'attuale imputato dichiarava di avere messo la prima sveglia alle ore 9.00 e la seconda sveglia alle ore 9.30; di essersi svegliato alle ore 9.00, di avere aperto leggermente la persiana ed acceso la televisione e di essere rimasto a letto sino alle ore 9.30; intorno alle ore 9.45 faceva uno squillo di saluto a Chiara senza avere uno squillo di risposta; tra le ore 9.30 e le ore 10.00 la propria mamma (che era partita per le ferie con il marito) lo chiamava sul telefono fisso: la conversazione durava poco tempo in quanto gli chiedeva semplicemente come stesse. Quindi, si metteva a scrivere la tesi in camera sua con il computer e verso le ore 10.45 provava a fare un altro squillo a Chiara senza ottenere risposta. Lavorava alla tesi fino alle ore 12.20, quindi provava nuovamente a chiamare Chiara dall'utenza fissa della propria abitazione. Intorno alle ore 13.30 provava a chiamare la propria fidanzata dal proprio cellulare e dalla propria utenza fissa digitando sia il numero di casa Poggi sia il cellulare di Chiara. Non ottenendo risposta, incominciava a preoccuparsi e decideva di andare a casa di Chiara con la propria autovettura Golf.

In questa occasione, oltre a fare per la prima volta riferimento alla telefonata ricevuta sul fisso della propria abitazione dalla madre, Stasi ometteva ancora una volta di menzionare la telefonata effettuata al cellulare di Chiara con il fisso della propria abitazione alle ore 11.37 e continuava a ritenere che la telefonata delle ore 12.46 fosse avvenuta non appena terminata la stesura della tesi di laurea (appunto alle ore 12.20 circa).

E' interessante notare che Stasi dichiarava di essere giunto a questa conclusione in quanto, ricontrollando il suo cellulare, non verificava la presenza di chiamate sulla memoria dello stesso a quell'ora.

In sede di dichiarazioni datate 22 agosto 2007 rilasciate spontaneamente da persona indagata ex art. 374 c.p.p. Stasi Alberto, oltre a confermare le dichiarazioni in precedenza rese in qualità di persona informata sui fatti, precisava -quanto alle attività compiute la mattina dell'omicidio- quanto segue.

Si svegliava intorno alle ore 9.00, apriva come al solito la persiana ed accendeva la televisione, tornava a letto ed alle ore 9.30 suonava la seconda sveglia. Dopo poco si alzava e alle ore 9.45 faceva uno squillo a Chiara; quindi iniziava a scrivere la tesi ed intorno alle ore 10.00 lo chiamava sua madre per sapere come stesse dal telefono cellulare sul telefono fisso dell'abitazione Stasi; quindi, scriveva la tesi al proprio personal computer portatile fino alle ore 12.20; l'ora precisa veniva indicata in quanto Stasi ricordava di aver guardato l'ora sul computer e che era l'ora di dare da mangiare al cane; dato da mangiare al proprio animale preparava da mangiare per sé; intorno alle ore 13.30 (terminato il telegiornale) provava nuovamente a telefonare più volte a Chiara sia con il cellulare che con il telefono di casa; non ottenendo risposta, decideva di vestirsi e di andare a controllare recandosi direttamente in macchina a casa della propria fidanzata.

In questa occasione Stasi risulta ancora più generico sulle telefonate effettuate, omettendo di riferire quelle delle ore 10.47, 11.37 e 12.46. Non bisogna, però, dimenticare che in questa circostanza Alberto Stasi si è formalmente richiamato alle precedenti dichiarazioni testimoniali di cui gli era stata data previa lettura.

Ebbene, emerge chiaramente dal complesso di queste dichiarazioni il progressivo impegno di Alberto Stasi a ricostruire la serie di telefonate effettuate quella mattina alla propria fidanzata.

Con la conseguenza di risultare più preciso sulle tempistiche di dette chiamate dopo avere controllato la memoria del suo cellulare e di essere, invece, incerto su quelle eseguite dal telefono fisso della propria abitazione di cui non aveva una traccia verificabile.

Ora, questo sforzo mnemonico e questa palesata sostanziale imprecisione sono, da un punto di vista logico, poco coerenti con la predisposizione di una messinscena. In tale scenario, ove le telefonate sarebbero consapevolmente inutili e dolosamente studiate al fine di simulare una ricerca della propria fidanzata, sarebbe, infatti, più ragionevole e conseguenziale attendersi da parte dell'autore delle stesse una certa innaturale precisione nei ricordi circa le modalità e le tempistiche di queste chiamate.

In correlazione con queste considerazioni, il difensore delle parti civili deduceva che l'assenza durante l'intera mattinata dell'invio di *sms* da parte di Alberto Stasi alla propria fidanzata fosse poco coerente con una sincera volontà di contattare la ragazza.

Invero, questa circostanza non riveste un valore significativo né in un senso né nell'altro.

Infatti, nella logica di simulare una crescente preoccupazione per il fatto che Chiara Poggi non rispondeva alle diverse telefonate inviatele, l'invio di un *sms* in cui venisse informata che è stata da lui più volte cercata e nel quale le si chiedesse la ragione per la quale non rispondeva alle chiamate sarebbe stato un atto ben funzionale a tale supposta messinscena.



La seconda considerazione attiene, invece, al rapporto fra le evidenze complessive delle telefonate effettuate da Stasi alla propria fidanzata e le riferite -per quanto riguarda il lavoro di videoscrittura alla tesi di laurea, anche dimostrate- ulteriori diverse attività compiute da Stasi quella mattina presso la propria abitazione.

In primo luogo, emerge che nell'ambito delle due ore di lavoro alla tesi si ha l'evidenza (salvo il problema già più volte sottolineato dell'impossibilità di ricostruire le chiamate eventualmente eseguite dal fisso di Stasi al fisso dei Poggi) di soli due tentativi di chiamata a Chiara: ciò appare effettivamente coerente con il compimento da parte di Stasi di una diversa attività che lo impegnava mentalmente (sul punto specifico poi ritorneremo).

In secondo luogo, la chiamata al cellulare della ragazza dall'utenza fissa di Stasi delle ore 12.46 appare estrinsecamente coerente con il racconto dell'attuale imputato il quale affermava di avere terminato il lavoro alla tesi alle ore 12.20 e di avere quindi dato da mangiare al proprio cane avendo verificato sull'orologio del proprio computer che era giunta l'ora, appunto, per dare da mangiare al proprio animale domestico: dunque, fra la condotta di avere controllato l'ora sul proprio personal computer al termine della propria sessione di lavoro ed il tentativo di chiamare la propria fidanzata ben può inserirsi la riferita attività di dare da mangiare al proprio cane.

In terzo luogo, i concentrati e ripetuti tentativi di chiamate che si collocano fra le ore 13.26 e le ore 13.31 sono compatibili con le riferite successive attività compiute da Stasi, ovvero prepararsi da mangiare, pranzare e guardare il telegiornale delle ore 13.00: al termine del compimento di queste attività ben si possono collocare, appunto, questi nuovi e più pressanti tentativi di contattare Chiara. Come logicamente coerente con tale ultima condotta è la immediatamente successiva decisione di recarsi direttamente presso l'abitazione della propria fidanzata.

Con riferimento a quest'ultime telefonate effettuate da Stasi prima che questi uscisse dall'abitazione, gli inquirenti hanno, tuttavia, evidenziato l'anomalia della telefonata effettuata da Stasi con l'utenza fissa della propria abitazione al fisso di Chiara delle ore 13.27: la stessa (come già sottolineato) risulta una chiamata telefonica risposta (per questo trova riscontro sui tabulati) della durata di 12 secondi ed è logicamente più probabile che la risposta sia stata data dal sistema antifurto. Secondo gli inquirenti risulta strano il fatto che Alberto Stasi non abbia riferito la circostanza di avere sentito il segnale acustico che viene emesso una volta che la risposta sia stata data, appunto, dal sistema antifurto: possibile indice, argomentano gli inquirenti, del fatto che Stasi, ben sapendo che nessuno avrebbe risposto, non avesse l'apparecchio vicino all'orecchio.

In realtà, questa telefonata non presenta una lettura univoca nel senso sopra indicato.

La stessa, se inquadrata nell'ambito dei ripetuti concentrati tentativi precedenti e successivi di contattare Chiara chiamandola sia al cellulare che al telefono fisso, può essere infatti espressione di

una crescente preoccupazione di Stasi che indurrebbe appunto lo stesso a recarsi subito dopo direttamente presso l'abitazione della propria fidanzata. Non si può escludere dunque che nel compiere questi ripetuti tentativi di chiamata dal fisso e dal cellulare, Stasi non abbia sentito o comunque correttamente interpretato (posto che conoscesse il meccanismo dell'antifurto installato presso l'abitazione dei Poggi) quel segnale acustico ed anzi abbia fatto trascorrere qualche secondo in più- che invece non risulta nella chiamata risposta delle ore 13.43 della durata appunto di soli 4 secondi avvenuta davanti all'abitazione di Chiara, su cui poi torneremo- proprio per comprendere il significato del successivo (all'avviso sonoro) segnale di muto che poteva essere inteso come indicativo della presenza di un interlocutore all'altro lato della linea.

Dunque, concludendo complessivamente sul punto, è possibile rilevare che fra il racconto complessivo di Alberto Stasi in merito alle attività da lui compiute quella mattina presso la propria abitazione e le riscontrate telefonate da lui effettuate alla propria fidanzata emerge una sostanziale compatibilità e coerenza logico/temporale.

Nell'esame delle altre attività compiute da Alberto Stasi quella mattina nei pressi della propria abitazione è stata accertata come vera l'attività di videoscrittura sulla tesi di laurea al proprio personal computer.

Seguendo l'ipotesi accusatoria che viene esaminata e che si basa sulla finestra temporale 9.12/9.35, dobbiamo quindi verificare il rapporto fra tale attività informatica e la dedotta volontà di preconstituirsì in tal modo un alibi.

A questo riguardo, si pongono dei significativi problemi di carattere logico.

Il primo è il seguente: se Alberto Stasi decideva a partire dalle ore 10.17 fino alle ore 12.20 di interagire in modo sostanzialmente continuativo con il proprio personal computer compiendo un lavoro sulla propria tesi di laurea al fine di far apparire ai terzi (in specie, agli inquirenti che gli avrebbe chiesto conto delle attività poste in essere quella mattina) di trovarsi nella propria abitazione dedito al compimento di una normale attività di studio, è difficilmente comprensibile la ragione per quale nelle prime immediate dichiarazioni del giorno 13 agosto Alberto Stasi non faceva alcuna menzione agli inquirenti della propria attività informatica sulla tesi di laurea: solo in sede di sommarie informazioni testimoniali datate 17 agosto 2007 questi riferiva, infatti, in merito a questa compiuta attività.

Sarebbe stato, invece, più logico attendersi che, di fronte ad una continuativa e dispendiosa condotta posta in essere proprio con la precipua finalità di sottrarsi all'accertamento della verità, l'autore di tale messinscena avesse tutto l'istintivo interesse a palesare tale attività (effettivamente posta in essere, come verificato dal collegio peritale) nell'immediato contatto con gli inquirenti e non,

invece, ad omettere inizialmente tale aspetto come se, rientrando nella normalità della propria giornata, Stasi non la giudicasse (in un primo momento almeno) importante.

Veniamo agli altri due punti critici: il collegio peritale ha evidenziato che durante le due ore di lavoro mattutino alla propria tesi non sono emerse significative interruzioni ed anomalie di comportamento informatico. L'attività di redazione della propria tesi di laurea, consistita in correzioni, revisione e produzioni di contenuti, risulta infatti coerente con il lavoro svolto nei giorni precedenti e compatibile con un'attività di concreta concentrazione mentale.

A questo riguardo, il consulente tecnico/informatico delle parti civili (ing. Reale) ha evidenziato che durante la mattinata sono stati in realtà eseguiti numerosi salvataggi senza che questi abbiano condotto ad un significativo aumento del numero dei caratteri: possibile indice, argomenta il difensore delle parti civili, di un lavoro alla tesi meramente simulato.

In realtà, questo rilievo non è indicativo di un'anomalia di comportamento informatico di Alberto Stasi quella mattina, ma al contrario trattasi di un'evidenza coerente con la natura del lavoro svolto in quelle due ore.

Bisogna qui premettere che il collegio peritale ha rilevato in Alberto Stasi l'abitudine (quindi anche nei giorni precedenti) di salvare il file contenente il proprio lavoro sulla tesi di laurea con elevata frequenza: probabilmente per l'importanza attribuita a tale documento e per la consapevolezza dell'instabilità dell'alimentazione elettrica e del sistema operativo del suo personal computer.

Dunque, venendo in particolare alla mattina del 13 agosto, la presenza di salvataggi eseguiti è evidenza tangibile che il testo è stato effettivamente modificato e la circostanza che tali salvataggi non hanno talvolta condotto ad un significativo aumento del numero di caratteri o parole è dovuto proprio alle operazioni compiute dall'utente che sono consistite in una revisione di un testo già scritto con cancellazione, quindi, di caratteri esistenti (operazione che corrisponde ad una diminuzione totale dei caratteri) e digitazione di nuovi caratteri (operazione che corrisponde ad un aumento totale dei caratteri).

Dunque, la condotta di lavoro alla tesi di laurea effettuata quella mattina del 13 agosto -consistita in correzioni, revisioni di testo, aggiunta di nuovi contenuti- risulta, come rilevato dal collegio peritale, tipica rispetto alle sessioni di lavoro del giorno precedente e non affetta da anomalie specifiche. Bisogna da questo punto di vista inoltre evidenziare che Stasi terminava la propria sessione di lavoro alle ore 12.20 ponendo in *standby* il computer ma lasciando il file di Word aperto -a differenza della notte del giorno 12 ove lo spostamento del computer dall'abitazione di Chiara alla propria probabilmente lo induceva a chiudere il file di Word e a mettere in *standby* il computer: tale condotta della mattina del giorno 13 consistita nel lasciare Word aperto può essere sintomatico, come spiegato dal collegio peritale in udienza, della volontà dell'utente di proseguire il lavoro dopo

pranzo o comunque nel pomeriggio. Del resto, la circostanza che solo il giorno dopo, una volta consegnato il computer ai carabinieri, Stasi chiedeva di copiare su un supporto esterno il file della propria tesi di laurea- preoccupazione che l'attuale imputato non concretizzava, quindi, durante la mattina del giorno 13 in cui pure si sarebbe preconstituito l'alibi informatico- risulta più coerente con una mancata consapevolezza alle ore 12.20 di quel giorno di quanto quel pomeriggio sarebbe accaduto.

Ora, questo complessivo accertamento induce ad evidenziare, in primo luogo, il problematico rapporto fra un omicidio così efferato e sconvolgente anche nelle modalità esecutive, commesso peraltro (se Stasi fosse l'aggressore) da una persona legata sentimentalmente alla vittima, e l'attività di poche decine di minuti successiva di concreta e redditizia attività sulla propria tesi di laurea: Stasi dunque, appena rientrato nella propria abitazione dopo avere commesso l'omicidio di Chiara Poggi, dapprima si sarebbe "divertito" con la visualizzazione di immagini erotico/pornografiche e sarebbe riuscito, poi, ad eseguire con profitto una sostanzialmente continuativa sessione di lavoro alla propria tesi di laurea.

In secondo luogo, l'emersa circostanza di eseguire un lavoro complessivo che è consistito anche di eliminazione/correzioni di parti di testo già presenti e non solo di aggiunta di nuovi contenuti è altamente sintomatico di un'attenzione di Stasi volta più alla qualità del proprio lavoro che non alla sua quantità fine a se stessa.

E' evidente, invece, che la dolosa preconstituzione di un alibi informatico, per la connessa inscindibile esigenza di rendere quanto più manifesta e protratta l'attività informatica compiuta, dovrebbe indurre il soggetto agente a dare quasi esclusiva importanza al dato quantitativo e non certo alla meno evidente ed oggettiva qualità intrinseca del lavoro complessivamente considerato.

L'altra finestra temporale in cui collocare un'eventuale uscita di Stasi dalla propria abitazione è quella fra le ore 12.20 (quando il computer veniva messo in *standby* lasciando il file di Word aperto) e le ore 12.46 (quando l'attuale imputato dalla propria utenza fissa chiamava senza esito il cellulare di Chiara Poggi).

Rispetto a questa ipotesi ricostruttiva e alla sua concreta plausibilità si pongono i seguenti significativi problemi.

In primo luogo, il periodo dell'aggressione e della morte di Chiara risulta (come già argomentato) ragionevolmente collocabile nel lasso temporale immediatamente successivo alla disattivazione dell'allarme di casa Poggi delle ore 9.12 e non in un periodo così tardo della mattinata.

In secondo luogo, i tempi dell'aggressione sarebbero ancora più ridotti dell'altra ipotesi sopra esaminata: infatti, tenuto conto del tempo necessario per arrivare a casa della propria fidanzata e per tornare nei pressi della propria abitazione, Stasi avrebbe avuto un tempo a disposizione per

compiere l'azione omicidiaria e per porre in essere gli atti logicamente precedenti e successivi alla stessa ancora minore, nell'ordine di pochi minuti primi.

In terzo luogo, Gabetta Osvaldo (proprietario dell'abitazione prospiciente la casa dei Poggi) dichiarava (come già rilevato) di essere rientrato nei pressi della propria abitazione intorno alle ore 12.30 per poi riuscire intorno alle ore 12.45 e di non avere notato, in quel lasso temporale, niente di anomalo con riguardo all'abitazione dei vicini, fatta eccezione per le tende da sole che non erano ancora stese. La molto ristretta finestra temporale qui esaminata (12.20/12.46) dovrebbe, invece, logicamente comportare che il Gabetta notasse l'arrivo e/o la sosta e/o l'uscita dall'abitazione di Chiara di Alberto Stasi.

Veniamo, quindi, alla terza finestra temporale che si colloca nel lasso temporale che va dalle ore 12.46 alle ore 13.26 quando Stasi dalla propria utenza fissa chiamava senza esito il cellulare di Chiara Poggi.

Il primo fondamentale punto di criticità di questa ipotesi accusatoria attiene, come già rilevato, al momento dell'avvenuta aggressione a danno della vittima.

Collocare molto in avanti nella mattinata l'ora della morte di Chiara Poggi fino a giungere all'intervallo temporale in questione significherebbe in sostanza affermare che l'aggressione omicidiaria sia avvenuta poche decine di minuti prima del rinvenimento del cadavere da parte dei carabinieri. Tale conclusione si pone, tuttavia, in netto contrasto con le complessive e convergenti evenienze fattuali (assenza di svuotamento gastrico, condizioni generali dell'abitazione, comportamento della ragazza) che inducono (come già argomentato) a sostenere come l'aggressione mortale sia in realtà collocabile non molto tempo dopo il risveglio della ragazza, avvenuto sicuramente prima delle ore 9.12 quando l'allarme veniva disattivato.

Il pubblico ministero sostiene, invece, la plausibilità concreta di tale cornice temporale valorizzando anche le dichiarazioni di un'amica della vittima, Piazzon Marta Rita, secondo cui Chiara la mattina, se non aveva impegni particolari, aveva ritmi molto lenti e non aveva l'abitudine di sprecchiare subito dopo fatta colazione ma di rilassarsi un po', inoltre poteva rimanere in pigiama anche tutto il giorno.

Rispetto a queste sommarie informazioni testimoniali bisogna rilevare in via preliminare che queste dichiarazioni su alcune abitudini della vittima sono isolate e provengono da un'amica che non frequentava più Chiara da circa quattro anni.

Ciò posto, l'eventualità che comunque la vittima potesse ancora conservare l'abitudine (a cui fa riferimento la Piazzon) ad avere la mattina al momento del risveglio dei tempi lenti per svolgere le proprie incombenze quotidiane e a mantenere il pigiama anche nelle ore successive al risveglio, deve essere correttamente inquadrata nell'ambito dei plurimi ulteriori dati circostanziali che

emergono nella specifica mattinata del giorno 13 agosto.

In altri termini, la conclusione di un'aggressione avvenuta nella prima parte della mattina (a partire e non molto dopo le ore 9.12) è dotata di alto grado di credibilità razionale in quanto non prende in considerazione soltanto la circostanza che Chiara sia stata trovata cadavere con l'abito da notte ancora indosso e che non avesse messo ancora in ordine la cucina o ricomposto il proprio letto, ma valuta nel suo complesso questi e tutti gli ulteriori convergenti dati circostanziali.

Ovvero, richiamandoli riassuntivamente: le persiane chiuse delle finestre del piano terra e della propria camera da letto: in una bella giornata estiva rimanere in casa molte ore in una situazione di penombra è, infatti, poco verosimile; il fatto di non avere steso le tende da sole con il progredire della mattina (circostanza giudicata insolita dal vicino Gabetta Osvaldo tanto da fargli pensare che la ragazza ed il proprio fidanzato fossero partiti per il mare); la situazione di evidente provvisorietà del divano della saletta tv ove la confezione dei cereali, il cucchiaino per mangiarli ed i biscotti sono collocati come se la colazione fosse stata appena fatta: tale fondamentale circostanza è confermata dal fatto che Chiara al momento dell'aggressione aveva ancora nello stomaco il cibo assunto per colazione. Inoltre, se avanziamo l'ora della morte fino alle ore 13.00 circa (come afferma il pubblico ministero) sarebbe stato logico attendersi che qualche vicino (in specie la Bermani che è rimasta nell'abitazione confinante fino circa alle ore 11.00) la vedesse/sentisse in giardino con i propri affezionati gatti durante la mattina e che magari vi fosse qualche evidenza in cucina dei preparativi per il pranzo.

Insomma, i supposti ritmi lenti di una ragazza come Chiara (in ferie da pochi giorni in una giornata di piena estate), ma che sicuramente è sveglia a partire dalle ore 9.12, possono anche giustificare per ipotesi una generale inattività per alcuni minuti ma non in queste forme e caratteristiche convergenti fra loro e per così molte ore.

Vedremo, poi, con il terzo motivo di criticità che un'ulteriore sicura forma di inattività di Chiara durante tutte quelle ore si pone in perfetta coerenza logica con un periodo dell'aggressione mortale collocato nella prima parte della mattina.

Il secondo profilo problematico attiene alla compatibilità fra questo lasso temporale (12.46/13.26) e la complessiva azione omicidiaria come già indicato per la prima finestra 9.12/9.35.

In effetti, se consideriamo che alle ore 12.46 Alberto Stasi si trovava ancora nei pressi della sua abitazione, è verosimile ipotizzare che lo stesso non potesse giungere nei pressi della casa della propria fidanzata prima delle ore 12.55/13.00. Quindi -considerati anche i minuti necessari per rientrare in bicicletta (seguendo l'ipotesi accusatoria) alla propria abitazione e che Stasi una volta rientrato (o comunque pochi istanti dopo) avrebbe iniziato le ripetute e concentrate nel tempo telefonate che si collocano fra le ore 13.26 e le ore 13.31 per poi subito dopo uscire prendendo la

propria autovettura come confermato dal suo vicino di casa- rimane anche per questa ipotesi ricostruttiva (come per la prima finestra temporale) un margine di tempo di problematica compatibilità per fare rientrare non solo l'azione omicidiaria in senso stretto (che sicuramente ha richiesto almeno alcuni diversi minuti), ma anche il compimento delle verosimili condotte a monte (una qualche forma di litigio) e/o a valle (le azioni volte a disfarsi dell'arma, a cancellare le tracce dell'omicidio e gli altri eventuali atti defensionali in vista delle indagini).

Il terzo momento di criticità riguarda le telefonate ricevute da Chiara quella mattina e mai risposte. Seguendo questa ipotesi ricostruttiva avanzata dal pubblico ministero, dovremmo sostenere che Chiara, pur essendo viva durante le ore della mattina che vanno dalle ore 9.46 (primo squillo proveniente dal cellulare di Stasi) fino alle ore 12.46 (telefonata eseguita dal telefono fisso di Stasi al cellulare di Chiara), non risponda a queste chiamate perché risentita da un supposto pregresso litigio avuto con l'attuale imputato.

Dal punto di vista di Alberto Stasi, queste telefonate sarebbero, invece, il suo ripetuto tentativo (dopo appunto l'avvenuto alterco) di parlare con la propria fidanzata.

Se così fosse, però, sarebbe verosimile ritenere che Alberto Stasi (in coerenza con la palesata insistente volontà di parlare con Chiara) avesse chiamato anche il telefono fisso dell'abitazione della ragazza (utilizzando anche il proprio telefono fisso come è accaduto alle ore 13.27 e come da lui, peraltro, dichiarato), ben sapendo che in quel modo la propria fidanzata fosse in un certo senso "costretta" a rispondere, non potendo ella capire quale fosse l'utenza chiamante. Dal canto suo che la ragazza, da sola in casa e non potendo escludere che giungessero telefonate da parenti e da altre persone diverse da Stasi, rispondesse ad una chiamata che giungesse appunto sul telefono fisso della propria abitazione. Ma in tal caso, anche la semplice risposta e quindi il riattaccare la linea riconoscendo per esempio la voce del fidanzato con cui Chiara non aveva (seguendo questa ipotesi) intenzione di parlare, avrebbe comportato una fatturazione della telefonata e quindi un riscontro sui tabulati telefonici. Il mancato riscontro di tale dato rappresenta quindi, da un lato, un motivo di oggettiva perplessità rispetto al quadro ora delineato e dall'altro si pone in piena coerenza logico/fattuale con la collocazione dell'aggressione mortale poco dopo la disattivazione dell'allarme di casa Poggi delle ore 9.12 e dunque prima delle plurime chiamate che nel corso della mattina la ragazza riceveva da Stasi.

Veniamo ora alla successiva attività riferita dall'attuale imputato, ovvero il presentarsi davanti all'abitazione della propria fidanzata e il rinvenire il corpo di Chiara Poggi lungo la scala del vano cantina.

In sede di sommarie informazioni datate 13 agosto 2007 ore 16.00 l'attuale imputato dichiarava in merito di essersi recato con la propria autovettura Volkswagen Golf in via Pascoli; di avere suonato

il campanello dell'abitazione senza ottenere risposta; di avere notato la finestra della cucina aperta ed il dispositivo dell'antifurto spento (in quanto se acceso ha un *led* esterno di colore rosso); di avere provato a vedere se Chiara fosse in giardino a prendere il sole o se ci fosse la sua auto; di avere tentato quindi a chiamarla gridando con voce molto alta; poi di avere provato a chiamare Chiara sia sul cellulare che sul telefono di casa sentendo che entrambi gli apparecchi telefonici squillavano all'interno dell'abitazione; a quel punto di avere scavalcato il muro di cinta dell'abitazione e di essere entrato in giardino; di essersi affacciato dall'esterno alla finestra della cucina chiamando il nome della propria fidanzata; di avere verificato che la porta di ingresso fosse aperta.

A questo punto la scena che Stasi descrive e le azioni che afferma di compiere sono le seguenti: notava la tv accesa nella saletta in fondo all'abitazione rispetto alla porta d'ingresso; vicino alla porta della cucina notava del sangue ed un utensile per terra; a quel punto correva verso la saletta e non vedeva Chiara; guardava nel bagno ed era vuoto; guardava vicino alla porta che conduce al box non notando nulla; tornando indietro dalla saletta, apriva la porta che conduce in cantina: notava del sangue per terra, scendeva uno/due gradini e vedeva Chiara riversa sulle scale con il viso rivolto verso terra, le gambe leggermente allargate e con indosso un pigiama rosa che lei solitamente usava.

In sede di sommarie informazioni datate 13 agosto 2007 ore 23.45 Stasi ripeteva il proprio racconto, precisando fra l'altro di avere aperto la porta dell'abitazione, di avere notato la televisione accesa posta nella saletta in fondo intuendo che si trattava di una trasmissione poco nitida e con il volume molto basso; di avere notato subito, all'altezza della porta cucina, una macchia di sangue che aveva una forma irregolare come "strisciata" verso la direzione della saletta; di avere quindi visto lì vicino per terra un oggetto metallico che poteva essere un portavaso ed un altro oggetto metallico; di essere quindi andato con passo veloce (quasi correndo) e senza porre attenzione a dove poneva i piedi nella saletta dove la televisione era accesa mettendosi sul centro destra del corridoio; di avere aperto la porta socchiusa del bagno che risultava vuoto; di avere aperto la porta che conduce al box e, vedendo che Chiara non rispondeva alle sue chiamate, di averla richiusa; di avere notato la porta a soffietto che conduce in cantina chiusa e quindi di avere impugnato il pomello della porta ubicato alla destra dell'anta e spingendolo verso sinistra constatava che non si apriva. Quindi, notava che nella parte centrale delle due ante c'era una fessura, appoggiava la mano spingendo verso l'interno aprendo la porta mediante sovrapposizione dell'anta destra a quella sinistra. Non notava nel tratto del corridoio antistante la porta che conduce alla cantina e al bagno sangue sul pavimento. Notava invece, aperta la porta della cantina, del sangue nell'angolo in basso a destra e Chiara che si trovava all'incirca nella parte finale delle scale con la testa verso il basso.



Quanto alla descrizione della ragazza Stasi dichiarava che aveva il lato sinistro del volto non visibile in quanto adagiato sul gradino, mentre la parte destra era abbastanza visibile (non constatando né sangue né indumenti né capelli) e poteva scorgere il colore chiaro della sua pelle.

A quel punto urlava e si dirigeva verso la porta d'ingresso con passo celere, quasi correndo, senza fare attenzione a dove metteva i piedi; giunto all'altezza della porta d'ingresso, al fine di uscire dal giardino, azionava l'apertura elettrica del cancello pedonale che è ubicato alla destra della porta di ingresso; non chiudeva la porta d'ingresso mentre chiudeva il cancello pedonale.

Nel corso di queste sommarie informazioni i carabinieri mostravano a Stasi Alberto il rilievo fotografico del corpo della vittima come rivenuto in sede di sopralluogo: in tale circostanza Stasi ribadiva di avere visto una parte bianca del viso della ragazza precisando di avere notato intorno al bianco una parte scura ma senza riuscire ad identificarla per sangue o altro; precisava inoltre che dal momento del suo ingresso fino all'uscita non aveva mai azionato alcun interruttore per l'accensione dell'illuminazione elettrica.

In sede di sommarie informazioni datate 17 agosto 2007 Alberto Stasi ribadiva sostanzialmente le stesse circostanze sopra riportate con le seguenti precisazioni: trovandosi fuori dell'abitazione dinnanzi al cancello pedonale notava la porta d'ingresso chiusa mentre la porta finestra della cucina era aperta con la zanzariera abbassata e con l'inferriata in metallo chiusa; notava le persiane della finestra della sala e della cucina chiuse; decideva, quindi, di scavalcare il muro di cinta nei pressi del cancello pedonale, salendo sul muretto basso in un punto ove era situato un vaso che cercava di spostare inutilmente (essendo legato all'inferriata del muretto) e sul quale, quindi, poggiava il piede; scalcava il muro e attraversando il giardino si avvicinava alla porta finestra della cucina, a quel punto guardava all'interno chiamando nel contempo ad alta voce il nome della propria fidanzata; quindi, provava con successo ad aprire la porta di ingresso.

A questo punto il racconto di Stasi è sostanzialmente analogo a quello oggetto delle precedenti dichiarazioni, fatta eccezione per alcuni rilevanti aspetti. Dopo avere aperto con difficoltà la porta a soffietto del vano cantina, Stasi dichiarava di ricordare che la luce del suddetto ambiente era spenta e che lui non aveva acceso la luce e di avere visto il corpo della ragazza come "un lampo negli occhi". La descrizione è sostanzialmente la medesima delle precedenti dichiarazioni: il corpo a pancia in giù con la testa verso la fine delle scale ed i piedi verso la parte alta; aveva indosso un pigiama rosa; le gambe leggermente allargate; la testa girata verso il muro con la parte sinistra del viso appoggiata sul gradino della scala e con una parte bianca del viso abbastanza visibile.

In sede di dichiarazioni spontanee datate 22 agosto 2007 rese in qualità di indagato Alberto Stasi confermava, alla presenza del suo difensore, le precedenti dichiarazioni facendo alcune precisazioni.

In primo luogo, in tale sede Alberto Stasi nel confermare sostanzialmente il racconto del percorso effettuato all'interno dell'abitazione di Chiara prima di rinvenire il suo corpo e poi quello effettuato per uscire dall'abitazione realizzava un disegno che riproduceva appunto il tragitto riferito.

Rispetto, poi, alla parte del racconto qui in esame ed in particolare alla parte bianca del viso della ragazza distesa sui gradini e del pigiama rosa che aveva indosso oggetto delle precedenti dichiarazioni, Stasi precisava di avere detto ciò che pensava di avere visto (la parte bianca del viso) in quanto colto da un fortissimo stato di panico e di shock e perché abituato a vedere a Chiara quel tipo di indumento.

Di fronte alle contestazioni del pubblico ministero che rilevava le contraddizioni fra quanto da lui dichiarato sul punto nelle sue prime dichiarazioni e quanto allora precisato, Stasi dichiarava che in quegli attimi in cui rinveniva il corpo della propria fidanzata era talmente sconvolto che - riflettendo poi sul fatto che non poteva aver visto ciò che aveva dichiarato, in quanto non ricordava che la luce artificiale che illumina il vano cantina fosse accesa né ricordava di averla accesa - riteneva che le sue precedenti dichiarazioni fossero invero il frutto delle proprie soggettive elaborazioni mentali.

Ora, viene contestato ad Alberto Stasi di avere mentito in questo complessivo racconto e di non essere, in realtà, mai entrato dentro l'abitazione di Chiara Poggi alle ore 13.45 circa del giorno 13 agosto 2007 o comunque di non avere compiuto il percorso riferito per vedere il corpo della ragazza.

Bisogna premettere che questa circostanza indiziante ("Stasi non è entrato o comunque non ha fatto quel percorso all'interno della casa della vittima che dice di avere compiuto") se provata presenterebbe un elevato indice di gravità. Non si tratterebbe, infatti, soltanto di accertare un ripetuto mendace racconto reso dall'attuale imputato agli inquirenti quanto di giungere mediante un ragionamento inferenziale difficilmente opinabile a ricavare l'esistenza del fatto principale da provare (appunto la responsabilità dell'imputato per il fatto commesso).

In altri termini, se Alberto Stasi non è entrato o comunque non si è affacciato dalle scale del vano cantina per scorgere il corpo della propria ragazza come lui racconta, lo stesso - che non risulta essere più entrato in quella abitazione una volta chiamati i soccorsi - non può che descrivere la scena del delitto e la posizione del cadavere in quanto in un altro momento della giornata è entrato nell'abitazione come autore del fatto omicidiario. Salvo che non immaginare la irrealistica e non supportata da alcun elemento fattuale ipotesi di un terzo che informi Stasi di quanto accaduto, il collegamento logico fra il presente indizio (se provato) ed il fatto principale da provare è, dunque, particolarmente solido.

Come regola generale della prova nel processo penale, anche la circostanza indiziante (c.d fatto

secondario) può essere accertata sia mediante una prova che ha ad oggetto direttamente il fatto secondario sia mediante un ulteriore ragionamento indiziario.

Normativamente, la valenza della prova indiziaria anche come base dimostrativa del fatto indiziante da cui risalire logicamente al fatto di reato si ricava dall'art. 192 cpv c.p.p. che attribuisce significato alla prova indiretta (con i limiti della gravità, precisione e concordanza) come base di inferenza per la dimostrazione, appunto, dell'esistenza di un qualsiasi fatto che sia rilevante nel processo: quindi, dal nostro punto di vista, non solo quello principale oggetto di contestazione ma anche, appunto, la circostanza indiziante da cui poi risalire al primo.

Nel caso di specie, la prova di questo potenziale "macro indizio" ("Stasi non ha rinvenuto il cadavere di Chiara entrando nella sua abitazione alle ore 13.45 circa") non viene dedotta mediante una prova rappresentativa (ad esempio, un testimone che abbia visto Stasi arrivare con la propria macchina in via Pascoli, sostare qualche momento davanti all'abitazione di Chiara Poggi e poi ripartire per giungere alcuni minuti dopo accompagnato da un'autovettura dei carabinieri) ma attraverso, appunto, alcuni elementi indiziari.

A tal fine il pubblico ministero ed il difensore delle parti civili deducono sostanzialmente tre principali circostanze indizianti: le incongruenze emerse nelle dichiarazioni rese da Alberto Stasi agli inquirenti in merito alle complessive modalità del rinvenimento del cadavere della propria ragazza, la descrizione del corpo di Chiara Poggi lungo la scala del vano cantina ed il fatto che le soles delle scarpe marca "Lacoste" di colore bronzo consegnate da Stasi ai carabinieri la mattina del 14 agosto 2007 alle ore 7.30 circa, indossando le quali Alberto Stasi sarebbe entrato ed uscito dall'abitazione della propria fidanzata in occasione appunto del rinvenimento del suo cadavere, non hanno lasciato evidenze di sangue né di DNA della vittima né peraltro sono state rinvenute impronte riconducibili alle suddette soles sul luogo del delitto.

Nel valutare queste dedotte prove indiziarie dovremmo dunque verificare se esista un collegamento basato su regole logiche e/o su leggi scientifiche tra le stesse ed il summenzionato indizio (c.d. fatto secondario).

Vediamo, quindi, la prima parte di attività che Stasi ha riferito di avere compiuto uscendo dalla propria abitazione.

A questo riguardo vengono in considerazione i dati oggettivi delle telefonate effettuate dall'attuale imputato: alle ore 13.42 e alle ore 13.43 si rilevano due chiamate telefoniche originate dal cellulare di Stasi Alberto e dirette verso l'utenza fissa dell'abitazione di Chiara Poggi.

La seconda chiamata è avvenuta entro 30 secondi dalla precedente durando 4 secondi e lasciava riscontro nei tabulati in quanto, appunto, il sistema antifurto rispondeva.

Alle ore 13.44 si rileva un'ulteriore chiamata telefonica originata dal cellulare di Stasi e diretta

verso l'utenza fissa dell'abitazione Poggi la quale risultava occupata in quanto ancora utilizzata dalla centralina antifurto: ciò spiega l'evidenza nei tabulati telefonici di un SMS originato dal servizio di notifica "Chiama ora di TIM" e diretto al cellulare di Stasi recante l'informazione che il numero 0382282030 relativo all'utenza fissa di casa Poggi ritornava contattabile.

Abbiamo poi l'evidenza sul telefono cellulare di Chiara di una chiamata non risposta alle ore 13.45 originata dal cellulare di Stasi.

Dai tabulati telefonici dell'utenza mobile in uso a Stasi Alberto risulta che la chiamata risposta al fisso di Chiara Poggi di cui sopra agganciava la cella PV47D2: la suddetta è risultata essere quella a cui i telefoni cellulari in uso a Stasi e alla propria fidanzata si agganciavano nei giorni immediatamente precedenti in orari compatibili con la presenza di Stasi presso l'abitazione dei Poggi. Il collegio peritale tecnico/informatico ha altresì rilevato che l'abitazione della vittima risulta collocata in posizione relativamente centrale rispetto al diagramma di irradiazione delle antenne situate sulla cella PV47D2: pertanto, tale cella è probabilmente la cella miglior servente per le chiamate effettuate all'esterno dell'abitazione. Quando poi Stasi si recava alla vicina caserma dei carabinieri la telefonata al 118 (che come abbiamo visto veniva effettuata nelle immediate vicinanze della caserma) continuava ad agganciare la cella PV47D2 nonostante in quella zona la cella miglior servente sia verosimilmente la PV09D1 (in effetti, quando poi Stasi si trovava quel giorno in caserma per rendere le sommarie informazioni testimoniali il proprio terminale radiomobile agganciava questa diversa cella): il perito ing. Porta spiegava in proposito che ciò è ben possibile e coerente con la circostanza tecnica per cui un terminale radiomobile, quando "accetta" una cella miglior servente, tende a mantenerla durante gli spostamenti fino a quando non si verificano particolari circostanze in presenza delle quali la rete ridetermina la cella miglior servente.

Dunque, questi dati tecnici e sperimentali sono convergenti nel ritenere probabile che Alberto Stasi abbia effettuato quelle ultime chiamate telefoniche alla propria fidanzata nei pressi della sua abitazione di via Pascoli.

D'altra parte, le dichiarazioni di Stasi in merito a questa prima attività preliminare e funzionale al riferito ingresso nell'abitazione della vittima contengono precisi elementi descrittivi del contesto e delle connesse modalità di azione che sono possibili indici della verità di questa parte del racconto: il sentire il telefono cellulare di Chiara e del fisso dell'abitazione dei Poggi che squilla alle chiamate da lui effettuate dall'esterno dell'abitazione; la notata assenza del segnale luminoso dell'antifurto (circostanza, questa, che in sede di sopralluogo è stata accertata dal Tribunale come concretamente possibile sostando fuori del cancello pedonale); la descrizione precisa del punto in cui decideva di scavalcare; la fedele descrizione della porta finestra della cucina da cui dichiarava

di avere guardato all'interno chiamando ad alta voce il nome della propria ragazza.

Bisogna rilevare, inoltre, che la riferita condotta consistita nell'aver scavalcato il cancello dell'abitazione dei Poggi per entrare nel giardino presenta un carattere così atipico da essere facilmente oggetto di eventuale conferma da parte di un osservatore occasionale attirato, appunto, dalla spettacolarità del gesto: dunque, è più logico che il soggetto che descrive un atto del genere lo esegua realmente anche se, per ipotesi, funzionale ad una messinscena e non ad un'effettiva ricerca della propria fidanzata. Seguendo l'ipotesi accusatoria, peraltro, il carattere disordinato e rabbioso del presente omicidio commesso per giunta (se seguiamo, appunto, l'assunto accusatorio che deve fare i conti con le ristrette finestre temporali di cui sopra) in un tempo piuttosto ridotto portano a ritenere –anche da questo punto di vista- non inverosimile che Stasi (se fosse l'aggressore) abbia deciso comunque di rientrare nell'abitazione per mettere meglio a “fuoco” la scena del delitto e poterla, quindi, descrivere agli inquirenti.

Il secondo segmento di azione riguarda, quindi, la riferita esplorazione interna dell'abitazione e dei suoi locali.

A questo riguardo, le dichiarazioni di Stasi in merito alla descrizione della condizione dei luoghi – con particolare riguardo alle numerose tracce di sangue presenti nell'appartamento- risultano sommarie e lacunose: non viene precisata la presenza delle pantofole vicine ai due oggetti metallici genericamente indicati; non viene descritta la presenza di sangue sulla parete vicino al telefono e sul telefono stesso; non viene notata l'ampia pozza di sangue antistante la porta che conduce alla cantina; non vengono descritte le abbondanti tracce di sangue presenti lungo la scala ove è stato rinvenuto il corpo di Chiara. Stasi, con riferimento alle tracce ematiche, descriveva unicamente l'ampia pozza di sangue presente alla base della scala che conduce al primo piano e la sua forma “strisciata” lungo il pavimento nonché il sangue presente sui primi due gradini della scala del vano cantina.

Bisogna, dunque, valutare se tale accertata sommaria ed imprecisa descrizione da parte di Stasi delle evidenze di sangue presenti nell'abitazione e lungo il tragitto che lo stesso riferisce di avere compiuto sia indice inequivocabile della falsità di quest'ultimo.

A questo punto bisogna premettere che Stasi non sarebbe certo entrato in un ambiente asettico: la descritta presenza di due oggetti metallici disordinatamente a terra e la constatata contigua ampia pozza di sangue strisciata lungo il pavimento evocano, infatti, immediatamente una oggettiva situazione di eccezionale gravità: pertanto, la successiva riferita azione consistita nell'aver esplorato gli altri ambienti del piano terra dell'abitazione con un passo molto svelto alla ricerca della propria fidanzata ben può essere la naturale conseguenza della prima scioccante visione una volta entrato nell'abitazione.

La velocità con cui avrebbe percorso il tragitto (salvo, come vedremo, il riferito momento di difficoltosa apertura della porta a soffietto) e l'interesse unicamente concentrato a trovare la propria ragazza potrebbero, dunque, costituire validi motivi oggettivi e soggettivi per spiegare il sopra evidenziato carattere sommario della descrizione in merito alle altre tracce ematiche presenti lungo il tragitto.

Dunque, la massima di esperienza che dovrebbe collegare logicamente tale fatto con la circostanza indiziante – “una persona che entra in quell'abitazione dopo avere cercato per molte ore colei che vi abita e con la quale è legato da un rapporto affettivo non può non osservare e ricordare, nel riferire le modalità con le quali ha rinvenuto il suo corpo lungo la scala del vano cantina, con più precisione ed esattezza le tracce ematiche che sono presenti lungo il tragitto”- non risulta adeguatamente attendibile. La forte opinabilità di una regola di comportamento del genere è peraltro facilmente ricavabile dal fatto che sotto il profilo logico può essere plausibilmente affermato anche l'esatto contrario: ovvero, un eventuale ricordo preciso e dettagliato della condizione del tutto anomala ed impressionante dei luoghi -che Stasi per altro avrebbe avuto modo di osservare secondo il suo racconto solo per poche decine di secondi- potrebbe essere letto come indicativo di un soggetto che in realtà ha conosciuto in un altro momento e contesto la scena del delitto come autore, appunto, della dinamica omicidiaria e che magari ha nuovamente e deliberatamente osservato lo stato dei luoghi sostando sulla soglia della porta di ingresso prima di fingere il ritrovamento del corpo recandosi in caserma.

Da questo punto di vista sarebbe stato, infatti, forse più logico con l'assunto accusatorio (sostenuto dal difensore delle parti civili)- secondo cui, appunto, Stasi sarebbe sì rientrato nell'abitazione della vittima rimanendo però sulla soglia della porta di ingresso- attendersi una descrizione più completa e consapevole dello stato dei luoghi almeno dalla dedotta prospettiva di osservazione: quindi, le pantofole e gli altri utensili presenti per terra proprio vicino alla porta di ingresso (che lui, invece, ha dichiarato di non avere identificato) ed anche il riferimento alle evidenti (anche rimanendo in posizione arretrata) tracce ematiche presenti sulla parete del soggiorno e sul vicino telefono (ove il rosso del sangue risalta sul bianco della parete e del telefono). In effetti, i due primi carabinieri che sono entrati hanno riferito di essere stati da subito colpiti non solo dalla vistosa macchia di sangue strisciata presente sul pavimento appena dopo la porta di ingresso dell'abitazione ma anche appunto da queste tracce di sangue collocate sulla parete adiacente alla porta del corridoio.

Come risulta evidente da queste opposte parimenti valide interpretazioni di una medesima circostanza, il terreno logico/fattuale in parola risulta così scivoloso ed ambiguo da non consentire di addivenire ad una regola di comportamento che possa costituire un valido collegamento fra la accertata sommaria descrizione dello stato dei luoghi interni all'abitazione fornita da Stasi ed un

suo attendibile significato in termini di genuinità o falsità del riferito tragitto interno all'abitazione della vittima.

Procedendo oltre, la dedotta (dal difensore delle parti civili) incongruenza del racconto di Stasi - laddove dichiarava di non avere chiuso la porta di ingresso dell'abitazione mentre i due carabinieri la trovavano socchiusa- risulta concretamente poco significativa.

In primo luogo, non è ben chiaro se Stasi abbia inteso riferire di avere lasciato la porta spalancata oppure di non avere accompagnato la stessa fino alla sua finale chiusura: circostanza, quest'ultima, eventualmente compatibile con una condizione di semichiusura in cui la porta viene rinvenuta dai due carabinieri.

In secondo luogo, Stasi riferiva che giunto all'altezza della porta d'ingresso, al fine di uscire dal giardino, azionava l'apertura elettrica del cancello pedonale che è ubicato alla destra della porta di ingresso (dispositivo di apertura del cancello che non è, invece, presente in giardino).

Ebbene, nella fase di uscita l'accesso al pulsante "apriporta" del cancello del giardino collocato nella struttura del citofono, tenuto conto dell'ingombro rappresentato dal vaso posto sotto il citofono stesso, può determinare lo spostamento della porta in semi chiusura in modo tale da poter accedere più agevolmente al suddetto pulsante; al contempo l'uscita attraverso la porta di ingresso si può ben ipotizzare più per aggiramento della porta stessa piuttosto che per riapertura della stessa tirandola verso di sé stante la posizione difficoltosa per gli ingombri sopra detti. Quindi, la condizione in cui è stata rinvenuta la porta di ingresso dell'abitazione dai due carabinieri non è incompatibile, tenuto conto delle caratteristiche concrete dell'ambiente, con l'azione descritta da Stasi.

Come elemento a prova del mancato cammino riferito da Stasi al fine di rinvenire il corpo della propria fidanzata viene, quindi, addotta la descrizione che l'attuale imputato fa del corpo di Chiara Poggi riversa lungo la scala del vano cantina.

Stasi descrive il corpo di Chiara come collocato all'incirca nella parte finale della scala con la testa verso il basso e le gambe leggermente allargate, con indosso un pigiama rosa estivo che lei solitamente usava per la notte.

Quanto al viso della ragazza in sede di prime sommarie informazioni riferiva che lo stesso era riverso a terra mentre nelle successive dichiarazioni rese lo stesso giorno precisava che aveva il lato sinistro del volto non visibile in quanto adagiato sul gradino, mentre la parte destra era abbastanza visibile (non constatando né sangue né indumenti né capelli) e poteva scorgere il colore chiaro della sua pelle. Dopo queste precisazioni, i carabinieri mostravano a Stasi la fotografia del corpo della ragazza come era stata rinvenuta: da quel momento in poi, dunque, non è più possibile comprendere se i ricordi di Stasi siano stati influenzati (ed eventualmente in che misura) da questa visione

fotografica.

Ora, il primo fondamentale problema da affrontare è se con l'azione riferita (scendere uno o due gradini della scala del vano cantina) Stasi potesse vedere il corpo di Chiara con le caratteristiche descritte in quel particolare ambiente. Ebbene, i due carabinieri per primi entrati dopo il contestato ingresso di Stasi riferiscono di avere trovato una luce elettrica accesa.

Bisogna premettere che le fonti di illuminazione artificiale che potenzialmente potevano interessare l'ambiente in cui è stato rinvenuto il cadavere sono due: la lampada posta all'inizio (quindi, al vertice) della scala e la luce posta sul soffitto del vano cantina (quindi, in basso).

La dottoressa del 118 (Rubbi Elisabetta) che scendeva fino a ridosso del corpo per costatarne il decesso riferiva che la parte del seminterrato della cantina era buia mentre la scala era illuminata da una luce elettrica. Già questa circostanza porta a ritenere che la luce accesa fosse quella al vertice delle scale.

Tale conclusione trova, peraltro, conferma da alcune fotografie (DSC02983, DSC 03010 e DSC 03024) nelle quali, dall'esame delle informazioni digitali in esse contenute, risulta che il flash non sia scattato. In tali condizioni di illuminazione risulta possibile apprezzare le ombre prodotte dalla luce naturale dell'ambiente senza alterazioni indotte dalla camera utilizzata per la ripresa fotografica ed in particolare è possibile apprezzare la fonte di luce (ovvero la lampada posta all'inizio della scala e non il punto luce sul soffitto del vano cantina) risultata accesa nel vano scala all'atto dell'ingresso dei carabinieri Serra e Moscatelli nell'abitazione dei Poggi.

La circostanza, invece, che in alcune fotografie scattate dalla polizia giudiziaria (intorno alle ore 16.00) si riprenda la luce sul soffitto del vano cantina accesa è probabilmente dovuta all'accensione da parte degli stessi operatori di p.g. che hanno azionato l'illuminazione elettrica al fine di ispezionare i luoghi del vano cantina e documentare gli stessi mediante appunto la realizzazione di immagini fotografiche.

Ciò posto, il grado di visibilità complessiva dell'ambiente in cui è stato rinvenuto il cadavere della ragazza risultava, come accertato e documentato in sede di sopralluogo, più che sufficiente.

Del resto, che la fonte di luce artificiale rappresentata dalla lampada posta al vertice della scala consentisse la visione del corpo della vittima è confermato chiaramente dal comportamento tenuto dai due carabinieri (Serra e Moscatelli) i quali riferivano, infatti, di avere sceso pochi gradini della scala per constatare la presenza del corpo della ragazza e per rendersi, quindi, conto della situazione loro indicata da Alberto Stasi: il brigadiere Serra specificava, inoltre, che era ben visibile il colore del vestito e che si vedeva abbastanza bene anche il viso della ragazza. Dal canto suo, la dottoressa del 118 definiva soddisfacente l'illuminazione che interessava la scala del vano cantina.



Dunque, non emerge un'oggettiva incompatibilità fra l'azione descritta da Stasi ed il suo ricordo visivo in ordine al corpo di Chiara.

Vi sono, invece, due circostanze fattuali che Stasi non ricorda nella descrizione di questo momento e che devono essere valutate.

La prima attiene al fatto che nelle dichiarazioni rese prima che gli venisse mostrata la fotografia del corpo della ragazza l'attuale imputato fa riferimento ad una parte bianca del viso lato destro senza ricordare il sangue ed i capelli che comunque imbrattavano parte dello stesso.

Ora, questa imprecisione del ricordo risulta piuttosto marginale se teniamo conto che Stasi avrebbe comunque dato, secondo il suo racconto, una visione fugace del corpo e delle condizioni della propria ragazza per poi fuggire in preda alla paura: il ricordo del colore bianco di parte del viso di Chiara risulta peraltro corrispondente al vero e ben poteva essere favorito proprio dalla parte scura intorno a questa rappresentata dal sangue e dai capelli.

Bisogna, inoltre, osservare che è estremamente difficile (come sopra evidenziato per il racconto di Stasi precedente alla riferita discesa lungo la scala del vano cantina) giungere a conclusioni affidabili laddove si valutino reazioni visive e mentali di una persona che avrebbe avuto improvvisamente una visione tanto sconvolgente.

Il rischio di giungere a soluzioni altamente opinabili è, infatti, molto alto: basti pensare che questo stesso racconto può essere letto come poco credibile in quanto vi sarebbe un'innaturale precisione nella descrizione di alcuni dettagli (come argomenta il pubblico ministero) e all'esatto opposto poco credibile per alcune palesate inesattezze nei ricordi (come deduce il difensore delle parti civili); altri potrebbero, invece, scorgere in questa incertezza di fondo il sintomo di una situazione eccezionale realmente vissuta.

E' evidente, insomma, la natura friabile di un terreno sul quale non è possibile costruire un solido ragionamento probatorio che possa essere affidabilmente speso nel processo penale.

Più in particolare, il difensore delle parti civili ha sostenuto che questa descrizione del viso di Chiara Poggi in cui non è stata fatta menzione del sangue sul lato destro dello stesso sarebbe indice di un ricordo della ragazza in una posizione diversa ed in un momento antecedente dell'aggressione: Stasi dunque, secondo questa ipotesi ricostruttiva, avrebbe visto il corpo di Chiara prima che giungesse al termine della scala e per questa ragione non avrebbe il ricordo del lato del viso sporco di sangue.

Questa ipotesi, astrattamente plausibile, collide però con la circostanza (già evidenziata) per cui Stasi dichiarava di avere visto il corpo di Chiara verso la fine della scala e coerentemente con tale posizione di essere sceso uno/due gradini per poterla vedere.

La seconda circostanza che non viene menzionata da Stasi è, appunto, la luce elettrica accesa alla base della scala. Abbiamo visto che dal punto di vista oggettivo tale fonte di illuminazione consentiva la visione del corpo della ragazza che altrimenti sarebbe stata molto problematica.

Si tratta allora di valutare se il mancato ricordo di tale particolare possa avere una valenza dimostrativa del mancato percorso riferito da Stasi.

Invero, la circostanza che l'attuale imputato non ricordasse tale particolare è compatibile con la riferita visione di una scena così drammatica e con la conseguente decisione di scappare (preso dal terrore): da questo punto di vista, sarebbe stato infatti meno verosimile se Stasi, dopo avere visto il corpo di Chiara lungo gli ultimi gradini della scala, si fosse soffermato su particolari accessori e funzionali (come, appunto, la fonte di illuminazione elettrica accesa) ma del tutto inutili rispetto alla visione del tutto eccezionale ed assorbente che gli era balzata di fronte.

Insomma, non è il ricordo visivo di Stasi come da lui raccontato inequivocabile indice della falsità del suo racconto ma semmai è proprio il ricordo visivo di Stasi che può essere conseguenza di una circostanza (la luce elettrica accesa, appunto) che Stasi, come non è irragionevole attendersi, non ricordava vivendo quelle circostanze di tempo e di luogo.

Dunque, se Stasi non ricordava questo particolare pure a lui favorevole nell'ottica di spiegare, appunto, la ragione per la quale era riuscito a vedere il corpo della ragazza affacciandosi dal primo/secondo gradino della scala e gli inquirenti in sede di audizione mostravano sul punto specifico una ingiustificata perplessità, le dichiarazioni difensive rese in sede di presentazioni spontanee (ovvero ciò che dichiarava era in realtà il risultato delle proprie soggettive elaborazioni mentali) possono ben costituire il tentativo difensivo di spiegare la seguente apparente contraddizione: "se non ricordo che la luce era accesa, non posso aver realmente visto ciò che penso e ho dichiarato di aver visto"; in realtà, come è stato da subito accertato, la luce era accesa e quindi Stasi poteva vedere ciò che poi riferiva di aver visto.

Ora, questa omessa notata circostanza di un elemento comunque a lui favorevole induce, inoltre, a fare una considerazione di fondo che costituisce un concreto significativo dubbio rispetto all'indizio qui esaminato (ovvero la falsità del racconto di Stasi in relazione al rinvenimento del cadavere della propria fidanzata).

L'attuale imputato dichiarava di avere aperto la porta a soffietto che conduce al vano scala della cantina: la descrizione delle modalità di apertura esprimono la difficoltà a comprendere ed eseguire tale azione. Ciò è pienamente coerente con la dinamica "controintuitiva" (come l'ha definita in udienza il perito prof. Geminiani) di apertura della suddetta porta: non a caso, i soggetti sperimentali, a cui è stato fatto percorrere il tragitto in parola ricostruendo fedelmente i luoghi, hanno palesato sovente un'iniziale difficoltà ad aprire tale porta.

Bisogna a questo riguardo rilevare, come è stato accertato in sede di sopralluogo, che la porta a soffietto dell'abitazione dei Poggi ha una struttura costituita da un telaio che presenta nella posizione superiore (perpendicolare alla direzione di ingresso o uscita) una guida a scorrimento alla quale risultano vincolate (agganciate), mediante perni indipendenti, due ante scorrevoli tra loro incernierate lungo il lato a contatto. La dinamica di apertura o di chiusura della porta avviene mediante due movimenti specifici dei perni lungo la guida a scorrimento del telaio: (a) una rotazione del perno lungo il suo asse, da 0 a 90 gradi; (b) una traslazione orizzontale del perno lungo la guida a scorrimento del telaio, per una "corsa" complessiva pari a circa 1/4 (il primo) e 3/4 (il secondo) di ampiezza della porta. In considerazione del fatto che i movimenti dei perni avvengono simultaneamente nelle fasi di apertura o di chiusura della porta, si è soliti parlare di movimento di "rototraslazione". Venendo specificatamente alla meccanica di apertura della porta, risulta meno favorevole una sua apertura per un soggetto che proviene dal corridoio e vuole accedere al vano scala che non la circostanza opposta. Tale valutazione si basa sul posizionamento delle maniglie e sulle peculiarità di movimento delle ante e dei relativi perni.

Nel caso di un'apertura dal corridoio, occorre impugnare la maniglia a rilievo ed imprimere una spinta a sinistra. Nel caso di un'apertura dal vano scala, occorre spingere la maniglia ad incasso ed imprimere una spinta anche solo al centro. In ciascun caso la spinta deve essere sufficiente ad imprimere due movimenti alle ante: il primo di scorrimento trasversale delle ante lungo la guida, il secondo di rotazione delle ante sul proprio perno.

Se poste a confronto, pur generando due movimenti meccanici di analogo effetto, le spinte richieste per l'apertura non risultano equivalenti. La spinta dal corridoio appare più complessa in quanto parte dal lato esterno dell'anta di destra e se non perfettamente parallela alla guida a scorrimento può determinare una maggiore componente di rotazione che ostacola la normale traslazione (si evidenzia che in questo caso entrambe le ante risultano spinte). La spinta dal vano scala appare più semplice in quanto parte dal lato interno dell'anta di destra (centro porta) in corrispondenza della quale una pressione in avanti induce con maggior facilità la rotazione delle ante e la loro traslazione (si evidenzia che in questo caso solo l'anta più a destra risulta spinta mentre quella di sinistra risulta trascinata). Tale osservazione non è solo descrittiva e valutativa bensì confermata dalle tecniche di progettazione anti-infortunistiche che prevedono, ad esempio, per le porte di uscita di emergenza dai locali, la pressione delle porte nella parte centrale (da cui, ad esempio, l'introduzione delle cosiddette "maniglie anti-panico" per i varchi di servizio dei locali pubblici).

Queste considerazioni tecnico/descrittive confermano, dunque, quanto possa essere ragionevole incontrare delle difficoltà nel comprendere e nell'eseguire un'immediata apertura di questa tipologia di porta dalla parte esterna specie se non si è abituati ad utilizzarla.

Ora, i due carabinieri che accedono per primi nell'abitazione trovano la porta a soffietto aperta.

Sviluppando, dunque, il ragionamento accusatorio secondo cui Stasi non avrebbe posto in essere quel tragitto che lui racconta per rinvenire il corpo della propria fidanzata, la porta a soffietto dopo l'omicidio sarebbe rimasta aperta.

Stasi, nel riferire che la porta a soffietto fosse chiusa e che ha dovuto con una certa realistica difficoltà aprirla, avrebbe, pertanto, raccontato un'azione falsa (appunto, il percorso all'interno dell'abitazione) collocandola in un contesto ambientale che veniva da lui contemporaneamente modificato inserendo il particolare della porta a soffietto trovata chiusa senza che ciò fosse, peraltro, funzionale allo scopo diretto della riferita azione compiuta (ovvero il rinvenimento del corpo della propria fidanzata lungo la scala del vano cantina): parimenti, le modalità concrete del riferito percorso sarebbero state da Stasi adeguate con logica consequenzialità al supposto mutato contesto ambientale. Infatti, se la porta a soffietto fosse stata rinvenuta aperta -in considerazione del carattere insolito di tale circostanza (normalmente la stessa rimaneva chiusa) e di una complessiva scia di sangue che partiva dalla base della scala che conduce al primo piano e che proseguiva in direzione, appunto, della scala del vano cantina- sarebbe stato ben più naturale ed istintivo (come del resto confermato anche dal consulente tecnico del pubblico ministero, prof.ssa Bottini) affacciarsi da subito dal locale della scala che porta al vano cantina senza ispezionare sommariamente gli altri ambienti che lui racconta, invece, di avere previamente esplorato.

Insomma, questa operazione artificiosa, pure di difficile concepimento e realizzazione, avrebbe condotto Stasi ad un risultato narrativo sostanzialmente coerente e ragionevole.

In primo luogo, l'attuale imputato, conformemente con la riferita circostanza di essere stato attirato dalla televisione accesa nella saletta in fondo al corridoio, riferisce di ispezionare per primo tale ambiente. Essendo quel dato l'unico percepito segnale in vita in quella casa è certo ragionevole che Stasi sia indotto a verificare innanzi tutto se la propria fidanzata si trovasse in quella stanza.

In secondo luogo, Stasi decideva quindi di aprire la porta del bagno prima di ispezionare il locale garage e determinarsi, infine, ad aprire la porta a soffietto del vano cantina.

Questo comportamento è coerente con una persona che, frequentando quell'abitazione, decida di esplorare prima gli ambienti a lui più familiari (e dove è più ragionevole quindi che possa trovarsi la propria fidanzata) e poi, non avendo ottenuto un risultato positivo, decida di aprire la porta che dà accesso al locale garage e solo alla fine di aprire la porta a soffietto del vano cantina.

Se il racconto deve ritenersi falso Stasi avrebbe quindi palesato una non comune capacità di simulazione e di governo del contesto ambientale nel quale collocare i movimenti dichiarati.

Nell'ottica accusatoria, una plausibile ragione di tale sofisticata messinscena può essere ricercata nella volontà che eventuali tracce rinvenute dagli inquirenti sulla porta a soffietto -si tenga, infatti,

presente che durante la dinamica omicidiaria la porta in questione è stata sicuramente aperta-riferibili a Stasi come aggressore venissero, appunto, confuse con quelle di Stasi come sedicente scopritore del corpo della ragazza.

In coerenza con tale complessa logica, però, l'aggressore –che più che verosimilmente accendeva anche la luce posta all'inizio della scala del vano cantina- si sarebbe dovuto preoccupare anche di quest'ultima azione che ben poteva lasciare tracce sul relativo interruttore e ricordare questo importante particolare senza il quale la visione del corpo della ragazza dai primi gradini della scala sarebbe stata piuttosto problematica.

Del resto, seguendo l'ipotesi ricostruttiva secondo cui Stasi sarebbe entrato di nuovo dentro l'abitazione stando nei pressi dell'ingresso per mettere meglio a fuoco i particolari da riferire poi agli inquirenti senza procedere oltre, ben avrebbe potuto vedere -essendo appunto, in questo scenario, la porta a soffietto lasciata aperta- il riflesso della luce elettrica accesa all'inizio del locale della scala che porta al vano cantina.

Dunque, concludendo sul punto, il rapporto fra il ragionevole racconto di Stasi in ordine ai movimenti eseguiti all'interno dell'abitazione e l'omissione del particolare della luce accesa pure così importante ed oggettivamente funzionale alla credibilità complessiva del proprio racconto pone, quanto meno, dei significativi dubbi in ordine, da un lato, al fatto che tale omesso ricordo non sia, invero, la conseguenza di una "reazione di fuga" di colui che vista la scena drammatica che descrive non si sofferma su particolari del tutto marginali (dal punto di vista soggettivo) a tale impressionante ed assorbente visione e dall'altro che Stasi possa avere davvero concepito falsamente un percorso tanto articolato quanto coerente e realistico nelle riferite modalità concrete di estrinsecazione.

Veniamo, infine, al principale elemento indiziario dedotto a prova del mancato tragitto riferito da Stasi per scoprire il corpo della propria fidanzata: le scarpe con cui Alberto Stasi sarebbe entrato nell'abitazione, consegnate la mattina dopo l'omicidio, non hanno mostrato evidenze né di sangue né comunque di DNA della vittima.

Il collegamento tra la circostanza indiziante ed il fatto da provare (Stasi non ha fatto quel percorso all'interno dell'abitazione come dallo stesso riferito) si basa sulla seguente regola concreta: "entrando in quel particolare ambiente a quella certa ora e facendo quel particolare tragitto per poi riuscire a vedere il corpo della vittima non puoi non sporcarti le scarpe di sangue o comunque lasciare altre visibili tracce del tuo avvenuto passaggio".

Si tratta, dunque, di valutare la validità di tale regola.

Al tal fine si deve in primo luogo accertare se compiendo quel tragitto sia inevitabile intercettare tracce ematiche.

Il consulente del pubblico ministero (prof. Boccardo) procedeva (ai sensi e con le forme di cui all'art. 359 c.p.p.) ad una sperimentazione virtuale di tali possibili tragitti sulla base dei dati reali ricavati dalle indagini e secondo le stesse regole fisiche che guidano la successione degli eventi nel mondo reale.

Il consulente della difesa (prof. Pedotti) contestava, fra l'altro, l'esatta ricostruzione delle macchie di sangue presenti all'interno dell'abitazione al momento del contestato ingresso di Stasi; l'ampiezza della falcata inverosimilmente ridotta presa a base delle simulazioni al computer nonché la mancata considerazione nel suddetto accertamento delle c.d. strategie soggettive di evitamento inconscio ovvero non consapevole.

Ciò posto, la necessità di disporre un autonomo accertamento peritale è stata indotta non solo dalla circostanza che questo nuovo strumento tecnico/scientifico di prova costituisce una prova atipica (art. 189 c.p.), rispetto alla quale è dunque opportuno un rigoroso controllo nel pieno contraddittorio delle parti dell'accuratezza e completezza dei dati raccolti nonché dell'affidabilità dell'*hardware* e del *software* utilizzati, quanto anche dalla necessità di procedere ad una qualitativamente diversa tipologia di accertamento basata non solo sulla asettica ricostruzione al computer dei possibili tragitti all'interno di quegli ambienti ricostruiti nella realtà virtuale quanto su uno studio dei movimenti reali di Stasi e di soggetti sperimentali posti in essere in quei luoghi esattamente ricostruiti nel mondo reale: una sperimentazione semivirtuale, dunque, che fosse funzionale a meglio comprendere e valutare le caratteristiche concrete della camminata dell'attuale imputato, a confrontare la stessa e le connesse traiettorie seguite con quelle di soggetti sperimentali, nonché a prendere anche in considerazione eventuali aspetti psicologici che possano influenzare e caratterizzare i comportamenti locomotori all'interno di un contesto così peculiare ed anomalo per la presenza, appunto, di un gran numero di macchie di sangue sul pavimento.

Un primo preliminare risultato ottenuto dal collegio peritale (prof. Balossino e Geminiani) riguarda la valutazione di attendibilità della ricostruzione della distribuzione delle macchie ematiche (c.d. mappa ematica) come ricostruita (in modo semiautomatico) dal consulente del pubblico ministero e posta a base delle proprie simulazioni virtuali.

Le obiezioni della difesa dell'imputato sul punto evidenziano come il passaggio di soccorritori e soggetti inquirenti sulla scena del delitto dopo l'ingresso di Stasi abbia, invero, inquinato la stessa alterando la reale originale distribuzione delle tracce di sangue presenti sul pavimento.

Ora, è emerso che la dott. ssa del 118, una volta constatato il decesso della ragazza, si portava fuori dell'abitazione sotto il porticato per scrivere il referto ed in tale momento – essendo stata notata una macchia di sangue proprio sul pavimento del porticato- verificava che sotto il calzare di uno dei due piedi era presente una piccola macchia di sangue della vittima.

Risulta, inoltre, da alcune fotografie scattate nei primi sopralluoghi che alcune singole macchioline di sangue presso il divano del soggiorno erano state parzialmente distaccate dal pavimento, lasciando adesa solo la parte periferica (si veda fotografia 15 a pag. 37 della relazione peritale medico/legale): ebbene, non si può sapere con ragionevole certezza se questi segni di calpestamento siano avvenuti ad opera di Alberto Stasi (almeno, rispetto alle macchioline di sangue distaccate collocate sulla possibile traiettoria del suo percorso) o delle persone entrate successivamente, in particolare dalla polizia giudiziaria intervenuta per eseguire le prime fotografie di sopralluogo. Certo è che non si può ragionevolmente escludere che il passaggio di altre persone (dopo il contestato ingresso di Alberto Stasi) abbia determinato una qualche modifica dell'originale distribuzione e conformazione delle macchie ematiche presenti sulla scena del delitto.

Tuttavia, rispetto alla complessiva ricostruita mappa ematica - caratterizzata da tre grosse macchie di sangue (una alla base della scala che conduce al primo piano, la seconda lungo il corridoio in forma di strisciata verso la porta a soffietto che conduce al vano cantina, la terza davanti a quest'ultima) e da numerosissime piccole macchie di sangue che paiono integre e non il risultato di un trasporto mediato da un punto all'altro dell'abitazione- le evidenze probabili e comunque possibili di tali alterazioni sono del tutto marginali e non idonee ad inficiare l'attendibilità complessiva di un giudizio tecnico e logico sulla effettività possibilità di compiere quel tipo di tragitto senza intercettare alcuna delle tracce ematiche presenti sul pavimento.

Il secondo importante risultato conseguito dall'accertamento peritale riguarda la sperimentalmente provata (e non contestata da nessuna delle parti) possibile incidenza nell'effettuazione di tale tragitto di processi mentali di evitamento non consapevole.

Come argomentato dal perito prof. Geminiani, la psicologia fin dai tempi di Sigmund Freud ha ampiamente dimostrato che il comportamento umano è determinato oltre che da processi volontari o intenzionali anche da processi psichici di cui il soggetto agente non è consapevole.

La caratteristica di questi processi psichici è che determinano la spinta ad agire nella vita di relazione di ciascun individuo ma, da un punto di vista fenomenologico, non sono esplorabili direttamente attraverso l'introspezione: tali processi attengono alle ragioni profonde del comportamento umano per lo più connesse ad istinti e pulsioni.

Diversa è la distinzione tra processi mentali "consapevoli" e "inconsapevoli" che contrappone comportamenti generati da processi mentali volontari o intenzionali di cui siamo consapevoli a comportamenti in cui la spinta ad agire è innescata dagli stimoli ambientali o da comportamenti precedenti, in una modalità che potrebbe essere definita "quasi automatica": tale automatismo comportamentale accompagnato da ridotto controllo attentivo volontario può rendere difficile il recupero dello stesso ricordo del comportamento effettuato.

La distinzione tra processi “intenzionali/controllati” e processi “automatici” non si fonda solo sulla consapevolezza introspettiva, ma su diverse caratteristiche di efficienza cognitiva: i primi richiedono attenzione ma sono flessibili nelle differenti situazioni mentre i secondi non richiedono attenzione ma sono piuttosto rigidi rispetto alla variabilità ambientale e sono più difficili da modificare.

Ciò posto, il perito evidenzia che le due affermazioni di Alberto Stasi -il quale dichiarava di essersi mosso quasi correndo e non guardando dove metteva i piedi ma che nello stesso tempo riusciva a ben descrivere il percorso effettuato specificando di essersi mantenuto sulla parte centro destra del corridoio- risultano comprensibili se si interpretano i suoi comportamenti come in parte guidati da processi volontari ed in parte gestiti da sistemi di controllo automatico. Dunque, il fatto che l'imputato abbia dichiarato di non avere prestato attenzione alle macchie di sangue nei suoi spostamenti nell'abitazione della famiglia Poggi, “non implica necessariamente” argomenta il perito “che si sia mosso in modo ‘casuale’ rispetto alle tracce ematiche sul pavimento; vi è infatti la possibilità che un soggetto in quella situazione si muova cercando inconsapevolmente di evitare di sporcarsi: ‘inconsapevolmente’ significa che tali processi, essendo di tipo quasi automatico, non hanno richiesto, per la loro esecuzione, la focalizzazione dell'attenzione volontaria (sistema attenzionale supervisore), ma sono stati ‘innescati’ a più basso livello (sistema di selezione competitiva) dalla situazione ambientale. In questo caso si può comunque verificare la possibilità che il sistema attenzionale supervisore monitori tale comportamento una volta che si è innescato a basso livello: se ciò si verifica, si avrà la possibilità di una consapevolezza di questo comportamento ‘inconsapevole’ ed è più corretto parlare di processi mentali ‘impliciti’. Per quanto notato precedentemente in merito alle dichiarazioni dell'imputato si ritiene di doversi riferire, eventualmente, ad un evitamento ‘implicito’, più che ad un evitamento ‘non consapevole’ del proprio percorso rispetto a ciò che potrebbe essere evitato” (pag. 24 della relazione peritale c.d. semi-virtuale).

Dunque, in un'azione di locomozione in un certo ambiente noto le nostre decisioni di scelta di tragitto sono certo caratterizzate in parte da processi mentali intenzionali, per lo più connessi alla scelta delle mete da raggiungere e in parte da comportamenti ‘automatici’: in un ambiente conosciuto la presenza di un ostacolo determina processi di evitamento che possono essere automatici da un punto di vista locomotorio e la cui focalizzazione da parte dei processi attentivi può mancare in caso di compiti concomitanti (o interferenti) che catturano l'attenzione.

In altri casi sono fattori emotivi che modificano l'efficienza cognitiva e distolgono le risorse cognitive da compiti di più basso livello quale l'evitamento di un ostacolo: anche una superficie



imbrattata di sangue può produrre effetti di evitamento (scavalco o aggiramento) legata ad aspetti affettivi (quali il disgusto di per sé) o cognitivi (il non volersi sporcare).

Tale scelta può essere consapevole o inconsapevole, e anche la modalità di evitamento può essere intenzionale (muoversi sulle punte dei piedi o sui talloni ponendo i piedi in zone relativamente libere da imbrattamento) o può essere involontaria, ad esempio con deviazioni di traiettorie e scavalco di aree particolarmente imbrattate di sangue.

Le conoscenze delle basi neurologiche dei nostri comportamenti, argomenta ancora il perito prof. Geminiani, portano a dire che i compiti di tipo automatico, di cui non abbiamo consapevolezza se non nel loro risultato finale, sono elaborati soprattutto a livello sottocorticale ovvero in strutture più primitive rispetto alla corteccia cerebrale. Ad esempio, senza la corteccia cerebrale uditiva è possibile l'apprendimento associativo che si ha nei riflessi condizionati pavloviani: dopo diverse volte che presentiamo un certo suono prima di portare del cibo al cane affamato, l'animale, al momento della presentazione del suono, presenterà un comportamento legato al cibo (aumento di salivazione anche in assenza di cibo).

E' importante evidenziare che la caratteristica di questi comportamenti controllati a livello sottocorticale è di essere piuttosto efficienti ma "grossolani": così nel caso precedente di apprendimento associativo in assenza di corteccia, il cane non è in grado di rispondere adeguatamente se la ricompensa del cibo è associata solo a suoni di un certo tipo (ed esempio suoni acuti) piuttosto che di altro tipo (suoni gravi), ma presenterà risposte generalizzate (e perciò adattivamente inadeguate) a diversi tipi di suoni.

Dunque, la lettura scientifica documenta la possibilità che processi mentali automatici di cui non abbiamo piena consapevolezza guidino il nostro comportamento di evitamento: l'ambiente con i suoi stimoli può innescare tali comportamenti. Di tale possibilità rispetto all'evitamento di ostacoli in attività locomotorie ne è prova il fatto che nel fenomeno neurologico della "cecità" corticale (cioè in quella situazione in cui la corteccia visiva è distrutta, impedendo la visione consapevole) vi può essere un efficace evitamento di grossolani ostacoli durante un percorso, grazie alle informazioni visive che arrivano a strutture sottocorticali. E' evidente altresì la complessità dei processi che intervengono nella locomozione interessando non solo il sistema sensori-motorio, ma anche il sistema visivo e l'attenzione.

Il collegio peritale ha, quindi, proceduto a verificare sperimentalmente questa possibilità teorica con soggetti agenti che si trovassero in una situazione ambientale simile a quella dell'abitazione della famiglia Poggi e che sono stati osservati nei loro comportamenti spontanei che non dovevano essere influenzati dalla conoscenza degli obiettivi degli sperimentatori.

Tale sperimentazione aveva due fondamentali obiettivi: documentare la possibilità o meno di comportamenti di evitamento “implicito” in condizioni ambientali spaziali e percettive il più possibile simili a quelle sperimentate dall'imputato il giorno 13 agosto 2007; individuare uno “spazio di traiettorie” definite dai comportamenti locomotori di soggetti sperimentali che costituisse uno “spazio probabilistico” all'interno del quale svolgere poi le simulazioni al computer dei possibili comportamenti locomotori dell'imputato.

I risultati della sperimentazione sono nel senso che esiste concretamente la ragionevole possibilità che in una situazione ambientale simile a quella in cui si è trovato l'imputato il giorno 13 agosto 2007 si possano verificare percorsi di esplorazione con evitamento non consapevole delle macchie di sangue. La maggiore efficacia di tali comportamenti di evitamento è stata ben evidenziata nel percorso in ingresso e si è concretizzata sia in un lieve ma significativo spostamento delle traiettorie verso destra (anche se gli spazi a disposizione sono limitati) sia in una lieve ma significativa riduzione della lunghezza dei passi; mentre nella fase statica di apertura della porta che conduce al vano cantina e nella fase in uscita si deve parlare di una minore efficacia di tali comportamenti di evitamento.

Alcuni motivi di una ridotta efficacia di una strategia di evitamento nelle due fasi sopra indicate sono, peraltro, verosimilmente individuate nelle seguenti circostanze.

Per quanto riguarda la fase di apertura della porta a soffietto bisogna considerare le condizioni di luminosità ambientale certamente peggiori rispetto alle altre zone interessate dal percorso in questione e quindi sfavorevoli all'evitamento.

Da questo punto di vista è, infatti, importante rilevare che il tragitto in questione aveva, nelle condizioni concrete in cui si trovava l'abitazione il giorno del fatto, una buona luminosità con riguardo sia alla parte del corridoio del salotto che conduce allo spazio antistante al vano cantina (garantita dalla luce che entrava dalla porta di ingresso lasciata aperta) come è stato verificato sia in sede di sopralluogo da parte del giudice sia dagli accertamenti compiuti in loco dai periti (prof. Balossino e prof. Geminiani) sia con riferimento (come già evidenziato) alla zona della scala del vano cantina (garantita dalla luce elettrica accesa in cima alla stessa). Mentre nella zona prospiciente la porta a soffietto se chiusa, il riflesso della luce proveniente dalla porta di ingresso lasciata aperta era sicuramente debole come la porta a soffietto chiusa, appunto, non consentiva di avere la luminosità proveniente dalla luce elettrica della lampadina posta al di là della stessa.

Inoltre, altro motivo ambientale che può avere concorso a determinare una minore efficacia nella strategia di evitamento in questa fase consiste nella difficoltà che molti soggetti sperimentali hanno avuto nel comprendere il meccanismo di apertura della porta a libro: tale difficoltà, come rileva il collegio peritale, può infatti rendere più problematico un assestamento posturale di fronte alla porta

della cantina con conseguente ripercussione su tutte le strategie locomotorie e di appoggio sia volontarie che involontarie.

Per quanto attiene alla fase in uscita sono rilevabili tre fattori di possibile “disturbo” non presenti nella fase in entrata: la presenza del portavasi rovesciato che ostacola la traiettoria in uscita; una minore attenzione all’ambiente nella fase di uscita rispetto all’entrata: nella situazione concretamente verificatasi c’è da considerare anche una sorta di “reazione di fuga” (secondo le stesse affermazioni dell’imputato), condizione che rende meno efficaci eventuali processi di evitamento (consapevoli o meno); la verificata presenza di un riverbero di luce (che entra attraverso la porta di ingresso) che si riflette sul pavimento del salone favorendo una condizione di illuminazione più sfavorevole in uscita che in entrata (si veda fotografia a pag. 82 della relazione peritale semi/virtuale).

D’altro canto, il collegio peritale evidenzia due circostanze che possono in un certo senso compensare (in tutto o in parte) i summenzionati fattori di ostacolo a comportamenti di evitamento in fase di uscita. In primo luogo, la possibile rilevanza della memoria percettivo-motoria del percorso in ingresso che può aiutare il comportamento di evitamento: sebbene sia dimostrato (sottolinea il collegio peritale) che le informazioni percettive sono più efficaci delle informazioni di memoria nel guidare i comportamenti di locomozione nell’ambiente.

In secondo luogo, non si può trascurare il fatto che nelle prove sperimentali il sangue fosse finto (ovvero solo disegnato sul pavimento): tale circostanza (come spiegato dai periti in udienza) non può avere tanto inciso nelle prove sperimentali in entrata (stante i limiti fisici dell’ambiente) quanto in uscita lo stimolo all’evitamento indotto da macchie ematiche realmente presenti sarebbe stato probabilmente più efficace.

Veniva inoltre acquisita, sempre nell’ambito del ricostruito ambiente dell’abitazione dei Poggi, la camminata di Alberto Stasi al fine di evidenziare i parametri che la caratterizzano.

Per quanto riguarda l’ampiezza della falcata di Alberto Stasi sono state acquisite due diverse tipologie di camminate: la prima con una falcata ampia durante le prove simulate registrate senza la presenza figurata delle macchie ematiche e la seconda con una falcata più ridotta durante prove di cammino rettilineo.

Ora, la prima tipologia di camminata eseguita da Stasi risulta, alla luce dei parametri accertati dal collegio peritale, espressione di un’azione locomotoria- e sul punto sono condivisibili i rilievi del consulente tecnico del pubblico ministero- piuttosto forzata e poco compatibile con una strategia di evitamento implicito che implica invece (come già evidenziato) una riduzione della lunghezza dei passi compiuti. Risulta, dunque, corretto che nella realizzazione della simulazione virtuale basata sullo “spazio delle traiettorie” ricavato dalla sperimentazione empirica con i soggetti agenti, il

collegio peritale abbia preso in considerazione non solo la prima più ampia falcata (c.d. passo *large*) ma anche la seconda falcata più ridotta (c.d. passo *small*).

E' peraltro indubbio che il rilevato carattere poco naturale della prima camminata oggetto di simulazione da parte dell'imputato durante le operazioni peritali non può che avere un esclusivo valore endoperitale e non certo costituire, come invece affermato dal pubblico ministero, un autonomo indizio di reato.

Ciò per due fondamentali ragioni. La prima di carattere giuridico/formale: le notizie (ed in generale ogni informazione) ricavate dall'imputato durante lo svolgimento di una perizia non possono che essere utilizzate solo ai fini dell'accertamento peritale (art. 228 III comma c.p.p.).

La seconda di ordine logico/sostanziale: il contesto non certo spontaneo in cui è stato acquisito il movimento di Stasi e l'importanza difensiva che tale momento processuale rivestiva per l'interessato possono più che verosimilmente averlo indotto ad accentuare alcune caratteristiche di quella camminata oggetto di prove simulate. Se non presupponendo in modo poco realistico che in quel particolare contesto processuale di richiesta simulazione l'imputato possa e debba acquisire una naturale spontaneità di azione, le evidenze peritali conseguite in tal modo devono, dunque, essere logicamente valutate ed esaminate solo nell'ambito dei complessivi accertamenti e valutazioni peritali, senza certo attribuire ad esse un autonomo significato in un senso piuttosto che nell'altro.

Dunque, una volta verificata la possibile incidenza di forme di evitamento implicito nella condotta dell'imputato, è necessario soffermarsi sulle diverse tipologie di macchie ematiche che interessano il tragitto in parola. Questo rappresenta un punto molto importante.

Come già sommariamente accennato, risultano sulla scena del delitto tre grosse pozze ematiche: la prima posta a base della scala che conduce al secondo piano, la seconda in forma di strisciata lungo il corridoio verso la zona prospiciente la porta a soffietto della cantina, la terza in quest'ultima parte del corridoio.

Le restanti tracce ematiche sono tracce/gocce ematiche di piccole dimensioni, variando da gocce con dimensioni inferiori ai 4 mm<sup>2</sup>, a gocce con dimensioni inferiori ai 16 mm<sup>2</sup>, a gocce con dimensioni inferiori ai 64 mm<sup>2</sup>; a macchie con area inferiore ai 256 mm<sup>2</sup>.

Come ben evidenziato dal collegio peritale e dal consulente tecnico del pubblico ministero, la stragrande maggioranza delle tracce ematiche presenti lungo il tragitto hanno appunto una dimensione molto piccola, inferiore ai 64 mm<sup>2</sup>. Basti pensare che, eliminando dalla c.d. "mappa ematica" le suddette tracce, l'area totale di sangue eliminata è di circa il 12% mentre il numero totale delle tracce ematiche escluse è di circa il 90% (si veda sul punto la memoria tecnica del consulente tecnico del pubblico ministero depositata in data 21 novembre 2009).

La dislocazione lungo il tragitto di questo più che numeroso sciame di piccole gocce ematiche è facilmente ricavabile dalle fotografie in atti: le stesse si collocano principalmente nella zona di centro/destra della prima parte del corridoio e nell'area a ridosso della porta a soffietto per accedere alla scala della cantina; ma alcune gocce medio/piccole sono pure presenti sui primi due gradini della scala.

Ora, se la strategia di evitamento può indurre ad evitare le macchie ematiche più grosse e vistose, diventa molto più problematico configurare l'efficacia di tali comportamenti di evitamento quando le macchie ematiche sono difficilmente visibili a occhio nudo.

Questa caratteristica, come è stato ben evidenziato dal collegio peritale mediante la realizzazione di alcune riproduzioni visive (poster) delle tracce ematiche con piccole dimensioni, riguardava sicuramente le macchie con dimensioni fino ai 16 mm<sup>2</sup>: tuttavia, anche in considerazione della circostanza che il colore del pavimento dell'abitazione dei Poggi risulta non dissimile dal colore del sangue e dell'evidenziata circostanza che in alcune parti dell'abitazione la luminosità non era buona, è ragionevole sostenere che anche le tracce ematiche di dimensione fino ai 64 mm<sup>2</sup> non erano in concreto agevolmente percepibili ad occhio nudo.

Ebbene, se il percorso è caratterizzato nella stragrande maggioranza da tracce piccole/molto piccole in zone diverse fra loro, il soggetto agente potrà avere un efficace comportamento di evitamento rispetto alle grosse macchie ematiche sopra evidenziate su cui peraltro tenderà a focalizzare la propria attenzione locomotoria (più o meno esplicita), mentre sarà più che verosimilmente costretto ad intercettare alcune delle diffuse singole piccole macchie ematiche difficilmente catturabili dal sistema visivo. A questa significativa conclusiva evidenza giungono, infatti, sia i risultati delle prove sperimentali sia le complessive risultanze delle prove simulate al computer (il cui completo definitivo schema riepilogativo è stato depositato dal collegio peritale in udienza ad integrazione e completamento della relazione peritale).

Dunque, non solo dal punto di vista statistico, ma anche alla luce di evidenze sperimentali e concrete ragioni logiche/fattuali, si può affermare con alto grado di credibilità razionale che nel compiere quel tipo di percorso che riferisce, Alberto Stasi poteva sì evitare di calpestare le grosse pozze di sangue ma non di intercettare nessuna delle più che numerose piccole macchie ematiche ivi disordinatamente dislocate.

Giunti a questo punto, si tratta ora di valutare se questa circostanza ragionevolmente provata non possa che determinare un imbrattamento ematico comunque rilevabile sulle suole delle scarpe in uso al momento dei fatti da parte dell'imputato e/o comunque l'evidenza di impronte riferibili al passaggio sulla scena del delitto delle suddette scarpe.

Bisogna, qui, premettere alcune considerazioni di fondo che rivestono una preliminare fondamentale importanza.

La prima: non si tratta nel caso di specie di attribuire un significato probatorio alla circostanza positivamente accertata della presenza di sangue della vittima sulle suole delle scarpe, quanto di voler conferire valenza dimostrativa al fatto negativo della mancata prova di tale circostanza. Mentre l'evidenza del fatto positivo richiede di valutare se lo stesso possa essere logicamente collegato al fatto delittuoso, la prova del fatto negativo implica, perché non abbia valenza meramente neutra, dei passaggi logici/probatori ben più complessi: si tratta, infatti, di valutare se tale evidenza dovesse essere presente appena terminata l'azione oggetto di prova (quindi, all'uscita dall'abitazione della vittima) e se la stessa dovesse conservarsi fino al momento dell'accertamento della sua assenza. Ecco, quindi, che assume concretamente grande importanza il momento in cui, dopo il fatto probatoriamente rilevante, le scarpe (ma analogo discorso vale per le superfici della macchina con la quale lo stesso si recava in caserma appena uscito dall'abitazione dei Poggi come lui riferiva) sono state oggetto di esame.

Ebbene, le scarpe sono state consegnate alla polizia giudiziaria solo la mattina dopo il fatto - sebbene una delle scarpe sia stata oggetto di una ispezione visiva da parte di uno dei carabinieri intervenuti quando Stasi, dopo avere chiamato i soccorsi, attendeva fuori dall'abitazione della vittima- mentre l'autovettura è stata sequestrata una settimana dopo l'evento omicidiario.

La seconda: alcune circostanze fattuali più che rilevanti ai fini dell'indagine in parola, come la condizione di essiccamento o di umidità delle molte e diverse fra loro macchie di sangue presenti sulla scena del delitto, non possono essere oggetto di una sicura valutazione probatoria.

Come ben spiegato dal collegio medico legale infatti, con riferimento alla natura di sangue secco o umido, si tratta in primo luogo di un rilievo organolettico basato essenzialmente sulla lucentezza della superficie apprezzabile in misura maggiore o minore (direttamente o in fotografia) in relazione all'incidenza della luce e dunque già di per sé difficilmente accertabile e soggetto a facili errori di interpretazione; in secondo luogo non conosciamo alcuni parametri oggettivi per la valutazione del grado di essiccamento: come la percentuale di acqua delle diverse macchie ematiche presenti sulla scena del delitto (nessuna misurazione di questo genere è stata effettuata) e le condizioni micro-climatiche del piano terreno dell'abitazione della famiglia Poggi il 13 agosto 2007 (il tasso di umidità concorre ad incidere sui tempi di prosciugamento).

Proprio in considerazione della sostanziale impossibilità di ricreare le esatte condizioni concrete in cui si è eventualmente verificata quella particolare irripetibile (in laboratorio) azione umana oggetto di valutazione probatoria, sarebbe non corretto da un punto di vista logico/epistemologico partire dalle pure utili ma con risultati solo orientativi prove sperimentali (di camminata dopo

calpestamento di sangue nei vari gradi di essiccamento e di studio della tempistica di essiccamento delle macchie ematiche) per accertare la validità della regola di comportamento in esame: “facendo quel percorso non puoi non lasciare evidenze di tracce ematiche sulla suola delle scarpe e/o comunque lasciare impronte riferibili al tuo passaggio”.

E' invece assolutamente necessario prendere le mosse da alcune significative evidenze empiriche rappresentate da alcuni tragitti effettuati nello stesso contesto spazio/temporale –ovvero nell'abitazione della vittima, pochi minuti dopo il contestato percorso di Alberto Stasi- e con modalità concrete di azione e di risultato molto simili dai due carabinieri (Serra e Muscatelli) entrati per primi nell'abitazione della vittima e dal personale medico/sanitario che accedeva all'abitazione poco dopo l'ingresso dei due militari.

Ebbene, il primo ad entrare dopo il contestato ingresso di Stasi è stato il carabiniere Gaetano Muscatelli.

Lo stesso dichiarava di essere entrato senza l'utilizzo di calzari e di essere giunto, su indicazione di Stasi che attendeva fuori del cancello dell'abitazione, fino alla scala che conduce al vano cantina preceduto a ridosso dal collega Serra; che durante il tragitto prestava particolare attenzione alle due nitide macchie ematiche presenti alla base della scala che conduce al primo piano e sulla parete vicino al telefono fisso dell'abitazione; che durante il percorso cercava di evitare le macchie ematiche più grosse non riuscendo, invece, ad evitare alcune fra quelle più piccole; che si affacciava lungo la scala e vedeva abbastanza bene il corpo della ragazza; che dopo quel percorso interno all'abitazione fino a vedere il corpo di Chiara Poggi rimaneva fuori con Stasi in attesa del personale medico/sanitario; che al momento della prima ispezione né lui né il proprio collega avevano ben compreso la gravità della situazione ritenendo che potesse trattarsi anche di un incidente domestico; che la mattina del giorno dopo (intorno alle ore 10.00), uscendo dal servizio, controllava le suole delle proprie scarpe e non notava alcuna visibile traccia di sangue.

L'altro carabiniere, Andrea Serra, riferiva quanto segue: di essere entrato dentro l'abitazione intorno alle ore 13.52/13.53 pensando che potesse essersi trattato di un incidente domestico; di non avere indossato i calzari nei primi percorsi effettuati; di avere in un primo momento fatto qualche metro lungo il corridoio per capire dove si trovasse la ragazza e poi di essere uscito e di avere chiesto a Stasi; di avere eseguito due percorsi completi scendendo ogni volta qualche gradino della scala per vedere il corpo della ragazza; di essersi soffermato a guardare il sangue presente sul muro vicino al telefono; di avere constatato con il passare del tempo un cambio di colore delle macchie ematiche più grosse e di non ricordare invece con riferimento a quelle più piccole; di avere effettuato i tragitti in punta di piedi e a passo lento cercando di evitare le macchie di sangue: ciò specie a partire dal secondo percorso una volta compreso cosa fosse successo (“la prima volta”-infatti- “era nostro

interesse trovare il luogo dove fosse la ragazza”, pag. 18 della trascrizione della deposizione testimoniale del teste Serra); di avere sceso nel primo percorso un numero di gradini della scala inferiore al secondo tragitto; di avere telefonato, alla fine del primo tragitto, al proprio comandante il quale gli diceva di far entrare il medico del 118 e di verificare alcuni particolari; di avere compreso in quel momento, stando davanti alla porta d’ingresso, che Stasi camminava agitato sul marciapiede; di essere, quindi, rientrato nell’abitazione scendendo qualche gradino in più della scale (ma non oltre il quarto gradino) e di avere controllato meglio il corpo della ragazza; di avere verificato, al termine del secondo tragitto, l’impronta di una scarpa vicino alla porta a soffietto e di essere quindi uscito per chiedere a Stasi di mostrargli la suola di una delle due scarpe che aveva indosso e controllare così se potesse corrispondere all’impronta suddetta notata sulla scena del delitto; di avere successivamente realizzato che in quel frangente non notava visibili segni di sangue sulla suola della scarpa ispezionata e di avere quindi verbalizzato tale circostanza nella relazione di servizio del giorno 28 agosto 2007 quando Serra (ed il collega Moscatelli) consegnavano ai RIS le scarpe indossate il giorno dell’omicidio. Quanto all’ispezione visiva delle proprie scarpe il brigadiere Serra ricordava di avere controllato almeno una delle soles delle proprie scarpe alla fine del primo o del secondo tragitto e di non avere constatato visibili tracce di sangue.

Il militare specificava inoltre di essere rimasto in servizio rimanendo in caserma fino alle ore 7.00 del mattino dopo quando si metteva in abiti civili: il giorno successivo riprendendo per la prima volta il servizio ricordava di avere controllato le proprie scarpe e di non avere notato sangue sulle soles e di non averle mai pulite prima di consegnarle ai Ris per gli esami di laboratorio.

Ora, emerge in primo luogo una significativa analogia di fondo fra il contestato percorso di Alberto Stasi e quello effettuato dai due carabinieri: i due militari effettuavano il tragitto (specie il primo) fino a scorgere il corpo della ragazza con una finalità esplorativa: non sapendo cosa fosse successo ed ipotizzando inizialmente un incidente domestico il loro principale interesse era, infatti, quello di trovare la ragazza e di poter sommariamente comprendere la dinamica del fatto.

Risulta, invece, una prima differenza: durante l’eventuale tragitto compiuto da Alberto Stasi le strategie di evitamento delle macchie di sangue sarebbero state indotte in modo semiautomatico dall’ambiente mentre nel caso dei due carabinieri vi era la volontà di evitare le macchie ematiche.

Bisogna, inoltre, evidenziare alcune circostanze oggettive favorevoli all’evitamento che invece non erano presenti nel riferito tragitto compiuto da Stasi.

La prima: i due carabinieri non hanno dovuto aprire la porta a soffietto che dà alla scala del vano cantina. La seconda: essendo la porta in questione aperta, la luce elettrica al vertice delle scale consentiva una maggiore illuminazione anche della zona antistante la suddetta porta.

La terza: in uscita per i due militari non veniva in considerazione la “reazione di fuga” che invece



doveva essere presente, seguendo il racconto di Stasi, nell'azione di quest'ultimo: anche se i due militari avevano, anch'essi, in uscita delle condizioni di illuminazione più sfavorevoli rispetto all'entrata a causa del riverbero di luce (a cui si è fatto sopra riferimento) che si rifletteva sul pavimento del salone.

Vi sono all'opposto alcune circostanze fattuali non funzionali ad un efficace risultato di evitamento dei due carabinieri (in specie di uno dei due) rispetto a Stasi: mentre l'attuale imputato avrebbe fatto quel tragitto una volta sola in modo fugace, il carabiniere Serra effettuava quel percorso più di due volte ed inoltre, durante il secondo ingresso, si soffermava dentro più a lungo osservando il sangue sul muro vicino al telefono, l'impronta davanti alla porta a soffietto e considerando più attentamente il corpo della ragazza scendendo qualche gradino in più (rispetto alla prima volta) lungo la scala.

Si tratta a questo punto di valutare se tali azioni di evitamento esplicito, in considerazione delle complessive circostanze concrete che vengono in rilievo, abbiano ragionevolmente consentito ai due militari di non intercettare nessuna delle macchie ematiche presenti sulla scena del delitto.

A questo riguardo emerge chiaramente come rispetto alle numerosissime tracce di sangue presenti lungo il percorso l'attenzione dei militari si fosse prevalentemente incentrata -come è logico che sia, del resto- su quelle più evidenti: quindi, l'ampia pozza di sangue alla base della scala che conduce al primo piano, gli schizzi di sangue presenti sullo stipite della porta e sul muro bianco vicino al telefono e la macchia di sangue dinnanzi alla porta del vano scala.

Con riguardo, invece, allo sciame di piccole macchie ematiche presenti sulla zona di centro/destra del corridoio e sulla zona antistante la porta a soffietto, non vi era né vi poteva essere la stessa attenzione: in proposito, il carabiniere Moscatelli dichiarava che era ben probabile che durante il tragitto avesse calpestato alcune delle tracce ematiche più piccole; il carabiniere Serra, dal canto suo, dichiarava di avere notato con il passare del tempo il cambio di colore delle macchie ematiche più grosse ma di non avere prestato attenzione al colore delle tracce più piccole.

Bisogna inoltre considerare alcune rilevanti circostanze.

La prima: percorrendo il corridoio verso la porta a soffietto, una strategia di evitamento esplicito poteva accentuare (come accertato sperimentalmente) lo spostamento verso la parte destra del corridoio (si vedano le tabelle a pag. 62 della relazione peritale semi/virtuale) consentendo, quindi, di evitare le tracce ematiche più grosse ed evidenti ma non di non calpestare la molteplicità di piccole (alcune piccolissime) gocce di sangue che si trovavano, appunto, su quella zona del corridoio.

La seconda: i limiti angusti dell'ambiente non consentivano, specie in entrata, un'ampia libertà di spostamento. Tale generale difficoltà si è verosimilmente accentuata in concreto in conseguenza del

fatto che durante il primo tragitto i due carabinieri camminavano uno a ridosso dell'altro.

La terza: la strategia di evitamento implicito od esplicito richiede comunque che l'attenzione del soggetto ed il suo sistema visivo realizzino l'esistenza dell'oggetto da evitare. Ebbene, da un lato l'attenzione dei militari è stata logicamente catturata dalle più evidenti e ampie pozze di sangue, dall'altro (come già sopra sottolineato con specifico riguardo ai percorsi di evitamento implicito) le macchie di sangue con dimensioni fino a 64 mm<sup>2</sup>, che costituiscono la stragrande maggioranza delle tracce ematiche presenti sulla scena del delitto, sono difficilmente osservabili ad occhio nudo e sicuramente non percepibili risultano essere quelle con dimensioni fino ai 16 mm<sup>2</sup>: anche in considerazione della già rilevata circostanza (con riferimento alla posizione di Stasi) di un cromatismo molto simile fra il pavimento e le macchie di sangue.

A questo riguardo assumono, peraltro, un valore particolarmente significativo le dichiarazioni del consulente del pubblico ministero (prof. Boccardo) il quale, in sede di audizione, riferiva che durante il sopralluogo nell'abitazione dei Poggi avvenuto nel dicembre 2007 –in sede di rilievi necessari al fine di rispondere al quesito affidatogli dal pubblico ministero- incontrava oggettive difficoltà ad evitare, durante tali operazioni, di intercettare le macchie ematiche tanto erano diffuse e molte, appunto, di difficile individuazione visiva: dichiarava, infatti, di averne comunque intercettate alcune.

Ora, è evidente che se un tecnico specializzato in un accertamento avente ad oggetto, proprio, le tracce ematiche presenti sulla scena del delitto palesava, pure a distanza di alcuni mesi dal fatto e quindi con una naturale maggiore capacità umana di controllo, una concreta difficoltà a riconoscere e ad evitare tutte le macchie ematiche ivi presenti, analogo discorso deve valere *a fortiori* per i due carabinieri che, nell'immediatezza del fatto e nella volontà di ricercare la ragazza e di capire cosa fosse accaduto (pensando inizialmente che si fosse trattato di un incidente domestico), hanno effettuato i plurimi dichiarati tragitti completi dall'ingresso dell'abitazione fino alla scala del vano cantina ove si trovava il corpo della vittima.

A conferma, bisogna infine aggiungere che la già rilevata presenza sulla scena del delitto di alcune macchioline di sangue con distacco (si veda fig. 15 a pag. 37 della relazione peritale medico/legale) costituisce sicura evidenza che taluno abbia appunto calpestato tali gocce di sangue: rispetto a quelle tracce collocate fuori dalla traiettoria del tragitto riferito da Stasi il calpestamento non può che essere avvenuto, dunque, che dai soccorritori o dagli inquirenti intervenuti nell'immediatezza del fatto: soggetti che pure avevano adottato una strategia di evitamento consapevole delle macchie ematiche.

Si deve, quindi, concludere sul punto affermando che è altamente ragionevole che i due carabinieri, che sono entrati nell'abitazione della vittima subito dopo il contestato ingresso di Stasi, nel

compiere i percorsi che vanno dalla porta di ingresso dell'abitazione fino alla scala ove si trovava la vittima e scendendo alcuni gradini della stessa, pure adottando una strategia di evitamento esplicito, hanno sicuramente intercettato alcune delle più che numerose macchie di sangue ivi dislocate, più verosimilmente quelle di più piccole dimensioni.

Discorso non dissimile vale per il personale medico/sanitario che entrava nell'abitazione alcuni minuti dopo l'ingresso dei due carabinieri.

La dottoressa del 118 dichiarava in proposito di essere entrata dentro l'abitazione indossando dei calzari di plastica unitamente all'autista soccorritore ed ad un infermiere professionale; di avere effettuato due volte il percorso che separava l'ingresso dell'abitazione dal cadavere: il primo al fine di comprendere sommariamente cosa fosse accaduto e se la persona da soccorre fosse realmente deceduta come comunicato dalla centrale durante il tragitto per arrivare da Vigevano a Garlasco, il secondo soffermandosi meglio sui particolari del corpo della ragazza; che i due collaboratori effettuavano, invece, un unico percorso in sostanza nei pressi della porta a soffietto e non scendendo fino al corpo della vittima; di avere prestato attenzione a non calpestare le macchie ematiche presenti lungo il complessivo tragitto; di ricordare le macchie di sangue più grosse: quella alla base della scala che conduce al piano superiore, le strisciate che proseguivano in direzione della televisione accesa e la macchia di sangue davanti alla porta a soffietto; di ricordare che le macchie più grosse erano già secche, fatta eccezione per il sangue che si trovava lungo la scala vicino al corpo della ragazza il quale era ancora liquido, mentre di non avere ricordi in merito alle macchie di sangue più piccole.

La testimone precisava, inoltre, che alla fine dei due ingressi, nel momento in cui sedeva sotto il portico di casa per compilare il referto, taluno (forse appartenente ai carabinieri intervenuti) aveva individuato una macchia di sangue sul pavimento del porticato: al ch  la dottoressa ed i due collaboratori si controllavano i calzari che avevano indosso e mentre l'autista e l'infermiera risultavano avere i calzari senza evidenze di sangue, la dottoressa aveva una macchia di sangue sotto il piede destro o sinistro.

Ebbene, risulta evidente che anche la dottoressa del 118, pur dichiarando di avere prestato attenzione a non inquinare per quanto possibile la scena, soffermava la propria attenzione sulle grosse e vistose macchie ematiche e non su quelle pi  piccole: analogamente deve ragionevolmente valere per i suoi due collaboratori. La circostanza peculiare   sicuramente che la dottoressa Rubbi scendeva -a differenza dei due carabinieri e anche di Stasi secondo il suo racconto- fino agli ultimi gradini della scale ove si trovava il corpo; il personale paramedico, invece, rimaneva sul vertice della scala sebbene (indotto da un istintivo senso di "curiosit ") abbia verosimilmente sceso quei pochi gradini necessari per vedere la persona oggetto del richiesto soccorso.

Ciò posto, per le complessive ragioni già esposte con riferimento ai tragitti effettuati dai due carabinieri e tenuto comunque conto della peculiarità del fatto che la dottoressa ed i propri collaboratori avevano indossato i calzari, è altamente plausibile affermare che anche il personale medico e paramedico entrato con finalità esplorativa nell'abitazione della vittima pochi minuti dopo l'ingresso dei due militari abbia calpestato alcune delle tracce ematiche presenti lungo il complessivo percorso.

Partendo dal dato empirico costituito dai percorsi di questi soggetti avvenuti in un ristretto lasso temporale successivo al riferito tragitto dell'imputato, dopo avere complessivamente considerato le significative analogie che accomunano quest'ultimi con quello eventuale dell'imputato ed avere comunque tenuto conto delle non trascurabili differenze che li contraddistinguono, è, dunque, possibile giungere ad una importante conclusione: vi è un nucleo ragionevolmente certo che accomuna l'eventuale percorso di evitamento implicito di Stasi ai percorsi di evitamento esplicito dei soggetti che hanno esplorato l'ambiente subito dopo: ovvero, alcuni passi di questi tragitti non potevano non intercettare alcune delle macchie ematiche ivi presenti.

Si tratta allora di valutare se i percorsi che sicuramente sono stati posti in essere dai soggetti summenzionati abbiano sempre determinato delle evidenze macroscopiche e/o microscopiche di sangue e/o di DNA della vittima sulle suole delle scarpe da loro indossate o sui calzari in uso.

Le risposte sono in questi termini.

Le suole delle scarpe dei due carabinieri non hanno mostrato evidenze macroscopiche di sangue: il carabiniere Serra già ad un primo controllo posto in essere nel corso di questi sopralluoghi ed entrambi i militari a seguito di un'ispezione visiva eseguita a distanza di qualche ora dall'ingresso nell'abitazione della vittima non avevano, infatti, notato segni evidenti di sangue sulle suole delle scarpe. Il carabiniere Serra dichiarava, invece, che sui calzari successivamente indossati per ulteriori ingressi aveva constatato la presenza di sangue.

I calzari del personale medico e paramedico sono risultati, dal controllo visivo operato a seguito degli accessi nell'abitazione della vittima, non interessati da tracce visibili di sangue fatta eccezione per un calzare della dottoressa del 118.

Le indagini di laboratorio a cui sono state sottoposte le scarpe dei due carabinieri non più utilizzate a partire dal giorno 28 agosto 2007 (come dichiarato dal carabiniere Serra) non hanno, peraltro, evidenziato alcuna traccia microscopica ricollegabile all'accesso alla scena del delitto.

Proprio per la difficoltà generale già esposta relativa alla necessità di discutere sull'eventuale significato di un fatto negativo come quello in esame, il soggetto che ha l'onere della prova ed i connessi poteri istruttori nell'immediatezza del fatto ben doveva compiere gli esami di laboratorio alla ricerca di tracce microscopiche sulle suole delle scarpe dei due carabinieri più a ridosso del

fatto omicidiario. Del resto, la ragione di questo ritardo istruttorio è facilmente individuabile nella circostanza che questo dedotto indizio – ovvero la mancata evidenza di sangue della vittima sulle soles delle scarpe dell'imputato come prova del mancato percorso riferito da Stasi- è stato compiutamente messo a fuoco dagli inquirenti soltanto alcuni giorni dopo l'omicidio.

Ciò si ricava chiaramente dal fatto che il carabiniere Serra non faceva menzione di questa importante attività di ispezione della suola della scarpa di Stasi nelle prime relazioni di servizio del 13 agosto e del 16 agosto e di avervi fatto per la prima volta riferimento nella relazione datata 28 agosto 2007: quando i Ris gli chiesero appunto la consegna delle scarpe con le quali era entrato nell'abitazione di Chiara Poggi il giorno dell'omicidio per gli esami di laboratorio.

Pur con questi limiti, il controllo macroscopico delle soles delle scarpe avvenuto immediatamente o comunque dopo alcune ore di utilizzo delle scarpe e gli esiti negativi degli accertamenti microscopici eseguiti dai Ris su scarpe lasciate utilizzare dai due militari per alcuni giorni dopo il loro ingresso nell'abitazione della vittima costituiscono due convergenti evidenze processuali che portano ad affermare che l'intercettazione di alcune delle macchie ematiche presenti sulla scena del delitto in occasione dei percorsi esplorativi eseguiti subito dopo il contestato tragitto di Stasi dai due militari non lasciava sulle soles delle loro scarpe alcuna traccia di sangue o comunque determinava un'acquisizione di sangue così esigua da non essere visibile ad occhio nudo e da essere completamente dispersa in conseguenza del successivo uso delle calzature.

La concreta possibilità che il calpestamento di alcune macchie di sangue in quel contesto di tempo e di luogo non determinasse necessariamente un evidente e quantitativamente significativo imbrattamento ematico è peraltro confermata, sempre a livello empirico, da quanto risulta dall'ispezione dei calzari in uso al personale medico e paramedico entrato pochi minuti dopo i due carabinieri: mentre la dottoressa del 118 -che peraltro si portava a ridosso del cadavere della ragazza dove (come vedremo) il sangue era sicuramente abbondante ed ancora umido- aveva un calzare sporco di sangue, i due suoi collaboratori non constatavo, infatti, alcun segno di sangue sui loro calzari.

Insomma, queste evidenze empiriche non costituiscono nel loro complesso una conferma della validità della regola di comportamento oggetto di verifica: "entrando in quel particolare ambiente a quella certa ora e facendo quel particolare tragitto per poi riuscire a vedere il corpo della vittima non puoi non sporcarti le scarpe di sangue o comunque lasciare altre visibili tracce del tuo avvenuto passaggio".

Gli accertamenti e le valutazioni sperimentali che sono state compiute dal collegio peritale medico/legale e dal perito chimico (prof. Ciardelli) portano a conclusioni sostanzialmente convergenti rispetto ai suddetti riscontri di carattere empirico.

Bisogna in primo luogo soffermarsi sulla condizione di essiccamento del sangue presente sul pavimento dell'abitazione della vittima al momento del riferito percorso effettuato da Stasi.

Rispetto a tale questione non è possibile addivenire (come già sopra accennato) a conclusioni ragionevolmente certe.

I dati testimoniali sono peraltro contraddittori fra di loro: i due carabinieri (Serra e Moscatelli) ricordano che le grosse pozze di sangue erano umide al momento del loro ingresso, mentre la dottoressa del 118 rilevava che le più vistose macchie di sangue presenti al pian terreno dell'abitazione erano già secche.

Abbiamo, tuttavia, alcuni elementi che portano a ritenere probabile che almeno una buona parte del sangue presente sulla scena del delitto fosse secco o parzialmente secco.

Il primo: alcune fotografie di sopralluogo scattate alcuni minuti dopo l'ingresso dei due carabinieri (la cui qualità di immagine consente un qualche affidabile giudizio) permettono di rilevare che alcune macchie ematiche erano al momento in cui veniva scattata l'immagine fotografica verosimilmente secche: si veda la fotografia n. 12 a pagina 35 della relazione peritale ove si apprezzano gocce di sangue con aspetto caratteristico, la parte centrale risulta separata da quella periferica da una sottile crepa a forma di corona circolare irregolare.

Le fotografie n. 13 e 14 a pag. 35 e 36 portano a conclusioni sostanzialmente analoghe con riguardo all'ampia macchia di sangue presente sulla soglia della scala che conduce al seminterrato anche nelle sue parti di maggiore spessore. Pur non potendo ricostruire i tempi di essiccamento in termini assoluti, in termini relativi è logico e sperimentalmente accertato dal collegio peritale medico/legale che la macchia spessa, proprio per il minor rapporto tra superficie esposta all'evaporazione e quantità di sangue, tende a seccarsi molto tempo dopo le gocce: quindi, se un'ampia macchia di sangue è probabilmente secca alle ore 14.16 ancora più ragionevolmente deve concludersi per le gocce ematiche.

Il secondo: mentre il più delle volte le gocce secche tendono a conservare (come rilevato sperimentalmente dal collegio peritale medico/legale) il loro aspetto originario dopo singoli (e non ripetuti sulla stessa goccia) calpestamenti, il passaggio di persone sulla scena del delitto con il conseguente calpestamento di alcune piccole gocce ematiche determinava talvolta (come già rilevato) un distacco delle stesse lasciando adesa solo la parte periferica (si veda figura n. 15 a pag. 37 della relazione peritale).

Il dato significativo ai presenti fini è che non sono state invece rilevate -come correttamente sottolineato dal consulente tecnico della difesa dell'imputato, prof. Avato- apprezzabili alterazioni morfologiche (come "strisciate") delle tracce ematiche conseguenti al passaggio di persone che dovrebbero, al contrario, verificarsi nel caso di calpestamento di tracce ematiche ancora umide.

Il terzo: le prove sperimentali condotte dal collegio peritale medico/legale relative ai tempi di essiccamento di gocce di sangue eseguite su piastrelle consegnate dalla famiglia della vittima hanno portato a risultati che vanno da un'ora a più di due ore: si tratta di risultati ovviamente solo orientativi in quanto, come già evidenziato, non è possibile riprodurre le esatte condizioni storiche dell'ambiente oggetto di esame. Pur con questi limiti è possibile comunque svolgere una considerazione di fondo: l'aggressione mortale è più che ragionevolmente avvenuta (come già diffusamente argomentato) nella prima parte della mattinata, ovvero nel lasso temporale immediatamente successivo alla disattivazione dell'allarme. Ciò significa che al momento del riferito tragitto eseguito da Stasi erano trascorse circa 4 ore dal fatto: un lasso temporale, dunque, piuttosto consistente e doppio rispetto al tempo massimo riscontrato sia pure solo orientativamente nelle prove sperimentali.

Dunque, il giudizio sia pure tendenziale che è possibile ricavare dagli elementi processuali a disposizione su tale questione, è nel senso di ritenere probabile che buona parte delle tracce di sangue presenti sulla scena del delitto al momento del riferito ingresso di Stasi fosse totalmente o parzialmente secco. La prova che gran parte del sangue fosse invece ancora francamente umido si ha solo con riferimento agli ultimi gradini della scala ove si trovava il corpo della ragazza: in questo senso non solo vi sono le dichiarazioni della dottoressa Rubbi ma anche le immagini di sopralluogo (come la figura 41 a pag. 55 della relazione peritale) che evidenziano inequivocabilmente la natura ancora liquida del sangue: ciò è prevalentemente dovuto, come spiegato dal collegio medico legale, alla grande quantità di sangue ivi presente e al fatto che il corpo ha sicuramente perduto sangue anche dopo la morte, probabilmente anche per lungo tempo.

Veniamo, quindi, alle prove sperimentali aventi ad oggetto calpestamento di macchie ematiche.

Bisogna premettere che è stata sollevata una critica di fondo a tali prove sperimentali da parte dei consulenti tecnici del pubblico ministero.

E' stato infatti rilevato che sono state eseguite prove di calpestamento compiendo dieci passi su una stessa mattonella previamente imbrattata di sangue anziché su dieci diverse tracce di sangue: il che avrebbe diminuito la quantità complessiva di sangue acquisibile dalle suole delle scarpe.

Certo, di fronte ad un'ampia pozza di sangue liquido se la suola della scarpa avesse un effetto di assorbimento (come una sorta di "spugna") del liquido con cui entra in contatto sarebbe corretto affermare che la quantità di liquido ematico si riduce progressivamente a seguito dei ripetuti contatti. In realtà, come spiegato dal collegio peritale, il ripetuto calpestamento della stessa traccia ematica, consentendo la frantumazione delle gocce, aveva proprio lo scopo di catturare maggiore quantità di sangue possibile per verificare poi, fra l'altro, eventuali possibilità di dispersione.

Questo fenomeno, oltre che osservato nelle prove sperimentali, è stato ben descritto in letteratura in una recente pubblicazione citata dai periti in corso d'udienza (Goray M, Eken E, Mitchell RJ, van Oorschot RAH. Secondary DNA transfer of biological substances under varying test conditions. Forensic Science International: Genetics 2010;4:62-67). In questo lavoro gli autori illustrano come ponendo a contatto una traccia di sangue secco depositata su una superficie non assorbente (plastica) con una superficie secondaria anch'essa di natura non assorbente (plastica), il trasferimento di materiale è minimo per mero contatto (1,45% in media) o pressione statica (0,25% in media), e invece elevato (44,5% in media) per ripetuto sfregamento, che genera particelle di materiale facilmente trasferibili (e altrettanto facilmente disperdibili).

I risultati delle prove sperimentali hanno, dunque, evidenziato quanto segue.

In primo luogo che calpestando gocce e ampie macchie di sangue secco e semisecco nonché gocce parzialmente umide l'acquisizione di sangue è a livello macroscopico solo eventuale e comunque di ridotte dimensioni: si vedano le fotografie n. 67 e 68 a pag. 124 della relazione peritale nonché le fotografie n. 74 e 75 a pag. 127 e 128 della relazione peritale e le fotografie n. 78 a pag. 130 della relazione peritale dalle quali emerge chiaramente come l'azione di calpestamento (dieci volte) di gocce secche, di ampia macchia ematica prevalentemente secca e di gocce di sangue parzialmente umide può non lasciare da subito (senza cioè successivo utilizzo delle calzature) tracce evidenti di sangue sulle suole delle scarpe.

Sotto il profilo dell'analisi microscopica bisogna svolgere una considerazione preliminare.

Secondo i modelli operativi condivisi dalla comunità scientifica nella ricerca di tracce di sangue per fini forensi vengono utilizzati test presuntivi (non specifici e soggetti a svariati tipi di falsi positivi) seguiti da indagini confermative (specifiche, con positività pressoché esclusiva in presenza di sangue umano). Il test alla tetrametilbenzidina (come il "Combur test") è un test presuntivo altamente sensibile, potendo avere risultati positivi in presenza di diluizioni di sangue sino a 1:100.000, ma soggetto ad un numero amplissimo di falsi positivi.

A conferma di ciò nell'ambito delle prove sperimentali si è ad esempio verificata la circostanza per cui il suddetto test è risultato positivo in sicura corrispondenza di materiale acquisito durante la marcia e non per effetto del precedente calpestamento di sangue (si veda fig. 76 a pag. 128 della relazione peritale). Il test, inoltre, è basato sull'osservazione visiva del viraggio colorato dell'area di striscia reattiva e sulla sua velocità di comparsa e quindi su valutazioni qualitative non misurabili e perciò non standardizzabili. A testimonianza di ciò si segnala l'apparente discrepanza (su cui torneremo) tra il giudizio negativo del Combur test sulle suole delle scarpe di Alberto Stasi asserto dai Ris e la comparsa di viraggio rapido della striscia reattiva (Fig. 59 della relazione peritale) nel corso di analogo test effettuato sulle medesime suole dal collegio peritale medico/legale.



Il test confermativo per la presenza di sangue umano attualmente di più comune impiego forense è basato su reazioni di tipo immunologico, come il test immunocromatografico: lo stesso risulta meno sensibile del test con tetrametilbenzidina, sebbene reagisca positivamente anche in presenza di quantità molto esigue di sangue: pochi nanolitri, vale a dire milionesimi di millilitro.

Tale test risulta non soggetto a giudizi qualitativi personali non standardizzabili (come, invece, per il “Combur test”) ed è assolutamente specifico per l’identificazione di sangue umano.

Ora, un test scientifico che abbia un potenziale di conseguimento del risultato ricercato molto alto ma che sconta tale sensibilità con un tasso di inaffidabilità del risultato conseguito altrettanto significativo non può essere adottato come valida base per addivenire ad una prova scientifica.

Nell’ambito del processo penale è, infatti, imprescindibile adottare un metodo scientifico attraverso cui conseguire un risultato che sottenda certo una previa efficacia analitica ma che sia nel contempo considerabile, proprio perché conseguito secondo uno standard operativo controllato e condiviso dalla migliore scienza ed esperienza del momento storico, ragionevolmente sicuro.

Dunque, il test alla tetrametilbenzidina deve essere utilizzato, come è del resto prassi consolidata, unicamente come test presuntivo mentre la prova scientifica sulla presenza di sangue umano è conseguibile unicamente (secondo gli approdi pienamente condivisi dalla comunità scientifica) mediante un test specifico di carattere immunologico.

Ciò premesso, dalle prove sperimentali è emerso che le scarpe, sempre dopo il calpestamento di sangue secco e talvolta anche dopo il calpestamento di sangue semi-secco dopo solo un’ora di utilizzo, fornivano risultati negativi alle analisi specifiche (immunologiche) per la ricerca di emoglobina umana e non consentivano l’estrazione del DNA del donatore: si veda sperimentazione con scarpe dello stesso modello a quelle in uso all’imputato del 14 luglio 2009 e del 20 luglio 2009 e sperimentazione con le scarpe in uso ad Alberto Stasi al momento dei fatti del 23 luglio 2009.

In assenza di DNA del donatore, laddove il risultato specifico per la ricerca dell’emoglobina umana è risultato negativo mentre il test alla tetrametilbenzidina positivo (come in alcune delle prove sperimentali del 23 luglio 2009 dopo l’utilizzo delle scarpe per circa un’ora previo calpestamento di sangue secco) le alternative sono due.

La prima: la positività al test presuntivo è dovuta a materiale acquisito durante la marcia.

La seconda: la quantità di sangue che è rimasta sulle suole è talmente piccola da non dare risultato positivo al test specifico immunologico mentre il test aspecifico più sensibile alla tetrametilbenzidina riesce ancora a “catturare” quella infinitesima residua traccia ematica.

Al fine di meglio comprendere la natura di detto materiale TMB positivo occorre ricordare che le prove sperimentali sono state nella maggior parte dei casi completate anche con la ricerca del DNA del donatore. In base alla letteratura scientifica, è possibile affermare che il test di identificazione

individuale mediante DNA ha una sensibilità intermedia rispetto ai test per diagnosi di natura con TMB e immunocromatografia, in particolare inferiore al primo e superiore al secondo.

Tale dato è stato confermato nelle prove sperimentali.

In un solo caso (su tappetino di autovettura) è stato ottenuto un profilo di DNA riferibile al donatore (peraltro di scarsissima qualità e ai limiti dell'interpretabilità analitica) in presenza di test immunologico negativo e TMB positiva: ci si trovava evidentemente in una condizione intermedia, in cui il sangue catturato era sufficiente all'individuazione mediante TMB, ma non con immunocromatografia.

Nelle restanti situazioni, il mancato isolamento di DNA identificabile del donatore non consentiva di fatto di discriminare tra falsi positivi del test TMB e presenza di quantità infinitesimali di sangue.

Dunque, i risultati delle prove sperimentali portano ad alcune conclusioni più generali.

Innanzitutto, l'attività di calpestamento di sangue secco/semisecco e anche di gocce parzialmente umide (fatta eccezione, dunque, per il caso di grosse pozze liquide) può concretamente determinare un imbrattamento delle suole delle scarpe solo eventuale e comunque in modo disomogeneo in forma di piccole e poche tracce ematiche sparse sulla superficie della suola.

Il dato quantitativo di sangue acquisito può essere così ridotto, dunque, da non consentire un rilievo macroscopico del sangue calpestato e tale da determinare, dopo l'utilizzo delle calzature, una dispersione totale o comunque a livello inferiore ai limiti di sensibilità dei metodi analitici maggiormente affidabili impiegati (sia il test immunologico sia l'analisi spettroscopica sia l'isolamento del DNA) dei residui di tracce ematiche eventualmente acquisiti dalle scarpe.

A conferma di ciò, dove DNA del donatore era identificabile nelle prove di calpestamento -a certa riprova della cattura di sangue- si trattava comunque sempre di quantità ridottissime, dell'ordine di pochi picogrammi.

Conferma dei risultati così esigui e solo eventuali in termini di acquisizione e trattenimento di sangue da parte delle scarpe si è avuta anche dalle prove sperimentali sulle superfici della macchina (pedali dei comandi e tappetino della macchina, che sono alcune delle prime superfici su cui Stasi ha poggato i piedi dopo l'asserita uscita dall'abitazione della vittima per recarsi dai carabinieri).

Esse hanno dato esiti del tutto disomogenei: pedali negativi dopo calpestamento di gocce umide e semisecche, ma positivi dopo calpestamento di gocce secche; tappetino positivo dopo calpestamento di gocce semisecche, esito dubbio dopo calpestamento di gocce umide e negativo dopo calpestamento di gocce secche (si veda risultato riepilogativo delle prove sperimentali del 23 luglio 2009 a pag. 134 della relazione peritale).

In secondo luogo, il collegio peritale medico/legale ed il perito chimico concordano nel rilevare che laddove viene calpestato sangue secco e semi/secco l'imbrattamento può avvenire in forma di

piccole concentrazioni di materiale solido (come dei pulviscoli) che possono penetrare nelle microcavità delle soles di scarpe specie se già usurate così come possono essere poi disperse con le sollecitazioni meccaniche correlate ad un successivo uso delle calzature.

Viene, dunque, in concreta considerazione anche l'incidenza di circostanze imponderabili: come scrive, infatti, il collegio peritale medico/legale "il destino di piccole concentrazioni non può che essere fortemente condizionato anche dal caso: l'azione abrasiva di un singolo granello di ghiaietto può diventare importantissima perché interferisce non già nel contesto di un'ampia macchia, impoverendola, bensì sull'interezza di uno dei pochi residui di materiale presenti sulla suola" (pag. 140 della relazione peritale).

Ebbene, laddove entra in potenziale rilievo l'incidenza del caso finisce evidentemente ogni seria ambizione di giungere ad un'affidabile prova da spendere in un processo penale.

Per altro, le scarpe dell'imputato sono state sequestrate solo la mattina dopo l'omicidio, mentre la sua autovettura sette giorni dopo.

In queste condizioni la potenziale incidenza di fattori imponderabili aumenta notevolmente: non è infatti possibile conoscere esattamente le modalità di utilizzo delle scarpe dell'imputato nelle ore precedenti alla consegna ai carabinieri: sicuramente Stasi passava diverse ore in posizione statica rendendo le sommarie informazioni in caserma, tuttavia è stato visto anche camminare nervosamente davanti all'abitazione dei Poggi una volta chiamati i carabinieri e prima dell'arrivo dell'ambulanza. Inoltre, i genitori di Stasi (Stasi Nicola e Ligabò Elisabetta) riferivano ex art. 391 *bis* c.p.p. che la mattina presto, prima di consegnare le scarpe agli inquirenti, il figlio, seguendo i carabinieri, veniva visto camminare diverse volte sull'erba del giardino della propria abitazione che era ancora bagnata in quanto il sistema automatico di irrigazione si azionava durante le ore notturne.

Quest'ultime dichiarazioni, in quanto provengono dai genitori dell'imputato, devono essere attentamente valutate nella loro attendibilità. Certo è che l'esame peritale su una suola della scarpa di Stasi ha rilevato la presenza di un residuo vegetale (si veda fotografia a pag. 119 della relazione peritale); inoltre, le fotografie delle soles delle scarpe al momento della loro consegna (come la fotografia DSC03217.JPG scattata dai carabinieri il 14 agosto 2007 alle ore 13.48) evidenziano, come è normale che sia del resto, la presenza di residui vari che sono stati ragionevolmente acquisiti durante appunto il cammino in luoghi aperti.

Questi elementi non confermano di per sé l'integrale attendibilità delle testimonianze dei due genitori dell'attuale imputato ma portano, comunque, a ritenere non inverosimile che Stasi abbia davvero attraversato il proprio giardino o comunque le pertinenze di esso prima di consegnare le scarpe che aveva indosso. La circostanza specifica poi che l'erba del giardino fosse bagnata o

ancora umida è, invece, impossibile da verificare in un senso o nell'altro.

In realtà -e questo è il punto centrale della presente questione- non è logicamente possibile ricostruire in generale le esatte superfici (erba bagnata/umida o meno, appunto, ma anche marciapiede liscio o maggiormente abrasivo) su cui Stasi in quelle complessive ore che vanno dal primo pomeriggio del fatto alla mattina seguente poggiava i piedi, né le caratteristiche concrete di quei passi compiuti da un soggetto peraltro in un'accertata agitazione psico/fisica (se trascinasse i piedi o li sollevasse ad ogni passo). Inoltre, come non è possibile verificare l'affermazione del brigadiere Serra il quale (a domanda del pubblico ministero) dichiarava che, rientrando nella propria abitazione una volta terminato il proprio servizio dopo l'omicidio, si puliva le suole delle scarpe sul proprio zerbino di casa allo stesso modo non possiamo certo sapere né accertare, tenuto conto del carattere del tutto banale di tale azione, se in quelle ore più o meno istintivamente Stasi abbia compiuto un gesto analogo.

Insomma, ci troviamo di fronte ad una serie pressoché illimitata di circostanze variabili che non sono processualmente verificabili. In quelle ore, infatti, gli inquirenti (che solo qualche giorno dopo, come detto, concretizzavano appieno la possibile valenza indiziaria della rilevata assenza di sangue sulle suole di Stasi) non potevano certo dedicare la loro attenzione alle diverse superfici calpestate da Stasi con le sue scarpe né potevano ovviamente concentrarsi sul numero e sulle caratteristiche dei passi compiuti complessivamente dall'attuale imputato fino al momento della consegna delle sue scarpe.

Da quest'ultimo punto di vista il consulente del pubblico ministero evidenziava che le scarpe dei due carabinieri (che come quelle di Stasi non hanno presentato evidenze di sangue né di Dna della vittima) sono state da questi utilizzate dopo il fatto e prima delle analisi di laboratorio per un numero di ore ben maggiore delle scarpe in uso all'attuale imputato.

Questa circostanza è sicuramente vera, sebbene dovuta (come già rilevato) ad un ritardo istruttorio del soggetto a cui pure compete l'onere della prova: tuttavia la relativa massima di comune esperienza (confermata dai periti medico/legali e dal perito chimico), secondo cui quanto più utilizzi le scarpe tanto più è facile disperdere tracce eventualmente acquisite specie se ridotte, ha una sua validità solo generale ed orientativa. Non si può infatti, se non entrando in valutazioni meramente intuitive e prive di verifica, concretizzare la stessa massima di esperienza individuando, ad esempio, un numero di passi sotto il quale sia ragionevole attendersi che ridotte tracce di sangue eventualmente acquisite rimangano ancora evidenziabili ed oltre il quale le stesse siano invece definitivamente disperse.

Proprio l'incidenza del caso nella conservazione o dispersione di piccole, isolate tracce ematiche come la mancata conoscenza di una serie rilevante di circostanze -fra cui non solo il numero di

passi compiuti da Stasi e le superfici da questi calpestate come sopra detto, ma anche i parametri fisici, come la temperatura dell'asfalto e l'umidità ambientale- renderebbe, infatti, del tutto congetturale un ragionamento probatorio di questo tipo.

Insomma, il tentativo volto a dare valenza significativa ad un fatto negativo quando alcune importanti circostanze storico/ambientali sono ignote rende il ragionamento logico/probatorio in merito altamente debole ed inaffidabile.

Analogo discorso vale per l'autovettura Golf in uso a Stasi con il quale lo stesso si recava dai carabinieri subito dopo il riferito percorso all'interno dell'abitazione della vittima: anche l'eventuale presenza di esigui residui ematici sulle superfici dell'autovettura ben potevano, infatti, essere dispersi per effetto dell'uso del mezzo nei sette giorni successivi al fatto e precedenti al sequestro.

Nell'ambito di questo ragionamento emerge, invece, una situazione in cui l'assenza di una particolare evidenza non può trovare ragionevoli spiegazioni alternative rispetto al mancato effettuato tragitto.

In questo caso, dunque, il fatto negativo rivestirebbe un sicuro valore dimostrativo del *thema probandum*.

Il riferimento è al concetto di impronta, esemplificando: dal punto di vista gnoseologico se tizio riferisce di avere eseguito un certo tragitto su un sentiero sabbioso il quale è stato quasi subito fotografato dopo l'asserito passaggio mentre le scarpe invece gli sono state tolte solo qualche ora dopo che le aveva indossate ed utilizzate per camminare su altre superfici, noi sappiamo se il soggetto ha detto il falso non tanto per la mancata sabbia rinvenuta sulle suole (la cui presenza dimostrerebbe, invece, sicuramente il fatto positivo dell'avvenuto percorso) quanto per il mancato riscontro di impronte (totali o parziali) sul riferito tragitto.

Dunque, se Stasi per fare quel percorso dovesse necessariamente calpestare grosse pozze di sangue liquido o parzialmente fluido non è solo il dato quantitativo di sangue acquisito (ovvero un significativo imbrattamento) a rendere poco verosimile il mancato rilievo macroscopico (sia pure unilaterale) eseguito pochi minuti dopo dal carabiniere e microscopico dopo alcune ore di utilizzo delle calzature, quanto l'assenza dell'impronta (totale o comunque parziale) delle scarpe su tale pozza e di impronte di rilascio nei passi successivi a rendere del tutto irragionevoli ipotesi alternative di spiegazione che non siano appunto il mancato effettuato tragitto.

In realtà, come già sopra rilevato, è ragionevolmente accertato che Stasi per effettuare quel tragitto come raccontato al fine di vedere il corpo della propria ragazza dovesse intercettare alcune delle piccole/piccolissime macchie ematiche dislocate lungo il percorso, mentre ben poteva evitare le tre ampie pozze di sangue ivi presenti. In particolare, la grossa pozza di sangue alla base della scala

che conduce al primo piano e le relative strisciate di sangue verso il corridoio sarebbero state oggetto di un sicuro evitamento consapevole nel momento in cui Stasi riferiva appunto di essersi mantenuto sulla parte prossima alla destra del corridoio.

Per quanto attiene, quindi, all'ampia pozza di sangue di fronte alla porta a soffietto rispetto alla quale l'illuminazione (come già sopra rilevato) era scarsa specie se la porta della cantina era chiusa, anche a non tener conto della probabile condizione di essiccamento di buona parte della stessa come rilevato sopra, non vi sono comunque evidenze certe che Stasi dovesse calpestarla con l'intera o comunque con buona parte della scarpa.

A questo riguardo bisogna, infatti, rilevare che Stasi riferisce di avere provato e poi aperto la porta a soffietto della cantina giungendo dalla porta del garage che si trovava oltre la porta a soffietto: dunque, come evidenziato dalle prove sperimentali, è concretamente possibile che Stasi abbia, ad esempio, solo lambito la parte esterna superiore destra di tale macchia (guardando la scala del vano cantina). Mentre in uscita gli stessi soggetti sperimentali tendevano a scavalcare la pozza davanti alla cantina oltre a quella posta alla base della scala che conduce al primo piano.

Del resto, le evidenze empiriche rappresentate dai due carabinieri entrati subito dopo il contestato ingresso di Stasi confermano la possibilità concreta che si possano effettuare dei tragitti esplorativi fino alla scala della cantina senza lasciare evidenziabili impronte sulle pozze di sangue o comunque impronte di rilascio nei passi successivi: sulla scena del delitto non sono state, infatti, rinvenute impronte né dell'uno né dell'altro tipo riconducibili alle scarpe dei due militari.

Dunque, la mancata ragionevole prova del presupposto fattuale -Stasi per fare quel tragitto come riferito doveva calpestare in tutto o comunque in buona parte una o più ampie pozze di sangue liquido- fa cadere la potenziale sicura rilevanza dimostrativa della mancanza di impronte riferibili alle scarpe di Stasi lungo il tragitto.

Si deve, inoltre, evidenziare che è stato sperimentalmente accertato che singoli calpestamenti di gocce secche non determinano necessariamente grossolane modificazioni del loro aspetto originario: quindi, un singolo passaggio su piccole macchie ematiche può non determinare vistose alterazioni delle stesse.

Concludendo, alla luce del complesso di queste considerazioni, quel nucleo ragionevolmente certo di passi che intercettano alcune macchie di sangue di più piccole dimensioni dislocate lungo l'intero tragitto e che accomuna Stasi agli altri primi soggetti che hanno sicuramente esplorato l'abitazione dopo di lui consente di rilevare a livello empirico, logico e sperimentale che l'acquisizione di sangue da parte delle suole può essere solo eventuale o comunque in misura esigua tanto da rendere non inverosimile in concreto una mancata immediata evidenza macroscopica ed una successiva (dopo l'utilizzo su altre superfici) mancata evidenza microscopica.

Il collegamento tra la circostanza indiziante (la mancata evidenza di sangue sulle suole delle scarpe e di altre visibili tracce relative al suo passaggio) ed il fatto da provare (Stasi non ha fatto quel percorso all'interno dell'abitazione così come riferisce) si basa, dunque, su una regola: "entrando in quel particolare ambiente a quella certa ora e facendo quel particolare tragitto per poi riuscire a vedere il corpo della vittima non puoi non subire un imbrattamento ematico delle suole delle scarpe tale da essere rilevabile quasi subito a livello macroscopico e a livello microscopico anche dopo alcune ore di utilizzo delle calzature o comunque lasciare altre visibili tracce del tuo avvenuto passaggio" che non è risultata adeguatamente confermata in concreto per essere assunta come affidabile e non smentibile base del ragionamento inferenziale.

Vengono, quindi, addotte due ulteriori circostanze indiziarie rispetto al fatto da provare relativo al mancato tragitto riferito da Stasi.

La prima evidenziata in particolare dal pubblico ministero: l'ultimo tentativo di chiamata effettuato da Stasi al cellulare di Chiara fuori dell'abitazione della vittima è delle ore 13.44 mentre la chiamata al servizio di emergenza del 118 è delle ore 13.50: trascorrono, dunque, circa sei minuti fra le due telefonate.

Questo lasso temporale viene considerato dall'accusa eccessivamente lungo per compiere le operazioni che Stasi dichiara di avere posto in essere: ovvero, scavalcare il cancello, controllare in giardino ed in particolare osservare attraverso la porta finestra della cucina parte dell'interno dell'abitazione chiamando ad alta voce il nome "Chiara", per poi decidere di provare ad aprire la porta di ingresso dell'abitazione ed entrare.

Ora, bisogna premettere, da un lato, che per fare il percorso all'interno dell'abitazione come riferito da Stasi occorrono circa 30 secondi (come risulta dalle prove sperimentali condotte in perizia); dall'altro che la telefonata al 118 è avvenuta (come già evidenziato) in prossimità della caserma dei carabinieri distante circa 600 metri dall'abitazione della vittima: quindi, dei sei minuti sopra indicati circa 60/120 secondi vengono "spesi" nel salire in macchina, fare inversione di marcia e recarsi in via Dorno.

Ciò posto, il tempo residuo di circa 3/4 minuti per compiere le attività riferite (escluso, appunto, il tempo necessario per compiere il percorso all'interno dell'abitazione e per recarsi in macchina in prossimità della caserma) non risulta poi così eccessivo. Ciò anche in considerazione del fatto che in un contesto particolare come quello che Stasi avrebbe vissuto (nell'ipotesi in cui racconti il vero, ovviamente) è ben verosimile che la decisione di scavalcare il cancello dell'abitazione della fidanzata non sia avvenuta immediatamente dopo l'ultimo tentativo di chiamata, ma abbia richiesto qualche momento di riflessione o comunque di indecisione. Analogamente, può valere per l'esecuzione di tale gesto come per la successiva attività di ispezione all'interno del giardino prima

di decidersi a provare ad azionare la maniglia di ingresso dell'abitazione e a determinarsi, quindi, ad entrare.

La seconda circostanza indiziaria è stata, invece, sviluppata ed argomentata dal difensore e dai consulenti tecnici delle parti civili.

Il ragionamento sotteso è il seguente: se Stasi dice il vero in merito al descritto tragitto all'interno dell'abitazione della vittima, la porta a libro che conduce al vano cantina doveva essere stata richiusa dall'aggressore dopo aver gettato il corpo della ragazza. E' evidente, infatti, che in caso contrario Stasi non avrebbe potuto raccontare di aver aperto la suddetta porta prima di rinvenire il cadavere della propria fidanzata.

Ebbene, i consulenti tecnici delle parti civili hanno evidenziato che se la porta fosse stata richiusa dopo l'omicidio, le elevate condizioni di umidità relativa e l'evaporazione dell'acqua contenuta nel sangue presente sulla scala avrebbero rallentato sensibilmente l'essiccazione delle tracce ematiche fino a bloccarla completamente: in realtà, dalle fotografie in atti emergerebbe che le tracce ematiche poste sui primi gradini della scala presentano lo stesso grado di essiccamento di quelle immediatamente all'esterno del vano. Tale condizione di omogeneità delle condizioni del tratto superiore della scala rispetto a quelle del piano terreno sarebbe appunto dovuto alla circostanza che la porta del vano cantina durante la mattina fosse rimasta, invero, aperta.

Ora, bisogna premettere che la rilevante questione se vi siano degli elementi concreti per affermare se dopo l'aggressione mortale la porta a soffietto sia stata richiusa oppure lasciata aperta è stata in udienza sottoposta da questo Tribunale sia al consulente tecnico del pubblico ministero (prof. Boccardo) che al collegio peritale (prof. Balossino e prof. Geminiani).

Gli stessi hanno concordemente concluso nel senso che dall'esame delle macchie di sangue presenti sul terreno in prossimità della linea di apertura della porta non è possibile affermare niente di scientificamente fondato né in un senso né nell'altro: l'eventuale attribuzione di significato alla mancata presenza di "strisciate" di sangue in conseguenza di una chiusura della porta non sarebbe del resto corretto in quanto, come spiegato dal perito prof. Balossino, vi sono circa due centimetri di spazio fra la fine della porta ed il pavimento: la porta, dunque, ben può essere richiusa senza lasciare segni evidenti sul pavimento pure imbrattato di macchie ematiche in quel momento sicuramente liquide.

Le parti civili hanno, quindi, compiuto un autonomo sforzo istruttorio al fine di dimostrare in altro modo che la porta in questione dopo l'aggressione fosse, invero, rimasta aperta.

Le valutazioni scientifiche espresse dai consulenti nel merito sono, dal punto di vista scientifico/astratto, sicuramente pregevoli ma non possono portare a risultati concretamente attendibili nel caso di specie.



Come già evidenziato, infatti, noi ignoriamo le esatte caratteristiche micro-climatiche del piano terreno e del vano scala dell'abitazione della famiglia Poggi il giorno 13 agosto 2007; come non sappiamo quale percentuale di acqua fosse presente nelle macchie ematiche distribuite nelle diverse zone della casa. Inoltre, non conosciamo le precise modalità concrete dell'azione omicidiaria e delle sue condotte successive: quindi, se l'eventuale chiusura della porta sia avvenuta immediatamente o dopo qualche tempo. Ancora, la condizione di sostanziale omogeneità delle gocce di sangue poste sui primi gradini della scala rispetto a quelle che si trovano immediatamente all'esterno del vano è il risultato di un giudizio dei consulenti tecnici delle parti civili tratto dalla visione di alcune fotografie di sopralluogo. Tuttavia, come già evidenziato sopra, la caratteristica dell'essiccamento delle diverse macchie di sangue presenti sulla scena del delitto può essere oggetto di una valutazione solo sommaria ed orientativa: nel caso di specie, poi, il giudizio si complica in considerazione del diverso substrato su cui si trovano le macchie -grais porcellanato sul vano soggiorno e pietra sulla soglia e sui gradini della scala- e dal fatto che le fotografie prese in esame sono state realizzate a porta ormai sicuramente aperta per un lasso temporale che varia a seconda, appunto, dell'ora del pomeriggio in cui sono state scattate.

Bisogna inoltre tener conto della presenza di un'intercapedine di circa due centimetri fra la parte conclusiva della porta chiusa ed il pavimento che può favorire un passaggio d'aria proprio all'altezza dell'immediata vicinanza delle macchie di sangue e quindi favorire l'essiccamento delle stesse.

Insomma, le pur corrette astratte considerazioni scientifiche dei consulenti tecnici delle parti civili per acquisire in concreto il valore di una prova scientifica richiederebbero una previa precisa conoscenza di una serie di parametri e fattori che sono, invece, ignoti.

Sulla base di queste informazioni, sarebbe poi necessario procedere a delle prove sperimentali che possano verificare, ad esempio, l'incidenza della suddetta intercapedine a porta chiusa nel processo di essiccamento delle macchie di sangue, l'eventuale differenza concreta di assorbimento dei liquidi da parte dei due differenti substrati e che verifichino più in generale l'eventuale differenza ed il grado della stessa nella tempistica di essiccazione delle macchie ematiche poste al confine del vano scala conseguente alle due condizioni studiate (porta chiusa e porta aperta).

L'oggettiva impossibilità di procedere a tali esperimenti che riproducano le condizioni storico/ambientali oggetto di esame non consente, dunque, di giungere nemmeno attraverso questa via ad un attendibile risultato in merito alla circostanza se la porta, dopo l'aggressione, sia stata chiusa o sia rimasta aperta.

Dalla complessiva trattazione di questo dedotto fatto secondario (il potenziale macroindizio del mancato riferito tragitto eseguito da Stasi all'interno dell'abitazione della vittima) e delle diverse

circostanze indiziarie poste a suo fondamento si deve, dunque, concludere nel senso che non è stata raggiunta la prova che Stasi non abbia effettuato il tragitto da lui raccontato per vedere il corpo della propria ragazza.

Veniamo all'altro indizio dedotto dalla pubblica accusa: la presenza sul dispenser del sapone liquido rinvenuto nel bagno a pian terreno dell'abitazione della vittima di un'impronta digitale sicuramente attribuibile a Stasi Alberto ed il rinvenimento su un'altra parte della superficie del portasapone, non interessata dall'impronta di Stasi, del DNA di Chiara Poggi.

Bisogna premettere che i consulenti tecnici del pubblico ministero, dopo l'esame dattiloscopico, hanno proceduto ad un test a campione sul reperto: il Combur test forniva esito negativo; venivano, quindi, effettuati due prelievi per l'estrazione di DNA: il primo in corrispondenza dell'area dove era stata evidenziata l'impronta di Stasi e l'altro sulla restante superficie del portasapone.

Il primo non generava profili genetici interpretabili; il secondo determinava sia pure in quantità molto ridotte un profilo genetico complesso compatibile con la vittima.

A fronte del forte contrasto fra i consulenti delle parti in merito all'interpretazione scientifica di questi risultati –secondo la difesa dell'imputato da queste analisi condotte dai Ris sarebbe emerso un profilo genetico maschile non appartenente né a Stasi né ai suoi familiari; secondo il consulente tecnico delle parti civili (dott. Capra) il DNA della vittima sarebbe determinato dal sangue della vittima rilasciato dalle mani di Stasi che avrebbe utilizzato il portasapone (da qui appunto l'evidenziata impronta di Stasi) per lavarsi- è stato affidato ad un autorevole esperto di genetica forense (dott. Robino) il compito, nell'ambito del collegio peritale medico/legale, di rivalutare scientificamente questi risultati ed eventualmente, se ancora possibile, di fornire ulteriori elementi che aiutassero ad attribuire a tali evidenze un valore scientifico affidabile.

Mediante un'analisi dell'estratto di DNA originario ottenuto dai consulenti del pubblico ministero, il perito confermava (come già rilevato dai Ris) che il profilo genetico ricavato dal prelievo effettuato sulla restante superficie del portasapone è il frutto della compresenza di DNA di più individui. E' stata ragionevolmente individuata una componente maschile: il cui DNA si trovava, però, in una situazione di notevole degradazione e quindi non è possibile sapere a quale soggetto appartenga questo DNA (all'imputato che aveva sicuramente manipolato il portasapone, ad un membro della famiglia Poggi, ad un frequentatore della casa o ad altro soggetto ancora).

Con ragionevole certezza, invece, la vittima ha contribuito in maniera preponderante con il proprio DNA alla traccia: mentre un contributore minoritario della presente traccia biologica è verosimilmente da individuare nella madre della vittima, Rita Preda.

Con riguardo alla natura biologica da cui è stato ricavato tale profilo genetico complesso, non vi sono evidenze che si tratti di sangue. Sia il test presuntivo eseguito a campione sul dispenser dai

consulenti tecnici del pubblico ministero sia il test specifico per la ricerca del sangue effettuato dal collegio peritale hanno dato infatti esito negativo.

La circostanza di avere un profilo genetico ottenuto da scarse quantità di DNA misto compatibile nella sua componente principale con quello della vittima e con una componente minoritaria ragionevolmente compatibile con un altro membro della famiglia (la madre di Chiara Poggi) è coerente, come argomentato dal perito (dott. Robino), con quanto è ragionevole attendersi di trovare su un oggetto di uso comune che venga manipolato dalle persone che lo utilizzano peraltro per evidenti ragioni di igiene personale. A riprova di questo, il perito evidenzia che il profilo di DNA che veniva isolato dai Ris sulla manopola del lavandino su cui si trovava appunto anche il dispenser del sapone è anch'esso misto ed è chiaramente attribuibile ad una commistione di DNA dei membri della famiglia (della vittima, di Poggi Giuseppe, il padre di Chiara Poggi e di Poggi Marco, il fratello della ragazza).

L'ipotesi accusatoria sul punto, secondo cui Stasi con la mano insanguinata toccava il portasapone e nell'operazione di lavaggio lasciava tracce di DNA della vittima, incontra, invece, plurimi aspetti critici ben evidenziati dal collegio peritale nella relazione peritale e quindi in udienza.

In primo luogo, non è stata riscontrata la presenza di sangue nell'area corrispondente al contatto digitale di Alberto Stasi né peraltro è stata rinvenuta evidenza di sangue sulla superficie del miscelatore del lavandino (in particolare sulla leva del suddetto miscelatore) né all'interno dello scarico del lavandino stesso.

Bisogna al riguardo rilevare che un'operazione di lavaggio -specie se sommaria e seguendo l'ipotesi accusatoria non poteva che essere tale attese le ristrette finestre temporali sopra evidenziate- di mani imbrattate di sangue dovrebbe, invece, verosimilmente lasciare una qualche evidenza anche minima ed occulta di tale sostanza rilevabile, appunto, con le specifiche metodiche di analisi a disposizione degli inquirenti.

In secondo luogo, appare poco probabile che un'operazione di lavaggio di questo tipo sul dispenser abbia consentito l'eliminazione totale dell'emoglobina del sangue preservando il DNA: specie se si considera, evidenzia il perito dott. Robino, che per ogni volume di sangue abbiamo una quantità di emoglobina che è alcune migliaia di volte superiore a quelle di DNA.

In terzo luogo: un'operazione di lavaggio avrebbe verosimilmente interessato non solo il dispenser ma anche la manopola del lavandino: trattandosi del comando per l'erogazione dell'acqua è, infatti, logico affermare che l'aggressore per compiere l'ipotizzata condotta di lavaggio abbia prima necessariamente toccato tale manopola con la mano imbrattata di sangue.

Certo, si può ipotizzare che l'aggressore abbia usato l'accortezza di azionare l'erogazione dell'acqua senza toccare la manopola con la mano, utilizzando ad esempio una parte del braccio: in

tal caso, però, sarebbe stato ragionevole attendersi un simile espediente anche per l'utilizzo del dispenser del sapone liquido.

Ebbene, è poco verosimile sostenere che un'operazione di lavaggio sulla manopola in parola abbia preservato il riscontrato DNA di altri membri della famiglia che doveva essere stato evidentemente depositato prima del fatto omicidiario eliminando invece, anche in questo caso, ogni minima traccia di sangue. Analogo discorso vale, appunto, anche per il dispenser ove persisteva DNA estraneo a quello di Chiara Poggi, verosimilmente attribuibile alla madre della ragazza.

In quarto luogo, risulta piuttosto problematico che un'operazione di lavaggio di mani su un oggetto che sarebbe stato a sua volta lavato in maniera peraltro così efficace da non lasciare nemmeno minime tracce rilevabili di sangue abbia comunque preservato delle impronte così nette, una delle quali presenta un'utilità giuridica (quindi con un numero di minuzie richiesto per affermare la certa identificazione dell'impronta digitale a Stasi).

In merito al significato da attribuire all'assenza di tracce anche minime ed occulte di sangue sul dispenser ed in generale sul lavandino, il difensore delle parti civili (su indicazione del proprio consulente tecnico) evidenziava, in sede di audizione del collegio peritale, che in base allo studio di Hochmeister (Journal of Forensic Sciences 1999) detergenti contenenti SDS o Sarcosyl (Sarcosine) se uniti al sangue possono determinare delle riduzioni anche totali dell'efficienza del test per la ricerca di emoglobina umana.

In particolare, lo studio citato mostra come, in campioni di sangue a concentrazione finale di Sarcosyl/SDS al 2%, il test immunocromatografico fornisca risultati falsi negativi, a causa della perdita di capacità degli anticorpi di riconoscere strutture tridimensionali specifiche dell'emoglobina.

Queste sostanze e loro derivati o analoghi chimici sono in effetti sovente presenti in prodotti cosmetici, in ragione delle loro proprietà emollienti ed emulsionanti.

Ora, dall'analisi del reperto ancora in sequestro è risultato che lo stesso contiene- tenuto conto che la normativa europea (il regolamento n. 648/2004 in materia di detergenti) impone alle ditte produttrici di indicare sulla confezione tutte le sostanze presenti- i seguenti ingredienti: acqua, sodium laureth sulfate, cocamidopropyl betaine, sodium chloride, sodium lauroyl glutamate, avena sativa, hydrolyzed oats, hydrolyzed weat protein, styrene/acrylates copolymer, lactic acid, parfum, propylene glycol, phenoxypropanol, dimethyl oxazolidine, methylparaben, propylparaben, butylphenil methylpropional, hexyl cinnamal, geraniol, citronellol, eugenol, coumarin.

Dunque, tra gli ingredienti del sapone elencati sull'etichetta del dispenser (ammesso che il contenitore non fosse stato "riciclato") non è presente il Sarcosyl; è presente, invece "sodium laureth sulfate", vale a dire sodio laurilettere solfato. E' questo un derivato dell'SDS, negli ultimi

anni spesso impiegato in sostituzione di esso nei prodotti per la cura del corpo, in quanto meno irritante per la pelle. Bisogna rilevare che nei prodotti cosmetici, proprio perché irritanti, questi prodotti sono presenti, già in partenza, a basse concentrazioni (1-2%), e quindi risultano ulteriormente e fortemente diluiti in seguito a mescolamento con abbondante acqua (così come accade quando ci si lava). La loro concentrazione finale non è, dunque, ragionevolmente tale da inficiare gli esiti del test immunocromatografico. Hochmeister dimostra infatti, come evidenziato dal collegio peritale in udienza, che se il test dà falsi positivi per soluzioni di sangue contenenti il 2% di SDS, nessun effetto avverso è osservato per soluzioni di sangue contenenti il 2% di saponi di diverse marche (e dunque, ipoteticamente, lo 0,01-0,02% di SDS).

Inoltre l'eventuale presenza di un derivato dell'SDS a giustificazione di un risultato falso negativo del test immunocromatografico, non trova peraltro riscontro nell'esito del test con tetrametilbenzidina (TMB) precedentemente effettuato dai Ris, anch'esso non positivo.

Come illustrato dal collegio medico legale in sede di introduzione alle analisi e valutazioni genetico/forensi, il test con TMB sfrutta, infatti, l'attività simil-perossidasi del gruppo eme, la componente non proteica (e dunque non affetta da detergenti ionici quali l'SDS e suoi derivati) dell'emoglobina.

Se sul portasapone e sul lavandino fosse stato presente del sangue, anche così diluito da non essere visibile a occhio nudo, esso avrebbe dovuto, quanto meno, fornire un esito positivo all'altamente sensibile (sebbene orientativo) test con tetrametilbenzidina.

Dunque, anche a fronte del rilievo del difensore e del consulente tecnico delle parti civili, rimangono comunque valide le argomentazioni del collegio peritale nel senso che i convergenti risultati non positivi del test presuntivo e del test specifico immunocromatografico sul dispenser del sapone e sulle diverse superfici anche interne del lavandino unitamente, invece, alla presenza di DNA complessi riscontrata sia sul dispenser che sul miscelatore del lavandino (quest'ultimo sicuramente antecedente al fatto di reato, essendo presenti i DNA del fratello e del padre della vittima) risultano di scarsa compatibilità con l'ipotizzata azione di lavaggio di mani imbrattate di sangue da parte dell'aggressore.

Sulla base del complesso di queste considerazioni può essere tratta la seguente conclusione: le evidenze scientifiche e logico/fattuali che emergono dall'esame del dispenser e del lavandino sul quale tale oggetto si trovava portano a ritenere non inverosimile che la presenza di impronte digitali riferibili a Stasi Alberto su una zona del dispenser e di tracce di DNA della vittima su un'altra parte della superficie dello stesso sia riferibile alla manipolazione dell'oggetto in data antecedente al fatto delittuoso da parte appunto di più persone che a vario titolo frequentavano la casa in tempi e modalità diverse e non conoscibili.

La letteratura scientifica è, infatti, concorde nell'affermare che manipolando degli oggetti si possono lasciare delle impronte e non necessariamente depositare del DNA come depositare del DNA senza lasciare alcuna impronta evidenziabile.

Bisogna, tuttavia, valutare queste evidenze dattiloscopiche e biologiche non solo nella loro autonomia ma anche in relazione all'accertata presenza di impronte prodotte per deposizione di sangue rilasciate più che verosimilmente dalle scarpe dell'aggressore sul tappetino del bagno davanti appunto al lavandino.

E' necessario, infatti, premettere che i Ris hanno individuato numerose impronte prodotte per deposizione di sostanza ematica, alcune visibili ed altre allo stato latente e semilattente, riferibili, secondo i consulenti tecnici del pubblico ministero, ad un'unica tipologia di suola con una geometria costituita da piccoli tasselli a forma ovale/circolare.

Non essendo stato possibile attribuire tale tipologia di suola a nessuna delle scarpe indossate dai soggetti che a vario titolo sono entrati nell'abitazione dopo il fatto, è ragionevole attribuire tali impronte rilasciate in forma di "timbratura" da pregresso calpestamento di sangue liquido alle scarpe dell'aggressore.

Da questa analisi delle impronte è possibile ricavare che questi entrava con le scarpe imbrattate in cucina, nel salottino ove si trovava la televisione accesa ed in bagno.

Con riguardo in particolare a quest'ultima stanza sono state, infatti, evidenziate delle impronte che vanno verso la porta, altre sul tappetino del bagno con andamento verso lo specchio del lavandino ed infine impronte con andamento verso l'uscita dal bagno stesso (si veda relazione tecnica finale dei Ris a pag. 196). E' dunque ragionevolmente certo che l'aggressore -in una fase dell'aggressione ormai ultimata o comunque avanzata: altrimenti non si spiegherebbero le scarpe fortemente imbrattate di sangue e le conseguenti impronte di rilascio- sia entrato in bagno ed abbia sostato davanti al lavandino.

Dal punto di vista logico è certo verosimile che lo scopo di tale azione possa essere stato proprio quello di lavarsi al lavandino del bagno. Tuttavia, questa ragionevole ipotesi astratta non trova, come sopra rilevato, adeguata conferma in concreto sia per il mancato rinvenimento di sangue (anche in minime tracce occulte) sul dispenser del sapone liquido, sulle saponette, sulla superficie del miscelatore del lavandino e all'interno dello scarico del lavandino del bagno sia per la constatata presenza sia sul dispenser che sul miscelatore del lavandino di profili di DNA complessi (appartenenti anche a componenti della famiglia Poggi diversi dalla vittima) ben compatibili con l'utilizzo in comune di questi oggetti in data antecedente all'omicidio da parte delle persone che vivevano in quell'abitazione.

Del resto, sotto il profilo dell'ipotetica azione compiuta dall'aggressore nella stanza da bagno, bisogna tener conto, da un lato, che non conosciamo le esatte dinamiche e modalità dell'aggressione e dall'altro che l'autore entrava oltre che in bagno anche in altre stanze del pian terreno dell'abitazione dei Poggi.

In questo quadro non si può, quindi, escludere che l'aggressore sia entrato in bagno, ad esempio, per prendere o riporre qualche oggetto o per controllarsi allo specchio se non avesse segni evidenti di sangue sulla parte superiore del corpo prima di uscire dall'abitazione o per altre ragioni ancora.

Si deve inoltre considerare che Preda Rita (madre della vittima), rientrando nella propria abitazione dopo il sequestro giudiziario, constatava la mancata presenza di due teli di spugna uno dei quali in particolare era solito essere utilizzato dalla figlia quando si distendeva su una sdraio che poneva sotto il porticato e che prima della partenza per le ferie del 5 agosto 2007 erano sicuramente presenti all'interno della cassettera ubicata nella taverna/cantina dell'abitazione. In considerazione di questa circostanza, non si può dunque nemmeno escludere che l'aggressore abbia rinvenuto questi teli di spugna proprio nel bagno del piano terra e li abbia utilizzati per pulirsi e/o per cancellare tracce del suo passaggio.

Da questo punto di vista emerge, insomma, un quadro contraddittorio in cui la probabile azione di lavaggio dell'aggressore al lavandino del bagno suggerita dalle impronte delle scarpe non trova congruo riscontro nei rilievi e nelle valutazioni biologiche e le diverse possibili azioni compiute dall'aggressore in quella stanza (come del resto nel salottino della televisione e della cucina) possono essere oggetto di mere ipotesi anch'esse prive di sufficienti riscontri.

A prescindere, dunque, da quale azione possa aver compiuto l'omicida in bagno e nelle altre stanze in cui si recava al termine o comunque in una fase avanzata dell'aggressione, assume fondamentale importanza la questione dell'attribuibilità delle tracce ragionevolmente ascrivibili alle scarpe che aveva indossato l'aggressore a calzature in uso all'imputato.

Ebbene, nessuna delle scarpe sequestrate all'imputato presentano una suola corrispondente alle caratteristiche morfologiche delle soles delle scarpe che hanno prodotto le impronte rinvenute sulla scena del delitto.

E' emerso inoltre dagli atti che la circostanza che Stasi Alberto abbia abbandonato a Londra un paio di scarpe che solitamente usava perché ormai logore come da lui riferito in sede di interrogatorio datato 24 settembre 2007 trova conferma in una *chat* datata 19 luglio 2007 in cui Stasi chiedeva a Chiara (che stava appunto per raggiungere il fidanzato nella capitale britannica) di portargli un paio di scarpe dall'Italia proprio in vista della sua intenzione di gettare quelle che stava usando: **“Alberto scrive:** ti dispiace se ti faccio ritornare a casa mia **Chiara scrive:** si si proprio efficiente **Chiara scrive:** no perché? **Alberto scrive:** o al massimo faccio passare mia mamma **Alberto**

**scrive:** volevo un altro paio di scarpe **Chiara scrive:** ma dove le metto? **Chiara scrive:** ho solo un bagaglio a mano **Alberto scrive:** non c'è più posto? **Chiara scrive:** non credo **Alberto scrive:** ok **Alberto scrive:** ma se invece... **Chiara scrive:** che scarpe sono **Alberto scrive:** il svaligino **Alberto scrive:** anche se è un bagaglio **Chiara scrive:** ho comprato ieri la valigia piccola **Alberto scrive:** a mano lo fai caricare con le valigie **Alberto scrive:** e porti uno zainettino **Alberto scrive:** tanto io ti vengo a prendere a victoria **Alberto scrive:** e ti riaccompagno **Chiara scrive:** sì ma così evitavo di perdere tempo a gatwick a recuperare il bagaglio e poi al ritorno dove le metti se non vuoi neanche un maglione? **Alberto scrive:** sono quelle rosse **Alberto scrive:** ti ricordi **Chiara scrive:** no **Alberto scrive:** sono un po' vecchie **Alberto scrive:** e le lascio qui **Alberto scrive:** così le finisco di usare **Alberto scrive:** quelle che a te non piacciono **Chiara scrive:** ma non le porti a casa? le mettevi spesso **Chiara scrive:** non mi pare il caso di lasciare ai posteri un paio di scarpe **Alberto scrive:** sì ma si stanno rompendo **Alberto scrive:** fra un po' le butterei lo stesso **Alberto scrive:** così non rovino quelle della lacoste **Alberto scrive:** che praticamente le ho su tutto il giorno **Alberto scrive:** e si stanno già un po' sfracellando **Alberto scrive:** sì un ricordo **Chiara scrive:** va beh senti entro martedì di alla mamma tutto quello che ti serve che poi vedo di farci stare tutto **Alberto scrive:** ok grazie **Alberto scrive:** solo quelle **Alberto scrive:** e basta **Alberto scrive:** tanto le puoi anche schiacciare".

Ora, dall'esame delle fotografie IMG 0889.JPG, IMG 0959.JPG e DSC 00911.JPG scattate appunto durante il soggiorno londinese e rinvenute sul suo computer è possibile risalire alle scarpe di color rosso a cui a cui faceva riferimento Stasi nella sopra riportata *chat*. Ebbene, nella fotografia DSC 00705.JPG scattata il 15 agosto 2006 è possibile osservare che le soles delle suddette scarpe (in particolare è visibile la suola della scarpa sinistra) non presentavano un disegno a "pallini" come quello rinvenuto sulla scena del delitto.

Da questa conversazione tramite internet fra Stasi e la propria fidanzata emerge un ulteriore dato interessante: l'attuale imputato era solito indossare proprio le scarpe lacoste che aveva indossato al momento del riferito rinvenimento del corpo della propria fidanzata.

Dunque, dalla complessiva istruttoria condotta sul punto non è stato rinvenuto un modello di scarpa che Stasi potesse avere in uso corrispondente a quella le cui soles rilasciavano sulla scena del delitto quelle particolari impronte.

A fronte di questo dato, non è certo possibile risalire al possessore di quella tipologia di soles in questione sulla base dell'impronta dattiloscopica di Stasi rinvenuta sul *dispenser* del sapone liquido del bagno. Un'operazione di questo tipo sarebbe infatti dal punto di vista logico/probatorio scorretta sotto diversi punti di vista.

In primo luogo, non è dato sapere con ragionevole certezza quale azione abbia compiuto



l'aggressore in bagno: l'ipotesi del lavaggio utilizzando il *dispenser* risulta, come sopra rilevato, non suffragata da sufficienti elementi di conferma.

In secondo luogo, le evidenze dattiloscopiche di Stasi sul *dispenser* ben possono essere riferite, in quanto abituale frequentatore dell'abitazione ed in considerazione che le impronte digitali non sono databili, a situazioni del tutto diverse dall'ingresso in bagno nella mattina del 13 agosto 2007.

Si tenga presente, ad esempio, che Stasi sicuramente la sera del 12 agosto 2007 si trovava nell'abitazione della propria fidanzata; sicuramente mangiava in compagnia di Chiara Poggi una pizza (come risulta dallo scontrino di acquisto e dai cartoni di pizza trovati ancora in cucina il pomeriggio del 13 agosto su cui sono state peraltro rinvenute le impronte digitali di Stasi); altrettanto certamente (come vedremo) Stasi dopo cena lavorava per più di due ore alla propria tesi.

Ora, è del tutto plausibile che Stasi dopo avere mangiato la pizza -tipologia di alimento peraltro che non è insolito essere mangiato anche con l'ausilio delle mani- si sia recato in bagno per lavarsi prima di toccare la tastiera del proprio portatile per lavorare alla tesi di laurea. Non si può dunque escludere che proprio in tale circostanza Stasi abbia lasciato la propria impronta sul dispenser del sapone liquido.

Insomma, le concretamente plausibili spiegazioni alternative lecite all'ipotesi accusatoria in merito al rilascio di impronte sul dispenser del sapone da parte di Stasi porta a ritenere conclusivamente che questo elemento indiziario difetta del necessario requisito della gravità: da intendersi, appunto, come la necessità che la circostanza indiziante non abbia altra ragionevole spiegazione se non appunto l'ipotesi accusatoria secondo cui Stasi non possa aver lasciato quell'impronta che la mattina del 13 agosto. La debolezza intrinseca di questa circostanza indiziante rende conseguentemente impossibile procedere ad un collegamento fra le impronte di sangue delle scarpe rinvenute in bagno -non attribuibili a nessuna delle calzature che sono state accertate in uso a Stasi Alberto- e le impronte di quest'ultimo sul dispenser del sapone.

Connessa a tale aspetto specifico, relativo alle impronte rinvenute sul contenitore del sapone, si pone la questione più generale attinente all'eventuale significato probatorio da attribuire alla presenza o assenza di impronte papillari di terze persone sulla scena del delitto.

In particolare, il pubblico ministero evidenziava che dagli accertamenti dattiloscopici eseguiti dai Ris le impronte papillari rinvenute nell'abitazione della vittima ed identificabili sono riferibili unicamente a Chiara Poggi, a Poggi Giuseppe, a Poggi Marco, a Stasi Alberto, ad alcuni carabinieri che sono entrati per primi sulla scena del delitto, ad un operaio che aveva eseguito poco tempo prima dei lavori di manutenzione, mentre tre impronte evidenziate sui cartoni per il trasporto della pizza non sono state attribuite a nessun soggetto per esclusione ma è verosimile ritenere che siano state rilasciate da chi ha prodotto/venduto/consegnato gli involucri in pizzeria.

In realtà questo accertamento non può costituire la base per escludere che altre diverse persone siano entrate nell'abitazione della vittima nei giorni precedenti e quindi anche la mattina del 13 agosto 2007.

Bisogna, infatti, premettere che non ogni contatto fra la superficie delle mani, delle dita e delle piante dei piedi con una superficie determina un'impronta papillare. Inoltre, un contatto può determinare il rilascio di un'impronta solo parziale e quindi non identificabile: a questo riguardo la consolidata giurisprudenza italiana (si veda fra le altre, Cass. pen. sez. I n. 18682/08; Cass. pen. sez. V n. 23341/05; Cass. pen. sez. IV n. 4254/89) richiede un numero di minuzie (ovvero di punti caratteristici) delle creste papillari almeno pari a sedici (in tal caso l'impronta avrà piena utilità probatoria). Seguendo però una prassi investigativa ormai invalsa volta a valorizzare non solo il dato quantitativo (ovvero il numero di minuzie) ma anche quello qualitativo (ovvero privilegiando la rarità delle minuzie considerate) si è soliti attribuire utilità investigativa anche ad un'impronta caratterizzata da un numero di minuzie inferiore a sedici ma da peculiari caratteristiche: in tal caso si può parlare, appunto, di utilità investigativa dell'impronta stessa.

Ciò premesso, la circostanza che non ogni contatto fra la superficie delle mani e delle dita su una superficie rilasci delle impronte o comunque delle impronte identificabili è empiricamente dimostrata non solo nella prassi quotidiana delle indagini giudiziarie ma anche proprio dagli accertamenti dattiloscopici eseguiti nell'abitazione della vittima Chiara Poggi.

In primo luogo, non sono state rinvenute impronte riferibili a Preda Rita che pure viveva, unitamente ai suoi familiari, nella suddetta abitazione e che ovviamente era solita manipolare gli oggetti e le superfici della propria casa.

In secondo luogo, e veniamo qui più specificamente alla dinamica dell'omicidio, non sono state rinvenute delle impronte identificabili -fatta eccezione per un'impronta digitale avente utilità investigativa relativa al fratello di Chiara, Poggi Marco che non poteva non averla lasciata almeno alcuni giorni prima del 13 agosto essendo partito in vacanza insieme ai propri genitori in data 5 agosto 2007- sulla parete esterna della porta a soffietto che conduce alla scala lungo la quale è stato rinvenuto il corpo di Chiara.

E' necessario soffermarsi su questa mancata evidenza.

Come rilevato convincentemente dai Ris secondo il metodo della "Bloodstain Pattern Analysis" (BPA) la porta a soffietto era chiusa durante la prima parte della dinamica dell'aggressione: ciò si ricava, infatti, da un gruppo di tracce ematiche aventi un andamento continuo e la forma sufficientemente collimata presente sulla porta chiusa: tali tracce sono verosimilmente conseguenza del brandeggio dell'oggetto contundente (*cast-off*). Non si può, invece, avere altrettanta certezza (come già rilevato) in merito alla circostanza se la porta sia stata quindi lasciata aperta oppure

richiusa dall'aggressore.

Emerge, dunque, un dato logicamente certo: Stasi Alberto apriva la porta a soffietto.

Nell'ipotesi in cui sia l'aggressore, per gettare il corpo della vittima lungo le scale; nell'ipotesi in cui abbia in buona fede rinvenuto il cadavere della propria fidanzata come riferisce, per aprire la porta rinvenuta chiusa e scorgere appunto il corpo di Chiara.

Si tenga peraltro presente che l'azione di apertura di questa porta (per i motivi sopra esposti) non è dinamicamente agevole e che nella fase di apertura della stessa al fine di gettare il corpo della ragazza è altamente probabile che le mani dell'aggressore fossero imbrattate di sangue: circostanza, questa, che avrebbe dovuto favorire appunto il rilascio di impronte identificabili sulla superficie toccata.

Pur tutto ciò premesso, sulla superficie esterna della porta a soffietto sono state sì rinvenute alcune impronte papillari ma le stesse non sono risultate utili per la loro identificazione: dunque, non possiamo sapere se appartengano a Stasi in una delle due affatto diverse fasi sopra evidenziate (come aggressore o come scopritore in buona fede del cadavere della fidanzata) né se alcune di queste possano appartenere ad una terza persona: se Stasi ha sicuramente toccato quella porta e non ha lasciato impronte o comunque impronte identificabili, anche una terza persona, ovviamente, potrebbe avere infatti manipolato la porta in questione senza lasciare utili tracce dattiloscopiche.

Bisogna, inoltre, evidenziare che non è da escludere che la superficie della porta a soffietto e/o il relativo pomello di apertura siano stati oggetto di una qualche forma di accorgimento nella fase di apertura e di eventuale chiusura o di successiva azione di rimozione/pulitura di tracce da parte dell'aggressore: infatti, sia sulle aree potenzialmente investite da contatti papillari sia sul pomello della porta a soffietto i testi presuntivi a campione per la ricerca di sangue hanno dato esito negativo (si veda pag. 65 e 76 della relazione tecnica dei Ris).

Alla luce di queste considerazioni emerge chiaramente come l'evidenza positiva di un'impronta riferibile ad un certo soggetto dimostra con certezza che lo stesso ha toccato (in tempi non determinabili) quella certa superficie su cui la stessa è stata rinvenuta: l'assenza di impronte o la presenza di impronte non utili per la loro identificazione non ha, invece, alcuna valenza dimostrativa.

Passiamo, quindi, all'ultimo indizio dedotto a fondamento dell'ipotesi accusatoria: la presenza di DNA della vittima ricavato da un unico campione effettuato su entrambi i pedali della bicicletta marca "*Umberto Dei Milano*" in uso al fidanzato Alberto Stasi.

Gli accertamenti tecnici condotti dai Ris di Parma sulla bicicletta in questione e specificamente sui relativi pedali possono essere sintetizzate in questi termini.

La bicicletta è stata interamente nebulizzata con Luminol: i risultati non sono chiari.

Nella nota tecnica degli accertamenti biologici datata 26 settembre 2007 si precisava che le parti metalliche fornivano “una luminescenza diffusa mentre le parti in plastica degli spot di luminescenza di dubbia natura”; nella relazione tecnica dei R.I.S datata 16 novembre 2007 (accertamenti biologici) viene riportato che la bicicletta, interamente nebulizzata con Luminol, non forniva alcuna “luminescenza significativa”.

I pedali e le manopole venivano, quindi, saggiati a “campione” con il test presuntivo Combur test che dava esito negativo.

Dalle superfici dei pedali (in corrispondenza dei piani di potenziale contatto con i piedi) veniva effettuato un unico prelievo bilaterale (denominato “bu-p”) da sottoporre ad estrazione del DNA: il campione (il cui contenuto di DNA risultava inizialmente non determinabile per la presenza di inibitori, dopo purificazione) generava un risultato positivo con una concentrazione di DNA pari a 2,8 ng/μl corrispondente a quello di Chiara Poggi.

Successivamente al prelievo in questione i pedali sono stati esaminati mediante stereomicroscopio, evidenziando così cinque tracce di potenziale interesse sul pedale destro (denominate da “1” a “5”) e tre tracce di potenziale interesse sul pedale sinistro (denominate “a”, “b” e “c”).

Nella relazione tecnica finale viene detto che quattro delle cinque tracce individuate sul pedale destro (senza specificare quali) sono state sottoposte al test presuntivo del Combur test con esito positivo; tutte positive al Combur test sono risultate le tre tracce rinvenute sul pedale sinistro.

Quindi, con la traccia “1” è stato in parte allestito un vetrino per l’esame del materiale al microscopio ottico, in parte effettuato un campione per l’analisi del DNA (denominato “bu-p1”) senza ottenere profili genetici interpretabili. Le tracce denominate “4” e “5” sono state sottoposte ad analisi dello spettro infrarosso (IR) in condizioni analitiche non precisate. La traccia “4” è stata recuperata al termine dell’esame e avviata ad estrazione del DNA (campione “bu-p4”) con esiti negativi.

L’insieme delle microtracce evidenziate su entrambi i pedali è stato infine prelevato in unico campione (“bu-p-tot 1”) per l’estrazione del DNA con esito negativo.

Sulla superficie dei pedali è stato inoltre eseguito, con le medesime modalità del prelievo “bu-p”, un secondo prelievo (“bu-p-tot 2”) che, sottoposto a test per la presenza di amilasi, forniva esito negativo: il prelievo è stato avviato a estrazione del DNA con risultati negativi.

L’esame con stereomicroscopio evidenziava inoltre una traccia sulla staffa del pedale sinistro positivo al Combur test: la traccia “bu-ss1” è stata sottoposta a estrazione del DNA con risultati negativi.

Su altre parti della bicicletta (manopole bilateralmente, canna, manubrio e sella) sono stati effettuati prelievi per la quantificazione del DNA con esiti negativi: quest’ultimi tre campioni sulla canna,

manubrio e sella sono stati sottoposti alla ricerca di amilasi con esito negativo.

I consulenti del pubblico ministero concludono nei seguenti termini: la concentrazione di DNA nel campione “bu-p” fa ritenere che esso sia relativo a fluidi biologici contenenti molti residui cellulari (in particolare sangue o saliva): tuttavia, il risultato positivo al Combur test su otto delle altre nove tracce individuate, l’esame morfologico al microscopio sul campione denominato “bu-p1”, l’esito dell’analisi spettroscopica IR sulla traccia 4 che non ne esclude la natura ematica (risultato di non compatibilità si avrebbe, invece, per la traccia 5), l’esito negativo di un test colorimetrico per la ricerca di amilasi (un enzima presente in concentrazione particolarmente elevata nella saliva) sulle restanti parti della bicicletta sottoposte a prelievo portano a ritenere (secondo, appunto, i consulenti tecnici del pubblico ministero) che il fluido biologico prelevato è relativo alla vittima di cui al campione “bu-p” sia con elevata probabilità di natura ematica.

I consulenti del pubblico ministero rilevavano comunque che nessuna delle successive tracce evidenziate ha permesso di ottenere un profilo genetico utile ed inoltre le stesse, essendo molto esigue, non sono state sottoposte ad alcun specifico test confermativo per la presenza di sangue umano.

Dal canto loro, i consulenti tecnici della difesa (prof. Avato e dott. Fabbri) evidenziavano come le indagini rivolte alla definizione della natura umana di una traccia (ipoteticamente “biologica”) nonché dell’individuazione del soggetto cui attribuire la traccia stessa si modulino in una diagnosi generica, in una diagnosi specifica, in una diagnosi individuale.

Nell’ambito degli esami rivolti alla diagnosi generica si distinguono reazioni di orientamento e reazioni di certezza: tra le reazioni di orientamento si inquadra appunto il Combur test che evidenzia l’attività simil-perossidasi della componente non proteica dell’emoglobina (gruppo eme) e fornisce risultati positivi anche in presenza, per esempio, di perossidasi vegetali, ruggine, batteri. La possibilità di definire con certezza la natura ematica della traccia e la specie animale di appartenenza si ha solo caratterizzandone la componente proteica emoglobinica (ad esempio mediante test immunologico che faccia uso di anticorpi in grado di legare e riconoscere sequenze di aminoacidi specifiche dell’emoglobina, e in particolare di quella umana).

La diagnosi individuale si fonda per prassi diffusa sull’analisi dei marcatori del DNA che consentono di correlare traccia e persona: tuttavia, l’analisi del DNA non è specifica per il sangue (il medesimo DNA è condiviso da tutte le cellule nucleate dell’organismo, siano essi globuli rossi del sangue che materiale di altra natura), dunque deve essere distinta la diagnosi specifica per accertare la natura ematica della traccia biologica dalla diagnosi individuale che ricava dal nucleo cellulare della traccia il DNA e quindi consente l’attribuibilità individuale della traccia.

Sulla base di queste premesse di fondo i consulenti tecnici della difesa dell’imputato criticavano le

conclusioni dei consulenti tecnici del pubblico ministero evidenziando che dal punto di vista dell'analisi scientifica il DNA di Chiara Poggi ben poteva essere stato ricavato da materiale biologico diverso dal sangue; rilevavano poi come essendo stato il campione in questione ricavato da un unico prelievo bilaterale sui pedali della bicicletta (come evidenziato dagli stessi RIS) non si potesse sapere se il DNA di Chiara Poggi fosse presente su uno o su entrambi i pedali.

Ora, i rilievi metodologici evidenziati dai consulenti tecnici della difesa dell'imputato rispondono effettivamente agli approdi consolidati della comunità scientifica in materia: dunque, in assenza di un test specifico per la ricerca di emoglobina umana la fonte del DNA di Chiara Poggi ben può essere attribuibile a tessuto diverso dal sangue.

D'altra parte, il ragionamento logico/scientifico -che porta i consulenti tecnici del pubblico ministero a ritenere invece che la fonte del DNA sia con elevata probabilità sangue- si basa sull'evidenza di alcune microtracce rinvenute sui pedali della bicicletta successivamente alla campionatura che consentiva l'estrazione del DNA della vittima (microtracce non attribuibili soggettivamente in quanto, come rilevato, non è stato possibile ricavare alcun utile profilo genetico) che sarebbero di natura ematica: se su uno o su entrambi i pedali della bicicletta è stato ricavato DNA della vittima proveniente (per l'elevata concentrazione di DNA) da fluidi biologici contenenti molti residui cellulari e su questi pedali sono presenti comunque tracce di sangue umano, ben si può affermare secondo il consulente tecnico del pubblico ministero -in base a logica e scienza- che quel DNA di Chiara Poggi provenga da sangue.

I fondamentali punti critici di questa impostazione, che hanno indotto questo Tribunale a ritenere necessario un approfondimento peritale affidando la questione al perito esperto di genetica forense (dott. Robino) nell'ambito del collegio peritale medico legale, sono due: il fatto che i consulenti tecnici del pubblico ministero non hanno proceduto al test specifico per la ricerca di emoglobina umana nemmeno con riguardo a queste ulteriori microtracce rinvenute sui pedali ma hanno eseguito sulle stesse esclusivamente un test presuntivo e solo su alcune di queste altre diverse (e poco utilizzate nella prassi oramai corrente) metodiche d'analisi (l'esame morfologico al microscopio sul campione denominato "bu-p1" e l'analisi spettroscopica IR sulle tracce 4 e 5); la circostanza che lo studio di queste microtracce non trova la conferma nella diagnosi individuale, ovvero gli accertamenti tecnici dei Ris non hanno dato alcuna indicazione sull'eventuale appartenenza individuale di queste microtracce.

Al collegio peritale è stato quindi affidato il compito di riesaminare e rivalutare scientificamente questi risultati ed eventualmente, se ancora possibile, di fornire ulteriori evidenze che aiutassero ad attribuire a tali risultati un valore scientifico affidabile: infatti, se la natura di sangue umano di tutte o comunque gran parte delle ulteriori microtracce rinvenute sui pedali (successive al

campionamento bilaterale che consentiva l'estrazione del DNA della vittima) potesse essere affermata con sicurezza scientifica il summenzionato ragionamento logico/scientifico sotteso all'ipotesi accusatoria avrebbe un suo fondamento: infatti, l'accertanda presenza di plurime microtracce di sangue umano sui pedali ed il contestuale non contestato accertamento, su uno o entrambi gli stessi, del DNA della vittima proveniente da fluidi biologici contenenti molti residui cellulari indurrebbero a ritenere, sotto un profilo di alta credibilità razionale, che vi sia un collegamento fra quel DNA e quelle microtracce di eventuale sangue umano.

In caso contrario, ovvero in difetto di una prova scientifica sulla natura di sangue umano di quelle microtracce ed in assenza per giunta di un successivo riscontro di carattere genetico, avremmo delle mere possibilità -la possibilità che il DNA di Chiara Poggi ricavato dall'unico campionamento di entrambi i pedali sia sangue; la possibilità che tutte o alcune delle altre microtracce rinvenute successivamente sui pedali della bicicletta siano di natura ematica; la possibilità che tali microtracce di natura solo eventualmente ematica siano (tutte o alcune di queste) di origine umana ed appartengano alla vittima: evidentemente, una possibilità sommata ad un'altra non conduce, né da un punto di vista logico né da un punto di vista scientifico, ad una conclusione ragionevolmente certa.

Ciò posto, veniamo agli accertamenti e valutazioni del collegio peritale.

Quest'ultimo sottoponeva i pedali della bicicletta ad esame con stereomicroscopio: venivano evidenziate alcune tracce di interesse: sul pedale destro: un frammento tondeggiante di diametro localizzato sullo spigolo della parte di plastica del pedale, già evidenziato dal consulente tecnico del pubblico ministero; un imbrattamento rossastro localizzato sull'asse metallico del pedale, già evidenziato dal consulente tecnico del pubblico ministero; un imbrattamento rossastro sull'asse metallico del pedale già evidenziato dal consulente tecnico del pubblico ministero. Sul pedale sinistro: un imbrattamento rossastro, materiale residuo al campione precedentemente individuato dal consulente tecnico del pubblico ministero; un imbrattamento rossastro, materiale residuo al campione precedentemente individuato dal consulente tecnico del pubblico ministero; un imbrattamento rossastro sull'asse metallico del pedale.

Veniva quindi effettuato il test presuntivo con tetrametilbenzidina per la ricerca di sangue umano su tali tracce e sulla superficie in plastica e sull'intelaiatura metallica dei pedali: l'esito positivo si aveva solo per due delle tracce sopra evidenziate (una sul pedale destro e l'altra sul pedale sinistro).

Il collegio peritale effettuava, quindi, il test confermativo della presenza di sangue umano (che i Ris non avevano eseguito) sulle tracce risultate positive al test presuntivo e sui campioni ottenuti da una spazzolatura dell'intera superficie del pedale destro e del pedale sinistro: per tutti e quattro i campioni il test dava esito negativo.

Questi campioni sono stati egualmente sottoposti ad estrazione del DNA con risultati sostanzialmente negativi. Analogamente il vetrino predisposto dal consulente del pubblico ministero relativo al campione denominato “bu-p1” veniva sottoposto per la prima volta dal collegio peritale al test confermativo della presenza di sangue umano (il test immunocromatografico) con esito negativo.

I risultati raggiunti dal collegio peritale -certo condizionati dalle multiple attività già compiute dal consulente tecnico del pubblico ministero che verosimilmente avevano già esaurite le minute tracce di interesse nonchè il tempo trascorso dai fatti- possono essere sintetizzati nella seguente guisa: su entrambi i pedali della bicicletta era ancora presente materiale positivo a test presuntivo per sangue con tetrametilbenzidina; la natura ematica di tali tracce non è stata tuttavia accertata mediante test immunocromatografico specifico per emoglobina umana; dalle medesime tracce non è stato possibile isolare DNA umano; la natura ematica del materiale presente sul vetrino “bu-p1” non è stata confermata mediante test immunocromatografico specifico per l’emoglobina umana.

Quanto alle indagini precedentemente espletate dai RIS, il collegio peritale evidenziava, da un lato, che il profilo genetico della vittima è stato ottenuto dal consulente del pubblico ministero a partire da una vasta campionatura effettuata contemporaneamente su entrambi i pedali mentre tutte le attività compiute successivamente non sono state più suffragate dal riscontro dell’indagine genetica: né la seconda vasta campionatura dei pedali eseguita dal consulente tecnico del pubblico ministero né la terza effettuata nel corso della presente perizia né i tentativi di isolamento di DNA mirati su tracce identificate allo stereomicroscopio dal consulente tecnico del pubblico ministero e quindi dal collegio peritale hanno più generato profili genetici attribuibili alla vittima: dunque, queste microtracce non trovano la conferma della diagnosi individuale; d’altro canto, le microtracce successivamente individuate dal consulente tecnico del pubblico ministero non sono state sottoposte al test confermativo della presenza di sangue umano: difetta, quindi, la diagnosi specifica.

Bisogna soffermarsi in particolare su quest’ultima fondamentale questione.

L’accertamento sulla natura ematica delle microtracce in parola non si può basare solo su testi presuntivi quale quello alla tetrametilbenzidina: quest’ultimo ha una importante funzione preliminare di *screening* delle tracce di potenziale interesse investigativo ma non consente di giungere a risultati scientificamente affidabili da spendere come tali in un processo penale.

Questo test, infatti, reagisce positivamente ad un numero elevatissimo di sostanze diverse dal sangue: dunque, il pericolo di falsi positivi è molto alto.

Bisogna peraltro tener conto che la superficie esaminata, trattandosi di pedali di una bicicletta che si trovano a poca distanza da terra e che viene interessata dal contatto anche prolungato con le soles di scarpe, ben può essere interessata in concreto da un gran numero di materiali (diversi dal sangue)



che reagiscono positivamente al suddetto test (fra cui batteri, funghi, vegetali, composti metallici). Il carattere aspecifico di questo test, oltre ad essere affermato dalla consolidata scienza e prassi in materia di indagine forensi, trova importanti conferme nel presente processo.

Le due microtracce esaminate dal collegio peritale che hanno dato risultato positivo al test presuntivo, una volta sottoposte al test confermativo per la presenza di sangue umano, fornivano esito negativo.

Basti inoltre tener conto del fatto che durante le prove sperimentali aventi ad oggetto le scarpe in uso all'imputato, che venivano poste previamente a contatto con sostanza ematica e poi utilizzate per camminare, il collegio peritale accertava (come già sopra riferito) reazioni positive alla tetrametilbenzidina in corrispondenza di piccole concentrazioni di materiale di varia natura acquisito dalle suole delle scarpe successivamente camminando.

Bisogna, poi, considerare (come già evidenziato) che questo test è meramente qualitativo -basato sull'osservazione visiva del viraggio colorato dell'area reattiva di colore: il giallo verso il blu/verde inteso- dunque non standardizzabile. Oltre alla qualità/intensità della reazione colorata ha rilievo la sua velocità di comparsa: se le variazioni di colore si verificano dopo due minuti non hanno alcun valore diagnostico. Il grande margine di incertezza (in termini di specificità e anche di discrezionalità interpretativa dell'operatore) del suddetto test è stato peraltro confermato dal risultato peritale conseguito sulla suola della scarpa destra di Alberto Stasi (scarpe esaminate per verificare, appunto, la presenza di sangue umano della vittima) in corrispondenza di due minute tracce: il Combur test forniva un esito dubbio, ovvero (secondo le premesse metodologiche individuate dal collegio peritale) una comparsa di colorazione verdastra non immediata ma pur sempre entro i due minuti previsti dal test. Proprio il carattere incerto del cambio di colore riscontrato, ovvero la mancata constatazione di un mutamento rapido e vivace del colore da giallo verso il blu/verde, determinava sul punto una vivace discussione fra i periti ed i consulenti tecnici delle parti: questa circostanza ad ulteriore conferma, appunto, dell'assoluta insufficienza di un test di questo tipo a base sostanzialmente organolettica, se preso autonomamente e non suffragato da test specifici, per conseguire un'evidenza probatoria in merito alla presenza o assenza di sangue umano su una certa superficie di interesse forense.

I consulenti tecnici del pubblico ministero procedevano, quindi, ad un esame morfologico al microscopio della traccia "1" individuata sul pedale destro.

Il collegio peritale, in particolare il dott. Robino, evidenziava come tale metodica, proprio per l'ampia disponibilità di test diagnostici presuntivi e di test specie/specifici su base immunologica, ne faceva già negli anni 70 una tecnica di seconda scelta. In un manuale di medicina legale del 1976 si legge infatti: "la possibilità di impiegare utilmente i metodi morfologici è più teorica che pratica

e nelle indagini correnti questi procedimenti hanno scarsa applicazione...E' infatti possibile che i processi di essiccazione ed il successivo trattamento per l'allestimento dei preparati modifichino in modo apprezzabile la forma e le dimensioni degli eritrociti. D'altra parte la ricerca morfologica risulta oggi largamente superata dalle ricerche immunologiche, non solo per l'alta specificità di queste indagini, ma anche per il fatto che esse richiedono l'impiego di piccolissime quantità di materiale.." (si veda per i riferimenti bibliografici, pag. 81 e 82 della relazione peritale medico/legale).

Pur evidenziati i difetti e le gravi incertezze di questa risalente metodica di analisi scientifica, il perito evidenzia che l'insieme di elementi individuati dal consulente tecnico del pubblico ministero sul vetrino "bu-p1" appare scarsamente compatibile con sangue che doveva essere necessariamente essiccato al momento del prelievo: il riscontro di singoli granulociti con struttura ben conservata sarebbe infatti più tipico del sangue fresco, mentre la traccia di sangue secca, secondo lettura scientifica e in base a quanto osservato in prove sperimentali effettuate dai periti, assume l'aspetto di aggregati di cellule non più identificabili nella loro identità (si vedano figure a pag. 82 e 83 della relazione peritale).

Inoltre, risulta evidente (come ben illustrato dal collegio peritale) la scarsa somiglianza tra quelli che il consulente tecnico del pubblico ministero definisce globuli rossi e reali globuli rossi: quest'ultimi appaiono infatti rigonfi (con diametro di circa 6/8 micron) tenuemente colorati di rosa-giallastro; gli elementi indicati dal consulente tecnico del pubblico ministero sono invece di dimensioni variabili (in alcuni casi superiori ai 10 micron), di colore scuro e presentano tipiche gemmazioni che suggeriscono la possibile natura di funghi unicellulari (lieviti) -funghi molto diffusi nell'ambiente (si vedano le figure a pag. 84 e 85 della relazione peritale).

Con riferimento alla microtraccia "4" evidenziata sempre sul pedale destro i consulenti tecnici del pubblico ministero utilizzavano l'indagine mediante spettrometria IR, concludendo nel senso che l'esito non permette di escludere la natura ematica della traccia.

Ora, rispetto a tale metodica di analisi il collegio peritale evidenzia come la stessa non rientri tra quelle comunemente diffuse in indagini forensi per l'identificazione della natura istologica di tracce: non sussiste, dunque, un largo e condiviso consenso e controllo della comunità scientifica su tale metodica di analisi.

La stessa, peraltro, non offre risultati certi per la presenza di sangue: il risultato conseguito dai Ris viene infatti dagli stessi definito come di "non esclusione" e non di "identificazione".

Una recente ed isolata pubblicazione scientifica evidenzia, inoltre, la pressoché assoluta sovrapponibilità degli spettri ottenuti per sangue umano, canino e felino.

Il perito chimico, prof. Ciardelli, evidenziava, per giunta, che nell'ambito degli esperimenti condotti

sulle scarpe in uso ad Alberto Stasi la spettroscopia infrarossa non dava risultati chiari a causa del pretrattamento delle suole delle suddette calzature con il luminol: infatti, è stato accertato dal perito che gli spettri del “sangue puro” e del “luminol puro” sono sostanzialmente sovrapponibili.

Ora, se si tiene conto che anche la bicicletta è stata interamente sottoposta a nebulizzazione con il luminol emerge come non possiamo, fra l’altro, sapere se il risultato della spettrometria a cui i Ris hanno successivamente sottoposto la microtraccia “4” rinvenuta sul pedale destro sia stata influenzata (ed in che misura) dal precedente trattamento della superficie di riferimento con il luminol.

Proprio la carenza di utilizzo nella prassi forense di questa metodologia di indagine ed il mancato controllo dei risultati da parte della comunità scientifica, non consente (se non in via induttiva mediante gli accertamenti sperimentali condotti dal perito chimico nel presente processo) di avere degli studi in letteratura su questioni di grande rilevanza nell’indagine forense, come ad esempio, sulla possibile interferenza degli spettri con altre sostanze (come appunto il luminol).

Insomma, l’applicazione di questa metodologia alla diagnosi di sangue su tracce, proprio perché non oggetto di studi specifici in letteratura e non utilizzata nella prassi comune per la diagnosi di sangue in tracce forensi, non risponde agli standard della sentenza Daubert per l’ammissione di una prova scientifica: la verificabilità del metodo (quindi il controllo diffuso mediante esperimenti); la falsificabilità (la teoria scientifica deve avere subito tentativi di falsificazione); la sottoposizione al controllo della comunità scientifica (il metodo deve essere conosciuto dalla comunità scientifica in modo che la stesso lo possa controllare); la conoscenza del tasso di errore (accertato o potenziale).

Secondo gli approdi consolidati della comunità scientifica e dell’esperienza in tema di indagini istologiche di tracce in tanto può affermarsi con affidabilità scientifica che la natura delle microtracce “1” e “4” sia di sangue e di sangue umano in quanto venga effettuato il test specifico per l’emoglobina umana.

L’omessa effettuazione di tale test da parte dei consulenti tecnici del pubblico ministero sia sul materiale da cui è stato estratto il DNA della vittima isolato sui pedali sia sulle microtracce in parola ha precluso la possibilità di confermare con ragionevole certezza l’eventuale natura ematica del materiale.

Come evidenzia il collegio peritale infatti: “la quantità di DNA isolato dai pedali corrisponde a quella contenuta in un volume di sangue di almeno 1,5 microlitri, dunque circa mille volte superiore alla soglia di sensibilità della metodica (in grado di individuare sangue umano a partire da quantità dell’ordine del nanolitro, vale a dire un millesimo di microlitro). E’ evidente come il consulente tecnico del pubblico ministero non potesse conoscere *a priori* la quantità di eventuale sangue presente sui pedali, ma sta di fatto che se il test fosse stato effettuato e avesse dato esito positivo

(come si sarebbe atteso in presenza di detta quantità di sangue), avrebbe confermato senza ombra di dubbio la natura ematica del materiale che, viceversa, in base alle attività esperite non è affatto dimostrabile. Tanto più che la traccia “1” e la traccia “4”, quelle sulle quali sono state compiute altre attività (allestimento di vetrino precolorato, spettrometria IR), apparivano di dimensioni tali (circa 1 millimetro di diametro) da consentire una sicura identificazione mediante test immunocromatografico, in caso di reale natura ematica”. “L’osservazione avanzata dal consulente tecnico del pubblico ministero riguardo al fatto che il test immunologico non sarebbe efficace in tracce forensi, a causa dell’alterazione della struttura tridimensionale dell’emoglobina, è smentita dalla letteratura scientifica e dall’esperienza”: infatti, “la reazione antigene-anticorpo alla base del test immunologico per la ricerca di emoglobina risulta efficace anche in presenza di materiale degradato: macchie di sangue, sia esposte all’aria che avvolte in plastica, conservate all’aperto nel periodo estivo ed esposte all’azione di sole e pioggia; macchie di sangue immerse nell’acqua o sotterrate; muscolo putrefatto”. Il collegio peritale evidenzia, infatti, che a seguito del pluriennale utilizzo di tale test in indagini forensi, vi sono stati diversi casi in cui tracce positive all’esame immunocromatografico (e dunque contenenti emoglobina ben conservata) non hanno paradossalmente poi generato profili genetici, a causa di estrema degradazione del DNA in esse contenute.

Dunque, l’omessa effettuazione dell’indagine richiesta dalla miglior scienza ed esperienza del momento storico da parte del consulente tecnico del pubblico ministero in sede di accertamenti tecnici ed i risultati negativi ottenuti con il test immunologico dal collegio peritale a distanza di due anni dal fatto portano a concludere che non vi è l’evidenza scientifica che le microtracce successivamente individuate sui pedali della bicicletta (dopo avere isolato il DNA della vittima) siano di natura ematica: con la conseguenza che il collegamento fra il DNA in precedenza ricavato e queste microtracce non può essere validamente sostenuto.

Vi sono all’opposto due importanti considerazioni logico/fattuali e logico/scientifiche che il collegio peritale effettua che aumentano i dubbi oggettivi in ordine alla reale natura ematica sia della fonte del DNA della vittima sia delle microtracce rinvenute successivamente sui pedali.

Partiamo da quest’ultime: come evidenziato nella relazione peritale e mostrato in udienza, la posizione delle microtracce “1” e “4” –superficie laterale esterna dell’asse metallico del pedale per la “1” e superficie della parte di plastica rivolta verso l’asse metallico anziché verso l’esterno per la “4”- mal si sposano con l’ipotesi di una deposizione per contatto con soles imbrattate di sangue: in questo caso, infatti, si sarebbe atteso piuttosto di osservare il sangue sulla superficie di appoggio dei pedali.

Con riguardo, quindi, alla fonte del DNA della vittima, il collegio peritale evidenzia che se la

traccia-fonte del DNA della vittima fosse costituita esclusivamente da sangue, si sarebbero dovuti avere dagli 1,5 a 4 microlitri di sangue. E' inoltre ragionevole pensare, argomenta il collegio peritale, che il materiale biologico fosse costituito da una o poche tracce isolate e concentrate: infatti, se si fosse trattato di una traccia più diffusa sarebbe stato lecito attendersi un successo (almeno parziale) dell'estrazione di DNA effettuata sulla seconda campionatura a tutta la superficie dei pedali temporalmente a ridosso della prima da parte dei consulenti tecnici del pubblico ministero. A questo riguardo il collegio peritale precisava in udienza, su richiesta di chiarimenti da parte del pubblico ministero, che se l'ipotetico sangue fosse stato parcellizzato in mille macchioline di sangue di un nanolitro ciascuna e non in una macchia singola di circa un microlitro (ad esempio) sarebbe stato, infatti, plausibile ottenere profili genetici anche solo parziali ed incompleti con la seconda campionatura: a conferma empirica di quanto sostenuto, il collegio peritale evidenziava che sulle suole delle scarpe di Stasi (pur in presenza di quantità di DNA di partenza dieci volte inferiori rispetto a quelle raccolte dai pedali in seguito al primo prelievo) è stato ancora possibile, a circa due anni dal primo campionamento e sia pure in modo più incompleto, isolare del DNA di Stasi: indice appunto che queste tracce biologiche di natura ignota erano più variamente distribuite su tutta la superficie delle scarpe.

Dunque, sulla base di queste considerazioni logiche viene evidenziato come verosimile che il materiale biologico fonte del DNA di Chiara sul pedale/pedali della bicicletta in uso a Stasi fosse costituito da una o poche tracce isolate e concentrate. Ebbene, gli aspetti assunti da una traccia di sangue del volume di 1,5 microlitri in diverse condizioni (fresca/secca, goccia/striscio) determinano depositi apprezzabili ad occhio nudo (si veda la figura 52 a pag. 86 della relazione peritale medico/legale). La circostanza che i Ris non avessero invece notato alcuna evidenza di sangue – al punto da procedere con i test presuntivi a campione sui pedali con esito negativo- induce a ritenere concretamente possibile che la fonte di DNA di Chiara Poggi potesse essere costituita da tessuto diverso dal sangue con concentrazione di cellule pari o superiori a quelle del sangue, ma per sua natura non ben visibile ad occhio nudo: si pensi, fra l'altro, alla saliva, al muco nasale, al muco bronchiale, ad un frammento di encefalo, ad un frammento (nell'ordine di un milligrammo) di epidermide.

Il collegio peritale –in sostanziale accordo sul punto con i consulenti tecnici del pubblico ministero- tende, invece, ad escludere un deposito di DNA per traspirazione o per manipolazione: la letteratura scientifica evidenzia, infatti, che nel caso di sudore o di manipolazione di un oggetto la concentrazione eventuale di DNA riscontrato è solitamente molto inferiore a quello riscontrato nel caso di specie dalla campionatura bilaterale di questi pedali.

Possibile in concreto è che vi fosse sul pedale o sui pedali la saliva della vittima: il collegio peritale

evidenzia, in primo luogo, come la saliva possieda una concentrazione di cellule nucleate quasi sovrapponibili a quella del sangue ma, a differenza di quest'ultimo, è priva di colore e quindi non visibile ad occhio nudo.

In secondo luogo, rileva come secondo esperienza comune e sulla base anche di alcuni recenti lavori scientifici le persone, respirando, parlando, tossendo, possano depositare gocce di saliva nell'ambiente circostante: in tal modo è possibile riscontrare profili di DNA anche completi analoghi a quelli ottenuti in questo caso.

In terzo luogo, viene evidenziato che la persistenza o meno nel tempo della struttura del DNA nelle tracce biologiche è essenzialmente legata alla storia naturale che queste tracce hanno dopo il momento della loro deposizione: nel caso di una bicicletta sarà ad esempio importante sapere se la stessa sia custodita all'aperto e quindi soggetta alla pioggia, ai raggi solari, all'umidità (che sono i principali "nemici" del DNA) oppure in un ambiente protetto. Ciò di fatto inficia del tutto la possibilità di datare il campione di DNA della vittima identificato.

In quarto luogo, si sottolinea come l'esito negativo del test per la ricerca di amilasi (enzima presente in concentrazione particolarmente elevata nella saliva) da parte dei consulenti tecnici del pubblico ministero non abbia valore dimostrativo in ordine al fatto che la fonte del DNA della vittima non possa essere saliva. Infatti, detto test fu effettuato successivamente al primo prelievo diffuso sui pedali, l'unico dal quale è stato ottenuto DNA di Chiara Poggi e che ha con ogni probabilità asportato in maniera completa il materiale biologico appartenente alla vittima: dunque, un test presuntivo per la ricerca di un enzima presente diffusamente nella saliva su una superficie, ove il materiale biologico la cui natura deve essere accertata è stato già asportato, non può dimostrare alcunché.

Per quanto riguarda, poi, l'esecuzione del suddetto test con esito negativo su altre parti della bicicletta (canna, manubrio e sella) lo stesso non può dimostrare (nemmeno in tal modo) l'assenza originaria di saliva di Chiara Poggi sul pedale/sui pedali dell'attuale imputato.

Il test impiegato è infatti un prodotto commerciale concepito per utilizzo specifico nel laboratorio biochimico-clinico su campioni freschi (determinazione dell'amilasi pancreatica nelle urine) e mancano di fatto studi specifici retrospettivi dettagliati sulla possibilità di identificare tracce di saliva di vecchia data e sull'occorrenza di falsi negativi a causa della possibile perdita di attività enzimatica dell'amilasi in tracce esposte all'ambiente.

Si pensi poi che la concentrazione di DNA della vittima come riscontrata può essere fornita da una goccia di saliva del diametro di tre millimetri: dunque, il dato negativo (assenza di saliva su altre parti della bicicletta) non esclude certo una sua presenza concentrata su uno dei pedali tale da generare il DNA rilevato. Anche in questo ambito è, dunque, l'eventuale dato positivo a potere

avere concretamente un eventuale valore logico/scientifico, non il dato negativo: se la presenza di microtracce di sangue umano sulla superficie dei pedali poteva costituire una base per sostenere la verosimile natura ematica della fonte del DNA di Chiara, il dato negativo dell'assenza di tracce di saliva su altre parti della bicicletta non consente di affermare (sotto il profilo logico/scientifico) che sul pedale non vi fosse una microtraccia di saliva della ragazza.

Analogamente è possibile che la fonte del DNA provenisse da un frammento di muco bronchiale o di muco nasale: materiali caratterizzati da densità cellulare superiore a quella del sangue e della saliva e dalle quali si possono ricavare elevate quantità di DNA, anche persistente nel tempo: il deposito potrebbe essere avvenuto direttamente (tramite espettorazione) o trasferito da una suola che lo avesse in precedenza calpestato.

Ancora: anche un frammento (nell'ordine di un milligrammo) di epidermide della vittima rimasto sul pedale o trasferito mediante una suola può determinare la quantità di DNA riscontrato dai consulenti tecnici del pubblico ministero.

A questo riguardo devono essere valutate le dichiarazioni di Preda Rita (madre di Chiara Poggi) la quale in sede di sommarie informazioni testimoniali rese in data 22 ottobre 2007 riferiva le seguenti circostanze: il giorno di Pasqua o forse il giorno successivo dell'anno 2007 (quindi in data 8 o 9 aprile) Chiara prendeva la propria bicicletta ed informava la madre che sarebbe andata presso l'abitazione del fidanzato, Alberto Stasi, per poi recarsi insieme a lui al Santuario delle Bozzole ove era stata organizzata una sagra. Verso le ore 18.30/19.00 Chiara faceva rientro presso la sua abitazione riferendole che lei e Stasi si erano recati alle Bozzole usando il velocipede del ragazzo e che lei si era seduta sulla canna della bicicletta. In quella occasione Chiara diceva di essersi procurata una lieve abrasione ad una caviglia mostrando alla madre un arrossamento cutaneo in una zona vicino alla scarpa coperta da calzini bianchi bassi.

Ora, in un'occasione del genere non si può certo escludere che Chiara abbia perso un minuscolo frammento di epidermide e che sia rimasto negli interstizi del pedale. Anche in considerazione dell'emersa circostanza per cui in quella occasione la ragazza, che per la prima volta saliva sulla canna della bicicletta del fidanzato, dichiarava alla madre di essersi divertita per questa esperienza, non si può nemmeno escludere che episodi analoghi non siano avvenuti successivamente a quel giorno. Da questo punto di vista, dunque, anche l'eventuale presenza di sangue su uno dei due pedali come fonte del riscontrato DNA di Chiara Poggi potrebbe essere dovuta ad una microtraccia ematica già presente sul pedale prima dell'omicidio e dovuta ad esempio ad un'escoriazione superficiale della caviglia della ragazza che sedesse appunto sulla canna della bicicletta con i pedali in movimento.

A questo punto devono essere svolte tre fondamentali considerazioni.

La prima: secondo l'ipotesi accusatoria la spiegazione del rinvenimento del DNA di Chiara Poggi sul pedale/pedali della bicicletta in uso a Stasi consiste nella circostanza che quest'ultimo avrebbe calpestato con entrambe le suole delle proprie calzature la grande quantità di sangue presente sulla scena del delitto: tracce ematiche che poi sarebbero state in parte trasferite dalle suole appunto ai pedali della propria bicicletta bordeaux da uomo con la quale si sarebbe allontanato da via Pascoli: perché questa spiegazione abbia in concreto una forte plausibilità logica tale da rendere poco verosimili ipotesi lecite alternative (come la deposizione di DNA salivare, di un frammento di epidermide od altro ancora) sarebbe necessario che questo materiale biologico riccamente cellulato venisse rinvenuto su entrambi i pedali. E' evidente, infatti, che in tal caso l'ipotesi, ad esempio, di un lieve ferimento bilaterale della ragazza che siede sulla canna della bicicletta, della deposizione diretta o mediata di una piccola goccia di saliva piuttosto che di frustoli di muco nasale o bronchiale su entrambi i pedali risulterebbe logicamente poco verosimile rispetto allo scenario di Stasi che calpesta grosse quantità di sangue sul pavimento della vittima e che poi rilascia in forma di microtracce sulla superficie di entrambi, appunto, i pedali.

In realtà, proprio perché il DNA della vittima è stato ricavato da un'unica campionatura di entrambi i pedali è concretamente possibile (come rilevato dal collegio peritale aderendo sul punto ai rilievi fin da subito svolti dai consulenti tecnici della difesa dell'imputato) che la fonte del DNA fosse presente sulla superficie di uno soltanto di questi: dunque, secondo questo corretto ambito ricostruttivo, non possono essere ragionevolmente escluse ipotesi alternative lecite che spieghino, appunto, la deposizione del DNA di Chiara Poggi sul pedale della bicicletta in uso al proprio fidanzato.

La seconda: la prova del DNA consente solo l'identificazione personale di tracce biologiche, per quanto riguarda la loro persistenza nel tempo non si possono avere risposte certe: non vi è dubbio che tale possibilità dipenda anche dalla circostanza (come spiegato dal collegio peritale) se la superficie ove è stata rinvenuta la traccia sia stata soggetta alla pioggia, all'umidità, ai raggi solari oppure sia stata conservata in un ambiente asciutto e protetto.

Da questo punto di vista, risulta che Stasi vive in una villa con la possibilità di riporre le proprie biciclette all'interno di una sorta di box/cantina (si veda la deposizione del vicino di casa, Riboldi Antonio): dunque, non si può escludere che vi fossero le condizioni oggettive per preservare una microtraccia biologica anche a distanza di tempo. Con riguardo, poi, all'abitudine di utilizzare la bicicletta da parte dell'imputato vi sono alcuni elementi contrastanti: la madre di Chiara Poggi non ricordava di avere mai visto Stasi Alberto presentarsi presso la loro abitazione in sella ad un velocipede; Curti Sacchi Pier Mario (vicino di casa della famiglia Poggi) dichiarava, invece, di aver visto il fidanzato di Chiara giungere in bicicletta una mattina (pochi giorni prima dell'omicidio) in



via Pascoli e riporre la stessa all'interno dell'abitazione dei Poggi e che in altre occasioni aveva notato Stasi giungere nei pressi dell'abitazione della fidanzata in bicicletta.

Questi elementi apparentemente contrastanti ben possono essere spiegati nel senso che Stasi non utilizzava abitualmente la bicicletta: nel periodo estivo ed in alcune circostanze particolari (come in occasione della festa sopra citata) poteva invece accadere (come è del resto logico) che facesse uso del velocipede.

La terza: in sede di interrogatorio dinnanzi al pubblico ministero conseguente al provvedimento di fermo da questi disposto e non convalidato dal G.I.P., ad Alberto Stasi veniva contestato per la prima volta che su entrambi i pedali della sua bicicletta fosse stato rinvenuto sangue della propria fidanzata. Gli veniva, quindi, chiesta ragione di tale circostanza e Stasi affermava di essersi recato un giorno fra il 5 ed il 13 agosto a casa di Chiara con la propria bicicletta: siccome in quel periodo Chiara aveva il ciclo mestruale, “ne stavamo parlando prima...l'unica ipotesi che mi può venire in mente” –dichiara letteralmente Stasi- “è di aver potuto pestare del sangue mestruale di Chiara”.

Ora, questa risposta con cui viene solo ipotizzata dall'interrogato una circostanza (peraltro del tutto inverosimile) non ha, sia per ragioni formali che logico/sostanziali, alcun valore indiziario.

Sotto il primo punto di vista, perché ad Alberto Stasi veniva contestata una circostanza che non risultava né risulta accertata (che sui pedali vi fossero appunto microtracce ematiche): inoltre, era chiaramente inesatta (per le ragioni anzi dette) la contestazione nel provvedimento di fermo (poi ribadita in sede di conseguente interrogatorio da parte del pubblico ministero) del fatto che le dedotte tracce ematiche si trovassero sicuramente su entrambi i pedali.

Dunque, Alberto Stasi offriva una spiegazione del tutto ipotetica a circostanze fattuali che non risultavano adeguatamente accertate e che invece gli venivano presentate e contestate come certe.

Dal punto di vista logico/sostanziale, bisogna considerare che l'*incipit* delle proprie dichiarazioni in merito (“ne stavamo parlando prima...”) induce a ritenere che l'ipotesi formulata costituisse appunto un estemporaneo tentativo difensivo di dare spiegazione ad una circostanza che veniva presentata dagli interroganti come sicura.

Inoltre, quanto dichiarato da Stasi in merito al fatto di essersi recato qualche giorno prima dell'omicidio a casa di Chiara con la propria bicicletta risulta confermato (come sopra già evidenziato) dal teste Curti Sacchi Pier Mario. La ragione, poi, per la quale Stasi abbia deciso in quell'occasione di prendere la bicicletta anziché la macchina risulta poco chiara: questi dichiarava, infatti, di non poter prendere quel giorno la propria autovettura in quanto sua madre le riferiva che il proprio vicino di casa (Riboldi Antonio) aveva il telecomando del cancello carraio, mentre Riboldi Antonio (sentito a s.i.t. in data 10 settembre 2007) escludeva di avere ricevuto dalla famiglia Stasi il telecomando della porta carraia in data antecedente al 13 agosto. Quali che siano le

ragioni di tale apparente contraddizione (un cattivo ricordo di Stasi, della propria madre o del vicino di casa) in merito a tale marginale circostanza, quest'ultima non può essere certo oggetto di una menzogna con cui l'interessato volesse sottrarsi all'accertamento della verità: infatti, il fatto storico fondamentale -Stasi si recava in bici a casa della propria fidanzata un giorno precedente al delitto come da lui riferito in sede di interrogatorio- è stato accertato come vero: dunque, non può avere alcun significativo interesse la ragione per cui Stasi abbia deciso quel giorno di recarsi in bicicletta.

Dal complesso di queste considerazioni possiamo giungere alle due seguenti importanti conclusioni: è processualmente accertato che almeno su uno dei due pedali della bicicletta da uomo bordeaux in uso all'attuale imputato vi fosse il DNA di Chiara Poggi; non abbiamo invece elementi processualmente certi per affermare che quel DNA si sia depositato tramite trasferimento dalla scarpa dell'assassino di materiale liberatosi dalla vittima nel corso dell'omicidio oppure che il DNA fosse già presente sul pedale prima dell'omicidio.

In questo ambito così definito si delinea il limite ragionevolmente certo a cui la prova del DNA ci conduce: oltre non è lecito andare da un punto di vista scientifico.

La questione veramente centrale è proprio questa.

Bisogna sottrarsi ad una sorta di "mistica del DNA", alla convinzione cioè che la prova genetica, in quanto altamente tecnologica, abbia più valore di altre.

In realtà la forza dimostrativa del DNA vale finché viene usata per quello che è il suo scopo (l'identificazione personale di tracce biologiche): se invece la portiamo in terreni che non sono propri non ha certo più valore di altre prove, come la memoria di un testimone.

Svolta questa fondamentale premessa, torniamo all'ipotesi accusatoria: "Stasi aggrediva ed uccideva la propria fidanzata Chiara Poggi imbrattandosi copiosamente le suole delle scarpe con il sangue della vittima diffusamente presente sulla scena del delitto, lasciando impronte (più o meno parziali) delle calzature in quel momento indossate sia sulle pozze di sangue più ampie sia sul pavimento pulito (c.d. impronte di rilascio). Uscito dall'abitazione della vittima, l'attuale imputato tornava alla sua abitazione in sella alla propria bicicletta: quindi, i pedali del velocipede su cui Stasi poggiava le proprie scarpe raccoglievano microtracce ematiche che consentivano di rinvenire il D.N.A della vittima".

Quest'ultima accertata evidenza costituisce, dunque, un sicuro elemento oggettivo coerente con questa ipotesi accusatoria: tuttavia, il valore indiziario della stessa, se presa autonomamente, non è inequivocabilmente collegabile all'ipotesi accusatoria ben potendo trovare spiegazione (come sopra evidenziato) in ipotesi alternative lecite e del tutto sconnesse con il *thema probandum*.

Dal punto di vista processuale è quindi necessario, a questo punto, valutare se vi siano ulteriori elementi in grado di confermare l'ipotesi che vuole Alberto Stasi recarsi in bicicletta (a differenza di quanto dallo stesso dichiarato) presso l'abitazione di via Pascoli la mattina del 13 agosto. Ebbene, agli atti risulta la testimonianza di una persona che notava una bicicletta appoggiata al muro dell'abitazione della famiglia Poggi intorno alle ore 9.10 di quella mattina: orario che, come abbiamo sopra argomentato, risulta pienamente compatibile con i plurimi dati circostanziali che portano a collocare ragionevolmente il momento dell'aggressione nelle decine di minuti successivi al disinserimento dell'allarme di casa Poggi (ore 9.12).

Ecco quindi che questa prova scientifica (priva in sé di un'autonoma gravità) deve essere attentamente considerata nel complesso degli altri elementi probatori ad essa logicamente contigui per valutare se l'ipotesi accusatoria che suggerisce trovi appunto in essi conferma: solo dall'eventuale convergenza di questi autonomi elementi indiziari potrà essere, infatti, ricavato un complessivo grado di elevata concreta persuasività.

Valutiamo, quindi, attentamente la testimonianza di Bermani Franca.

In sede di sommarie informazioni rese in data 13 agosto 2007 ore 18.30 Bermani Franca (madre di Pisati Maria Carla vicina di casa della famiglia Poggi) dichiarava che quella mattina intorno alle ore 9.10 si recava nei pressi dell'abitazione della figlia a bordo della propria bicicletta (che poi lasciava fuori a ridosso del cancello di ingresso dell'abitazione della Pisati con il cavalletto inserito) per dare da mangiare ai gatti della figlia che si trovava in vacanza.

In quell'occasione la Bermani notava una bicicletta da donna di colore nero di cui ricordava il particolare di una sella molto alta, delle molle cromate ben visibili sotto la stessa e della presenza sopra il parafango posteriore di un portapacchi di piccole dimensioni a molla.

La Bermani precisava di avere un ottimo ricordo di tale bicicletta al punto di essere in grado di riconoscerla qualora l'avesse rivista.

In sede di sommarie informazioni testimoniali datate 25 agosto 2007 la testimone confermava quanto dichiarato nell'immediatezza dei fatti, precisando a verbale quanto segue: la bicicletta si trovava appoggiata sul muro di cinta dell'abitazione dei Poggi a ridosso del cancello pedonale; la sella presentava le molle cromate ben in evidenza ed era estratta dal telaio; la bicicletta era di tipo femminile in quanto la parte del telaio che dallo sterzo porta alla parte sottostante la sella era curva verso il basso e non rettilinea come per i modelli maschili; la bici era di colore nero e presentava un portapacchi sul parafango posteriore del tipo a molle. La testimone dichiarava di non avere visto la parte anteriore né tanto meno la marca della bicicletta: la quale, comunque, non aveva il copri ruota posteriore in plastica né in retina. La Bermani aggiungeva poi che, dopo essere entrata nel giardino della villa della propria figlia ed avere dato da mangiare ai gatti, si sedeva sotto il portico

dell'abitazione sino circa alle ore 10.20; in tale frangente non sentiva nessun rumore particolare e notava soltanto che la finestra del bagno ubicato al piano terra dell'abitazione di Chiara Poggi era ancora chiusa.

Veniva poi a trovarla una sua amica (Carla Bucciarelli) che le portava a far vedere il nipotino: al loro arrivo (intorno appunto alle ore 10.20) la Bermani notava che la sopra detta bicicletta appoggiata sul muro della villa dei Poggi non era più presente.

In sede di sommarie informazioni testimoniali datate 28 agosto 2007 Carla Bucciarelli dichiarava che la mattina del 13 agosto 2007 lei, suo marito (Farina Ezio) ed il loro nipotino si recavano nei pressi dell'abitazione della Bermani Franca; trovavano il marito della medesima (Pisati Ermanno) il quale informava loro che sua moglie si trovava in via Pascoli nei pressi dell'abitazione della figlia. Dopo avere scambiato qualche parola con il Pisati, la Bucciarelli ed il proprio marito (in compagnia del nipote) si recavano in via Pascoli presso l'abitazione della figlia della Bermani.

Una volta giunti (intorno alle ore 10.20), la Bucciarelli notava soltanto la bicicletta di colore chiaro della Bermani poggiata al muretto esterno dell'abitazione della Pisati vicino al cancelletto.

Una volta chiamata la Bermani, quest'ultima ed i suoi amici (con il nipote) si fermavano a chiacchierare lungo la strada di via Pascoli per circa 30 minuti.

Farina Ezio, sentito a sommarie informazioni testimoniali, confermava sostanzialmente le dichiarazioni della moglie: ricordava di essere giunti in via Pascoli intorno alle ore 10.15, di avere notato nei pressi del cancello d'ingresso della villa della figlia della Bermani una bicicletta chiara e di essere rimasti a chiacchierare con la Bermani per circa venti minuti.

Pisati Ermanno, marito di Bermani Franca, dichiarava in sede di sommarie informazioni testimoniali datate 11 settembre 2007 che la mattina del 13 agosto vedeva sua moglie alzarsi, dare da mangiare ai gatti e fare colazione e poi verso le ore 9.30 recarsi in bicicletta presso l'abitazione della loro figlia; intorno alle ore 9.30/10.00 giungevano presso la sua abitazione la Bucciarelli, suo marito ed il loro nipotino cercando sua moglie: per tale ragione li indirizzava in via Pascoli.

Il Tribunale, pure nell'ambito di un giudizio abbreviato, ha ritenuto assolutamente necessario disporre l'audizione diretta e nel contraddittorio delle parti della testimone Bermani Franca.

Per due ragioni fondamentali.

La prima: sebbene la donna descriva una bicicletta che non corrispondeva (per caratteristiche generali) a quella bordeaux da uomo in uso ad Alberto Stasi, era più che opportuno che nell'immediatezza dei fatti le venisse comunque mostrato dagli inquirenti tale velocipede al fine di attuare appunto un confronto diretto fra i suoi ricordi e l'oggetto d'interesse investigativo.

A questo riguardo si deve comunque rilevare che la grande risonanza mediatica che tale omicidio ha suscitato ha verosimilmente consentito di fatto alla testimone di confrontare già nelle settimane

successive all'omicidio (almeno) l'immagine della bicicletta in uso a Stasi (riprodotta da televisioni e giornali) con il proprio ricordo in merito alla bici vista la mattina del 13 agosto.

La seconda: mediante l'audizione diretta della stessa era necessario valutare attentamente l'attendibilità complessiva della testimone in merito ai fatti dichiarati.

In sede di audizione testimoniale, Bermani Franca dichiarava quanto segue.

Alle ore 9.10 arrivava in via Pascoli davanti all'abitazione della figlia, posava la propria bicicletta sulla strada azionando il cavalletto. In quel momento notava dinnanzi a lei a pochi metri una bicicletta da donna di colore nero appoggiata al muro di recinzione dell'abitazione dei Poggi a ridosso del cancello pedonale; ricordava con sicurezza che si trattava di una bicicletta da donna in quanto aveva notato che il telaio era curvo verso il basso e non aveva il cestino davanti, mentre aveva un portapacchi sul parafango posteriore del tipo a molle .

In quel momento la Bermani collegava la bicicletta, proprio per la posizione in cui era stata lasciata, a qualcuno che avesse fatto visita a Chiara Poggi a quell'ora della mattina.

Entrata nel giardino notava che le ante delle finestre dell'abitazione dei Poggi -in specie erano a lei visibili quelle del bagno e del salotto- erano ancora chiuse.

Verso le ore 10.20 giungeva la Bucciarelli, con il proprio marito ed il nipote: uscivano, quindi, per strada a giocare con un gatto: in tal frangente la Bermani poteva vedere di nuovo il punto ove aveva in precedenza notato la bicicletta nera da donna ma questa non c'era più.

Quindi, intorno alle ore 10.45 la Bucciarelli, il marito ed il nipote si allontanavano da via Pascoli: la Bermani si recava nuovamente dentro il giardino della propria figlia per prendere dei propri oggetti e ritornare a casa: anche in tale circostanza notava le imposte dell'abitazione dei Poggi chiuse.

Quindi, intorno alle ore 11.00 la donna prendeva la propria bicicletta e si allontanava da via Pascoli. Il pomeriggio del giorno stesso la Pisati la chiamava per avvertirla di quello che era accaduto e subito la donna riferiva alla figlia che la mattina aveva visto una bicicletta nera da donna a ridosso del cancello di ingresso della casa di Chiara Poggi.

Il Tribunale mostrava, dunque, alla testimone la fotografia della bicicletta Umberto Dei Milano in uso ad Alberto Stasi ritratta a pag. 94 della relazione tecnica dei RIS datata 16 novembre 2007: la Bermani, la quale dichiarava di ricordarsi ancora bene della bicicletta vista quella mattina, escludeva con sicurezza che si trattasse di quella mostratale in fotografia, evidenziando fra l'altro la diversità del modello, del colore, del manubrio, della sella (nera e non marrone), dei copri ruota posteriori (neri e non marroni).

Ebbene, le dichiarazioni complessivamente rese dalla testimone sono ragionevolmente attendibili.

In primo luogo, le sue dichiarazioni sono avvenute immediatamente dopo il fatto e la genesi delle stesse è particolarmente significativa in merito alla loro genuinità: infatti, la Bermani Franca riferiva

per la prima volta della presenza di una bicicletta nera da donna appoggiata sul muro dell'abitazione dei Poggi non appena la figlia nel pomeriggio dello stesso giorno la informava sconvolta della scoperta del cadavere della ragazza.

In secondo luogo, la donna non risultava avere alcun tipo di rapporto con l'attuale imputato; anzi, nel corso della deposizione testimoniale, la Bermani palesava un sincero affetto per Chiara, per il loro comune amore per i gatti ed in generale per la famiglia Poggi.

Vi è, dunque, sicuramente da escludere nella testimone una qualche volontà di aiutare Stasi Alberto dichiarando il falso agli inquirenti.

In terzo luogo, la testimone è risultata essere una persona più che lucida e realmente consapevole della potenziale importanza delle proprie dichiarazioni.

In quarto luogo, la ricostruzione e la tempistica degli avvenimenti forniti dalla Bermani in merito a quella mattina trovano plurima conferma nelle sommarie informazioni di Bucciarelli Carla, Farina Ezio e Pisati Ermanno.

In quinto luogo, le sue dichiarazioni in merito alla bicicletta vista quella mattina sono state costantemente ripetute nelle diverse dichiarazioni rese dinnanzi agli inquirenti e quindi dinnanzi al Tribunale.

A quest'ultimo riguardo bisogna svolgere un'importante considerazione.

Mentre altre diverse tipologie di mezzi di trasporto, che solitamente le persone vedono per strada (come ad esempio le autovetture), hanno come immediate agevoli caratteristiche identificanti la marca/modello del mezzo ed il colore, la bicicletta è un particolare mezzo di trasporto le cui più semplici (da focalizzare) immediate caratteristiche identificanti sono la tipologia di bici (se da uomo o da donna) ed il colore della stessa.

Per quanto riguarda altre eventuali osservate ulteriori caratteristiche, il giudizio di attendibilità deve essere concretamente valutato in relazione al momento, al tempo, alla prospettiva con cui il mezzo veniva osservato, al fatto se quest'ultimo fosse in movimento o fermo.

Ora, nel caso di specie la Bermani osservava il velocipede da dietro, soffermando la propria attenzione sulla bici in quanto (come spiegato in udienza) si meravigliava che qualcuno si fosse già recato a quell'ora in piena estate a far visita alla ragazza.

E' verosimile, dunque, che non si sia trattato di un sguardo fugace e distratto ma tale velocipede abbia appunto catturato nella testimone un apprezzabile momento della propria attenzione e curiosità. Pur tuttavia, non è certo ragionevole pensare che un'osservazione di questo tipo (pure attenta ed avente ad oggetto un velocipede non in movimento) consenta di ricordare (specie a distanza di tempo) ogni specifico ulteriore particolare della bicicletta: ad esempio, nelle sommarie

informazioni testimoniali datate 28 agosto 2007 la Bermani dichiarava di non ricordare i copri ruota posteriori mentre in udienza faceva riferimento agli stessi specificando che erano di colore nero.

Il dato storico fondamentale che acquista, invece, una significativa attendibilità attiene appunto alla macrodescrizione della bicicletta: un modello da donna di colore nero, descrizione questa che la Bermani ha, infatti, coerentemente sempre fornito fin dalle prime sommarie informazioni testimoniali rese poche ore dopo i fatti, senza mai manifestare in merito alcun dubbio o incertezza.

Con riguardo poi alle altre più analitiche caratteristiche fornite, possono essere considerate con un certo grado di affidabilità, proprio perché immediatamente rese nelle prime sommarie informazioni e quindi ragionevolmente “riesumate” dai ricordi allora ancora molto vivi, i riferimenti alla sella che era estratta dal telaio e che aveva le molle cromate ben in evidenza.

In sesto luogo, che la bicicletta vista dalla Bermani fosse da donna trova una possibile conferma logico/fattuale anche nel particolare notato dalla stessa di una sella molto alta rispetto alla superficie del terreno: simile particolare pare infatti più probabile e più facilmente apprezzabile visivamente in una bicicletta da donna, solitamente di altezza inferiore allo stesso mezzo da uomo.

Dunque, un’ articolata valutazione della testimonianza in parola porta a ritenere che la stessa sia processualmente attendibile non solo in ordine alle tempistiche e alle modalità degli spostamenti da questa dichiarati quella mattina, ma anche in relazione alla osservata (intorno alle ore 9.10) presenza di una bicicletta nera da donna poggiata sul muretto dell’abitazione dei Poggi a ridosso del cancello pedonale da cui si accede all’abitazione della vittima.

Per quanto riguarda in particolare un possibile errore nel ricordo e riconoscimento visivo della bicicletta da parte della Bermani, bisogna tenere conto non solo del fatto che la teste notava il particolare specifico del telaio tipico di un modello da bici da donna ma aveva anche fin da subito ben impresso il ricordo “fotografico” di una bicicletta di colore nero.

Ora, la bici in uso a Stasi ha non solo il telaio (con la canna tipica dei velocipedi da uomo) di colore bordeaux ma gli accessori –che ben potevano essere notati da dietro come la sella, i copri ruota posteriori, il portapacchi posteriore ed il parafango posteriore- di color nocciola (i primi) e di color oro (i secondi). Dunque, l’unione del colore bordeaux del telaio con il colore chiaro degli accessori produce più che verosimilmente l’immagine complessiva di una bici dai colori chiari appunto, immagine in netto contrasto quindi con il sicuro ricordo d’insieme di una bicicletta nera.

Si dovrebbe pertanto immaginare un grossolano e del tutto inspiegabile “abbaglio” della testimone: ipotesi che risulta però concretamente irragionevole in quanto in contrasto con i plurimi elementi logico/fattuali processualmente emergenti (sopra evidenziati ed uno di questi ancora da trattare) che inducono invece ad un giudizio di complessiva attendibilità delle dichiarazioni della testimone.

Agli atti di questo processo vi sono altri testimoni che riferiscono di avere visto quella mattina in prossimità o parcheggiata lungo via Pascoli una bicicletta nera da donna.

Vediamo, in primo luogo, la deposizione di Demontis Muschitta.

Lo stesso in sede di assunzione di informazioni ex art. 362 c.p.p. datate 27 settembre 2007 dichiarava che il giorno 13 agosto per motivi di lavoro percorrendo via Pavia (di cui via Pascoli è una traversa) notava (tra le ore 9.30 e 10.00) una bicicletta nera da donna in sella alla quale scorgeva una ragazza con i capelli biondi a caschetto e con gli occhiali da sole indosso: la ragazza aveva in mano un piedistallo tipo da camino di colore grigio.

Il Muschitta dichiarava, quindi, di essere entrato in via Pascoli e, una volta accortosi che si trattava di una via senza uscita, decideva di fare inversione in tre tempi; il testimone precisava di avere sgommato e che quindi la signora delle pulizie che dichiarava (secondo le notizie fornite da televisioni e giornali) di avere sentito sgommare probabilmente si riferiva proprio alla sua autovettura in quelle circostanze di tempo e di luogo.

Nel prosieguo delle sue dichiarazioni il testimone risultava confuso e contraddittorio: fra l'altro, in ordine al giorno esatto in cui avrebbe visto questa ragazza in sella ad una bicicletta nera da donna (se davvero la mattina del giorno 13 agosto) ed in merito alle ragioni per le quali una così importante circostanza fosse stata resa nota agli inquirenti solo a più di un mese dal delitto; affermava infine che la ragazza vista era sicuramente la cugina bionda di Chiara Poggi.

Al termine delle informazioni rese, il Muschitta dichiarava, invece, di essersi inventato tutto il racconto reso ai pubblici ministeri.

Ora, queste dichiarazioni sono sicuramente inattendibili.

Emerge, infatti, chiaramente come il Muschitta, fortemente condizionato dalle notizie lette e sentite dai mass/media e nella convinzione personale (peraltro espressa dinnanzi ai pubblici ministeri) che l'assassino di Chiara non fosse l'allora indagato ma una delle cugine della ragazza, abbia all'indomani del fermo di Stasi deciso di realizzare una sorta di *collage* delle informazioni che conosceva in merito a questo omicidio -fra cui, appunto, la bicicletta nera da donna vista dalla testimone Bermani, la circostanza che Annoni Sonia (collaboratrice domestica di Travain Manuela, quest'ultima domiciliata in via Pascoli n. 26) avesse sentito il rumore di un'autovettura che sgommava e si allontanava velocemente (in realtà l'Annoni sentiva tale rumore intorno alle ore 11.45 e quindi in un orario comunque non conciliabile con il racconto di Muschitta ed invece compatibile con le dichiarazioni del panettiere Sangiorgi Enrico Luca che quella mattina intorno, appunto, alle ore 11.00/11.45 consegnava il pane ad una famiglia che abita in quella via e che nel tornare indietro faceva, appunto, inversione di marcia) - per accreditare un racconto la cui



tempistica (peraltro) risulta del tutto inspiegabile rispetto alla potenziale importanza dell'oggetto delle informazioni in suo possesso.

Ben più significative e processualmente attendibili (nei termini che vedremo) sono, invece, le dichiarazioni di Travain Manuela.

In sede di sommarie informazioni testimoniali rese in data 17 agosto 2007, Travain Manuela (domiciliata a Garlasco in via Pascoli n. 26, dunque presso la stessa via a fondo chiuso ove vive la famiglia Poggi) riferiva che il giorno dell'omicidio o il venerdì precedente, passando davanti all'abitazione dei Poggi, notava il cancello d'ingresso aperto ed una bicicletta nera da donna posteggiata davanti all'ingresso della medesima.

In data 14 settembre 2007 Travain Manuela precisava di non ricordare il giorno ma di aver visto, transitando in macchina, davanti all'abitazione dei Poggi una bicicletta da donna di colore nero, senza cestino anteriore né portapacchi a molla posteriore né copri raggi a tessuto o corde: bici notata appoggiata con il pedale al marciapiede dalla parte dell'abitazione dei Poggi.

Data la grande rilevanza della questione, veniva disposta l'audizione testimoniale della Travain la quale precisava che il giorno dell'omicidio o uno dei giorni precedenti all'omicidio era sicura di avere visto, passando lungo la via Pascoli con la propria autovettura, una bicicletta nera da donna parcheggiata con il pedale sul marciapiede dinnanzi all'abitazione dei Poggi il cui cancello pedonale di ingresso era spalancato. La testimone dichiarava di avere associato questo ricordo alla riflessione compiuta in quel momento: ovvero che poteva trattarsi di una persona recatasi presso l'abitazione dei Poggi per annaffiare il giardino; ritornando a quell'episodio nei giorni successivi all'omicidio- episodio a cui inizialmente la Travain non aveva dato importanza- associava, quindi, questo ricordo visivo con il connesso pensiero (compiuto proprio in quei secondi immediatamente conseguenti a tale notato particolare) relativo ad un possibile giardiniere e quindi collocava temporalmente l'episodio come più verosimilmente connesso alla prima mattinata quando è più probabile che si proceda ad annaffiare il giardino.

Il giudizio in merito alla valutazione complessiva dell'attendibilità delle dichiarazioni di questa testimone necessita di alcune articolate considerazioni.

La prima: la Travain non ricorda il giorno preciso in cui vedeva la bici nera da donna parcheggiata dinnanzi all'abitazione della vittima, tuttavia colloca il fatto sicuramente o il giorno 13 agosto o comunque nei giorni immediatamente precedenti all'omicidio.

La seconda: la testimone poteva scorgere la bicicletta ferma sul marciapiede quando la stessa si trovava, invece, alla guida della propria autovettura nell'atto di uscire dalla via Pascoli.

Pensando che potesse trattarsi della visita di qualche persona addetta alla manutenzione del giardino, la Travain, inoltre, non attribuiva in quel momento (come dalla stessa dichiarato)

importanza al fatto: dunque, la prospettiva inevitabilmente fugace con cui è stata vista la bicicletta (essendo l'autovettura in movimento); la scarsa attenzione che in quel momento è stata posta su tale circostanza; unitamente alle già rilevate circostanze generali relative alle fisiologiche difficoltà nel ricordare le particolarità specifiche di un velocipede al di là di una eventuale macrodescrizione delle caratteristiche più comunemente identificanti questo particolare mezzo di trasporto inducono a considerare con cautela l'attendibilità di particolari ulteriori rispetto alla descrizione sommaria resa nelle prime informazioni testimoniali: ovvero che si trattava, appunto, di una bicicletta nera da donna.

La terza: non si deve astrattamente escludere che la Travain Manuela, successivamente al fatto, possa essere stata in qualche modo soggettivamente influenzata dalle notizie a lei giunte (dai vicini e comunque dai mass media) in merito alla notata presenza di una bicicletta nera da donna vista dalla Bermani Franca. In realtà, dalla deposizione testimoniale è emerso chiaramente che la testimone (come dalla stessa lucidamente ammesso) può essere, sì, inconsapevolmente suggestionata dal grave fatto accaduto nell'operazione di collocamento temporale della propria rievocazione visiva, ma l'episodio storico ricordato è sicuramente vero.

Infatti, il riferito articolato processo mentale di riesumazione del ricordo con l'associazione dell'ipotesi in quel momento formulata che il possessore della bici potesse essere un addetto alla manutenzione del giardino è significativo indice, pure nell'incertezza del giorno in cui tale constatazione visiva è stata compiuta, della reale autenticità dello stesso.

Tenendo conto di questi aspetti, l'elemento processualmente valido che emerge dalla deposizione della Travain Manuela è, dunque, il seguente: la mattina del 13 agosto o uno dei giorni immediatamente precedenti una persona in sella ad una bicicletta nera da donna entrava nell'abitazione di Chiara Poggi e/o nel relativo giardino.

Questo elemento processuale assume una significativa importanza non tanto nella sua autonomia quanto in relazione alla deposizione della Bermani Franca.

Infatti, se le generali caratteristiche già evidenziate del mezzo di trasporto in parola e le specifiche considerazioni espresse in merito alle dichiarazioni rese dalle due donne, unitamente al fatto che a differenza della Bermani la Travain non è sicura di avere visto la bicicletta il giorno 13 agosto e non in una mattinata pregressa, non consentono di giungere con affidabile certezza processuale a concludere per un giudizio di sicura identità delle biciclette viste dalle due donne, la circostanza processuale ragionevolmente affidabile ricavabile dalla deposizione della Travain (qualcuno in sella ad una bicicletta nera da donna faceva visita all'abitazione dei Poggi il giorno 13 o una delle mattine immediatamente precedenti allo stesso) costituisce rispetto alle dichiarazioni, già in sé

intrinsecamente attendibili, della testimone Bermani un elemento esterno che si pone con le stesse in un rapporto di concreta compatibilità.

Torniamo, dunque, alle dichiarazioni della suddetta testimone: si tratta a questo punto di valutare se l'utilizzatore di tale notata bicicletta si ponga in qualche modo in rapporto diretto con l'abitazione di Chiara Poggi.

Devono essere qui evidenziati alcuni significativi aspetti.

Innanzitutto, la posizione della bicicletta vista appoggiata al muro di cinta dell'abitazione della famiglia Poggi a ridosso del relativo cancello di ingresso pedonale evoca oggettivamente una stretta connessione fra la volontà di posizionare la bicicletta proprio in quel punto e l'intenzione di accedere alla relativa abitazione.

In secondo luogo, la strada in questione è una via esclusivamente residenziale (senza la presenza di negozi ed uffici) e a fondo chiuso: è quindi molto verosimile che un soggetto che accede in quella strada sia uno dei residenti oppure una persona che va a trovare (per qualche ragione) uno di questi o comunque un soggetto che deve svolgere una qualche incombenza (il postino, il panettiere, un venditore c.d. "porta a porta" od altro) ad una delle famiglie ivi abitanti.

Ebbene, nessuna delle altre persone che vivono lungo la via Pascoli o che lavorano in una delle suddette abitazioni (come Annoni Sonia, collaboratrice domestica di Travain Manuela) dichiarava di avere ricevuto quella mattina la visita di una persona che fosse giunta in sella ad una bicicletta nera da donna o comunque dichiarava di aver saputo che durante quelle ore qualcuno fosse giunto in via Pascoli per far loro visita.

Del resto, e questa non può che essere una valutazione di grande importanza, diventa difficilmente comprensibile sul piano logico la ragione per la quale una persona che lascia parcheggiata la propria bici a ridosso dell'abitazione dei Poggi per fini leciti e comunque del tutto estranei alla vicenda omicidiaria (come andare, appunto, a trovare un'altra persona diversa da Chiara Poggi) non riferisca, pure di fronte all'enorme eco che la notizia di una notata bicicletta nera da donna ha suscitato, tale particolare agli inquirenti.

Tanto più che ad omettere tale circostanza così importante sarebbero, in tale ipotesi, probabilmente due persone: non solo il possessore della bici ma anche, appunto, la persona che sarebbe stata oggetto (effettiva o comunque tentata) di una visita. Un'omissione di questo tipo, oltre ad essere logicamente poco comprensibile, sarebbe peraltro in aperto contrasto con il manifestato senso di solidarietà che, a fronte di un fatto così grave e sconvolgente, la famiglia della vittima riceveva dalla comunità della piccola cittadina in cui abita ed in particolare dal proprio vicinato.

A quest'ultimo riguardo deve evidenziarsi che una possibile ragione di "rottura" di questa solidarietà potrebbe dipendere da una qualche forte motivazione egoistica volta a celare a terzi un proprio segreto personale (anche se del tutto sconnesso con l'evento omicidiario).

Ciò è sicuramente avvenuto con le inizialmente false dichiarazioni rese agli inquirenti dal vicino di casa dei Poggi, XXXXXXXX, in merito a dove aveva trascorso la notte del 12 agosto (in assenza della moglie e della figlia che erano partiti per le vacanze).

Pur in presenza di questa emersa stringente ragione privata (il tenere celata la propria relazione extraconiugale), si può comunque escludere che la bicicletta vista dalla Bermani potesse appartenere alla donna (xxxxxxx) con cui il xxxxxxxx aveva tale relazione in occasione di una sua eventuale visita mattutina allo stesso: la xxxxxxxx viveva, infatti, in un diverso comune (Sannazzaro de' Burgundi) ove peraltro aveva passato la notte fra il 12 ed il 13 agosto in compagnia appunto del xxxxxxxx e comunque fin dalle prime dichiarazioni rese agli inquirenti la donna mostrava una reale volontà di piena collaborazione.

In terzo luogo, si deve tener conto che l'unico ragionevolmente sicuro segnale in vita di Chiara Poggi quella mattina (ovvero il disinserimento dell'allarme perimetrale, alle ore 9.12) si colloca proprio in un momento temporale perfettamente contiguo con la notata bicicletta nera da donna vista dalla testimone Bermani appoggiata sul muro di cinta dell'abitazione della vittima.

Ebbene, la convergenza di questi plurimi elementi logico/fattuali porta a ritenere come dotata di alto grado di concreta plausibilità la circostanza che l'utilizzatore di quella bicicletta avesse quel giorno un rapporto diretto con l'abitazione della vittima.

Dunque, dalle complessive risultanze probatorie emerge, da un lato, un dato scientifico di per sé non inequivoco e dall'altro una circostanza storica riferita da una testimone da considerarsi per le molteplici ragioni summenzionate complessivamente attendibile: entrambi dovrebbero convergere nella conferma della ricostruzione accusatoria mentre ciò non accade.

A questo punto verrebbe commesso un grave errore nel ragionamento logico/probatorio se affermassimo che il D.N.A di Chiara Poggi rinvenuto su almeno uno dei due pedali della bicicletta in uso a Stasi dimostrerebbe che la Bermani erra (in maniera così grossolana, come già evidenziato) nella descrizione e nel riconoscimento visivo della bicicletta, confondendo cioè una bici di colore bordeaux e da uomo (ovvero quella in uso a Stasi) con una bicicletta di colore nero e da donna come da ella riferito nell'immediatezza dei fatti e sempre confermato: invero, è il dato scientificamente incerto nella sua valenza dimostrativa che abbisogna, per essere letto ed interpretato secondo i canoni della ragionevole certezza processuale, di una conferma esterna che nel caso di specie era peraltro logico attendersi, seguendo l'ipotesi accusatoria, dalla deposizione testimoniale in parola.

La carente autonoma forza dimostrativa del dato scientifico non può, infatti, avere la pretesa di plasmare l'evenienze probatorie circostanti ma semmai è il dato scientifico che avrebbe vitale bisogno di altri elementi processuali correlati (come appunto la testimonianza in parola) che lo confermino nella chiave interpretativa data dall'accusa: ovvero che il D.N.A della vittima provenga davvero dal sangue della stessa rilasciato dalle scarpe indossate da Stasi al momento di allontanarsi quella mattina dall'abitazione della fidanzata pedalando, appunto, in sella alla propria bicicletta bordeaux da uomo.

Il fatto che emerga una circostanza storica, perfettamente correlata in termini di tempo e di luogo con l'ipotesi accusatoria, in contrasto con quest'ultima fa sì invece che questa prova testimoniale, non solo non sostenga né corrobora la lettura del dato scientifico dato dalla pubblica accusa (che rimane, quindi, anche da questo importante punto di vista con la sua intrinseca equivocità), ma rappresenti, nel complesso della dinamica dei fatti ipotizzata dalla stessa, un buco nero inesplicito.

Al fine di offrire una possibile spiegazione a questo elemento processuale che sia coerente con l'assunto accusatorio, il difensore delle parti civili deduceva l'ipotesi che la bicicletta nera da donna vista dalla testimone Bermani fosse in realtà il modello da donna di colore nero di una delle bici in uso alla famiglia Stasi.

A questo riguardo risulta dagli atti che gli inquirenti il giorno dopo il fatto visionavano una bicicletta nera da donna che si trovava presso il negozio di ricambi auto gestito dal padre dell'attuale imputato (Stasi Nicola) e non notavano corrispondenza con quella descritta dalla testimone in quanto non aveva le molle sotto la sella; su quella in uso alla famiglia Stasi era inoltre posizionato sul parafango anteriore un cestello in vimini che la Bermani non notava mentre quest'ultima riferiva la presenza sopra il parafango posteriore di un portapacchi di piccole dimensioni a molla che non era presente nella bici in uso alla famiglia di Stasi: per tali ragioni gli inquirenti non procedevano al suo sequestro né tale bici veniva interessata da alcun ulteriore atto d'indagine.

Ora, in considerazione della già rilevata circostanza per cui il mezzo di trasporto in questione ben può essere oggetto in generale ed in relazione alle circostanze concrete in cui è stato visto ad una macrodescrizione affidabile (un modello da donna di colore nero, appunto), mentre non si possono escludere degli errori in relazione ad altre più specifiche peculiarità, il rilievo critico del difensore delle parti civili in merito all'opportunità comunque che gli inquirenti procedessero nell'immediatezza dei fatti al sequestro e ai conseguenti esami specifici anche in relazione a questa bicicletta comunque in uso alla famiglia Stasi non è in astratto privo di fondamento.

Vi sono tuttavia importanti considerazioni logico/fattuali da svolgere che depongono per la più che significativa inverosimiglianza che Stasi quella mattina si possa essere recato in via Pascoli a bordo

di quella bicicletta: se tale bici la mattina del giorno dopo veniva trovata nel negozio di ricambi auto del padre di Stasi Alberto (luogo in cui veniva solitamente custodita, per come risulta anche dalle prime dichiarazioni rese nell'immediatezza dal padre dell'attuale imputato, Stasi Nicola) che dista circa 1 km dall'abitazione di questi, la conseguente condotta di Stasi che si sarebbe recato a piedi presso il negozio del padre per prendere tale velocipede e poi sarebbe rientrato a casa a piedi dopo averlo riposto nel luogo ove il carabiniere la mattina del 14 agosto lo rinveniva – oltre a non avere alcuna conferma e ad essere difficilmente comprensibile sul piano logico in considerazione del fatto che Stasi aveva a disposizione nei pressi dell'abitazione la propria bicicletta bordeaux da uomo ed una bicicletta da donna di colore argento- richiede un certo lasso temporale che risulta molto poco compatibile con la già ristretta finestra temporale che emerge dalla conferma del proprio alibi informatico (appunto 9.12/9.35).

Rimarrebbe sul piano astratto l'ipotesi che Stasi si rechi in bicicletta o in macchina nei pressi dell'officina del padre per prendere poi quella bicicletta e poi riparla e rientrare nei pressi della propria abitazione con la propria bicicletta o con la macchina: quest'ultimo ulteriore scenario incontra, tuttavia, le medesime difficoltà logiche sopra evidenziate in ordine alle ragioni per le quali Stasi avrebbe tenuto una condotta così inutilmente macchinosa che per giunta non risulta sostenuta da alcun riscontro.

Si tratta a questo punto di affrontare la questione di un eventuale causale che avrebbe mosso Stasi Alberto ad uccidere la propria fidanzata.

Bisogna al riguardo svolgere alcune considerazioni generali in via di premessa.

Il movente –da intendersi come scopo consapevole dell'agire criminoso- può assumere rilevanza nel diritto penale sostanziale in diverse forme: come elemento costitutivo del reato sotto forma di dolo specifico specie nei delitti contro il patrimonio (il furto, la rapina, l'appropriazione indebita, la ricettazione, il fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona, i reati di bancarotta fraudolenta etc); come circostanza aggravante (l'aver agito per motivi abietti o futili, o per eseguire od occultare un altro reato o assicurare a sé il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero l'impunità di un altro reato); come circostanza attenuante comune (l'aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale); come elemento che concorre a fondare il grado di colpevolezza normativa del soggetto autore del reato (i motivi a delinquere di cui all'art. 133 c.p. come, appunto, uno dei parametri che il Giudice deve prendere in considerazione al fine di fondare un giudizio di rimproverabilità individualizzante e di decidere, nell'ambito della cornice edittale prevista dal legislatore, la pena più congrua da applicare in concreto).

La causale dell'agire criminoso può avere rilevanza anche nell'ambito del ragionamento processual/probatorio come autonomo elemento indiziario da valutare nel quadro complessivo degli

altri elementi probatori che emergono nella ricostruzione processuale della singola vicenda oggetto di giudizio.

Quest'ultima deve essere tuttavia correttamente intesa come ragione estrinseca dell'azione criminosa e non deve essere, quindi, confusa con gli stati d'animo del soggetto agente che rappresentano il substrato emotivo su cui si fonda appunto lo scopo consapevole dell'azione illecita: quest'ultimo ha un substrato oggettivo e può essere oggetto di autonomo indizio nell'ambito processuale, i primi (come già visto), proprio perché riguardano il foro interno del soggetto, incontrano nella loro autonomia ontologica grosse difficoltà di affidabile accertamento se non appunto in stretta relazione alla già acquisita prova del fatto di reato commesso.

Dunque, lo stato emotivo può oggettivarsi in una causa comportamentale suscettibile di autonoma prova: ad esempio, l'ira o il rancore si possono estrinsecare nella manifestata volontà di vendetta, la gelosia nella palesata convinzione di essere traditi dalla persona che si ha accanto, la vergogna nella espressa volontà di tenere celati a terzi propri scabrosi segreti e via dicendo.

Il movente come possibile autonomo indizio di reato non ha ad oggetto lo stato emotivo nella sua impalpabile autonomia quanto la sua estrinsecazione in una finalità di azione che possa essere ricostruita secondo i canoni dell'accertamento probatorio.

E' evidente che laddove viene in considerazione la lesione al massimo valore giuridico e morale (il bene della vita), diventa piuttosto comune chiedersi e cercare la ragione per la quale taluno abbia deciso di commettere un così grave ed irreparabile fatto delittuoso: ovviamente, la ricerca del movente di tale azione non va confusa con il dolo generico come elemento costitutivo del reato che attiene alla sfera della rappresentazione e volontà dell'evento morte.

Dunque, sotto il profilo processual/probatorio può assumere rilevanza l'accertamento della causale del delitto: la prova di una ragione che giustificasse per il soggetto imputato l'azione omicidiaria può costituire, infatti, un elemento indiziario che deve essere attentamente valutato nel contesto degli altri elementi probatori a disposizione e non considerato come unica sufficiente base per giungere ad un giudizio di responsabilità.

In merito a questo importante eventuale ruolo sussidiario di tale elemento, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha infatti più volte evidenziato che la prova della causale dell'omicidio può fungere, nell'ambito della valutazione globale degli altri elementi probatori, da fatto catalizzatore e rafforzativo della valenza probatoria degli elementi positivi di prova della responsabilità. Analogamente, trattandosi di un possibile indizio che rafforza il quadro probatorio preesistente, non è necessario che lo stesso sia indefettibilmente presente per giungere ad un giudizio di penale responsabilità dell'imputato, se sussistono altri elementi di prova indiziaria che si presentino chiari, precisi e convergenti per la loro univoca significazione.

Ciò premesso, bisogna rilevare che la causale dell'omicidio è più comunemente presente negli omicidi premeditati che implicano un preciso interesse pratico alla consumazione del reato e nei quali emerge, quindi, un radicamento ed una persistenza costante per un apprezzabile lasso temporale nella psiche del soggetto del proposito omicida, mentre negli omicidi connotati da dolo d'impeto è più corretto parlare di occasione del reato, da intendersi come ragione scatenante una improvvisa, appunto, azione di smodata violenza che abbia condotto l'agente all'uccisione della vittima.

Svolte queste premesse e tornando più specificatamente alla vicenda oggetto del presente giudizio, si tratta allora di valutare se dagli elementi processuali a disposizione emerga la prova di un movente o comunque di una ragione scatenante che possa avere indotto Alberto Stasi la mattina del 13 agosto 2007 ad aggredire mortalmente la propria fidanzata.

In sede di sommarie informazioni testimoniali datate 13 agosto 2007 ore 16.00 Stasi dichiarava fra l'altro che: nella notte fra il 4 ed il 5 agosto i genitori ed il fratello di Chiara partivano per le vacanze estive per il Trentino Alto Adige; da quel giorno incontrava la propria fidanzata tutti i giorni, mentre per la restante parte dell'anno si vedevano una sola volta a settimana; domenica 5 agosto rimaneva presso l'abitazione della ragazza tutto il pomeriggio per poi rientrare nella propria abitazione in considerazione che il martedì successivo avrebbe avuto un incontro di lavoro presso una ditta di Milano; il lunedì si vedevano probabilmente durante la mattina; martedì 7 agosto si incontravano solo la sera quando il ragazzo si recava a casa della fidanzata ove cenava e ivi pernottava per poi rientrare alla propria abitazione verso le ore 12.30 del giorno dopo; sino al sabato Stasi incontrava sicuramente la ragazza ma non ricordava con precisione gli orari; sabato 11 agosto Stasi si recava a casa di Chiara con l'autovettura (marca BMW) verso le ore 17.00 per poi andare a fare un giro a Pavia tornando poi (intorno alle ore 19.30) ognuno alle proprie abitazione: quindi, verso le ore 22.30 Stasi tornava a casa di Chiara con la vettura (marca Volkswagen); tra le ore 22.30/23.00 Stasi chiamava l'amico Panzarasa Marco per sapere dove fossero lui e gli altri amici: quest'ultimo gli rispondeva che lui e gli altri erano al mare e che non sapeva chi fosse rimasto a Garlasco: quindi, Stasi e la fidanzata decidevano di andare a fare un giro nel centro del paese da soli; poi, si recavano a casa di Stasi ove rimanevano fino circa alle ore 2.00; quindi Chiara veniva nuovamente accompagnata a casa, Stasi in questo frangente non ricorda se sia stata quella notte o la notte fra il venerdì ed il sabato quella in cui rimaneva a dormire a casa sua; domenica 12 agosto si vedevano solo nel pomeriggio: Chiara veniva nei pressi dell'abitazione di Stasi con la propria auto verso le ore 17.00; rimanevano a casa del ragazzo fino circa alle ore 19.30; a quel punto decidevano di acquistare delle pizze e di andarle a mangiare a casa di Chiara portando con loro dei piatti per la pizza che la ragazza gli diceva di non avere; Chiara tornava a casa con i piatti suddetti a bordo della



propria autovettura, mentre Stasi si cambiava, prendeva dei libri, il proprio computer portatile ed una lattina di birra e si recava in via Pascoli; quindi, Stasi e Chiara andavano insieme, verso le ore 20.00, alla pizzeria "Dietro l'Angolo" di Garlasco ove ordinavano due pizze; poi, tornavano a casa di Chiara dove le mangiavano; finito di mangiare, Chiara iniziava a sparecchiare mentre Stasi continuava il proprio lavoro alla tesi al personal computer: entrambi rimanevano nel locale cucina, Chiara a guardare la televisione; intorno alle ore 22.00 sentivano un'auto sgommare e quindi uscivano dall'abitazione aprendo il relativo cancello esterno; in quel frangente notando in lontananza dei lampi Stasi si preoccupava che il proprio cane (un doberman di nome Yura) potesse spaventarsi ed iniziasse a grattare le porte: decideva, quindi, di recarsi con la propria autovettura a casa propria, avendo dimenticato le chiavi di casa da Chiara scavalcava il cancello della propria abitazione e riponeva il cane in un box esterno alla stessa; tornava, quindi, presso l'abitazione di Chiara e riprendeva il proprio lavoro alla tesi di laurea mentre la fidanzata continuava a vedere un film in televisione; verso mezzanotte Stasi terminava il proprio lavoro e diceva a Chiara di voler rientrare a casa propria, la ragazza gli chiedeva di rimanere ancora un poco e allora Stasi e Chiara si spostavano nella saletta tv in fondo al piano terra ove guardavano la televisione fino circa all'una di notte: al ché Stasi salutava la fidanzata e tornava con la propria macchina nei pressi della sua abitazione.

In sede di sommarie informazioni testimoniali datate 13 agosto 2007 ore 23.45 Stasi confermava sostanzialmente le dichiarazioni in precedenza rese, precisando di avere dormito a casa di Chiara la notte fra il 7 e l'8 agosto e quella fra il 10 e l'11 agosto. Per quanto riguarda i loro rapporti intimi, Stasi precisa che dal 5 agosto al 9 agosto la ragazza aveva il ciclo mestruale e quindi non avevano avuto rapporti sessuali: mentre la notte tra il 10 e l'11, quando Stasi dormiva appunto a casa di Chiara, avevano un rapporto intimo; invece, la sera del 12 agosto Stasi dichiarava che non vi erano stati rapporti sessuali perché Chiara accusava un'irritazione.

In sede di informazioni rese in data 17 agosto 2007, Stasi precisava di essere stato in vacanza studio a Londra dal 8 luglio al 4 agosto; Chiara lo andò a trovare dal 19 al 22 luglio; domenica 5 agosto (quando i genitori ed il fratello di Chiara erano partiti per la montagna) aveva visto Chiara il pomeriggio a casa sua mentre la sera Stasi tornava alla propria abitazione in considerazione del fatto che aveva ancora i propri genitori a casa (i quali sarebbero partiti per il mare il successivo venerdì 10) e che il martedì successivo avrebbe avuto un colloquio di lavoro; la mattina del 6 agosto Stasi andava a trovare Chiara presso la sua abitazione; martedì 7 agosto, al termine del colloquio avvenuto a Milano, Stasi si recava presso l'abitazione di Chiara con l'autovettura Volvo che veniva parcheggiata dentro il cortile dell'abitazione: siccome entrambi i ragazzi non volevano dormire nel letto dei genitori di Chiara ed essendo un po' laboriosa l'operazione di apertura del divano/letto

matrimoniale che la famiglia Poggi aveva nella saletta a piano terra in fondo al corridoio, Stasi dormiva nel letto del fratello di Chiara; la mattina dell'8 agosto Chiara si alzava prima di Stasi il quale si alzava intorno alle ore 9.30; a pranzo di quel giorno Stasi rientrava presso la sua abitazione; il giorno 9 agosto Stasi vedeva Chiara ma non ricordava precisamente se la mattina o il pomeriggio. A questo punto, l'attuale imputato precisava che la propria fidanzata certamente avrebbe voluto che lui stesse di più con lei in quei giorni ma precisava anche che Chiara aveva compreso che Stasi aveva una scadenza importante legata alla consegna della tesi e alla connessa volontà di laurearsi ad ottobre. La sera di venerdì 10 agosto Stasi rimaneva a dormire a casa di Chiara (il ragazzo nel letto del fratello della fidanzata, la ragazza nel proprio) ed in quell'occasione avevano un rapporto sessuale; la mattina, dopo essersi svegliato intorno alle ore 9.30, Stasi tornava a casa sua perché voleva dare da mangiare al proprio cane; quindi, intorno alle ore 17.00 Stasi andava a prendere Chiara con l'autovettura di suo padre (modello BMW) e si recavano a Pavia: quindi, cenavano insieme a casa della ragazza, e poi facevano una passeggiata insieme nel centro di Garlasco; poi rientravano nell'abitazione del fidanzato dove stavano in intimità senza avere rapporti completi (in quanto Chiara aveva un'irritazione); verso le ore 2.00 Stasi riaccompagnava Chiara a casa propria in quanto la stessa voleva tornare dai suoi gatti e Stasi aveva il proprio cane a cui badare.

Con riferimento al racconto del pomeriggio della domenica del 12 agosto, Stasi sostanzialmente ripeteva quanto già dichiarato nelle precedenti dichiarazioni, precisando che durante il pomeriggio presso l'abitazione del ragazzo Stasi lavorava alla tesi, mentre Chiara guardava un po' di riviste ed ascoltava la musica; che la sera, presso l'abitazione di lei, stavano entrambi in cucina fino alle ore 00.10 (il ragazzo lavorando alla tesi, Chiara guardando alcuni giornali e nel contempo la televisione accesa), poi si spostavano nella saletta in fondo al corridoio guardando una parte del telefilm "Sex and the City" fino circa alle ore 1.00 quando Stasi tornava alla propria abitazione; Chiara gli apriva la porta di casa ed usciva nel cortile, Stasi aveva parcheggiato l'autovettura Golf davanti al cancello pedonale, Chiara richiamava il proprio gatto che si trovava proprio davanti all'autovettura di Stasi; Stasi quindi saliva in macchina faceva inversione di marcia e si recava a casa, andando subito a dormire.

In sede di dichiarazioni spontanee rese ex art. 374 c.p.p. Alberto Stasi confermava le precedenti dichiarazioni precisando che la notte fra il 12 ed il 13 agosto non rimaneva a dormire a casa di Chiara perché aveva il cane nella propria abitazione e da parte sua Chiara non voleva lasciare i gatti soli in giardino e rinchiuderli in casa: ribadiva che non vi era stato alcun litigio nel corso della serata e che si erano lasciati del tutto tranquillamente.

Ora, le complessive dichiarazioni di Alberto Stasi in merito agli ultimi giorni trascorsi con la propria fidanzata ed in particolare in relazione alla serata del 12 agosto non trovano negli atti istruttori delle sicure smentite, anzi in alcuni significativi aspetti trovano positiva conferma.

In primo luogo, che Stasi abbia dormito la notte fra il 7 e l'8 agosto a casa di Chiara trova conferma nelle dichiarazioni del vicino di Chiara (Curti Sacchi Pier Mario) il quale notava, verso le ore 6.00 del mattino, all'interno dell'abitazione dei Poggi un'autovettura marca Volvo: ovvero proprio la macchina con la quale Stasi dichiarava di essere giunto la sera del 7 agosto a casa della propria fidanzata e di averla parcheggiata dentro il cortile dell'abitazione.

In secondo luogo, la riferita circostanza che Stasi abbia dormito nell'abitazione di Chiara la notte fra il 10 e l'11 agosto e che la mattina appena svegliatosi sia rientrato nella propria abitazione per dare da mangiare al cane Yura, rispondendo alla telefonata della madre avvenuta pochi minuti dopo il suo rientro a casa, trova un'indiretta conferma nella telefonata risposta che la madre di Stasi effettuava la mattina del giorno 11 agosto alle ore 9.49 della durata di 25 secondi al telefono fisso della sua abitazione. Inoltre, Gabetta Osvaldo (vicino di casa della famiglia Poggi) dichiarava di avere visto (non ricorda con precisione se giovedì 9 agosto o venerdì 10 agosto) intorno alle ore 20.00/20.15 un'autovettura Golf di colore nero (compatibile con quella in uso a Stasi) all'interno del cortile dell'abitazione dei Poggi.

In terzo luogo, che al proprio rientro da Londra Stasi e la propria fidanzata non potessero avere rapporti intimi per alcuni giorni a causa della "fisiologica indisponibilità" della ragazza trova conferma nella *chat* intercorsa tra i due, datata 31 luglio 2007.

Andando, poi, alla tematica oggetto specifico di interesse, emergono due significativi e convergenti elementi che consentono ragionevolmente di escludere che almeno fino alla sera del 12 agosto non vi siano state delle particolari ragioni di litigio fra Stasi e la propria fidanzata.

Innanzitutto, il contenuto della comunicazione di tipo SMS inviata da Alberto Stasi al cellulare della propria fidanzata la domenica del 12 agosto alle ore 15.31: "amore portati qualche giornale così nn ti annoi". Questo messaggio telefonico non solo conferma il racconto di Stasi in merito alla circostanza che Chiara passava il pomeriggio domenicale in casa del proprio fidanzato mentre questi doveva lavorare alla propria tesi, ma nel contempo fa trapelare un tono affettuoso e tranquillo poco coerente, appunto, con un significativo alterco (in atto o comunque di poco precedente) fra di loro.

La madre di Chiara Poggi dichiarava inoltre di avere sentito al telefono la propria figlia la sera del giorno 12 (dai tabulati risulta alle ore 19.00) e che nel corso della telefonata la propria figlia appariva tranquilla dicendole che sarebbero andati a prendere una pizza insieme ad Alberto per mangiarla insieme a casa precisando che probabilmente non sarebbero usciti perché i locali che

solitamente frequentavano erano chiusi per ferie. Dunque, il contenuto complessivo della conversazione telefonica avuta con la figlia da parte di Preda Rita non è indicativo di una qualche sospetta anomalia.

Veniamo, dunque, alla sera del 12 agosto.

Stasi dichiarava di avere lavorato alla propria tesi di laurea mediante il proprio *notebook* durante il pomeriggio e, dopo avere mangiato la pizza nell'abitazione della fidanzata, di avere continuato il proprio lavoro alla tesi, fatta eccezione per una pausa dovuta alla necessità di andare nei pressi della propria abitazione e sistemare il proprio cane; quindi, di avere continuato il proprio lavoro fino circa alle ore 00.00.

Dalle evidenze informatiche ricostruite dal collegio peritale emerge che effettivamente Stasi lavorava alla propria tesi di laurea sia durante il pomeriggio che dopo cena fino alle ore 00.10 (ora di chiusura del computer con la chiusura del software Microsoft Word): in particolare, il collegio peritale (ing. Porta e dott. Occhetti), aderendo agli accertamenti già esperiti sul punto dal consulente delle parti civili (ing. Reale), evidenziava che dalle ore 18.59 alle ore 00.10 venivano scritte almeno due pagine della tesi (più precisamente circa 5.500 caratteri) evidenziate dall'inserimento di due parole nel dizionario: "Garbarino" ed "inerentemente" (quest'ultima introdotta alle ore 23.34.25).

Con riguardo al riferito episodio dell'autovettura che sgommava in fondo alla via Pascoli-circostanza che avrebbe determinato l'uscita dall'abitazione di Stasi e della propria fidanzata e la conseguente decisione del primo (avendo notato dei lampi in lontananza) di recarsi presso la propria abitazione per sistemare il cane- lo stesso trova conferma dalle dichiarazioni di Travain Manuela la quale, spaventata dall'accaduto, chiamava il 118 (confondendosi con il 112) alle ore 21:56 (come risulta dai tabulati). Se è vero il particolare della macchina, risulta dunque non inverosimile il successivo racconto di Stasi secondo cui, uscito dall'abitazione della fidanzata e notati dei lampi in lontananza, pensava al proprio cane che si trovava da solo in casa. Del resto, non si vede il motivo di mentire in merito a questo rientro fugace alla propria abitazione: ipotizzare che abbia voluto celare in qualche modo un litigio in atto è poco credibile in considerazione del fatto che al suo rientro presso l'abitazione della fidanzata Stasi lavorava continuativamente alla tesi fino ad oltre mezzanotte.

In relazione a questo provvisorio allontanamento di Stasi dall'abitazione della fidanzata, è stato specifico interesse delle indagini peritali tecnico/informatiche accertare e valutare se durante questo lasso temporale Chiara Poggi possa avere visto sul portatile in uso a Stasi delle immagini il cui contenuto abbia in qualche modo turbato la ragazza e quindi determinato, al rientro di Stasi, un litigio fra i due.

A questo riguardo bisogna premettere che dall'analisi complessiva del computer di Stasi è stato accertato che lo stesso era un grande appassionato di contenuti pornografici (ed in specie di immagini pornografiche) di cui lo stesso aveva, infatti, una collezione (di diverso genere) sicuramente imponente. Dall'istruttoria espletata è risultato, nel contempo, che Chiara Poggi fosse a conoscenza (ben prima della sera del 12 agosto) di questa passione del fidanzato.

Del resto, dalle conversazioni in *chat* avvenute fra Chiara ed il proprio fidanzato nelle settimane precedenti, nonché dalle riprese video di alcuni momenti di intimità fra i due ragazzi oltre che da alcune comunicazioni *email* rinvenute sul computer della ragazza risulta chiaramente un rapporto di complicità di coppia caratterizzato, anche per quanto riguarda la tematica sessuale, da una reciproca fisiologica esuberanza e curiosità giovanili: non sono, invece, emersi evidenti sintomi di sofferenza da parte di Chiara rispetto alle passioni erotico/pornografiche del proprio fidanzato.

Ben diversa è la tematica della pedopornografia.

Il quadro che emerge dall'istruttoria di una persona molto sensibile ed intelligente consente di affermare con ragionevole certezza che Chiara Poggi avrebbe provato grande sorpresa ed un profondo disgusto a vedere sul computer del proprio fidanzato delle immagini erotico/sessuali che coinvolgessero dei bambini.

L'emersa circostanza che alcuni mesi addietro la ragazza si era interessata ad alcuni articoli di stampa in merito ad argomenti come la anoressia e la pedofilia ha contribuito a ritenere necessario accertare se la ragazza, insospettitasi per qualche ragione, abbia appunto scoperto la sera del 12 agosto (approfittando della momentanea assenza del fidanzato) la presenza di alcune immagini e/o video a contenuto pedo/pornografico conservate sul computer di Stasi.

Ebbene, a prescindere dalla questione in merito alla consapevole detenzione dei singoli video ed immagini in questione rinvenuti sulla memoria del computer portatile di Alberto Stasi oggetto di altro autonomo procedimento penale, il collegio peritale ha evidenziato che il profilo di Stasi è di un "soggetto privo delle caratteristiche tipiche di chi fruisce abitualmente e consapevolmente di contenuti di natura pedo-pornografica: in particolare l'esiguità e sporadicità delle evidenze" (sia in senso assoluto sia in rapporto al restante materiale di natura esclusivamente pornografica riscontrato) "ritrae più il profilo di un utente che può aver soddisfatto curiosità occasionali esauritesi con la cancellazione dei contenuti in ipotesi scaricati ed in ipotesi visualizzati".

Oltre a queste valutazioni, il dato oggettivo assorbente è che il collegio peritale ed i consulenti tecnici di parte hanno concordemente accertato sul piano tecnico informatico che, per quanto attiene a contenuti multimediali afferenti immagini di natura pedo-pornografica, "lo stato di memorizzazione delle immagini di natura pedo-pornografica, alla data del 13-08-2007, implica che dette immagini fossero in stato di 'avvenuta cancellazione' e comunque di 'indisponibilità alla

consultazione' da parte di un utente e pertanto si conviene che in data 12-08-2007 e 13-08-2007 non possono essere state visualizzate immagini di natura pedo-pornografica da Stasi Alberto o da Poggi Chiara". Ad analoga conclusione sul piano tecnico/informatico gli accertamenti peritali sono giunti con riguardo alla circostanza che la sera del 12 agosto 2007 non sono stati visualizzati filmati di natura pornografica e/o pedo-pornografica sul PC portatile in uso a Stasi Alberto.

Dunque, Chiara Poggi quella sera sicuramente non poteva aver visto sul portatile in uso al proprio fidanzato né immagini di natura pedo-pornografica né video di natura pedo-pornografica né video di natura pornografica. Rimane l'astratta possibilità che possa avere visto immagini di natura pornografica.

A questo riguardo bisogna svolgere alcune considerazioni di fondo.

La prima: questa possibilità astratta non potrà mai essere eventualmente confermata in concreto a causa degli accessi scorretti compiuti dagli inquirenti (a cui pure compete l'onere della prova e quindi il conseguente dovere di conservare l'integrità della fonte di prova) successivamente al sequestro del computer: tale azione ha, infatti, impedito l'accertamento riferibile alla verifica delle date di ultimo accesso ai *files*.

Dunque, una mera eventualità astratta (insuscettibile di riscontro in concreto) non può essere evidentemente utilizzata come affidabile elemento processuale.

La seconda. Nonostante le alterazioni rilevate, il collegio peritale è riuscito a compiere specifiche analisi tecniche al fine di valutare l'ipotesi di avvenuta visualizzazione di immagini di natura pornografica: l'unico intervallo temporale ragionevolmente utile è risultato essere quello tra le ore 22.09.25 e le ore 22.14.24 (ora in cui Stasi Alberto proseguiva la sessione di lavoro sulla tesi di laurea).

Il collegio peritale sottolinea al riguardo che in soli cinque minuti circa appare poco probabile che la ragazza possa avere avuto il tempo di "sfogliare" in modo apprezzabile il contenuto del computer portatile: ciò anche in considerazione, da un lato, che in tale periodo si deve ricomprendere anche il tempo necessario a Stasi per rientrare a casa Poggi (e quindi conseguentemente a Chiara di aprire i vari accessi) e di riprendere quindi il lavoro alla tesi alle ore 22.14 e, dall'altro, che le immagini di natura pornografica sono risultate tutte collocate in un percorso che non risultava di immediata accessibilità (si vedano le considerazioni sul punto del collegio peritale a pag. 110 e 111 della relazione peritale).

La terza e più significativa: l'ipotizzata condotta di visualizzazione da parte della ragazza di immagini che abbiano determinato un litigio con il proprio fidanzato risulta molto poco compatibile (sul piano logico) con l'accertata successiva condotta di Stasi il quale, rientrato presso l'abitazione

della ragazza, iniziava una sessione di lavoro alla propria tesi senza soluzione di continuità fino alle ore 00.10.

La quarta: come già rilevato, la passione di Stasi per la pornografia era conosciuta da Chiara già da tempo. Dunque, l'aver eventualmente visto immagini di contenuto pornografico sul PC in uso al proprio fidanzato quella sera non avrebbe comunque dovuto rappresentare un significativo elemento di novità e di sorpresa per la ragazza.

Rimane, dunque, da valutare il lasso temporale che intercorre fra chiusura del lavoro alla propria tesi di laurea da parte di Stasi (ore 00.10) ed il rientro presso la sua abitazione.

A quest'ultimo riguardo bisogna evidenziare che dalla cronologia degli eventi del sistema antifurto in dotazione presso l'abitazione dei Poggi risulta un'azione di disabilitazione dell'antifurto alle ore 00.59 ed una successiva azione di riattivazione alle ore 1.01.

In coerenza anche con la prassi emersa dalle dichiarazioni dei familiari, laddove l'azione di attivazione/disattivazione del sistema antifurto avvenga nello spazio dello stesso minuto ciò può essere dovuto (oltre che al possibile ingresso all'interno di una persona) anche all'uscita/ingresso nell'abitazione dei gatti della famiglia oppure ad una verifica di attivazione del sistema di antifurto.

Dunque, l'evidenza delle ore 0.59/1.01 –superiore al minuto- è compatibile con quanto riferito da Stasi in merito alla circostanza che verso l'una di notte salutava Chiara e prendeva la propria macchina, parcheggiata dinanzi all'abitazione Poggi, per andare a casa sua; mentre la successiva evidenza di disattivazione e riattivazione sempre alle ore 1.52 –quindi nell'arco di sessanta secondi- può essere spiegata, appunto, con un'azione di uscita/rientro dei gatti di Chiara oppure con la summenzionata volontà di verificare il corretto funzionamento del sistema antifurto.

Del resto, a supporto del fatto che è presumibile che nessuno sia entrato in casa di Chiara all'ora suddetta, coincidente con la seconda disattivazione e riattivazione del sistema di allarme, vi è la testimonianza del vicino di casa di Chiara Poggi, Brognoli Giacomo, il quale dichiarava di essere rientrato quella notte intorno alle ore 2.00 e, imboccata la via Pascoli e percorsa fino in fondo (la sua abitazione si trova, infatti, in fondo alla strada), di essere sicuro di non aver notato alcuna autovettura parcheggiata lungo la strada (tenuto conto che le autovetture dei residenti sono solitamente parcheggiate all'interno dei rispettivi giardini).

Ad ulteriore conferma del rientro di Stasi presso la sua abitazione nell'orario dichiarato, vi è la testimonianza dei vicini di casa di Alberto Stasi (Riboldi Antonio e Riboldi Fabio) che riconoscevano quella notte (intorno alle ore 1.00) il rumore della macchina di Stasi che giungeva fino alla porta carraia della sua abitazione: Riboldi Antonio era sicuro che si trattava dell'autovettura Golf in quanto era oramai abituato (per effetto degli anni di vicinato) a sentire e a riconoscere il caratteristico rumore.

Una volta processualmente accertato che Stasi Alberto quella notte rientrava presso la sua abitazione come da lui riferito, rimane, dunque, l'astratta possibilità che fra i due ragazzi sia avvenuto un litigio nel lasso temporale che intercorre fra le ore 00.10 e le ore 1.00.

Nella dinamica di coppia le possibili ragioni di un alterco possono essere le più diverse e -in assenza di concreti elementi di riscontro come in relazione alla specifica questione dei contenuti del computer in uso a Stasi- non ha molto senso (rimanendo, appunto, nell'ambito del puramente congetturale) formulare degli scenari, più o meno suggestivi.

Sotto il profilo processual/probatorio ha invece più rilevanza porsi la questione (dedotta dal pubblico ministero e dal difensore delle parti civili) se l'accertata circostanza che Stasi Alberto non abbia dormito quella notte presso l'abitazione della fidanzata sia un indizio inequivoco di un avvenuto litigio (quale che sia stata la causa, appunto) fra i due ragazzi.

Dunque, l'ipotizzato alterco fra Stasi e la propria fidanzata come occasione dell'aggressione omicidiaria avvenuta la mattina successiva costituisce, se provato, un eventuale indizio a carico dell'attuale imputato. La presente circostanza indiziante può essere accertata sia mediante una prova che ha ad oggetto direttamente il fatto secondario sia mediante un ulteriore ragionamento indiziario. Nel caso di specie, l'ulteriore fatto secondario dal quale risalire alla circostanza indiziante è costituito, appunto, dalla circostanza che Stasi quella notte non dormiva a casa della propria fidanzata. Il collegamento inferenziale fra tale processualmente accertata circostanza e la circostanza indiziante da provare (il dedotto litigio avvenuto fra Stasi e la propria fidanzata) si basa sulla seguente massima di esperienza: "se Stasi non dorme quella sera insieme alla propria fidanzata vuol dire che è accaduto un qualche litigio fra i due".

Verifichiamo la validità in concreto di tale massima di esperienza.

Bisogna premettere che dall'istruttoria è emerso che Chiara attendeva con ansia il rientro del proprio fidanzato da Londra e la quasi contestuale partenza dei propri genitori e del proprio fratello per la montagna al fine di passare qualche giorno da sola con lui: l'amica della vittima, Gabetta Maristella, riferiva ad esempio che la ragazza le aveva confidato che in vista di quei giorni si era organizzata per pranzare e cenare insieme al fidanzato e che aveva preparato delle ricette culinarie da fargli provare. Dalle comunicazioni via *chat* intercorse fra i due ragazzi nei giorni immediatamente precedenti al rientro di Stasi da Londra emerge effettivamente questa volontà di passare molto tempo insieme: inoltre, per quanto riguarda la notte, appare che la ragazza avesse una certa paura a dormire da sola.

Interessante in merito è la *chat* datata 1 agosto 2007: "**Chiara scrive:** CIAO **Chiara scrive:** come stai? **Chiara scrive:** avevo proprio voglia di sentire la voce del tato...sono 10 giorni che non ci parliamo **Alberto scrive:** é vero **Alberto scrive:** ma dopodomani il tato fa ritorno all'ovile **Chiara**



**scrive:** e chiama la tata **Alberto scrive:** ovile **Alberto scrive:** e si ma la vede anche **Chiara scrive:** soprattutto **Alberto scrive:** però dovrò stare un pò a ripassare delle cose prima del colloquio di martedì **Alberto scrive:** non vorrei fare magre figure **Chiara scrive:** quindi? **Alberto scrive:** quindi non fino a martedì non staremo tutto il giorno insieme **Alberto scrive:** poi **Chiara scrive:** ok **Alberto scrive:** mi fisso dalla **Alberto scrive:** tata **Chiara scrive:** hai il lunedì mattina libero **Alberto scrive:** e sera **Chiara scrive:** dormo da sola? **Chiara scrive:** se ho paura ti posso chiamare? **Alberto scrive:** finché i miei sono a casa la vedo dura.... **Alberto scrive:** certo che mi puoi chiamare **Alberto scrive:** il tato **Chiara scrive:** anche tardi tardi **Alberto scrive:** pronto intervento **Alberto scrive:** e efficientissimo **Alberto scrive:** e con yura al seguito **Chiara scrive:** ora sono tranquilla **Alberto scrive:** eh **Alberto scrive:** la yura fa sempre il suo effetto”.

Questa comunicazione è degna di attenzione anche da un altro punto di vista: emerge la preoccupazione di Stasi di poter conciliare appieno i propri impegni (colloquio di lavoro e scadenze universitarie) con il passare molto tempo con la propria fidanzata.

L'amica di Chiara, Gabetta Maristella, riferiva che Chiara si lamentava talvolta del fatto che il proprio fidanzato, quando aveva degli impegni di studio, tendeva a passare poco tempo con lei.

Ebbene, questi iniziali propositi di Stasi e della propria fidanzata sono stati concretamente attuati solo in parte. Nei giorni successivi al proprio rientro in Italia (avvenuto la notte fra il 4 ed il 5 agosto) Stasi passava alcune ore del giorno in compagnia della fidanzata ma, durante la notte, capitava che Stasi e Chiara dormissero ognuno nella propria abitazione. Infatti, dalle dichiarazioni di Stasi che non risultano smentite da altre evidenze processuali e che appaiono attendibili (anche perché riferite a giorni antecedenti al fatto omicidiario), il ragazzo dormiva insieme a Chiara (come sopra già evidenziato) solo la notte fra il 7 e l'8 agosto e la notte fra il 10 e l'11 agosto.

Con riferimento, ad esempio, alla notte fra sabato e domenica Stasi riferiva di avere accompagnato Chiara alla propria abitazione in quanto entrambi avevano la preoccupazione legata ai propri animali domestici (il cane per Stasi, i gatti per Chiara Poggi). Del resto, che Stasi fosse particolarmente attento al proprio cane lo dimostra anche il comportamento avuto la mattina del 11 agosto quando, appena svegliatosi, rientrava alla propria abitazione per dare da mangiare, appunto, all'animale, rispondendo così alla telefonata della propria madre.

L'emersa preoccupazione di Stasi volta a terminare la propria tesi di laurea al fine di poter conseguire il diploma nei termini da lui prefissati ben può avere inciso, come da lui stesso ammesso in sede di dichiarazioni agli inquirenti e come emerso dalle altre summenzionate evidenze processuali, nel passare meno tempo del previsto con la propria fidanzata.

Non si può nemmeno trascurare, rispetto alla tematica oggetto di specifico interesse, il fatto che le notti passate insieme (come riferito attendibilmente da Stasi in relazione alla volontà di Chiara di

non dormire nel letto dei propri genitori) non consentissero a Stasi e alla fidanzata -a meno di non preparare il divano letto che si trovava a piano terra nella saletta della televisione, operazione non immediata- di dormire nello stesso letto, dovendo Stasi dormire nella stanza del fratello di Chiara: questo aspetto, i summenzionati impegni di Stasi (e la volontà di non alterare i suoi ritmi ed i tempi abituali), la riferita preoccupazione di entrambi per i propri animali domestici e la circostanza che l'abitazione di Chiara e del proprio fidanzato erano distanti fra loro appena due chilometri sono tali, dunque, da aver potuto verosimilmente incidere nella scelta di trascorrere alcune delle notti (pure in assenza dei genitori di Chiara dal 5 agosto e dei genitori di Stasi a partire da venerdì 10 agosto) nelle rispettive abitazioni.

Tenuto conto che l'attuale imputato in quei giorni frequentava Chiara meno di quanto da lei desiderato (come dallo stesso Stasi ammesso), non si può nemmeno escludere (sul piano puramente ipotetico) che la volontà di Stasi di andare a dormire presso la propria abitazione per andare ad accudire il proprio cane sia stata non la conseguenza e quindi l'indizio di un litigio intercorso fra le parti, ma la causa dello stesso.

Tutto ciò premesso, risulta evidente che la scelta di Stasi di recarsi a dormire presso la propria abitazione la notte fra il 12 ed il 13 agosto 2007 non costituisce di per sé indizio inequivoco di un avvenuto litigio fra i fidanzati: la circostanza che episodi di questo tipo si siano verificati anche nei giorni precedenti (fra cui appunto la notte fra l'11 ed il 12 agosto); il dato (che non deve comunque essere trascurato) che i due ragazzi avevano un loro autonomo domicilio e che non convivevano insieme (ben diverso sarebbe, ad esempio, il marito che lascia notte tempo il domicilio coniugale per passare la notte prima dell'omicidio della moglie in una camera di albergo); la circostanza che vi potevano essere delle verosimili ragioni (sopra evidenziate) diverse dal dedotto litigio a giustificare la scelta di dormire ognuno nella propria abitazione portano a ritenere che la massima di esperienza, che colleghi tale circostanza con l'ipotizzato litigio fra i due ragazzi, sia priva di una sufficiente concreta forza dimostrativa.

Per sostenere dunque che la volontà di Stasi concretizzatasi nel dormire a casa propria possa considerarsi conseguenza o causa di un litigio con la propria fidanzata sarebbero necessari degli elementi di riscontro.

Ebbene, da questo punto di vista devono essere evidenziate due significative circostanze.

In primo luogo, dopo il rientro di Stasi presso la sua abitazione non risulta vi siano state chiamate né tentativi di chiamata né messaggi telefonici inviati da uno dei due all'altro né durante la notte né nelle prime ore della mattinata: la prima chiamata -che Stasi riferisce essere stato uno "squillo" di saluto come, peraltro, era loro accertata abitudine- risale, infatti, solo alle ore 9.46 del mattino quando (per le ragioni già evidenziate) è altamente plausibile che Chiara fosse già stata aggredita.

In secondo luogo, il racconto complessivo di Alberto Stasi in merito alle ore trascorse la sera in compagnia della propria fidanzata nell'abitazione di via Pascoli risulta, da un lato, privo di evidenti contraddizioni e, dall'altro, realisticamente articolato.

Con riferimento al primo aspetto, è interessante notare come nelle dichiarazioni di Stasi (che non risultano smentite) emerga che lo stesso quella sera avrebbe lasciato la propria autovettura parcheggiata dinnanzi al cancello pedonale dell'abitazione della fidanzata: del resto, nell'ipotesi in cui tale autovettura fosse stata invece parcheggiata all'interno del cortile dell'abitazione le tempistiche richieste per la manovra di uscita dell'automezzo, la relativa apertura e chiusura del cancello carraio ed il conseguente rientro nell'abitazione da parte di Chiara appaiono difficilmente compatibili con l'intervallo di tempo riscontrato tra disattivazione e riattivazione del sistema antifurto.

Sul punto le dichiarazioni della vicina dei Poggi, Reposi Sara -secondo cui rientrando alla propria abitazione sita in via Pascoli n. 11 la domenica del 12 agosto (verso le ore 22.15) notava parcheggiata davanti al cancello pedonale l'autovettura BMW di colore grigio chiaro che la donna riconosceva come quella in uso a Stasi Alberto (e non l'autovettura Golf con la quale Stasi dichiarava di essersi recato presso l'abitazione della fidanzata quella sera)- vanno valutate con cautela. Infatti, da un lato, la Reposi riferiva per la prima volta tale circostanza a distanza di oltre un mese dal fatto (ovvero nelle sommarie informazioni testimoniali del 17 settembre 2007) senza peraltro che la stessa venisse confermata dal marito (Superti Marco) che pure era con lei presente; dall'altro, non vi è alcuna plausibile ragione/utilità per la quale Stasi debba mentire in merito a tale del tutto marginale circostanza (relativa appunto all'autovettura utilizzata quella sera).

Del resto, che le alternative più credibili siano che la Reposi abbia errato sul giorno in cui avrebbe visto l'autovettura BMW o (tenuto anche conto che Stasi specie in quei giorni faceva utilizzo delle diverse macchine a disposizione della propria famiglia) abbia confuso la marca di autovettura vista quella sera è confermato dalla già citata deposizione del vicino di casa di Stasi (Riboldi Antonio) il quale riconosceva, con sicurezza, il rumore dell'autovettura Golf in uso a Stasi Alberto rientrare al box della propria abitazione intorno alle ore 1.00 di notte del 13 agosto.

A prescindere, dunque, da questo secondario aspetto, il dato significativo è appunto l'aver parcheggiato la macchina dinnanzi al cancello pedonale dell'abitazione della propria fidanzata.

Ora, se fosse già stato programmato da entrambi il proposito di dormire insieme presso l'abitazione della ragazza, sarebbe stato più naturale attendersi -come è accaduto sicuramente nella notte fra il 7 e l'8 agosto secondo le dichiarazioni di Stasi confermate dal vicino di casa della famiglia Poggi, Curti Sacchi Pier Mario - che Stasi, una volta rientrato in via Pascoli dopo avere sistemato il proprio

cane, parcheggiasse la propria automobile dentro il cortile dell'abitazione della fidanzata in vista, appunto, della notte da trascorrere insieme e non la lasciasse, invece, lungo la via.

Con riguardo al secondo profilo nelle dichiarazioni complessive rese, Stasi forniva dei particolari specifici che non erano necessari ai fini del nucleo storico del proprio racconto e che paiono evocare un vissuto reale difficilmente ricostruibile in modo artificioso.

Da questo punto di vista, risultano significativi i riferimenti dettagliati ai programmi televisivi visti da Chiara prima in cucina (mentre Stasi lavorava alla tesi) e poi insieme nella saletta tv nelle decine di minuti passati insieme dal momento in cui Stasi cessava, appunto, di lavorare a quello in cui lasciava l'abitazione.

Particolarmente interessante è poi la descrizione resa da Stasi in merito al momento in cui questi salutava Chiara: la ragazza usciva fuori in giardino mentre Stasi usciva dal cancello pedonale per entrare nella propria macchina parcheggiata lì davanti, uno dei gatti di Chiara di nome "Milu" si trovava davanti all'autovettura di Stasi e Chiara lo richiamava dentro il giardino.

Ora, se non si può escludere in astratto una maliziosa capacità da "romanziera" di Stasi né una compatibilità tra tali vissuti (i programmi alla televisione, la ragazza che uscita fuori in giardino richiamava uno dei suoi gatti) con un litigio in corso o già avvenuto, certo un racconto con tali realistici particolari (in difetto di elementi esterni che lo smentiscono) è indicativo di una plausibile genuinità delle situazioni descritte.

Dalla disamina complessiva della tematica in questione relativa ad un possibile movente/occasione dell'omicidio da parte dell'attuale imputato, non emerge, quindi, una congrua prova in merito.

Una volta giunti, dunque, al termine della valutazione degli elementi processuali complessivamente emersi e ritornando retrospettivamente sui medesimi, ci troviamo dinnanzi al seguente quadro istruttorio: a fronte di iniziali sospetti investigativi, sono emersi come ragionevolmente certi due indizi: l'impronta digitale di Stasi sul *dispenser* del sapone liquido presente nel locale bagno al pian terreno dell'abitazione della vittima e la presenza di DNA di Chiara Poggi sul almeno uno dei due pedali della bicicletta in uso ad Alberto Stasi.

Gli stessi, per le ragioni sopra evidenziate, sono sicuramente carenti del necessario requisito di gravità. A fronte di questi elementi indiziari privi di autonoma sufficiente forza dimostrativa, abbiamo la ragionevolmente certa prova dell'alibi fornito da Stasi: circostanza, quest'ultima, che non solo fa cadere un'iniziale importante indizio dedotto dalla pubblica accusa ma pone anche una serie di significativi problemi di compatibilità oggettiva e soggettiva (come spiegato sopra) fra tali accertati fatti e l'ipotesi accusatoria da provare.

E' emersa, inoltre, come processualmente attendibile la circostanza della presenza di una bicicletta - che non risulta appartenere a quelle in uso o comunque nella disponibilità dell'imputato e che non è

stata mai identificata- in circostanza di tempo e di luogo ragionevolmente compatibili con l'aggressione omicidiaria a danno di Chiara Poggi.

Emerge, dunque, un complessivo quadro istruttorio da considerarsi contraddittorio ed altamente insufficiente a dimostrare la colpevolezza dell'imputato secondo la fondamentale regola probatoria e di giudizio dell' "oltre ogni ragionevole dubbio".

La medesima, espressamente positivizzata dal legislatore con l'art. 5 della legge n. 46 del 2006, rappresenta in primo luogo l'attuazione in ambito processual/probatorio di fondamentali principi costituzionali: il principio di presunzione di innocenza di cui all'art. 27 ed il rispetto della dignità e dei diritti inviolabili dell'uomo (artt. 2 e 3 Cost.). Il basilare terreno costituzionale su cui poggia tale regola di decisione trova, peraltro, conferma nella differente regola di giudizio che vale nel processo civile: mentre in quest'ultimo (come sostenuto da autorevole dottrina di estrazione processual/civilista e processual/penalista e dalla più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione specie in materia di nesso di causalità: si veda sentenza n. 21619 del 2007, sentenza delle Sezioni Unite n. 581 del 2008 e sentenza n. 10741 del 2009) vale la meno stringente regola di giudizio del "più probabile che non", nel processo penale (ove ben differenti sono, appunto, i valori in giuoco) sono da considerarsi insufficienti le prove che, complessivamente considerate, lasciano spazio a "dubbi ragionevoli".

Quest'ultimo ("il ragionevole dubbio") non deve essere certo inteso come un mero dubbio possibile (perché qualsiasi cosa si riferisce agli affari umani è aperta a qualche dubbio possibile o immaginario e non si deve dunque cadere in una sorta di nichilismo gnoseologico del tipo "niente è certo a questo mondo e quindi niente a questo mondo può essere provato"), quanto di una situazione finale di concreta incertezza che rimane, una volta esaminati tutti gli elementi processuali a disposizione, nel giudizio logico/probatorio di ascrivibilità del fatto all'imputato: il dubbio non è astratto o meramente immaginario ma diventa concreto e ragionevole, laddove si fondi appunto (come nel caso di specie) su evidenze processualmente emerse.

Così rettamente intesa, questa finale regola probatoria e di giudizio rappresenta non solo l'attuazione di fondamentali principi costituzionali ed un imprescindibile pilastro di uno stato liberal/democratico (nel senso più alto e nobile), ma anche e prima ancora un naturale richiamo etico per ogni uomo giusto e ragionevole.

PQM

Visto l'art. 530 cpv c.p.p.,

**ASSOLVE**

**ALBERTO STASI** dal reato a lui ascritto per non aver commesso il fatto.

Visto l'art. 544 III comma c.p.p., indica il termine di giorni 90 dalla pronuncia per la redazione della motivazione della sentenza.

Vigevano, 17 dicembre 2009

Il Giudice  
*Stefano Vitelli*

